CORSO COMPLETO

del Diritto Penale

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

SECONDO

L'ORDINE DELLE LEGGI PENALI,

OPERA

del Giudice Santo Roberti

DEDICATA A S. M.

IL RE FERDINANDO II.

VOLUME IV.°

Scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.
CELSO, nella Legge 17. *ff. de legibus.*

NAPOLI,
DALLA STAMPERIA E CARTIERA DEL FIBRENO
1835.

CORSO

DEL

DIRITTO PENALE.

PARTE II.

DEI REATI IN PARTICOLARE, E DELLA LORO PUNIZIONE.

TRATTATO PRELIMINARE

sulla classificazione dei reati.

§. I. Le divisioni e classificazioni dei reati finora proposte dai Giureconsulti e dai Giuspubblicisti, son tanto tra loro diverse quanto è diverso l' oggetto che rispettivamente tengono in mira. I primi attenendosi a ciò che le leggi ne prescrivono, ripartiscono i reati secondo quelle distinzioni che o sono espresse dalla stessa legge, o riescon conformi all' uso pratico del foro. Gli altri per l' opposto mirando ad un più sublime scopo, partono dall' esame il più scrupoloso sull' indole di quelle azioni tutte che sembrano doversi elevare a reati, e ponderando, sulla base del danno sociale dalle stesse emergente, il grado della loro rispettiva gravezza, cercano per mezzo di una rigorosa classificazione offrire come in un quadro non solamente i caratteri di ciascuna per rimuovere l' arbitrio nel definirla, ma anche la quantità della pena dovuta in rapporto alla già determinata gravezza. Per gli uni in somma il cammino è già segnato dalla legge; per gli altri deve percorrersi sulla scorta di quella fiaccola che la scienza della legislazione ac-

cende, all' effetto di ottenersi una legge che più risponde' a tutte l' esigenze della giustizia sociale.

§. II. Chiamati ad esporre i dettati delle leggi tra noi veglianti intorno a ciascun genere e specie di reati, ci apparteremmo troppo dal nostro proponimento se volessimo in questo luogo diffonderci come si converrebbe sulla *classificazione dei reati* riguardata qual' indice esatto della rispettiva loro indole e gravezza. Simile lavoro quanto indispensabile esser possa per chi della teoria di una legislazione esclusivamente si occupi (1), altrettanto superfluo riesce per chi scrive su di una legge esistente, e precipuamente tale qual' è la nostra. Ed in vero, dinotati mercè le cure del provvido nostro Legislatore gli estremi tutti che debbono concorrere perchè un' azione qualunque punibile addivenga, e proscritto qualunque arbitrio da parte dei magistrati sull' applicazione della corrispondente pena (2); si consegue per opera della legge quello scopo cui la *classificazione* tender dovrebbe in quanto alla determinazione dei caratteri distintivi di ciascun reato: e fissato del pari il *valore legale delle pene* in modo che, per la stabilita *gradazione* tra esse, si conosca a prima vista quale ne sia la più grave (3), agevole riesce il determinare dalla qualità e dal grado della pena la relativa gravezza dei reati che ne vengono colpiti.

---

(1) Il dotto Sig. CARMIGNANI ha colle più solide ragioni dimostrato un tale assunto, e si è con ottimo successo occupato su questo riguardo. *Teoria delle leggi della sicurezza sociale, Lib. II. Cap. VI.*

(2) Rimettiamo il lettore a quanto diffusamente trovasi esposto nella *Parte I. Tit. II. Cap. II. (Vol. II. pag. 14. e seg.)*

(3) V. *Parte I. Tit. II. Cap. ult. (nel Vol. III. pag. 322. e seg.)*

§. III. Se quindi prescindendo da tali salutari vedute, una *classificazione* qualunque utile non diverrebbe che qual metodo solamente di esposizione, o d' insegnamento (4); e se d' altronde il tenerne riguardo anche sotto questo aspetto turberebbe il sistema del nostro lavoro, perchè subordinato esser debbe all' ordine istesso che le nostre *Leggi penali* han serbato nel contemplare i reati, e nell' assegnarne le pene: ben patenti si mostrano le ragioni perchè, invece di fermarci sulle dottrine dei più celebri giuspubblicisti intorno a quella *classificazione* dei reati che potrebbe meglio adottarsi in un Codice penale, tenessimo discorso di quelle altre distinzioni che o le diverse legislazioni una volta vigenti in questo Regno han fatte tra le azioni criminose, o la scuola del foro ha dovute successivamente introdurre, per quindi passare all' esame di quelle che la legge tra noi vegliante ha già stabilite, o che compatibili riescono collo spirito delle sue disposizioni.

§. IV. I Romani Legislatori assegnando alle diverse azioni quei titoli che meglio sembravan convenire all' oggetto che ne veniva colpito, anzichè tener conto della gravezza e della qualità del *danno sociale* che ne risultava, non le consideravano altrimenti che o rispetto all' autorità ch' era chiamata a conoscerne, o rispetto alla facoltà che si aveva d' instituirne accusa in giudizio. Quindi le più celebri e le più antiche distinzioni furon quelle portate tra i *delitti ordinarj* e *straordinarj*, e tra i *delitti pubblici* e

(4) Così vien riguardata da Rossi, *traité de droit pénal*, *Liv. II. chap. VIII.*

privati (5): distinzioni che per altro eran tanto mal definite dalla legge, in quanto che potevano il più delle volte restare affatto conculcate da quell' arbitrio da parte dei magistrati, che non si pervenne mai a bandire (6). Figlia di questo stesso arbitrio fu pure

---

(5) Privati eran quei delitti che offendevano i diritti dei privati, e che perciò non potevano esser perseguitati che coll' azione privata, come il *furto*, la *rapina*, l' *ingiuria*, ed il *danno* ingiustamente arrecato ad altrui, (*Instit. in princ. de obligat. quae ex del. nasc. et tot. tit. ff. de privat. del.*) Pubblici eran quei delitti che davan luogo alla pubblica accusa, e che richiamavano la pubblica vendetta, o perchè direttamente offendevano l' ordine pubblico e la sicurezza dello stato, o perchè sebbene rivolti contro i particolari, pure si reputavano capaci a turbare la pubblica sicurezza. Della prima classe dei *pubblici delitti* erano, a cagion di esempio, il misfatto di *lesa Maestà*, il *peculato*, l' *ambito*, la *violenza pubblica*, la *frodata annona*, ec. Della seconda classe erano l' *omicidio*, *il parricidio*, il *veneficio*, la *falsità* ec. (*Leg. 1. ff. de publ. iud.*) Ordinarj poi dicevansi quei delitti che formavano l' oggetto di leggi speciali, le quali stabilivano non solamento le norme per giudicarsi, ma anche le pene d' applicarsi, come i delitti di *lesa Maestà*, di *adulterio*, di *violenza pubblica* e *privata*, di *peculato*, preveduti dalle diverse *Leggi Giulie*; di *assassinio*, di *veneficio*, di *falsità* preveduti dalle *Leggi Cornelie*; di *parricidio* preveduto dalla *Legge Pompeja*; di *plagio* preveduto dalla *Legge Fabia* ec. (*cit. Leg. 1. ff. de publ. iud.*) Straordinarj finalmente eran quei delitti che non formando oggetto di una legge particolare, venivano arbitrariamente giudicati, ed arbitrariamente puniti; *quae nec legem, nec formulam, nec poenam certam habent.* Leg. 3. *ff. de stellion.* e Leg. 13. *ff. de poenis.* Simili delitti *straordinarj* se ferivano l' ordine e la sicurezza pubblica, lasciavan luogo all' *azione* detta *popolare* perchè potevasi intentare da ciascuno del popolo; e se tendevano all' offesa dei privati davan luogo alla sol' *azione privata.* V. Einnecio *ad Instit. Lib. IV. Tit. 1. §. 1072*, nota; *ad Pandect. Part. VII. Tit. XI. in princ.* ove enumera tutt' i delitti *straordinarj* che appartengono alla prima, e tutti quelli che appartengono all' altra delle mentovate classi, rinviando opportunamente per ciascuno alle leggi che ne tengono riguardo.

(6) « L' accortezza degl' Imperatori Romani, osserva il profondo » Sig. Carmignani, trovò il modo di fare sboccare dalle quattro classi » delle azioni delittuose, *delitti privati*, *azioni popolari*, *delitti pub-*

l' altra distinzione ammessa nel foro tra *delitti nominati* ed *innominati*, dappoichè essendosi permesso ai giudici di punire a loro grado anche quelle azioni che come delittuose non si eran dalla legge qualificate, bisognava attribuire alle stesse il carattere di *delitto innominato*, sempre che un nome non sapeva nella legge trovarsi che l' indole e la particolare specie ne dinotasse (7).

» *blici*, *delitti straordinarj*, l' arbitrio ch' era loro necessario a regnare » non colle regole della giustizia, ma a loro grado. Dalle cognizioni » straordinarie, che il popolo erasi riservate, desunsero il primo ti- » tolo per giudicare arbitrariamente. Dal principio che le cognizioni » straordinarie eran destinate a supplire il silenzio della legge, de- » rivaron la massima che il Principe per punire non avesse bisogno » di testo di legge. Ammessero che i *delitti privati* potessero essere » straordinariamente, cioè arbitrariamente puniti. Ingrandirono la » massima del Diritto antico che i *delitti legittimi* potessero essere » arbitrariamente puniti quando fosse in essi concorsa una circostanza » aggravante non preveduta dalla legge, di cui la *quistione perpetua* intitolavasi. Le *azioni popolari* col decadere dell' autorità pre- » toria nelle materie miste di delitto subiron la sorte medesima, tranne » poch' eccezioni. Non si sa dunque comprendere come gli eruditi si » sien dati la pena di combatter tra loro per tirare una linea di se- » parazione tra i delitti *straordinarj* ed i *privati*, e come altri si sia » accinto a negare, che tutti i delitti al tempo del giureconsulto Paolo » fossero divenuti *straordinarj* ec. quando è certo che tali delitti fu- » rono per così dir la voragine nella quale rimaser sepolte le qui- » stioni perpetue con tutto il loro corteggio di giudice, di pruova, » e di pena... » (*Teoria delle Leggi della sicurezza sociale, Tom. II, pag. 104, nota 3*).

(7) Simili delitti *innominati* venivan per lo più espressi col nome di *stellionato*, che si annoverava tra i *delitti straordinarj* bensì, senz' appartenere specialmente nè alla classe dei *delitti pubblici*, nè a quella dei *delitti privati*. Leg. 1. e 2. *ff. stellionatus.* Di simil delitto Ulpiano offre alcune determinate specie nella Leg. 3. *eod.*, dopo di che conchiude « *et, ut generaliter dixerim, deficiente titulo criminis, hoc crimen locum habet, nec est opus species enumerare* » Ved. la nota (7) al Cap. II. Tit. II. della parte I. (Vol. II. pag. 18).

§. V. Attaccati a quella venerazione che sembrava doversi ad un corpo di leggi che per tanti secoli aveva dominato il mondo, coloro che cedendo al voto universale dei popoli dovettero tra noi occuparsi di una riforma (8), si attennero in buona parte alle stesse distinzioni che tra i reati si eran dal Diritto Romano introdotte, non che a quelle altre che nell'antico foro si erano adottate (9). Essi però compresero quanto pericoloso fosse l'arbitrio che il diritto preesistente lasciava ai magistrati; ed intesero ancora il bisogno di una classificazione tra i reati, la quale tenendo la sua base sul *danno sociale* da quelli emergente, fosse relativa alla qualità ed alla importanza dei diritti che ne vengono colpiti. Quindi se con tutta precisione dichiararono quali fossero i *delitti pubblici* e quali i *delitti privati* proscrivendo affatto per questa parte l'arbitrio del giudice (10);

---

(8) I compilatori della celebre *Legge penale* dei 20 Maggio 1808.

(9) Ed in fatti coll' art. 2.° della cennata Legge fu dichiarato che » il delitto in quanto alla volontà ed alla cagione che lo produce è » *doloso*, *colposo*, o *casuale*; in quanto alle circostanze dalle quali è » accompagnato, è *semplice* o *qualificato*; in quanto al successo che » segue l'atto del delinquente, è *consumato* o *tentato*; in quanto alla » persona che lo commette dicesi *diretto* o *indiretto*; in quanto alla » pruova che lo scopre dicesi *notorio*, *manifesto*, o *occulto*; in quanto » alla pena dividesi in delitto *capitale* e non *capitale*; in quanto alle » persone che hanno la facoltà di perseguitarlo in giudizio dicesi *pubblico*, o *privato* ec. ec. » I seguenti articoli sino al 37 non trattavano che di ciascuna delle dette distinzioni. Noi ne abbiam tenuto quel riguardo che si doveva in diversi luoghi della *I. Parte*.

(10) Così i delitti di competenza della giustizia criminale preveduti dalla detta Legge de' 20 Maggio eran tutti per regola generale *pubblici*, tranne alcuni solamente che per espressa disposizione della stessa legge si eran dichiarati punibili a sola istanza dell'offeso o danneggiato — art. 84. Eran poi *privati* tutt' i *delitti correzionali* emergenti

e se dichiararono del pari fino a qual segno fosse a costui permesso di punire un fallo che come delitto non trovavasi dalla legge espressamente preveduto (11): stabilirono ancora i titoli principali ai quali ciascun' azione criminosa riferivasi, dipendenti dalla qualità estrinseca del diritto che ne veniva offeso. Sotto quest' ultimo aspetto, ch' è il più interessante, anzi il solo sotto di cui dee riguardarsi la *classazione* dei reati, le violazioni tutte dei sociali doveri furon distinte in due grandi classi, la prima delle quali comprendeva i *delitti contro la società*, suddivisi in tre ramificazioni, cioè 1.° quelli che attaccano la sicurezza esterna dello Stato; 2.° quelli che direttamente attaccano la sicurezza e l' ordine interno di esso; e 3.° quelli che indirettamente turbano la sicurezza e l' ordine interno dello Stato medesimo: e la seconda comprendeva i delitti contro i privati individui, che venivan suddivisi 1.° in quelli che attaccano la vita; 2.° in quelli contra i diritti fisici; 3.° in quelli contra i diritti morali; e 4.° in quelli contra le proprietà civili (12).

§. VI. Quanto esatta mai fosse una tal distinzione si scorge agevolmente da ciò che notammo trattando della *estimazione dei reati.* Il *danno* che da essi

---

da offese contro i diritti degl' individui, e preveduti nella Sez. II. del Tit. VII. dell' altra legge de' 22 Maggio 1808, art. 21, e 126.

(11) Quantunque si fosse lasciata ai giudici la facoltà di punire simili falli *innominati* o sotto il nome di *atti riprensibili* in generale, o sotto quello di *stellionato*, come dagli art. 8, e 119 della cit. leg. de' 22 Maggio, pure la pena non poteva essere di un genere più grave di quelle delle *correzionali* — Ved. quanto dicemmo nella *I. Parte*, n.° 303 — Vol. II. pag. 19.

(12) Art. 35, e 36 della Legge de' 20 Maggio suddetta.

risulta è il principale, anzi l' unico elemento constitutivo della loro politica gravezza (13) e distintivo della loro estrinseca *qualità* (14). Esso risulta dal valore dei diritti che dal reato vengono distrutti o violati, e dalla influenza che la incolumità di tali diritti esercita sulla conservazione dell' ordine sociale. Or se con tutta ragione venne un tal *danno* distinto in *danno sociale immediato*, ed in *danno sociale mediato o conseguenziale* (15) secondo che risulta o dalla offesa ai diritti spettanti direttamente alla società, o dalla offesa ai diritti dei particolari individui che ne sono i membri; così non saprebbe altra più regolare divisione concepirsi tra i reati, che quella di cui facciam parola.

§. VII. Quella legge però che fu la prima ad adottarla tra noi, avendo distinti i *veri delitti* da tutte quelle azioni che si approssimavano ai *delitti*, non contenta di questa sola *classificazione* che tutt' i reati avrebbe potuto comprendere, dal bisogno di lasciare alla competenza di un magistrato diverso da quello ch' era chiamato a conoscer dei *veri delitti*, quelle azioni che comunque pel loro titolo potessero comprendersi nella categoria dei *veri delitti*, pure meritavano una pena minore, sia in considerazione del minor grado di *dolo* che le aveva accompagnate, sia in riguardo alla picciolezza del danno che n' era seguito; fece sorgere la necessità di prevederle con separate sanzioni, e di comprenderle in un' ordine distinto, cui fu dato il nome di *delitti correzionali*

---

(13) V. P. I. n.° 724 e seg. (*Vol. III.*)
(14) V. ivi, n.° 740.
(15) V. ivi, n.° 729.

della competenza della *giustizia correzionale* (16). Quest' altro ordine fu parimenti diviso in due classi, di cui la 1.ª conteneva le offese contro l' *ordine pubblico*, e la 2.ª quelle contro i *privati*.

§. VIII. Comunque seducente sembrar potesse simil distinzione tra i *veri delitti* della competenza della *giustizia criminale*, ed i *delitti correzionali*, sul motivo che un marcabile confine divisorio tendeva a segnare tra fatti che non avevano la stessa gravezza, e che perciò meritavano pene di ordine diverso; pur tuttavolta lasciava luogo a delle confusioni, e produceva benanche intralcio, contraddizioni, e difficoltà nella competenza dei tribunali. Ed in fatti se un *delitto correzionale* può con una circostanza di più elevarsi a *delitto criminale*, e se quest' ultimo per una circostanza attenuante può all' opposto degenerare in *delitto correzionale*, o se parimenti uno stesso fatto può cangiare di classe sul solo riguardo della persona che lo commette, o della persona contro di cui si commette; non è egli forse necessario di tenerne considerazione distinta in tanti luoghi quante sono le diverse circostanze che ne alterano la natura? Non si rende allora indispensabile lo svolgere ed il codice dei *veri delitti*, e quello dei *delitti correzionali*, e metterli entrambi nelle mani di giudici competenti o sol degli uni o sol degli altri reati, per decidere a chi tra loro ne spetti la cognizione secondo che il fatto corrisponda a quello designato nell' una, o a quello preveduto nell' altra legge?

(16) Così la Legge de' 20 Maggio riguardò i *veri delitti*, della competenza cioè della *giustizia criminale*, e l' altra Legge de' 22 dello stesso mese riguardò i *delitti correzionali*, non che i delitti di *polizia*.

§. IX. Il nostro legislatore partendo dal principio che una retta *classazione* deve fondare la sua base non sul grado o sulla qualità della pena conveniente alle diverse azioni criminose, ma sulla qualità dei diritti che queste violano o distruggono, e diramarsi quindi a tutti i fatti che sebbene di diversa gravezza hanno, per la loro indole, rapporto ad una stessa categoria; ha con più saggio divisamento distinte le pene in *criminali*, *correzionali*, e di *polizia*, perchè così dinotando la pena inflitta per un reato se desso costituisca un *misfatto*, un *delitto*, o una *contravvenzione*, serva in pari tempo essa sola come indice della competenza giudiziaria: ed anzichè segregare i *misfatti* dai *delitti*, gli ha riuniti sotto uno stesso titolo sempre che offendano uno stesso diritto, comunque con danno disuguale. In tal modo ad un colpo d' occhio si ravvisano tutti quei reati che appartengono ad una stessa rubrica, senza il bisogno di ricorrere, per quistioni analoghe, a regole sparse in diversi luoghi. Solo per le *contravvenzioni di polizia* ha formato un' ordine distinto, mentre i *reati di polizia* hanno un' indole tutta particolare non sempre riferibile alle azioni criminose di loro natura, ma sibbene a dei fatti che forse per se stessi indifferenti, debbono reprimersi sotto la minaccia di una tenue pena per così meglio provvedere alla tranquillità pubblica o privata, o alla pubblica prosperità (17). Queste sono le ragioni per le quali le veglianti leggi han riunito nel *Libro II.*

---

(17) V. P. I. n.° 199, e 200. (*Nel Vol. I.*)

tutt' i *misfatti* e *delitti*, riserbando le vere contravvenzioni come particolare oggetto del *Libro III*.

§. X. Classificando però i *misfatti* e *delitti* non si sono esse attenute a quella distinzione che nelle mentovate leggi patrie si era stabilita tra reati cioè *contro la società*, e reati *contro i particolari*; e molto meno han suddiviso i primi ed i secondi in tante altre classi quante ne corrispondono ai diversi diritti dell' una o degli altri che possono venirne offesi o conculcati. Non han tenuto riguardo alcuno di quell' ordine in cui la loro relativa gravezza avrebbe dovuto farli situare, ordine cioè graduato e tale che presentasse come nella sommità della *scala dei reati* quelli che attaccano l' esistenza della società, indi nei gradini susseguenti tutti gli altri che attaccano le pubbliche instituzioni destinate a guarentirne la sicurezza e la conservazione, e finalmente gli altri che ledono i diritti dei membri di essa, cominciando dai più preziosi, e terminando successivamente a quelli di men pregevole valore.

§. XI. Simili difetti nella classificazione dei reati, a prescindere da quella confusione che producono sempre che un reato non trovasi in quella categoria, cui per ragion dell' indole sua dovrebbe appartenere (18), lasciano inoltre tra noi luogo in certo modo

(18) La *minaccia*, a cagion di esempio, quale appunto vien definita dall' art. 161 delle *Leggi penali*; l' impedimento all' esercizio degli altrui diritti con minaccia o vie di fatto, preveduto dall' art. 166 delle delle leggi; la *falsità* in privata scrittura contemplata nell' art. 293, non possono non appartenere alla classe dei *reati contro i particolari individui*. Intanto invece di tenersene conto nel Tit. VIII, che presenta appunto i reati contro i particolari 1.° la *minaccia* vedesi allogata nel titolo delle *violenze pubbliche*, colle quali niente può

all'arbitrio in ciò che concerne la già ammessa distinzione tra i *pubblici* ed i *privati* malefizj.

§. XII. Ed in vero se, per regola generale, in tutt' i *delitti* ed in tutte le *contravvenzioni* l' azion penale non può esercitarsi senza l' istanza della parte privata (19), e se questa regola soffre eccezione *quando il reato non offenda alcuno individuo in particolare, ma l' ordine pubblico in generale* (20); qual mai sarà la norma per conoscersi se un determinato delitto appartenga a questa classe quando nè alcuna categoria esiste nelle *leggi penali* sui delitti *contro l' ordine pubblico*, nè la distinzione si è ammessa tra reati contro l' ordine o la sicurezza pubblica, e tra reati contro i privati individui? Se le leggi della procedura penale portando degli esempj per meglio dinotare l' indole dei delitti offensori dell' ordine pubblico, si sono ancora rimesse *a casi simili* (21) non certamente capaci a definirsi che per forza di argomenti di analogia dai magistrati; non ne sorge forse che si sono abbandonate per questa parte al

---

aver di comune, se solo si eccettuino quelle *minacce pubbliche* dirette contro un' aggregazione d' individui, che pel pubblico spavento potrebbero, come le *violenze*, appartenere alla classe dei reati *contro la pubblica tranquillità*: 2.° l' impedimento all' esercizio degli altrui diritti vedesi preveduto tra i reati *contro l' amministrazione della giustizia*, e specialmente sotto la categoria della *usurpazione della pubblica autorità*, che evidentemente non può essergli relativa: e 3.° la *falsità privata* vedesi compresa tra i reati contro la *pubblica fede*, nel mentre che non viola che i privati interessi, e con mezzi tutti privati. Molte altre simili contraddizioni si ravvisano quasi in ciascun *titolo*, come meglio faremo rilevare allorchè terrem ragione di ciascun reato in particolare.

(19) Art. 38, LL. della *proc. pen.*

(20) Art. 39, dette leggi, in fine.

(21) Come nel cit. art. 39, in fine.

criterio di costoro, e che hanno con ciò lasciato un qualche campo a quell' arbitrio istesso che tanto imbrattava l' antica legislazione? Se d' altronde i delitti offensori dei diritti degl' individui quasi nel maggior numero si son situati, e dovevano comprendersi sotto categorie che non possono non esser relative all' ordine pubblico, guarderanno forse in tal caso i magistrati il titolo in cui si prevede il delitto per dichiararlo *delitto pubblico*, o invece lo riterranno per *delitto privato* sol perchè, nei materiali suoi effetti, danno abbia prodotto ad un particolare individuo (22)?

§. XIII. Se dunque notabili miglioramenti la novella legislazione ha recato distinguendo bensì i malefizj in *misfatti* e *delitti* sulla base della loro gravezza, e riunendo poi e gli uni e gli altri sotto quei *titoli* che possono senza tema di confusione comprenderli

---

(22) Citiamo, per esempio, l'*uso privato dei mezzi della pubblica autorità*, la *calunnia*, la *falsa testimonianza* ec. Questi sono reati che nei materiali loro effetti non ridondano che in danno dei privati. Intanto per rapporto alla loro indole politica sono in realtà reati contro la *giustizia pubblica*, e sotto questa categoria vengono allogati nelle *veglianti leggi penali* (V. art. 168, 186 e seg.). Di fatti colui che per l' esercizio di un preteso diritto obbliga con vie di fatto alcuno al pagamento di un debito, si rende giudice in causa propria, ed usurpa i mezzi di cui la sola pubblica autorità è investita. Colui del pari che nuoce ad alcuno con una *calunnia*, o con una falsa testimonianza, offende in pari tempo, e forse principalmente la giustizia, perchè fa servire la giustizia e gli agenti di essa come istrumenti della sua iniquità. Standosi quindi alle materiali espressioni del §. ultimo dell' art. 39 delle *LL. di proc. pen.* potrebbe ritenersi che simili delitti fossero *privati*, mentre offendono gl' individui in particolare; e standosi per l' opposto alla rubrica in cui vedonsi preveduti dalle Leggi penali, si riterrebbe con miglior ragione che fossero *delitti pubblici*, perchè offensori della *giustizia pubblica*, base, senza dubbio, dell' *ordine pubblico*.

tutti; a notabili inconvenienti per l'opposto dan luogo non tanto perchè esatte allo spesso non sono le rubriche adottate su diverse classi di reati, quanto perchè un confine non si è segnato che visibilmente dividesse i reati contro i diritti della società dai reati contro i diritti degl' individui. Contenti di aver dato in questo luogo un cenno di simili inconvenienti, e di esternare i voti perchè in una revisione delle veglianti leggi non rimanga trascurato tutto ciò ch'è relativo ad una più regolare *classificazione* tra i *misfatti* e *delitti*, non potremmo senza deviare dal nostro proponimento allontanarci in questa II. Parte del nostro lavoro dall' ordine che le stesse Leggi han seguito nel prevedere le diverse specie dei reati, e nell' assegnarne le rispettive pene. Quanti dunque sono i *titoli* principali delle azioni criminose nei quali va diviso il *Libro II.* delle dette *Leggi*, altrettanti saranno quelli in cui divideremo questa II. Parte; e solo adotteremo delle altre suddivisioni in quei *titoli*, in cui ci sembrerà ciò più conducente per la maggior chiarezza della nostra esposizione.

LIBRO PRIMO

DEI MISFATTI, E DEI DELITTI.

TITOLO PRIMO

Dei reati contro il rispetto dovuto alla religione.

1. È antica la quistione se, e fino a qual segno sia permesso di ergere a reati le violazioni dei doveri che ha l' uomo verso Dio, e di sottoporle alle penali sanzioni. Il *principio morale* si è messo in contrasto col *principio politico* nel dirimerla, e gravissimi errori son surti sempre che all' uno o all' altro hanno i Legislatori conceduto un' impero maggiore di quello che si conveniva.

2. I fautori del primo giunsero tant' oltre, che, arrogandosi la cura di diriger le coscienze, ed il potere di forzarle a mano armata, confusero del tutto nelle di loro severe sanzioni l' economia della Divina giustizia con quella della giustizia umana (1). Essi attribuendo alle pene tutt' altro fine che quello cui debbono tendere, ne vollero usare come mezzi di espiazione, e ne aumentarono la gravezza nella fallace lusinga di proporzionarle alla intrinseca pravità

(1) V. Carmignani, *Teoria delle Leggi della sicurezza sociale*, Lib. II. Cap. VI. pag. 106.

*

dei falli in parola, per così meritamente vendicare l' offesa Maestà di Dio (2). Essi nel divisamento, per altro sempre lodevole, di proteggere l' Augusta Religione di Cristo a buon diritto riconosciuta unica vera, di estenderne sempre più l' imperio, e di mantenere inviolabile la santità dei suoi dommi, credettero di valersi delle pene come soli mezzi conducenti a tale scopo; e deviando così dalle norme sublimi tracciate dallo stesso Divin Redentore, che coi suoi ammirabili esempj e colle sue dottrine riprovò del tutto qualunque misura di costringimento nell' inculcare la vera credenza, e l' osservanza della sua santa legge (3), accrebbero sventuratamente il

---

(2) « I rapporti tra gli uomini e Dio, dice il grande Beccaria, » sono rapporti di dipendenza da un' Essere perfetto e creatore, che » ha riserbato a se solo il diritto di essere legislatore e giudice nel » medesimo tempo, perchè egli solo può esserlo senza inconvenienti. » Se ha stabilito pene eterne a chi disubbidisce alla sua onnipotenza, » qual sarà l' insetto che oserà supplire alla divina giustizia, che vorrà » vendicare l' Essere che basta a se stesso, e che solo tra tutti gli » esseri agisce senza reazione? La gravezza del peccato dipende dalla » imperscrutabile malizia del cuore. Questa da esseri finiti non può » senza rivelazione sapersi. Come dunque da questa si prenderà norma » per punire i delitti? Potrebbero in questo caso gli uomini punire » quando Dio perdona, e perdonare quando Iddio punisce. Se gli uo- » mini possono essere in contraddizione coll' Onnipotente nell' offen- » derlo, possono anche esserlo nel punire » (*Delitti e pene*, §. *VII.*) Al che soggiunge il profondo autore dello *spirito delle Leggi* « il male » è venuto dall' idea che bisogna vendicare la Divinità; ma si deve » piuttosto onorarla, che vendicarla giammai. Di fatti se si volesse » prender norma da quest' ultima idea, quale sarebbe il termine dei » supplizj? Se le leggi degli uomini debbono vendicare un' Essere in- » finito, esse si regoleranno sulla di lui infinità, e non sulle debo- » lezze, ignoranza, e capricci della natura umana » (Montesquieu, *Lib. XII. Cap. IV.*)

(3) Ce ne convingono precisamente i passi dell' Evangelo in S. Luca, Cap. IX. vers. 54, ed in S. Giovanni, Cap. VI, vers. 68, ec. Così

numero di quegli stessi malanni che intendevano di evitare (4).

3. I fautori per l' opposto del *principio politico* estendendo di troppo quella sentenza di un' antico scrittore che le *offese a Dio dovessero lasciarsi all' esclusivo giudizio di Dio* (5), pervennero a sostenere che tutti i falli di simil fatta dovessero per sempre esser sottratti dall' impero delle leggi umane, e dal numero di quelli che pena meritano nel foro umano (6).

4. A conciliare siffatti divergenti principj non poco contribuisce il rammentare alcune di quelle teorie generali che nella *prima parte* del nostro lavoro trovansi diffusamente sviluppate. Se reato non esiste ovunque *danno sociale* non sia, egli è agevole il conoscere quando i falli contro la Religione degenerino in reati, e segnare in tal guisa una linea di separazione tra quei che debbono dalle leggi punirsi, e quegli altri che debbono lasciarsi al solo giudizio di Dio, ed al sacro Tribunale della penitenza. E se del

---

S. Attanasio scrivendo su questo proposito, dice « *Dominus non cogens, sed libertatem suam voluntati permittens, dicebat quidem vulgo omnibus, si quis vult venire post me; Apostolis vero nunquid et vos abire vultis?* (*Epist. ad solitarios, tom. 1. pag. 855.*) E similmente il *Bocca d' oro* comentando il citato passo di S. Giovanni » *Interrogat an et ipsi velint discedere, quod omnem est amoventis vim ac necessitatem.* (*Chrysostom. Tom. II. pag. 751.*) *V.* Grozio, *de iur. belli ac pac.* Lib. II. Cap. XX, §. 48.

(4) Questa verità è stata egregiamente dimostrata dal citato Montesquieu, op. e l. cit., e diversi esempj di simili danni ci vengono esibiti nella *Nomotesia penale* del Cav. Raffaelli, Cardine I, Lib. II, Sez. I, Tit. I, Cap. II.

(5) *Deorum iniurias diis curae.* Tacito, *annal.* 73.

(6) Ved. Noodt, *de relig. ab imper. iur. gent. libera;* Tomasio, *dissertat. an haeresis sit crimen.* ec. ec.

pari la misura di un reato deve desumersi non dalla pravità della intenzione dell' agente, o dalla intrinseca sua gravezza, ma bensì dalla quantità del danno che alla società ne ridonda, agevole pur riesce il comprendere qual debba essere la gravezza della pena corrispondente a simili falli sempre che alla classe dei reati si appartengano.

5. Or niuno ignora qual sia l' influenza della Religione pel ben'essere della società (7). Le leggi umane non possono sempre rattenere il braccio dei delinquenti, e tanti malefizj sfuggono alle di loro sanzioni o per difetto di pruova, o per la difficoltà di definirsi, o per la impossibilità di soggettarsi a giudizio ed a pena nel foro umano. La sola Religione, che ci rappresenta Iddio com' Essere superiore che tutto vede, che conosce anche le più secrete scelleratezze, che infinitamente giusto e potente punisce nell' altra vita tutt' i falli che in questa si commettono, e per conseguenza quelli che si riesce a sottrarre dai gastighi degli uomini; la sola Religione, *quel personaggio allegorico tendente a conservare e fortificare tra gli uomini questo salutare timore del Giudice Supremo* (8), può supplire alle imperfezioni delle leggi, e del potere umano. Sempre

---

(7) *Quae pietas?* diceva Cicerone, *quae sanctitas? quae Relligio?.... pietate sublata, fides etiam, et societas humani generis, et una excellentissima virtus iustitia tollatur oportet.* (*De nat. Deorum, Lib. I. Cap. II.*) Il solo *Bayle* ha osato sostenere che potesse reggere una società senza religione: ma è stato pienamente confutato da diversi scrittori, e con ispecialità da Pufendorf, *de off. hom. et civ.* Cap. IV, §. 9.

(8) *Bentham, trattato di Legislazione civile e penale, Part. I. dei princ. del cod. pen. Cap. II. in fine.*

che dunque si viola il rispetto alla Religione dovuto, o perchè si ardisce spargere i semi dell'empietà per alterare quella credenza comune che forma la base della stessa Religione, o perchè si disprezza quel culto esterno che le serve di sostegno, non solamente si offende DIO, ma benanche si offende lo Stato o la società perchè si diminuiscono, e si pervertiscono quei vantaggi che dalla Religione si ritirano per reprimere i vizj, e per allontanare i reati (9).

6. Questa offesa, che con tutta ragione i Legislatori Romani riconobbero come offesa alla universalità degl'individui, e quindi soggetta alla pubblica persecuzione (10), producendo perciò un danno sociale, meritevole addiviene di pena in qualunque ben regolata Legislazione. Il titolo però cui si è fatta appartenere non era stato fin quì immaginato in modo che ne avesse senza equivoco dinotata la vera indole politica. Gli antichi Legislatori, come anche gli scrittori sul diritto penale, partendo esclusivamente dall'oggetto contro cui simile offesa è rivolta, e supponendo che la malizia umana valesse ad offendere la *Maestà di DIO*, le assegnarono il titolo di offesa contro la *Divina Maestà*; e paragonandola a quella contra la *Maestà umana*, le resero sovente applicabili quelle stesse sanzioni penali che per quest'ultima trovavansi segnate (11). I moderni per l'op-

---

(9) BENTHAM, op. e l. cit.

(10) *Ac primum quidem volumus esse publicum crimen, quia quod in Religionem divinam committitur, in omnium fertur iniuriam .... Leg. 4 Cod. de haereticis.*

(11) *VOET*, *ad pandectas, tit. ad Leg. Jul. maiestat. BRUNEMAN. eod. tit. §. 1. FIGHERI, instit. iur. regni neapolitani, Lib. IV. tit.*

posto riflettendo con miglior consiglio che i reati di *lesa Maestà* son quelli precisamente che attaccano di fronte la società, e che valgono a rovesciarne l'ordine stabilito, tal che direttamente producano il *danno sociale immediato*, laddove quelli dei quali parliamo prescindendo che non valgono, nè possono valere giammai nè a ferire Iddio, essere di sua natura impassibile, nè a distruggere quella Religione contro cui son rivolti, perchè della sua perpetua stabilità tien garante la stessa infallibile parola di Dio (12), un tal danno producono bensì ma indirettamente (13); han segregato del tutto i reati veramente *politici* da quelli contro la Religione, e ritenendo questi ultimi del pari che i primi come *reati contro la società*, una classe distinta ne han formato cui quello stesso titolo han conceduto che nelle veglianti Leggi trovasi loro rettamente attribuito (14).

7. Determinata così l' indole dei *reati contro il rispetto dovuto alla religione*, facilmente si comprende quali sieno i falli che possano appartenervi. Poco conto può in ciò tenersi di quanto trovasi sta-

---

de crimine lesae maiest. divinae ec. ec. A simile dottrina si oppone direttamente il dotto Mattei, ad Lib. 48. ff. Tit. II. Cap. I, n. 2.

(12) *Et portae inferi non praevalebunt adversus eam.* (S. Matteo Cap. XVI, v. 18).

(13) V. Carmignani, *teoria delle Leggi della sicurezza sociale, Lib. II. Cap. VI, nota a pag. 135.*

(14) Così l'art. 35 della famosa Legge dei 20 Maggio 1808 annoverava tra i *delitti contro la società*, e specialmente tra quelli che *indirettamente* turbano la sicurezza e l' ordine interno dello Stato, i *delitti contra il rispetto dovuto alla religione*, le di cui specie venivano dinotate negli art. 137 a 141, non che nell' art. 89 dell' altra *legge correzionale dei 22 Maggio* detto anno.

bilito nelle passate Legislazioni. Penetrati della importanza del principio morale, gl' Imperatori Romani, che la Dio mercè non tardarono ad abbracciare l'Augusta Religione che abbiam la gloria di professare, e gli altri Principi che nei tempi posteriori governarono queste contrade, non sentirono che gl'impulsi di uno zelo, sempre lodevole, per proteggerla, e per conservarla costantemente nella sua purità. Elevarono quindi a reati i falli tutti che come peccati debbono abborrirsi, e tradotti gli vollero innanzi alla giustizia umana quando anche danno sociale non ne provvenisse. Così per le antiche leggi costituivano reati ed andavano soggetti a gravissime pene non solamente le diverse specie di *sacrilegio* (15), e di *pro-*

---

(15) L' involamento della cosa sacra da un luogo sacro o religioso costituiva per l' antico diritto Romano il misfatto di *Sacrilegio*. *Sunt autem sacrilegi*, dice Paolo nella *Leg. 9, ff. ad leg. Jul. pecul. et de sacrilegiis, qui publica sacra compilaverunt.* La pena era la stessa che quella del *peculato*, cioè arbitraria; ma si faceva luogo alla condanna al fuoco, alla forca, o alle bestie, contro coloro che *manu facta templum effregerint, et donu Dei noctu tulerint*, o alla condanna ai metalli contro gl' ignobili, ed alla deportazione contro i nobili, nel caso che *interdiu modicum aliquid de templo abstulerint. Leg. 6, ff. eod.* Gl' imperatori in seguito dichiararono ancor *sacrileghi* coloro che in qualunque modo avessero profanato i divini misteri od offeso il pubblico culto, o i ministri della religione, o contaminato i luoghi sacri. *Leg. 10, Cod. de episcop. et clericis.* La pena era sempre quella di morte, non ostante che il Vescovo, cui *sanctitas ignoscendi gloriam dereliquit*, mancasse di domandar vendetta per simili offese. Tal pena però fu mitigata dall' Imperator Giustiniano, e ridotta a quella dell' *esilio* e delle battiture nel caso che si trattasse solo d' *ingiurie* fatte ai ministri dell' altare nell' atto in cui celebrassero i divini misteri, o facessero altre pubbliche preci; ferma restando la minaccia del supplizio capitale contro colui che *sacra ministeria conturbaverit, aut celebrare prohibuerit*, e contro colui che *litaniam concusserit. Auth.* alla *cit. leg. 10*, e *Nov. 123, cap. XXXI.* Inoltre una maggior' estensione accordarono al misfatto di *sacrilegio* gl' Imperatori

selitismo nell'empietà (16), le *bestemmie* (17), gli *spergiuri* (18), e la *violazione dei sepolcri* (19), che per lo scandalo pubblico e pei danni che ne derivano alla società meritano di esser sempre repressi colle penali sanzioni: ma anche l' *infedeltà*, l' *eresia*, lo *scisma*, l' *apostasia*, la *simonia*, ed il *sor-*

Graziano, Valentiniano e Teodosio, volendo compresi tra i *Sacrileghi* 1.° coloro che erravano negli articoli della fede, od offendevano la santità della divina Legge (*Leg. 1. Cod. de crimin. sacrilegii*) 2.°, coloro che con vie di fatto espellevano dalle Chiese alcuno che vi si rifuggiva (*Leg. 2. Cod. eod.*) 3.°, coloro che dubitavano *an dignus sit quem elegerit Imperator*, (*leg. 3. eod.*) 4.°, coloro che osavano domandar cariche amministrative in quelle provincie cui appartenevano ec. In tal modo fu perfettamente snaturata l'indole politica di un tal reato, e ne fu confusa la natura con dei falli, che a simile classe non dovevano certamente appartenere. Più regolari furono i dettati del *Diritto Canonico* in questa parte, mentre non riconobbe *sacrilegio* che nella violazione o profanazione delle cose sacre, e nelle offese alle persone sacre. Le specie si trovano enumerate presso Figheri, *Inst. Jur. Neap. Lib. IV. Tit. II.* §. 39 e seg. La pena del *sacrilegio* fu in questo Regno anche *arbitraria*, tranne il caso in cui *manifeste templa Dei destructa vel fracta sint violenter, aut dona et vasa sacra nocte sublata sint.* Allora facevasi luogo alla pena di morte, come dalla *Costituzione* di Ruggiero *Multae leges*, *de arbitr. Regis aut Judicis.*

(16) Intendiamo per *proselitismo* nell' empietà il misfatto di coloro che predicano, insegnano, o divulgano massime e dottrine contrarie alla nostra Santa Religione. Ne parleremo appresso.

(17) Qualunque ingiuria fatta contro Dio e contro i Santi, dicesi generalmente *bestemmia.* Questo delitto era per diritto Romano punito colla morte, come dalla *Novella 77, Cap. I.* A questa pena succedette nel nostro Regno quella dell' amputazione della lingua colla pubblicazione della terza parte de' beni. (*Constit. Blasphemantes, de Blasphem. in Deum*, e *Pragm. 1. de blasphem.*) Indi quella della galea o della relegazione per un quadriennio, aggiunto il così detto *mordacchio*, e la *frusta* per gl' ignobili. *Prammatica 8 detto tit.*

(18) Un tal reato va or compreso tra quelli contro l' *amministrazione della giustizia*, per lo che ne parleremo nel Cap. III. del Tit. IV.

(19) La *violazione delle sepolture* vien preveduta nell' ultima *Sezione* del *Cap. V. Tit. IV.* Perciò ne tratteremo in quel luogo.

tilegio, che non sempre un tal danno producono, nè sempre possono senza inconvenienti punirsi (20).

---

(20) L'*infedeltà* era il delitto di coloro che non credevano nella santa nostra Religione, come i *pagani*, i *giudei* ec. Gli uni e gli altri erano sulle prime tollerati, ma gravissime pene vennero man mano a comminarsi contro i *pagani* che osassero edificar tempj agli *Idoli*, offrir loro sacrifizj, prender gli *augurj*, (*Leg. 1, 2, 3 e 7, Cod. de paganis*), e contro i *Giudei* che edificassero *sinagoghe*, senza il permesso del supremo Imperante (*Leg. ult. Cod. de Judaeis*), o che cercassero di sedurre i Cristiani ad abbracciare la loro credenza, (*Leg. 18 Cod. eod.*) o di richiamar nuovamente alla loro setta coloro che l'avevano abbandonata facendosi Cristiani (*Leg. 3. Cod. eod.*). Finalmente ristretta la tolleranza pe' soli *Giudei*, che venivan per altro privati di qualunque dignità e carica onorevole (*cit. Leg. 19 Cod. de Judaeis*), fu intimata la pena dell'*esilio* e della perdita di tutte le proprietà contro i *pagani* che ricusavano di battezzarsi, e di far battezzare i loro figli, mogli o domestici (*Leg. 10 Cod. de paganis.*)

L'*eresia* era il fallo di quei cristiani che serbavano una credenza contraria alla *fede cattolica*. *Haereticorum vocabulo continentur qui vel levi argumento a iudicio catholicae religionis*, (cioè come nota la glossa *ab articulis fidei, vel a decretis et canonibus conciliorum*) *et tramite detecti fuerint deviare.* (*Leg. 2. Cod. de haeret. et manichaeis*). Nei primi tempi gl' Imperatori Romani si contentarono di riguardare gli eretici come folli, di minacciarli dell'*infamia* di un tal nome, abbandonandoli alla divina vendetta, (*Leg. 1. Cod. de Summa Trinitate*), di ordinare che venissero espulsi dalle Chiese, salva l' applicazione di pene più gravi, qualora facessero delle faziose sollevazioni, (*Leg. 2. Cod. eod.*). Quindi l' Imperator Costantino aggiunse contro gli *eretici* la privazione di tutti i privilegii, e l' imposizione di diversi carichi (*Leg. 1 Cod. de haeret.*). In seguito Onorio, Teodosio e Valentiniano comminarono la pubblicazione di tutti i loro beni, la privazione del diritto di succedere, di donare, di testare, di comprare e vendere, non che l'*esilio* da tutto l' impero, ed anche l' ultimo supplicio, quando si trattasse dell' eresia de' *Manichei* (*Leg. 4 e 5 Cod. eod.*), il che fu confermato con diverse altre costituzioni di Anastasio e di Giustino, come dalle *Leg. 11 e 12 Cod. eod.* Finalmente fu stabilita la pena della *deportazione perpetua*, o anche dell' ultimo supplizio contro coloro che pubblicavano o insegnavano alcune denominate *eresie*, e quella di dieci libbre di oro contro coloro che le ascoltavano per apprenderle (*Leg. 8 Cod. eod.*), im-

8. Se un' infelice avendo avuta la sventura di sortire i suoi natali in un luogo ove la luce divina del-

---

ponendosi inoltre dall' Imperator Federico l'obbligo a tutte le autorità di giurare, prima di prender possesso delle loro cariche, che s' indossavano la cura di esterminare dai luoghi di loro giurisdizione tutti gli *eretici* (*Constit. statuimus* messa dopo la *Leg. 19 Cod. de de episcop. audientia*). Tra noi l' Imperator Federico estese la minaccia del supplizio capitale, ugualmente che la *pubblicazione de' beni*, contro tutti gli *eretici* e specialmente contro i *patareni*, come dalla Costituzione *Inconsutilem tit. de haeret. et patarenis.*

Lo *scisma* incorrevasi da coloro che si separavano dalla Chiesa Cattolica per non riconoscerne il *Sommo Pontefice* come unico Capo in questa terra. Andava sottoposto solamente alle pene ecclesiastiche, purchè non fosse congiunto colla *eresia*, mentra in questo caso si faceva luogo alle pene prescritte contro gli eretici.

L' *apostasia* s' incorreva da coloro che abbandonando la cristiana religione si rivolgevano al *Giudaismo* o alla *Idolatria*. Essi andavano sottoposti alla *pubblicazione de' beni*, (*Leg. 1. Cod. de apostat.*), ed inoltre anche all' ultimo supplicio, nel caso che avessero indotto altri ad apostatarsi (*Leg. 5 Cod. eod.*). L' *apostasia* s' incorreva anche pei sacri canoni da coloro che non perseveravano nello stato o nell' ordine religioso che avevano una volta assunto. Quest' altra specie di *apostasia* veniva soggetta alle pene canoniche non essendo preveduta dalle Leggi Romane. In questo Regno fu prescritta l' osservanza delle Leggi suddette per gli *apostati* della prima specie, e per quelli della seconda fu ordinato che a tutt' uopo si costringessero a ritornare nel loro stato, e che fossero privati del diritto di succedere (*Constit. unica de Apostat.*)

La *simonia* era il fallo di coloro che vendevano, e compravano a prezzo di danaro, o in qualunque altro modo, qualche cosa spirituale, come i *sagramenti*, le *grazie*, le *funzioni ecclesiastiche*, o i *beneficj*. Era un delitto tutto ecclesiastico che andava soggetto alle sole pene canoniche.

Il *sortilegio* finalmente incorrevasi da coloro che facevano uso di illusioni diaboliche o per ingannare con false predizioni, o per cagionare danno ad altrui. Nel primo caso prendeva il nome di *maleficio*, e nel secondo quello di *superstizione*. Le Leggi Romane soggettavano all' ultimo supplizio i professori di sortilegj, conosciuti sotto il nome di *aruspices*, *mathematici*, come da diverse Leggi sotto il titolo del Cod. de *Malefic. et Mathemat.*; ma le leggi del Regno si

l' Evangelo non ha sparso i suoi raggi, persista negli errori di una falsa credenza; se altri comunque nato in grembo della vera Religione smarrisca il sentiero dei santi dogmi insegnati dal Redentore, proclamati dai Concilj, e riconosciuti dalla Chiesa, per intraprender quello della perdizione, convinto falsamente che questo il guiderebbe al porto della salùte; o se nutrisca malauguratamente in pensiere qualunque altra abbominevole empietà, ma che ciò non ostante rispetti all' esterno la pubblica religione e 'l pubblico culto, non oltraggi la comune credenza, e non cerchi di diffondere ad altri i suoi errori per trovar compagni nella sua scelleratezza, o per divenir l'apostolo della miscredenza; la società non può ricorrere la mezzo delle pene, che sol convengono per le azioni esterne dell' uomo, e che non possono per conseguenza applicarsi a dei falli puramente interni (21). La legge non debbe elevarsi a direttrice suprema delle coscienze, nè ha il diritto di armarsi per costringerle alla vera credenza. In tal modo si metterebbe in opposizione colle massime di quella stessa Augusta Religione che vorrebbe proteggere (22), e lungi dal rimuovere l'empietà e gli errori, e dall' ovviare al pubblico scandalo,

---

limitarono a punire nei *maghi* più il danno che la pravità della intenzione, riserbando il supplizio capitale pel solo caso in cui per mezzo di *poculi amatorj* o di altri *ammaliamenti* si fosse arrecata la morte ad alcuno. In tutti gli altri casi i rei di *sortilegio* o di *magia* venivano puniti colla *pubblicazione dei beni*, e con un' anno di carcere (*Ved. la costituzione amatoria pocula. tit. de pocul. amat.*)

(21) V. quanto fu detto nel *Trattato preliminare* dell' opera. (Nel *Vol. I.*)

(22) V. sopra nota 3.

concorrerebbe forse per viemaggiormente diffonderli, e trarrebbe dalle pene quei danni che i reati stessi non le avrebbero arrecati (23).

9. Le pene non sono che mali ai quali non può farsi ricorso al di là dei casi in cui si creda assolutamente indispensabile per evitare dei mali maggiori. Se quindi i principali falli intorno alla credenza religiosa (24), quando non degenirino in *proselitismo*, come falli del solo intelletto non possono esser corretti che coi soli mezzi tendenti ad illuminar l'intelletto, anzi che con quelli diretti a coartare la volontà (25); e se d'altronde gli altri tra i falli in parola, comunque delle volte scandalosi, son tali che possano esser con tutt'altra misura repressi: diritto

---

(23) « Se essa (la società) strascina innanzi all'altare quell'individuo che sedotto dagli errori dell'empietà non cerca di sedurre gli altri; se innalza nell'atrio del tempio un rogo per immolarlo al cospetto di un popolo credente, qual'è il bene che può derivarne?..„ Se si trattasse di vendicare la Divinità, io la vendico potrebbe dire la legge. Ma la Divinità ha bisogno di noi per vendicare i suoi torti? Supporre in lei questa impotenza o questo bisogno non sarebbe forse lo stesso che offenderla nel mentre che si cerca di placarla o di vendicarla? Se tra gli spettatori vi è un'uomo che pensa come l'infelice che si tormenta, si correggerà egli forse dal suo errore? Le grida di quest'infelice invece di palesare alla sua ragione il suo errore, non inaspriranno forse il suo cuore contro la legge che confonde le opinioni colle azioni, gli errori coi delitti? L'empio stesso che muore, non mescolerà forse coi suoi gemiti le più esacrabili bestemmie; non manifesterà forse le sue opinioni nel momento stesso che non ha più interesse nell'occultarle?... » FILANGIERI, *scienza della Legislazione, Lib. III, Parte II, Cap. XLIV.*

(24) Cioè l'*infedeltà*, l'*eresia*, lo *scisma*, e l'*apostasia*, di cui nella nota 20.

(25) Il dotto Cav. RAFFAELLI ha dimostrato coi più solidi argomenti una tal verità in diversi luoghi della Sez. I. del Lib. II. della sua *nomotesia penale*.

non può esservi a comminare e per gli uni e per gli altri l'applicazione di una pena. Se colui che non persevera nei voti sollenni che ha una volta pubblicamente professati, può esser colle misure canoniche richiamato all' ordine cui appartiene; che la legge lasci alla Chiesa la cura di emendarlo, e lungi dall' elevare a reato questa specie di *apostasia*, si limiti ad accordare ai Prelati i necessarj poteri come rendere efficaci quelle misure che l' ecclesiastica disciplina propone a quest' oggetto (26). Se colui che abusando del suo sacro ministero, ardisce trarne un turpe alimento alla sua avarizia, può esser messo nella impotenza di più abusarne; che si abbandoni per tal fallo al giudizio della Chiesa, che interdicendogli l' esercizio dello stesso ministero ha mezzi sufficienti come evitare i danni che dalla *simonia* provvengono (27). Se finalmente colui che per trarre altri in inganno osa ricorrere a delle miserabili superstizioni, non può più riuscire nel suo disegno, mentre tutti conoscono che la *magia* sia una chimera, e ben pochi sono quegl' imbecilli che si lasciano imporre da sì folle credenza (28); che si ritenga la derisione pubblica come unica pena conveniente per un tal

---

(26) Son degne di tutti gli elogj le disposizioni emesse su questo riguardo dall' Augusto Re Ferdinando I. di gloriosa memoria con Reale Rescritto de' 14 Ottobre 1815. Un tal Rescritto è riportato nel *Supplimento alla Collezione delle leggi*, Vol. I. n. 44.

(27) Questi han dovuto essere i motivi pei quali un tal fallo lungi dal sottoporsi a sanzioni penali, si è sempre ritenuto come solamente soggetto alle censure ecclesiastiche.

(28) V. Filangieri, *Scienza della Legislazione*, Lib. III. pag. 2. Cap. LV, e Raffaelli, Vol. II. pag. 128 e seg. della *nomotesia penale*.

fallo, e tutto al più si punisca nei suoi effetti, quando pregiudizievoli sieno riusciti o alla salute, o alle borse altrui (29).

10. Tutte queste sono le ragioni che han fatto restringere abbastanza il numero dei reati contro la Religione, e che più giuste sanzioni penali han fatto succedere alle preesistenti su tal materia. Riconosciuta felicemente tra noi la Santa Religione *Cattolica Apostolica Romana* come la sola Religione del Regno (30), e vietato quindi in esso qualunque altro culto, doveva provvedersi perchè il rispetto dovutole fosse guarentito da qualunque oltraggio. Quattro sono le classi dei reati che violano un tal rispetto, cioè 1.° il *Sacrilegio*; 2.° la divulgazione di massime tendenti ad alterare i dogmi della Religione; 3.° le *bestemmie*; e 4.° il *disturbo*, l' *impedimento*, o altra offesa all' esercizio del culto divino. Ne terremo particolare discorso nei quattro Capitoli seguenti, aggiungendo nel 5.° alcune disposizioni generali intorno ai reati commessi in persona dei ministri del santuario, o nelle pubbliche Chiese.

---

(29) V. Carmignani, *Elem. iur. crim.* §. 719, e seg. e Paoletti, *Instit. crim. Lib. I. Tit. II.*

(30) Art. I. del *concordato* dei 21 Marzo 1818.

CAP. I.

Sacrilegio.

11. S' insulta la Religione, e si oltraggia il pubblico culto allorchè si profana o si viola ciò ch' è sacro, o è consacrato al culto divino, nel che consiste il *sacrilegio* preso nel più ampio suo significato. Esso ha specialmente luogo 1.° quando si distrugge, si deturpa, o si contamina un' oggetto dello stesso culto; 2.° quando s' incendiano o si danneggiano i luoghi addetti al culto; 3.° quando si turbano, o si profanano i divini misteri, o le sacre funzioni; 4.° e quando si offendono le persone dei ministri del Santuario. Tutti questi malefizj guardandosi precipuamente sotto il rapporto dell' offesa al rispetto dovuto alla Religione, crescono o scemano in gravezza non solamente a misura della importanza dell' oggetto violato, ma anche in proporzione del fine che il delinquente si propone. Se più sacro è l' oggetto che vien percosso, o se più augusto è il mistero che va in quello rappresentato, più grave è il *sacrilegio* che ne risulta sotto l' aspetto della sua *qualità;* e se del pari più empio è il fine che sospinge il delinquente a commetterlo, più grave il misfatto addiviene sotto l' aspetto della sua *quantità*. Or siccome il principale elemento di un tal reato è lo *scandalo* che produce, e siccome un tale *scandalo* allora viemaggiormente eccita il pubblico risentimento quando l' oltraggio al culto è l' unico fine che il delinquente si propone; così più grave debbe esserne

la pena in questo caso, che in quello in cui la profanazione senza essere il fine dell' azione, n' è solamente la conseguenza indiretta (1). Da ciò sorge la interessante distinzione che fassi nella legge tra quell' offesa alla Religione che si commette per farle onta, e quell' altra che ha per oggetto un fine diverso.

12. Lungi poi dall' esistere il misfatto del *sacrilegio* in qualunque dei falli che lo costituivano per l' antico diritto (2), o lo costituiscono per diritto ecclesiastico; esso non ha luogo, nè può punto soggettarsi a pena che quando si commette in uno dei modi letteralmente preveduti dalla legge, e nel concorso di tutti gli estremi ch' essa richiede. Ammiratori del santo zelo che i Sommi Pontefici, Capi visibili in terra della Chiesa di Cristo, han mostrato per mantenere illeso il rispetto dovuto agli oggetti del culto; ed ossequiosi sempre al prescritto de' sacri canoni emanati a tal fine: non potremmo non abborrir come sacrileghi coloro che per tali vengono dalla Chiesa riguardati (3). Ma salva l' applicazione

---

(1) « Se il sacrilego, dice il nostro Filangieri, entra in un tempio, sale sull' ara, gitta a terra, calpesta o conculca le statue e le » sacre immagini che fanno l' oggetto del pubblico culto; è certamente più reo del sacrilego che ruba un vase sacro per venderlo. » Nel primo caso la profanazione è il fine dell' azione, laddove nel » secondo n' è l' effetto; nel primo il disprezzo al pubblico culto è » maggiore che non lo è nel secondo, e quindi maggiore convien » che fosse la pena nell' uno che nell' altro. » *Scienza della Legislazione, Lib. III, Part. II, Cap. XLIV.*

(2) V. la nota 15 di questo *tit.* in principio.

(3) Tali sono, ad esempio, non solamente coloro che incendiano, ma anche coloro che qualunque lesione o danno arrecano ai sacri tempj (*V. can. 12, e 14. Caus. 17, qu. 1*); coloro che osano imbrattarli di sangue umano, o farli servire ad usi profani o indecenti (*Cap. V, e Cap. ult. extrav. de immun. eccl.*), o commettervi dei furti

delle pene e delle censure ecclesiastiche, simili colpevoli non potrebbero sottrarsi dal tribunale della penitenza per tradursi innanzi a quello della giustizia umana, e soggettarsi a pene che non sarebbero dalla legge espressamente autorizzate (4).

13. Sette quindi sono le specie di *sacrilegio* che costituiscono misfatti per le leggi veglianti. La prima è quella di colui *che nell' empio fine di far onta alla Religione Cattolica Apostolica Romana, incendia o distrugge un tempio al culto divino consacrato.* Simile empietà che scuote dai suoi cardini la patria religione, vien punita colla *morte*, e col primo grado di pubblico esempio (art. 92): ma deve provarsi assolutamente che il fine del delinquente sia stato quello *di far onta alla Religione dominante.* In opposto il reato cesserebbe dall' appartenere alla classe di quelli *contra il rispetto dovuto alla Religione* per conservare il posto che la legge gli assegna tra i reati contra le proprietà pubbliche o private, non ostante che ferisse nelle sue conseguenze il pubblico culto. La legge non tiene in questo caso riguardo della profanazione che quando sia il fine diretto dell' azione, nè ha punto preveduto con ispeciali determinazioni lo stesso misfatto animato

---

qualsivogliano (*can. 16, Caus. 19, qu. 4*); coloro che ardiscono accostarsi ai Sacramenti con empietà (*c. 37, de consecr. distinct. 1*); coloro che recano oltraggi alle persone degli ecclesiastici, o tramano insidie alla loro vita (*c. 39, caus. 17, qu. 4*); coloro che di privata autorità impongono dei carichi sui beni delle Chiese *(Cap. IV, e V, extrav. de immun. eccl.)*; coloro che han turpe commercio colle persone astrette dal voto di castità ec. ec. (*c. 7, dist. 34, c. 6. extrav. de statu monach.*).

(4) *V. Cap. II del Tit. II della Parte I.* (*nel Vol. II. pag. 14*).

★

da tutt' altra intenzione che da quella di far onta alla Santa Religione. Siamo sorpresi di una simile ommissione, perchè in realtà sembra strano il veder punito l' incendiario o il danneggiatore della casa di DIO colla stessa pena che compete all' incendiario o al danneggiatore di altra casa qualunque; quello di una proprietà pubblica, di un luogo sacro e destinato ad un' oggetto tanto per tutti interessante quanto lo è quello di conciliarsi con DIO e di adorarlo, soggetto alla stessa pena comminata per colui che avrà incendiato o distrutto una proprietà di un semplice privato. Forse si è creduto che un misfatto così grave non potesse commettersi senza un' empietà la più detestabile pari a quella che ha direttamente per oggetto l' offesa al culto divino. Ma quando si son contemplate con delle particolari sanzioni le altre specie di *sacrilegj* che possono essere animate da un fine diverso, poteva del pari prevedersi l' incendio in parola, perchè in realtà il distruttore di un tempio può a tal' eccesso spingersi per altre vedute che si riconoscano ben lontane da quella di far onta alla patria Religione.

14. Nè anche si sono preveduti gli altri danni, guasti o deterioramenti commessi alle Chiese che non ne portino la totale distruzione, sieno o non sieno animati dall' empio fine di cui è parola nell' art. 92. (5). Vorremmo che senza ricorrersi ad una severità eccessiva, simili reati fossero sempre repressi colla pena superiore di un grado a quella prescritta contro gli altri danni alle proprietà, e perchè più

(5) Tranne i casi contemplati negli art. 96, e 102.

prezioso di queste è l' oggetto materiale che ne vien colpito, e perchè almeno indirettamente offendono anche il culto pubblico. Simil pena così aggravata sotto questo rapporto si eleverebbe anche di un' altro grado sempre che fossero diretti dall' *empio fine*, e così si otterrebbe agevolmente lo scopo di distinguersi nella misura della pena quelle azioni criminose, che pel danno che apportano alla società, hanno rispettivamente una diversa gravezza.

15. Il secondo misfatto di *sacrilegio* è quello *di colui che nello stesso empio fine incendia, disperge o distrugge il Corpo Santissimo di Gesu Cristo*, (art. 93). Un malefizio così esecrando, che oltraggia le venerande specie del più augusto mistero della nostra Religione, è soggetto giustamente alla massima tra le pene ammesse dalla legge, cioè alla morte *col laccio sulle forche*, *e col quarto grado di pubblico esempio.* È sì grande l' orrore che questo misfatto inspira che un dotto scrittore di cose criminali (6) giugnesse a pretendere che un' oltraggio di simil fatta in un codice scritto nel grembo del Cristianesimo non venisse nè anche previsto, allegando non esser mai da presumersi che si avverasse. Egli fa pure osservare che non sia esatta la dicitura serbata nell' art. che comentiamo « *distruggere il corpo di Gesu Cristo*, mentre la fede ci presenta quel corpo santissimo come eternamente vivo, ed eternamente indestruttibile. Se noi, comunque fermamente lusingati che simile misfatto non abbia a commettersi giammai, non possiam dividere il nostro sen-

---

(6) Raffaelli, *Nomotesia penale*, Tom. II. pag. 35.

timento con quello del sullodato scrittore per la soppressione della sanzione. in parola, vorremmo al certo che nell' art. si parlasse di *ostia consacrata*, dandosi con ciò quell' emenda che ripari all' avvertita sconcezza.

16. Il terzo tra i misfatti di sacrilegio si commette da colui il quale *nell' atto che vengono celebrati i divini misteri gli disturbi con violenza*, *e nel fine di profanare le sacre funzioni.* Sembra esser questo ad un di presso lo stesso caso previsto dal diritto romano (7), che per simile disturbo fulminava il supplizio capitale. L' art. 94 vi commina la pena del *primo al secondo grado di ferri*, accordando una tale latitudine ai magistrati perchè potessero prender ragione di quelle circostanze che ne accrescano la gravezza. Così quanto più augusti sono i misteri che vengono celebrati, quanto più criminosi gli atti di violenza con cui si osa di turbarli, quanto maggiore lo scandalo che dalla *profanazione* deriva; tanto più grave debbe esser la pena da applicarsi tra i limiti della mentovata latitudine.

17. Gli estremi principali che dovranno verificarsi sono 1.° *il fine di profanare* le sacre funzioni, quello cioè di violare quel santo raccoglimento con cui si deve esternare il culto alla Divinità, e la venerazione ai misteri di nostra Religione (8); 2.° gli *atti di violenza* adoperati come mezzi per conseguire un tal' empio scopo; e 3.° l' effetto corrispondente già surtone,

---

(7) V. la nota 15 di questo titolo in principio.

(8) *Verbum profanare*, dice PAOLETTI, *idem sonat ac res sacras in usum profanum convertere : cumque ad divina refertur misteria, sonat idem ac violare vel polluere.... (Instit. criminal. Lib. I. Tit. I).*

cioè il *disturbo dei divini misteri.* Osserviamo sul primo dei cennati estremi che se gli atti di violenza fossero animati da tutt' altro fine che da quello di profanare le sacre funzioni, il reato cesserebbe dall' appartenere alla classe dei *sacrilegj*, comunque nelle sue conseguenze avesse turbato l' esercizio del culto. Il colpevole in quest' ultimo caso potrebbe invece soggettarsi alle disposizioni dell' art. 102, che sembrano prevedere l' offesa, l' impedimento o il disturbo all' esercizio del culto non diretti dall' *empio fine* in parola (9).

18. Osserviamo sul 2.° estremo che la legge non avendo definito gli atti che debbono considerarsi come *atti di violenza*, la valutazione dei fatti che mai costituiscano il reato di cui si tratta, è interamente abbandonata al potere discrezionale dei giudici.

19. Osserviamo finalmente sul 3.° estremo che quando anche si fossero commessi atti qualsivogliano di violenza all' oggetto di profanare le sacre funzioni, il delinquente sfuggirebbe la pena scritta nell' art. quando il disturbo non ne fosse punto seguito. Sol potrebbe in tal caso sottoporsi alla pena del *tentativo* purchè però vi concorressero tutti gli altri caratteri del *tentativo* (10), o in mancanza, alla pena comminata nell' art. 103 se gli atti di violenza costituissero un reato punibile ai termini di un tale art. (11).

---

(9) V. quanto diremo nel Cap. IV di questo Titolo.

(10) V. Parte I. Tit. II. Cap. VII (nel Tom. III).

(11) Così per diritto Romano veniva distinto il caso in cui si trattasse di semplici *ingiurie* (sotto qual nome andavan compresi anche gl' insulti reali, come le *percosse*, le *ferite* ec.) da quello in cui tali ingiurie avessero prodotto il disturbo nelle sacre funzioni. Nel primo

20. La legge non distingue se il misfatto preveduto nell' art. 94, di cui ci occupiamo, si commetta nelle Chiese, o in altri luoghi; il che mena a decidere che ovunque accada il disturbo, sempre deve farsi luogo all' applicazione della pena che per esso vien prescritta. La *novella* di GIUSTINIANO da noi sopra citata contemplava espressamente un simile disturbo nelle pubbliche preci, o nelle *processioni* (12) che sollennemente si facessero sotto il vessillo della *Santa Croce*, e coll' intervento dei sacri ministri del santuario. Questa condizione ci sembrerebbe anche necessaria a verificarsi al presente, mentre non possono certamente celebrarsi sacre funzioni senza il ministero di persone insignite degli ordini sacri (13).

21. Gli atti di violenza adoperati per commettersi il *sacrilegio* preveduto nell' art. 94, possono di loro natura costituire un delitto o un misfatto, come quando consistano in percosse o in ferite. Lungi in tali casi dal ricorrersi all' applicazione così della pena del *sacrilegio*, che di quella corrispondente per loro natura, mentre la legge non ammette cumolo di pene per quei reati che servono di mezzo alla esecuzione di altro reato (14), se simili atti costituiscano un *de-*

---

la pena era la *flagellazione* e l' *esilio*, e nel secondo era l' ultimo supplizio (*Auth. alla Leg. 10 Cod. de episcop. et clericis*).

(12) Così interpetra GOTOFREDO la voce in *litaniis*. V. il comento alla citata *novella 123*, Cap. XXXI, e XXXII.

(13) *Omnibus autem laicis*, si soggiunge nel Cap. XXXII della detta *novella*, *interdicimus litanias facere sine sanctis Episcopis, et qui sub eis sunt, reverendissimis clericis. Qualis enim est* LITANIA *in qua sacerdotes non inveniuntur, et solemnes orationes faciunt?*

(14) V. Parte I. Tit. II. Cap. VIII. Sez. II. art. 1. (nel Vol. III. pag. 242).

litto, trovano nella latitudine o nella gravezza della pena criminale del *primo al secondo grado dei ferri* prescritta pel *sacrilegio*, una sufficiente repressione. Per l' opposto non verrebbero condegnamente puniti quando costituendo anch'essi per propria indole un misfatto accompagnassero un altrò misfatto come quello del *sacrilegio* in parola. Ed in fatti se le *ferite* quando costituiscono *misfatto* non van punite che per lo meno col *primo grado dei ferri* (15), e se del parì questa stessa pena può applicarsi al disturbo violento delle sacre funzioni, mentre i giudici nella latitudine dei due gradi possono arrestarsi solamente al primo; sarebbe cosa scandalosa soggettarsi alla stessa pena tanto il semplice feritore, che il feritore sacrilego. Quindi con saggio divisamento il Legislatore ha soggiunto nell' art. 95. « *che se nell' eseguire il misfatto preveduto nell' art. precedente, il reo sospinto dallo stesso empio fine, apporta in persona di un ministro del santuario una ferita degna per se stessa di pena criminale, debba esser punito col grado di pena immediatamente superiore, e col* maximum *del tempo.* Così se la ferita in parola sia per se stessa meritevole del 1.° grado dei ferri a' termini degli art. 357, e 360 (primo comma), dovrà esser punita col *maximum del 2.° grado;* e se sia meritevole del 2.° grado, come nei casi preveduti negli art. 358, e 360 (comma secondo), dovrà esser punita col *maximum* del *3.° grado* ec. ec.

22. Nè quì si arrestano le avvertenze della legge. Si è pur preveduto nell' ultima parte dello stesso art.

---

(15) V. gli art. 356, e seguenti.

95 il caso in cui si commetta un' omicidio nella persona di un ministro del Santuario. Standosi allora alla regola generale, potrebbe restar senza effetto il giusto rigore annesso all' applicazione del *maximum* della pena più grave, qualora l' omicidio si volesse ritenere come per se stesso punibile col 4.° grado dei ferri ai termini dell' art. 355, perchè passandosi all' *ergastolo*, pena immediatamente superiore, la voluta aggravazione del *maximum* incompatibile sarebbe colla perpetuità di questa pena. Quindi è che portandosi eccezione alla proposta regola, l' art. ha soggiunto che *in caso di omicidio debba punirsi colla morte.*

23. In questa soggiunta però non si distingue se l' *omicidio* avvenga sul momento, o se segua in appresso come effetto della ferita. Ciò menerebbe forse a supporre che in ogni caso dovesse applicarsi la pena di morte. Malgrado però l' orrore che un tanto misfatto inspira, noi non crederemmo che si volesse il rigore portar tant' oltre da doversi applicare il supplizio capitale quando anche l' *omicidio* derivato dalla ferita fosse per se stesso punibile con più gradi meno della pena ordinaria, come che avvenuto dopo i quaranta giorni, e non per sola natura della ferita, ma per altra causa sopravvenuta ai termini degli art. 362, e 363. I motivi che avrebbero dettata l' eccezione alla regola generale, come nel num. precedente, non concorrerebbero in simile circostanza, mentre l' aumento della pena fino al *maximum* del grado immediatamente superiore potendo allora con effetto applicarsi, la renderebbe proporzionata alla gravezza del misfatto. Vorremmo ciò non ostante che

la legge vie meglio si spiegasse per non lasciar luogo a dubbj in un punto cotanto geloso ed importante.

24. Il quarto tra i misfatti di *sacrilegio* è preveduto nell' art. 96, ed è punito col secondo al terzo grado dei ferri. Si commette da colui che nello *stesso empio fine, dentro i tempj medesimi, o nei loro vestiboli calpesta o distrugge vasi sacri, o sacre immagini, o violentemente le percuote o le infrange.* Potrebbe sulle prime disectarsi se *l' empio fine* di cui è parola dovess' esser quello di profanare le sacre funzioni del quale si parla negli articoli che immediàtamente precedono, o pur quello di far onta alla Religione, di cui parlasi negli art. 92, e 93. Se si decidesse doversi intendere del primo, ne seguirebbe che per esistere il misfatto dovrebbe verificarsi essersi commesso nell' atto di sacre funzioni e per profanarle; laddove nell' altro caso un tal' estremo non sarebbe punto necessario. Ci sorprende che la redazione della legge in punti così delicati non presenti una chiarezza tale che valesse ad escluder qualunque dubbiezza. Ma nulla di meno non troviamo delle ragioni che c' inducano ad applaudire alla prima interpetrazione. L' elemento aggravante delle quattro specie dei *sacrilegj* fin quì dinotate è appunto il *fine di far onta alla santa Religione.* Un tal fine quantunque in termini espressi indicato solo negli art. 92 e 93, implicitamente vien pur sottointeso nell' espressioni adoperate nell' art. 94, mentre il fine di profanare le sacre funzioni non va al certo disgiunto da quello di offendere il rispetto alla Religione dovuto. Quindi è che di questo *fine* appunto parlasi nell' art. 96, come quello che gene-

ralmente è la causa impellente a tutte le mentovate specie di *sacrilegio*, laddove in quelle altre che vengon prevedute negli articoli seguenti, l' oltraggio al culto lungi dall' esser la causa dell' azione, non n'è che l' effetto. D' altronde l' art. 96 non forma un seguito delle disposizioni dell' art. 94, nella stessa guisa come lo forma l' art. 95. Esso prevede un reato per natura e per gravezza diverso da quello che forma oggetto delle sanzioni contenute in detti articoli, e se la legge avesse voluto punire l' insulto ai vasi o alle immagini sacre sol quando si commettesse nell'atto di sacre funzioni, si sarebbe analogamente spiegata, allo stesso modo come lo ha fatto non tanto nel citato art. 94, quanto negli art. 101, e 104.

25. Prescindendo da ciò, egli è risaputo che le sacre funzioni non si fanno nei *vestiboli*, cioè negli atrj che ordinariamente precedono l' ingresso nel tempio, e nei quali sovente esistono delle immagini, o statue sacre: così che se la disposizione dell' art. 96 volesse intendersi applicabile sol quando il reato con essa preveduto si commettesse nell'atto di sacre funzioni, non potrebbe ricevere giammai la sua applicazione, e così indarno sarebbe comminata la pena per l' insulto alle immagini che si facesse nei *vestiboli* dei sacri tempj. Basta dunque che l' insulto suddetto sia animato dal fine di offendere il pubblico culto, per farsi luogo alla pena fulminata dall' art. 96.

26. Ove poi si trattasse di simili oltraggi commessi fuori dei tempj o dei loro vestiboli, cesserebbe evidentemente l' applicazione della mentovata pena, e solo potrebbe ricorrersi alla disposizione dell' art. 261, sempre che gli oggetti abbattuti o deturpati appar-

tenessero alla classe di quelli in detto articolo descritti (16). Ad esempio però di ciò che si è praticato in Francia, noi desidereremmo che con espressa sanzione si prevedesse il caso della deturpazione delle statue o altri oggetti qualsivogliano dedicati alla Religione, e se ne aggravasse la pena in confronto di quella prescritta col mentovato art. 261, mentre il reato in parola oltre del danno che apporta per sua natura, come attentato ad una proprietà pubblica o privata, comprende ancora l' offesa al culto pubblico che sensibilmente ne aumenta la gravezza (17).

27. Fin quì dei sacrilegj che si commettono nel solo fine di attentare al rispetto dovuto alla Religione. Or la legge passa a quelli di minor gravezza, ai quali sospinge tutt' altro disegno, così che l' oltraggio al culto lungi dall' esserne la causa, ne sia sola-

---

(16) Questo art. è così concepito « Chiunque avrà distrutto, abbattuto, mutilato o in qualunque modo deteriorato monumenti, statue o altri oggetti di arte destinati all' utilità o all' ornamento pubblico, ed innalzati dall' autorità pubblica, o per sua autorizzazione, sarà punito col primo al terzo grado di prigionia o confino, e coll' ammenda correzionale; salve le pene maggiori stabilite nel caso dell' art. 141. »

(17) Così l' art. 257 dell' abolito Cod. penale francese portava la pena di un mese a due anni di prigionia per la deteriorazione dei monumenti contemplata dall' art. 261 quì sopra trascritto. Ma con particolare decreto che riporta il Sig. Carnot, il Governo di Francia stabilì « che nel caso preveduto dall' art 257, se i monumenti, statue o altri oggetti distrutti, abbattuti, mutilati o deteriorati fossero consacrati alla Religione dello Stato..... il colpevole sarà punito della prigionia da sei mesi a due anni, e di un' ammenda da 200 a 2000 franchi. La pena sarà di un' anno a cinque, e di 1000 a 5000 franchi, se il reato è stato commesso nell' interno di un' edifizio consacrato alla Religione ». (*Carnot, comment. sur le code pénal, Vol. IV, pag. 237, e 340, edizione di Bruxelles, 1825.*

mente l' effetto (18). Il più grave tra essi è quello preveduto nell' art. 99, che si commette da colui *che per solo fine di lucro involi la sacra pisside, o l' ostensorio colle ostie consacrate portandole seco, o disperdendole.* Nel concorso di tutti questi estremi il detto art. 99 prescriveva la pena dell' *ergastolo*, tal che se il delinquente si fosse limitato ad involare la pisside o l' ostensorio senza portar seco o disperdere le ostie consacrate avrebbe dovuto soggettarsi alla pena corrispondente al furto di vasi sacri, come dall' art. 97. Ma il *Real decreto dei 7 Maggio 1821*, che per questa parte è tuttora in osservanza, ha coll' art. 10 prescritto che l' involamento dei vasi sacri in parola debba esser punito coll' *ergastolo* quando succeda senza le ostie consacrate, e colla morte naturale sulle forche nel caso dell' art. 99 delle *Leggi penali* (19).

28. L' altra specie di *sacrilegio ha luogo quando anche per solo fine di lucro s' involino dai tempj vasi o suppellettili sacre, o qualunque altro oggetto consacrato al culto divino* (art. 97). Tra le circostanze che in generale rendono qualificato un furto la legge annovera quella del *luogo* (art. 407); e quindi specificando quali sieno i furti qualificati pel luogo, vi comprende espressamente *quello che vien commesso nelle Chiese* (art. 412, n.° 1). Or

(18) V. num. 11.

(19) Art. 10 del detto Real Decreto « Restino ferme tutte le disposizioni contenute nel Codice attuale su dei reati contro il rispetto » dovuto alla Religione, salvo i seguenti casi: *chiunque involi la sacra » pisside, o l' ostensorio colle ostie consacrate, sarà punito colla morte » naturale sulle forche. Quando poi tale involamento succeda senza le » ostie consagrate, il colpevole avrà la pena dell' ergastolo a vita* ».

desso non sempre costituisce *sacrilegio* nel senso delle *Leggi penali*, nella stessa guisa come lo costituisce giusta il diritto canonico. Questo vede il *sacrilegio* ovunque trova la profanazione così del luogo che della cosa sacra, e quindi sia che questa s' involi da un luogo sacro o da un luogo non sacro, sia che da un luogo sacro s' involi una cosa anche non sacra, il *sacrilegio* esiste perchè in tutt' i dinotati casi si profana o il luogo o la cosa sacra (20). *Le leggi penali* d' altronde seguendo le orme dell' antico diritto (21), restringono il *sacrilegio* al solo involamento della cosa sacra o della cosa consacrata al culto divino, commesso nei sacri tempj, contentandosi di render solamente *qualificati pel luogo* i furti di cose non sacre commessi nelle Chiese, e di punirne perciò gli autori *amplius quam fures, minus quam sacrilegos* (22), con una pena cioè più grave di quella dei *furti semplici*, e men grave di quella dei *furti sacrileghi* (23).

29. Due quindi sono gli estremi che debbono verificarsi perch' esista il *sacrilegio* contemplato nell' art. 97, e perchè in conseguenza possa farsi luogo all' applicazione della *pena del 2.° grado dei ferri, escluso il minimum del tempo* ivi portata; *involamento dai tempj, e cose sacre o consacrate al culto divino.* Sul primo estremo è da osservarsi che

---

(20) *Can. 16. Causa 19, qu. 4.*

(21) *Divi Severus et Antoninus rescripserunt res privatorum si in aedem sacram depositae, subreptae fuerint, furti actionem, non sacrilegii esse (Leg. 5. ff. ad Leg. Jul. pecul. et de sacril.)*

(22) PAOLO, nella *Leg. 9. ff. eod.*

(23) Art. 417, e 424.

la legge adopera l' espressione generica di *tempio*, cioè di quel *luogo ch' è consacrato al culto divino*, come sta detto nell' art. 92; e non distingue punto se il *tempio* appartenga al pubblico, o se appartenga ad un privato o ad una privata famiglia. Solo vorremmo che il tempio si fosse pubblicamente dedicato al culto, o che per tale pubblicamente si ritenesse (24), mentre in opposto, prescindendo che il reato in parola non conterrebbe offesa al pubblico culto, difficile abbastanza riuscirebbe il convincere il reo di aver commesso l' involamento sapendo che il luogo ove l' avrebbe commesso fosse al culto divino consacrato (25).

30. È da osservarsi del pari che appunto perchè la legge adopera la espressione generica di *tempj*, entrano sotto di essa tutt' i luoghi che fan parte dei medesimi, per l' antica regola di diritto *in toto et pars continetur* (26). Quindi non saprebbe punto dubitarsi che il misfatto esistesse non solamente quando le cose sacre s' involassero dagli altari, ma anche quando s' involassero dalla *sagrestia*. Egli è vero che per l' antico diritto romano il *sacrarium*, sotto qual nome s' intendeva quel luogo *in quo sacra repo-*

---

(24) *Sacra loca ea sunt*, dice Ulpiano nella *Leg. 9, ff. de divisione rerum*, *quae publice sunt dedicata*, *sive in civitate sint*, *sive in agro.* Del pari Marciano nella *Leg. 6*, §. 3 *eod. sacrae autem res sunt hae quae publice consecratae sunt*, *non private. Si quis ergo privatim sibi sacrum constituerit*, *sacrum non est.* (V. anche le *Instit. Lib. II, Tit. I*, §. *8.*)

(25) Le stesse ragioni portano a decidere che ove il furto si commettesse negli *oratorj privati*, non potrebbe aver luogo la disposizione dell' art. 97. Sarebbe strano riguardar tali oratorj come tempj.

(26) *Leg. 113*, *ff. de R. Jur.* Come questa regola si applichi agli edifizj vien dinotato da Gotofredo nelle annotazioni che vi ha fatte.

nuntur, non sempre era reputato per un luogo sacro, precisamente perchè, al dir di ULPIANO, poteva esistere anche in un' edifizio privato (27). Ma ciò non ostante l' involamento dei sacri oggetti commesso nei *sacrarj* non solamente andava compreso tra le disposizioni sotto il titolo *ad Leg. Jul. de sacrileg.* ma veniva sottoposto a delle speciali pene, e forse più dure di quelle dovute all' involamento commesso nelle altre parti dei tempj, come lo stesso Giureconsulto ci attesta (28). Al presente non potrebbe al certo adottarsi una diversa opinione, perchè quando anche si ritenesse la *sagrestia* come luogo non sacro, sempre facendo parte del *tempio* (29) an-

(27) Leg. 9, §. 2. ff. *de rer. divis.*, e Leg. 1. §. 1. ff. *ne quid in loco sacro.*

(28) *Qui sacrarium ingressus interdiu vel noctu aliquid inde aufert, excaecator; qui vero extra sacrarium e templo reliquo aufert, verberatus et tonsus exilio mulctator. Leg.* 11, §. 1 *ff. ad Leg. Jul. pecul. et de sacrileg.*

(29) La Corte Suprema di giustizia di Napoli per questa sola considerazione rigettò a' 10 Settembre 1834 il ricorso prodotto da un tal Giuseppe Santilli contro la deliberazione della G. C. Criminale di Principato ulteriore, che lo aveva dichiarato in legittimo stato di arresto per la imputazione di furto di un vase sacro commesso nella *Sagrestia*. « Considerando che a norma dei principj sanzionati negli » art. 97 e 412 delle Leggi penali è qualificato il furto commesso nei » tempj: che di qui la quistione si riduce a vedere se la *Sagrestia* » formi parte integrante dei *tempj*. Considerando che la legge nei due » citati articoli si avvale del vocabolo *Tempj*, *Chiese*; e che perciò » si abbracciano nel semplice significato di tale vocabolo tutte le parti » integranti del tempio, della chiesa: che la *Sagrestia* ne forma al » certo una delle parti principali, dedicata sovente agli officj di re» ligione, e certamente alla conservazione delle sacre suppellettili, e » di altri oggetti al culto divino consacrati: che quindi il furto in » disame quivi avvenuto è qualificato pel luogo; e che per conse» guente la decisione denunziata ha per appoggio lo stesso art. 97 che » s'invoca come violato: Rigetta il ricorso ec.... »

drebbe compresa sotto tal' espressione, così che l' involamento delle cose sacre ivi commesso non potrebbe più sfuggire dalla pena segnata nell' articolo che comentiamo. D' altronde se un tale involamento volesse sottrarsi dalla disposizione del medesimo articolo, non vi sarebbe alcun caso in cui questa potrebbe applicarsi, mentre conservandosi i vasi e le sacre suppellettili unicamente nella *sagrestia*, ed estraendosene nei soli momenti in cui si adoperano per le sacre cerimonie, non sarebbe da supporre che l' involamento allora succedesse, in un tempo cioè in cui il concorso del popolo che accompagna sempre tali funzioni o lo renderebbe presso che impossibile a commettersi, o basterebbe a togliere almeno al ladro la speranza della impunità, senza di cui quella del turpe lucro non è capace giammai di spingerlo al misfatto a fronte di una pena qualunque che ne sarebbe la certa conseguenza.

31. Relativamente al 2.° estremo facciam notare che debbono distinguersi le *cose sacre o consacrate al culto divino*, da quelle semplicemente *addette al servizio divino.* Nella prima classe si comprendono tutti quegli oggetti che prima di adoperarsi per le sacre cerimonie debbono essere ritualmente consacrati dai Vescovi, come il *calice* e la *patena*, la *pisside*, l' *ostensorio*, ec. (30). Vi si comprendono del pari tanto gli stessi oggetti del culto, come le *croci*, le *statue* o le altre *sacre immagini* e *reliquie* che si espongono alla pubblica venerazione; quanto quelli

---

(30) *Sacrae res sunt quae rite per Pontifices, aut per Episcopos*, come soggiunge la *glossa, consacratae sunt. §. 8, Instit. de rer. divis.*

che servono per l'esercizio del culto, come sono tutti gli *arredi simbolici* che corredano la persona del Sacerdote allorchè esercita le sacre funzioni. Nell' altra classe van poi compresi tutti quegli oggetti che lungi dal riferirsi direttamente al culto, non si riguardano che come destinati al servizio divino o ecclesiastico quali sarebbero gli ornamenti degli altari, o delle, Chiese, le lampadi ec. ec.

32. Or l' involamento degli oggetti compresi nella prima delle dinotate classi è il solo che va soggetto alla disposizione dell'art. 97, senza che per altro dovesse distinguersi se alcuno di tali oggetti sia o non sia ritualmente consacrato, perciocchè la espressione *consacrati al culto* adoperata in detto articolo, deve tradursi in quella di *addetti al culto divino*, come sta scritto nell' art. 412 in fine (31). Per l' opposto il furto degli oggetti semplicemente *destinati al servizio divino,* quando pur venga commesso nelle Chiese, lungi dall' essere sottoposto alla pena portata nell' art. 97, va soggetto a quella segnata pei *furti qualificati*, come saggiamente ha ritenuto la Corte Suprema nell' *arresto* che riportiamo (32).

---

(31) In questo articolo prescrivendosi esser qualificato il furto che vien *commesso nelle Chiese*, si soggiunge che « *quando la cosa involata nelle Chiese* SIA ADDETTA AL CULTO DIVINO, *si debbono osservare le disposizioni contenute negli art. 97 e 99* ».

(32) Questo *arresto* è della data dei 24 Settembre 1832, e fu renduto nella causa contro di *Curto e Caputo*, *Provincia di Calabria Citeriore.* La Corte si propose la quistione se il furto di una campana commesso dal Campanile di una Chiesa potesse riguardarsi qual furto di una cosa consacrata al culto divino, e perciò soggettarsi alle disposizioni dell' art. 97 delle *Leggi penali.* La risolvette per la negativa « considerando che per l' art. 412, n.° 1. *LL. pen.* dichiarasi » *furto qualificato pel luogo* quello commesso nelle Chiese, *luogo sacro:*

33. Potrebbe finalmente darsi che nel furto preveduto nell' art. 97 concorressero altre circostanze riconosciute dalla legge come aggravanti; quali sarebbero il *mezzo*, il *tempo*, il *valore*, la *persona*, ec. (33). Allora la pena ascende al terzo grado dei ferri, purchè le stesse circostanze aggravanti non portino a pene maggiori, le quali debbono essere in tal caso applicate (art. 98).

» e che essendo consacrata al culto divino la cosa involata nelle Chiese, » si debbe per l' ultimo comma dello stesso articolo punire un tal fur» to col secondo grado dei ferri, escluso il *minimum* del tempo, ai » termini dell' art. 97 delle stesse Leggi. Che per darsi dunque luogo » all' applicazione dell'art. 97, si esige cumulativamente che l' invo» lato oggetto sia consacrato al culto divino, e sia tolto dal luogo sacro, » cioè dalla Chiesa. Che per diritto Romano e Canonico son da di» stinguersi le *cose sacre*, le *cose al culto divino consacrate*, le *cose* » *addette al servizio divino*. Che tra le prime son comprese la Pisside, » il Calice, l' Ostensorio, e le sacre immagini, (escluse le ostie con» sacrate, il cui furto è punito per l' art. 99 coll' ergastolo). Che tra » le seconde son compresi gli arredi simbolici che corredano la per» sona del Sacerdote allorchè esercita le sacre funzioni. Che tra le » ultime son compresi gli ornamenti degli altari e delle immagini » sacre, e tutto ciò ch' è destinato al servizio divino o ecclesiastico. » Considerando nella specie che trattavasi del furto di una campana » addetta ad una cappella campestre; che un' oggetto di tal natura » non può comprendersi nè tra le *cose sacre*, nè tra quelle *consa*» *crate al culto divino*: ma deve comprendersi tra quelle addette al » servizio divino. Che perciò il reato fu erroneamente definito e pu» nito ai termini dell' art. 97, *LL. pen.* Cassa ec. »

(33) Art. 407 e seg. LL. penali.

CAP. II.

Proselitismo.

34. « Chi nello stato sociale, non contento di es-
» ser' egli caduto nel fallo religioso, entri nella stol-
» tezza di voler rendere irreligiosi i suoi concittadini
» o altri credenti qualunque, aspirando all' onore
» funesto di farsi l' apostolo della miscredenza, in-
» corre nel delitto di cui trattiamo. Ei v' incorre col
» predicare dai pergami la falsa dottrina, coll' inse-
» gnarla dalle cattedre, col sostenerla e coll' ispac-
» ciarla tra il popolo per mezzo delle stampe, o col
» pubblicarla in altre simili guise. Su questa specie
» di fallo, che oltraggia pubblicamente il culto del
» popolo, la sanzione penale non può starsi in si-
» lenzio. All' ateo, all' incredulo qualunque, deve ba-
» stare che gli si lasci libero il cammino come di-
» scendere all' inferno; ma non è mai da potersi se-
» condare la frenesia del volere che ve lo accom-
» pagnino gli altri (1) ».

35. Su queste vedute è fondata la disposizione del-
l' art. 100, che porta la pena dell' esilio perpetuo
dal Regno contra *colui che insegnando, predican-
do, o in qualunque modo arigando in luoghi pub-
blici, profferisca proposizioni contrarie alla Reli-
gione cattolica, nell' empio fine di distruggerne,
o alterarne i dogmi.*

36. Un tale articolo però non parla di tutti gli altri

---

(1) RAFFAELLI, *Nomotesia penale*, Vol. II, pag. 82.

*

modi con cui simili empietà possono divulgarsi, quali sarebbero ad esempio non solamente le stampe, ma anche altri scritti che si facessero in confacente numero circolare pur senza l'ajuto dei torchi. Egli è vero che per la pubblicazione col mezzo della stampa potrebbe ricorrersi al disposto nell' art. 314, e per quella col mezzo di semplici manoscritti al disposto nell' art. 315. Ma la pena della relegazione portata dal mentovato art. 314, come anche quella del primo al secondo grado di prigionia o di esilio correzionale proposta dal seguente art. 315, si scorge ad evidenza poco proporzionata a fronte della pena dell' esilio perpetuo comminata nell'art. 100. Che anzi sembra strano il vedersi più gravemente punito colui il quale proferisca empie proposizioni, che colui il quale le diffonda con mezzi che non solamente presentano una maggior nequizia, ma anche dan luogo a danni maggiori. Potrebbe dirsi in verità che la pena portata dall' art. 100 sia più grave per rapporto all' abuso della carica o della professione che la legge suppone nel delinquente, e potrebbe dirsi del pari che gli art. 314 e 315 fanno anche salvo ciò ch' è disposto nell' art. 100. Ma per la prima parte osserviamo che quando anche i reati preveduti nell' art. 314 e 315 fossero accompagnati da abuso di uffizio, le pene rimangono sempre le stesse, cioè quelle della relegazione o della prigionia o confino a seconda della differenza dei casi in detti articoli preveduti, e solo vi si accoppia la interdizione temporanea dell' ufizio di cui siesi abusato giusta il disposto nell' art. 317. E per l' altra parte facciamo riflettere che restano inutili le riserbe soggiunte nei mentovati art.

314 e 315 « *salvo ciò ch' è disposto nell' art. 100* » mentre nella diversità dei casi che forman' oggetto delle rispettive sanzioni dell' art. 100, e degli art. 314 e 315, è ben difficile che possano l' una alle altre riferirsi (2). Per lo che resta sempre vero che senz' alcuna ragione, anzi contro tutte le regole nomotetiche, è maggiore la pena pel caso dell' art. 100 che riguarda un fallo verbale e passaggiero, che pei casi degli art. 314 e 315, che contemplano lo stesso fallo ma commesso con mezzi reali, e permanenti.

37. L' estremo principale che la legge richiede per farsi luogo alla pena segnata nell' art. 100, è l'*empio fine di distruggere o di alterare i dogmi della nostra Religione.* Or la premura di mantenerne sempre più illesa la purità e la santità, ha suggerito che anche si provvegga pel caso in cui le proposi-

---

(2) Di fatti l' art. 100 riguarda colui che insegnando, o aringando in luoghi pubblici profferisca proposizioni contrarie alla religione; l'art. 314 colui che attacchi la religione *per mezzo di scritti stampati;* e l' art. 315 colui che faccia mostra o distribuzione di canzoni, libelli (stampati o manoscritti) figure o immagini contrarie alla religione ec. Se pure il fine possa esser lo stesso, quello cioè di alterare i dogmi della Religione, il mezzo è assolutamente diverso, così che non possa mai sostenersi di essere all' uno dei casi applicabili le disposizioni segnate tassativamente per l' altro. Converrebbe perciò o rendere più generale la sanzione dell' art. 100 (*), o soggiungere negli art. 314 e 315, che la pena dai medesimi proposta cessi di aver luogo quando i fatti contrarj alla religione ivi dinotati sien diretti dall' empio fine di distruggerne o alterarne i dogmi, per applicarsi in tal caso anche a tali fatti la pena proposta dal secondo comma dell' art. 100.

(*) Ciò aveva appunto luogo nell' abolita legge penale del 1808, che nell'art. 138 stabiliva in termini generali la pena contro chiunque offendesse pubblicamente il culto divino, attaccando la verità e la santità della nostra credenza.

zioni contrarie alla Religione fossero profferite per ignoranza e senza dolo alcuno. Allora come non trattasi da reprimere l'empietà, ma sol di accorrere perchè l'altrui sciocchezza o imprudenza non riesca al pubblico dannosa, così si prescrive la pena della *pubblica riprensione*, e della *interdizione temporanea* da uno a due anni della carica o della professione di cui si è abusato (cit. art. 100).

C A P. III.

Bestemmia.

38. Tra i reati che offendono il rispetto dovuto alla Religione va meritamente compresa la *bestemmia*, come che diretta ad oltraggiare i principali oggetti del culto e della pubblica venerazione. Essa in generale consiste in qualunque ingiuria che si profferisca contro Dio, e contro i *Santi* (1), e secondo il prescritto nei sacri canoni ha luogo specialmente o quando si negano alla Divinità quegli attributi che le convengono, o quando se le imputano dei difetti contrarj alla sua perfezione, o quando si esprimono contro di essa o dei Santi, audaci desiderj di sovversione o di oltraggio, o empj pensieri di odio e di abborrimento (2). Al presente intendendosi sotto la parola

(1) Così in effetti si è definita da quasi tutti gli scrittori di diritto penale « *Convicium in Deos, vel Sanctos suos prolatum.* Carmignani, *Elem. jur. crim.* §. 708. Boemero, *Sect.* 2. *Cap. II.* §. 32. Claro, *Lib. V, sent.* Paoletti, *instit. crim. Lib. I. Tit. III.* ec. ec.

(2) V. *Cap. II, extrav. de maled.* S. Tommaso 2, 2, qu. 12, Antoine, *de virtute Relig. Cap. V, art.* 2.

bestemmia, l' empia esecrazione del nome di Dio, *o dei Santi* (art. 101), non potrebbe punto dubitarsi che ciascuna delle indicate specie di un tal fallo appartenesse alla *bestemmia* così definita, perchè la voce *esecrazione* è tanto generica che agevolmente si riferisca a qualunque *maledizione, detestazione* o *imprecazione* profferita contra la Divinità o contro i Santi.

39. Guardandosi il reato sotto l' aspetto della sua morale gravezza, non potrebbe esservi pena nel foro umano che a quella corrispondesse, come una condegna pena non potrebbe esservi per tutti gli altri reati che attaccano la Religione. Ma uno è il principio da cui deve partirsi nel dettar sanzioni penali per questa parte. La legge non deve vendicare col mezzo delle pene l' offesa Divinità (3), ma debbe accorrere al danno che alla società provviene dalle offese di simil fatta. Or come dalle *bestemmie* un tal danno non deriva che quando ne rimanga colpito il pubblico culto, così lungi dal costituire reato in tutt' i casi, sol divengono legalmente punibili quando si profferiscano in pubblico, e più o meno gravemente punibili a seconda dello scandalo maggiore che al pubblico ne provvenga. Quindi è che con ragione le leggi veglianti solo le dichiarano soggette a pena quando si pronunziino 1.° o nelle Chiese aperte al pubblico culto, 2.° o in altri luoghi nell' atto di sacre o pubbliche funzioni, 3.° o finalmente in altri *luoghi pubblici*, comminando il terzo grado di prigionia nei primi due casi, ed il primo grado della

---

(3) V. n. 8.

stessa pena, o pure del confino nell'ultimo caso. (Cit. art. 101.)

40. Simili pene correzionali cotanto elogiate dai più accreditati scrittori sulla scienza di legislazione penale, come proporzionate ad un tempo al danno sociale emergente da tali delitti, e come tendenti pure all'emenda dei colpevoli, *nei quali la Santa nostra Religione non trova che folli esigenti una mano pietosa che lor tolga il tenebroso velo da cui sono ingombrati* (4), furono esasperate col *Decreto dei 7 Maggio 1821*, prescrivendosi nell'art. 11 che la *bestemmia* (parimenti definita per *l'empia esecrazione del nome di Dio, o dei Santi*) dovesse punirsi col terzo grado dei ferri precedente *frusta* (5), quando fosse stata profferita in Chiese aperte al pubblico culto o in altri luoghi in atto di sacre o pubbliche funzioni; e col primo grado della stessa pena, quando senza tali circostanze, fosse profferita in *luogo pubblico*. Tale disposizione restò in osservanza fino a che venne promulgato l'altro *Real Decreto dei 5 Maggio 1827*, col quale il Religiosissimo Monarca Francesco ridusse alla *relegazione* la pena del 3.° grado, ed alla *reclusione* quella del 1.° grado dei ferri che si eran per lo innanzi proposte a seconda dei casi già descritti. Quest'ultimo *Decreto* forma or legge vegliante su questa materia, e prescrive inoltre cosa si debba intendere per *luogo pubblico*, chiu-

---

(4) Raffaelli, *Nomotesia penale, Lib. II. Sez. I. Tit. III. Cap. II.* V. anche Filangieri, *Scienza della Legislazione, Lib. III. Part. II. Cap. XLIV.*

(5) Malgrado che questa pena fosse stata sollennemente abolita coll'art. 3 delle *Leggi penali.*

dendo così il campo a quelle discussioni che tanto avevano imbarazzata la giurisprudenza dei tribunali per la diversa interpetrazione data alla parola *luogo pubblico* (6).

41. Malgrado l' alto rispetto che abbiamo la gloria di professare verso l' augusta nostra Religione, non possiamo tacere che non ostante la mitigazione portata coll' ultimo *Real Decreto*, la pena della *relegazione* indistintamente fulminata contro la *bestemmia in luogo pubblico* è alquanto severa, e forse mál corrisponde allo scopo cui dovrebbe tener di mira. A quell' empio che nel solo fine di far onta alla Religione e di oltraggiare il pubblico culto, ardisse eruttare dell' esecrande bestemmie, vorremmo che non solo la relegazione, ma pena ancor più grave venisse inflitta in proporzione della maggiore perversità del suo disegno, della maggiore iniquità delle profferite

---

(6) Ecco il testo dell' enunziato *Decreto*.

« Francesco I. ec.

» Veduto l' art. 11 del Decreto del dì 7 Maggio 1821 circa la pu-» nizione delle *bestemmie*;

» Sulla proposizione ec.

» Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario.

» Decretiamo ec.

» Art. 1. La *bestemmia*, o sia l' empia esecrazione del nome di Dio » o de' Santi, profferita in Chiese aperte al pubblico culto o in altri » luoghi nell' atto di sacre o pubbliche funzioni, sarà punita colla *re-» clusione*. Senza tali circostanze, la bestemmia in luogo pubblico sarà » punita colla *relegazione*.

» 2. La bestemmia si reputa pronunziata in luogo pubblico allorchè » è profferita nelle strade pubbliche, nelle piazze pubbliche, nei caffè, » nelle osterie, nelle bettole, nelle cantine, nei bigliardi, nelle spe-» zierie ed in altri luoghi di abituali riunioni aperti nelle strade » pubbliche, o nelle pubbliche piazze.

» Il nostro Ministro ec. »

espressioni, e dello scandalo maggiore che avran recato. Ma per quel misero che a tutt' altro intendendo fuorchè ad offender la Divinità ed a conculcare l'onore dovutole, *nel cieco impeto di un riprovevole trasporto, lascia scappar fuori con parole di dolore, accenti d' ira sconvenevoli al rispetto che la Religione esige verso Dio e verso i Santi*, altra pena qualunque che sortisse dalla classe di quelle dirette precipuamente a correggerlo, lungi dal servire come utile rimedio ai mali del delitto, non farebbe che accrescerli; sia perchè la lunga durata di una pena criminale, la di cui espiazione metterebbe il delinquente a contatto con persone diffamate ed incallite al misfatto, il distoglierebbe da una pronta riconciliazione coll' offeso Dio; sia perchè la necessità di serbarsi tutte le forme sollenni che la legge richiede pei giudizj criminali, farebbe ben tardi succedere la pena al delitto; sia anche perchè l' eccessiva severità di questa farebbe restarla al più spesso inapplicata, ed alimenterebbe essa stessa la speranza della impunità.

42. Ciò con vivo rincrescimento dobbiam noi confessare essersi per lo appunto verificato fin da che si sono inasprite le pene che le *leggi penali* portavano contro le *bestemmie*. A prescindere che simile delitto non offendendo alcun privato in particolare difficilmente perviene a notizia della giustizia punitrice, perchè i pastori delle anime direttamente interessati a reprimere lo scandalo che ne risulta, sentono del ribrezzo a denunziarlo, prevedendo che la imposizione di una pena così dura, nell' atto che impervertisce maggiormente il colpevole, gitta in una disgrazia ir-

reparabile la sua innocente famiglia privandola per lungo tempo di colui che era forse l'unico suo sostegno; ed a prescindere ancora che l'imponente apparato di un giudizio criminale, che per lo più si agita in luogo lontano da quello del commesso delitto, dopo che la memoria di questo è rimasta infievolita, e dopo che una lunga carcere ha reso il delinquente un soggetto di pietà e di compassione, può indurre i testimonj a mentire per iscusarlo, e provocare così degli *spergiuri* che sono anch' essi *bestemmie*, ed offendono ad un tempo e la divinità e l'amministrazione della giustizia: a prescindere in somma da tutto ciò, quando pur si giunga al giudizio, noi vediam tutto giorno che la conseguenza più ordinaria ne sia precisamente la liberazione del reo, pronunziandosi *il non consta,* conseguenza solita della eccessiva severità delle pene (7).

43. Che anzi non restiam punto sorpresi nell' osservare che la Corte Suprema penda ben' anche a dare una tanto ristretta interpetrazione alla definizione legale della *bestemmia,* che si renda da oggi innanzi rarissimo il concorso di quegli estremi che potrebbero caratterizzarla per misfatto, e ben più frequente ancora la impunità di essa. Quel supremo collegio fondandosi sull' epiteto *empia,* che la legge accoppia alla voce *esecrazione*, esige che per farsi luogo alla pena non solamente si decida che il reo abbia pronunziate l'esecrande espressioni, ma occorra decider benanche che ciò abbia fatto *coll' empio disegno formato già nel suo intelletto di di-*

---

(7) V. il *trattato preliminare*, nella *Parte I* § 41.

sgradare e d' impedire per quanto è in lui, di attaccare in somma a dirittura l' onore di DIO *o dei Santi.* Sieno qualunque gli argomenti che si adducono in sostegno di tale interpetrazione (8), noi

---

(8) Teniam presente l' arresto della citata Corte Suprema dei 12 Ottobre 1832, con cui ammettendosi il ricorso di un tal *Pietro Giorgio* condannato per bestemmie esecrande, fu cassata la Decisione di condanna, e furono adottate le conclusioni del *Pubblico Ministero*, che aveva sostenuto l' esposto principio fondandosi 1.° sull' epiteto *empia*, e sulle espressioni *impios actus* adoperate nella *novella* 77; 2.° sulle parole del Divin Redentore (in *S. Matteo, Cap. XII, v. 31*) *omne peccatum et blasphemia remittetur hominibus, spiritus autem blasphemia non remittetur*; e 3.° sulla definizione che l'*Angelico* Dottore S. Tommaso dà delle bestemmie « *quod nomen blasphemia importare videatur quandam derogationem alicuius divinae excellentiae, quod ille qui contra Deum loquitur, convicium inferre intendens, derogat divinae bonitati, non solum secundum feritatem intellectus, sed etiam secundum pravitatem voluntatis detestantis et impedientis pro posse divinum honorem.* (*Summa 2, 2, quaest. 13, art. 1*). Riportandoci a quanto diciamo in questo e nel seguente numero sul significato della parola *empia*, facciamo avvertire che nei Sacrosanti Evangeli parlandosi della *bestemmia di Spirito*, non s' intende di quella profferita nell' *empio fine* come quel dotto P. Min. sostiene, ma bensì della *bestemmia* e di altri peccati in *Spiritum Sanctum*, come si rileva ad evidenza da ciò che l' Evangelista riferisce nello stesso luogo, e da ciò che ne riferiscono ancora gli altri Evangelisti S. Marco, Cap. III, v. 28 e 29, e S. Luca, Cap. 12, v. 10: quali peccati gravissimi sono specialmente enunziati e classificati dai Dottori di S. Chiesa, e specialmente da S. Agostino nei diversi luoghi riportati ed anche sviluppati dallo stesso *Aquinate*, nella *Somma* citata, 2, 2, *qu.* 14 *art. 1, et 2.* Facciamo del pari avvertire che la definizione della bestemmia che quest' ultimo presenta, è relativa precipuamente a quella ch' ei chiama *blasphemiam perfectam*, e che si oppone direttamente alla *confessione della fede* come egli dimostra: tanto vero che dopo aver premessa anch' egli la definizione generale della *bestemmia* » *blasphemare est contumeliam, vel aliquid convicium inferre in iniuriam Creatoris* » n' enumera le diverse specie, e v' include anche quella *bestemmia* che *absque deliberatione ex surreptione tantum procedit, dummodo blasphemans advertat hoc quod dicit esse blasphemiam. Tunc non excusatur*, soggiunge egli, *a peccato mortali, sicut nec ille qui ex*

non possiam convenire che conforme essa sia ed allo spirito ed al testo della legge.

44. L' augusto nostro Legislatore ha voluto colle sue sanzioni provvedere perchè il rispetto alla religione dovuto non soffra impunemente alcun pubblico oltraggio, ed oltraggio arreca a tal rispetto qualunque esecrazione del nome di DIO o dei *Santi.* Egli ha voluto prevedere i casi che di sovente avvengono, e non quelli che non accadono giammai, o non è presumibile che possano accadere. Empj che osassero di attaccare a dirittura l' onore di DIO o dei suòi *Santi* nel solo pravo disegno di oltraggiare la Divinità e di offendere la Santa Religione, fortunatamente non esistono in un popolo tutto credente come quello delle due Sicilie: e se pure alcuno ve ne fosse che tanta empietà concepisse, si guarderebbe bene di esternarla sfogando la sua bile, e pascendo per momenti la sua scelleratezza a prezzo di una pena che la pubblicità del fallo presenterebbe alla sua *fredda meditazione* come conseguenza immancabile della sua nequizia. Re-

---

subito motu irae aliquem occidit iuxta se sedentem. (*Ivi, qu. 13 art. 2, in fin.* ed anche nella *qu. 158, art. 7*). Che se bisognassero delle altre autorità per convincere che la *bestemmia* in senso teologico costituisca un peccato gravissimo quando anche fosse scompagnata dall' *empio fine di disonorare* IDDIO, ricorreremmo alle conformi dottrine di tutti i più accreditati teologi, e non la finiremmo giammai. Ma riportiamo quella dell' ANTOINE, il quale dice » *ad mortalem blasphemiam non requiritur intentio expressa ac formalis Deum inhonorandi; sed virtualis et interpretativa sufficit, nempe cum quis libere proffert ea, quae ex propria significatione, vel communi apprehensione, et ex modo proferendi, aliisve circumstantiis Dei inhonorationem continent, quamvis id fiat sine ullo pravo in Deum affectu, sed ex ioco, vel ad iram aut indignationem exprimendam ...... Gravior tamen iniuria esset, si hoc fieret ex directa intentione Deum inhonorandi etc.* (*De virtute Relig. Cap. V. art. 2*).

sterebbe quindi indarno scritta nella legge la minaccia della pena per le *bestemmie*, quando l'applicazione volesse restringersene per un caso che per buona ventura l'esperienza presenta o come non mai verificato o come rarissimo (9), anzi che estendersi per quegli altri casi che sventuratamente succedono allo spesso (10). D'altronde l'epiteto *empia* aggiunto alla voce *esecrazione*, lungi dal dinotare che si richiegga nel bestemmiatore la mira unicamente diretta a ferire i più sacri oggetti della nostra venerazione, lungi in somma dal riferirsi alla intenzione di lui, si riporta alla voce *esecrazione*, cui sempre conviene, mentre essendo questa sempre contraria al rispetto dovuto alla Religione, nel che consiste la *pietà*, è sempre *empia* nel pretto significato di una tale espressione (11). Se l'opposto avesse il Legislatore inteso di esprimere, avrebbe adoperato quelle stesse

---

(9) Nelle leggi della Toscana trovasi saggiamente disposto, che in questo caso il colpevole venisse punito come *sacrilego*, e che in tutti gli altri casi fosse sottoposto a pena semplicemente correzionale « *Le bestemmie, le quali l'esperienza ha fatto e fa conoscere che procedono da ignoranza ed insieme da un' alterazione di mente, da un subitaneo impeto di collera o dall'abuso del vino, in somma da un' animo diretto a tutt' altro che a far ingiuria alla divinità ed alla religione, quando non sieno ripetute, formali ed ereticali, nel qual caso avrà luogo l' art. precedente, saranno punite economicamente con carcere, o altro gastigo confacente alle leggi di polizia.* Art. 61 della *Legge dei 30 Novembre 1786*, riportato da PAOLETTI, *Instit. crim. Lib. I. Tit. III.*

(10) *Ad ea potius debet aptari ius quae et frequenter et facile, quam quae perraro eveniunt.* (*Leg. 5, ff. de legibus*).

(11) *Pietas est*, dice il Principe della latina eloquenza, *per quam sanguine coniunctis, patriaeque benevolis, officium et diligens tribuitur cultus.* CICERONE *II, de invent. Si pietate*, soggiunge altrove, *propinquitas colitur, qui affinem prodit impius sit necesse est.* (*Pro Quint.*) *Si pietate*, diremmo noi, *Deus colitur, qui Deum execratur impius est.*

parole che si trovano in tutti gli articoli delle *leggi penali* precedenti all' art. 101, (da cui gli enunciati decreti han tratta la definizione della bestemmia) « *nell' empio fine di far onta alla Santa Religione* ».

46. Sembra quindi vero che la severità della pena prescritta dall' ultimo Real Decreto del 1827, contribuisca pur troppo per far restare impunite le *bestemmie*, e facciam dei voti perchè venga richiamata in osservanza la disposizione dell' art. 101 delle *Leggi penali* come che portante delle pene, che mentre bastano per arrestare il delitto, tendono benanche all' emenda del colpevole, ch' è quello scopo il quale precipuamente riesce in armonia colle sublimi vedute di nostra Santa Religione (12).

C A P. IV.

Disturbo, impedimento o offesa all' esercizio del culto.

47. Nel Codice che tra noi ebbe vigore fino a che vennero a pubblicarsi le novelle Leggi penali, i reati *contro la Religione* non andavan preveduti che sotto la rubrica di *ostacoli al libero esercizio dei culti* (1).

---

(12) Tanto ciò è vero in quanto che trovandosi in Francia comminate pene severe contro le *bestemmie*, il Sommo Pontefice della Chiesa Romana, *Innocenzo IV.* *pieno il cuore della celeste mansuetudine inspiratagli dal Divino Redentore di cui egli reggeva le veci*, volle intercedere presso il Re Cristianissimo per ottenere, come ottenne, perchè fossero raddolcite. *Raffaelli*, *op. e l. cit.*

(1) Come dal *Lib. III, Tit. I, Cap. III, Sez. IV. §. 8 del Cod. pen. di Francia.*

Una pena in conseguenza si era imposta contra ogni particolare che costringeva o impediva una o più persone di esercitare uno dei culti autorizzati dal governo, e contra chiunque con disordini o disturbi cagionati nell' interno di un tempio, impediva, ritardava o interrompeva l' esercizio suddetto (2). Dal che segue che sotto l'epiteto *libero* aggiunto alla parola *esercizio dei culti*, s' intendeva allora precisamente di esprimere quella *libertà di coscienza* che si pretendeva guarentire a ciascun cittadino francese, e per effetto della quale era a ciascuno permesso l'esercizio di quel culto cui meglio voleva addirsi, ed era per l' opposto a ciascun' altro vietato di attentare alla libertà dello stesso esercizio (3).

48. Ma tra noi non accordandosi felicemente veruna protezione che al solo esercizio del culto Cattolico (4), e non permettendosi nè tollerandosi in conseguenza altro culto qualunque, se *libero* nelle leggi si appella l' esercizio del culto divino, questo *aggiunto* si debbe interpetrare in un modo abbastanza diverso da quello in che s' interpetrava nelle preesistenti leggi. Esso debbe essere unicamente ristretto all' esercizio del culto dominante, e riferirsi quindi solo alla libertà di orare, che la legge deve proteggere e guarentire da qualunque attacco.

49. Nè a questa *libertà* devesi solamente limitare la protezione della stessa legge. Inutil sarebbe il prov-

---

(2) V. art. 260, e 261 del *detto Cod.*

(3) Tanto anche risulta da ciò che sul proposito avevan detto gli *oratori del governo* nel presentare al *Corpo Legislativo* il progetto del *Cod. penale.*

(4) V. sopra n. 10.

vedere perchè non fosse impedito l' esercizio del culto quando impunemente potesse poi attaccarsi con degli atti qualsivogliano, che senza opporsi alla *libertà di orare*, frastornassero o distraessero quel devoto raccoglimento con cui ciascuno debbe accostarsi a Dio e venerarlo. Quindi è che con tutta ragione *libero* non solamente ma anche *tranquillo* vuole il nostro Legislatore che sia l' esercizio del culto divino, e quindi è del pari che dopo aver preveduto quei reati che più da vicino offendono il *rispetto alla Santa Religione dovuto*, con una più generale disposizione contempla *qualunque altro atto scandaloso che turbi, impedisca o offenda il libero e tranquillo esercizio del culto divino nelle Chiese o luoghi pubblici*, comminandovi coll' art. 102 delle *Leggi penali* la pena del 1.° al 2.° grado di prigionia.

50. Questa pena è stata però di gran lunga esasperata col posteriore Decreto dei 7 Maggio 1821, enunziato anche nel *Capitolo* precedente (5). Ivi dopo di essersi coll'. art. 11 aggravata la pena della *bestemmia*, fu prescritto col seguente art. 12, che l' *atto scandaloso* di cui è parola, dovesse esser punito col *primo al secondo grado dei ferri.* Tal disposizione è tuttavia in vigore, comunque sembrasse non presumibile che il Legislatore dopo di aver mitigata di due gradi col posteriore decreto de' 5 Maggio 1827 la pena che quel primo decreto portava per le *bestemmie* (6), avesse poi voluto mantenere in osservanza l' applicazione della severa pena dei ferri per

(5) V. n. 40.
(6) V. *n.* 40 nota 6.

un reato che men grave di quello della ***bestemmia*** si era per lo innanzi reputato.

51. Ossequiosi sempre al prescritto delle leggi, noi ci permettiamo di osservare che una tal pena proporzionata non ci sembri alla gravezza del reato che ne vien colpito. L' art. 94 delle *Leggi penali* ch' è rimasto sempre in osservanza, prevedendo il disturbo delle sacre funzioni diretto dal sacrilego fine di profanarle, non vi fulmina che la pena del primo al secondo grado dei ferri. L' art. 102 prevedendo per l' opposto un simile disturbo come conseguenza bensì di *atti scandalosi*, ma non diretti a tal fine, vi prescriveva con ragione una pena minore, mentre la profanazione del culto lungi dall' essere in tal caso la causa dell' azione, non è che l' effetto (7). Or come supporre che all' occhio di un religioso legislatore sembrasse egualmente reo quell' empio che a sol' oggetto di profanare le sacre funzioni e di disturbare i divini misteri avesse usato delle violenze, o avesse alzato la mano temeraria contro la persona di un ministro del Santuario, e quel misero che a tutt' altro intendendo fuorchè ad offendere il culto, vittima dell' impero di una violenta passione, avesse per poco obbliato la santità del luogo ove si trovava, e fosse divenuto reo di qualche eccesso che solo nelle sue conseguenze avrebbe prodotto un simil disturbo all' esercizio del culto? Tanto per lo appunto ha luogo or che la pena portata coll' art. 12 del citato decreto è la stessa che quella comminata dall' art. 94, perciocchè quest' ultima solo si aggrava nel caso che l' of-

---

(7) V. n. 11, 16 e 17.

fesa alla persona del ministro del Santuario fosse punibile per se stessa di *pena criminale.* (8).

52. Una tanto evidente sproporzione, ed una tanto eccessiva severità, servono senza dubbio per far rimanere del tutto impunito il *disturbo* o l' *impedimento* contemplato nell' art. 102 delle *Leggi penali*, e nell' art. 12 del mentovato *Decreto.* Astrazion fatta da tutte quelle difficoltà che agevolmente si presentano al criterio dei magistrati sempre che trattasi di risolvere per l'affermativa una quistione di reità che possa dar luogo all' applicazione di una pena non corrispondente per eccesso alla gravezza del fallo (9) . una tanto ristretta interpetrazione s' incomincia a dare alla disposizione della legge, che non vi sarà forse da ogg' innanzi alcun caso cui quella potesse esser relativa. La *Corte Suprema* analizzando il testo dell' art. 12 del *Decreto del 1821* ha ritenuto che per pronunziarsi la pena ivi prescritta debba verificarsi 1.° che l' atto portante l' *offesa* , l' *impedimento* o il *disturbo* si sia commesso *con ispirito di scandalo* e col reo proposito d' indurre altrui a peccare; e 2.° che un tale atto non solamente abbia prodotto distrazione da un santo raccoglimento, ma anche abbia sforzato la libertà di orare in coloro che intervenivano o assistevano all' esercizio del culto (10).

---

(8) Art. 95. Ved. sopra n. 21.

(9) V. *Parte I. Tratt. prelim.* §. *XLI* , e n. 52 , sopra.

(10) Tanto si rileva dall' *arresto dei 19 Ottobre 1832* , con cui ammettendosi il ricorso prodotto da una tal *Carmela Alfieri* fu cassata una decisione della *G. C. Criminale di Salerno*, che aveva condannata la detta *Alfieri* ad anni sette di ferri come colpevole di percosse lievi commesse in Chiesa in persona di *Trofomea dell' Isola , che avevano prodotto disturbo ed impedimento al tranquillo esercizio del culto*

53. Sia però qualunque il rispetto dovuto alla giurisprudenza di quel supremo collegio, noi non possiamo al certo convenire che questa interpetrazione fosse conforme alle riportate espressioni della legge. Questa non esige che alcun' *empio fine* spingesse il delinquente all' atto che reca offesa o disturbo all' esercizio del culto. Un tal caso entrerebbe, come pocanzi abbiam notato, sotto la disposizione dell' art. 94, che prevede appunto il *disturbo diretto dal fine di profanare le sacre funzioni;* e non sarebbe mai da presumere che nella legge si fosse preveduto uno stesso reato con due diversi articoli portanti ciascuno a pene diverse. L' aggiunto *scandaloso* adoperato nell' art. 102 delle *leggi penali*, e quindi an-

---

divino. La corte suprema adottò le stesse osservazioni consacrate nella conclusione del P. M., il quale aveva chiesto l' annullamento della decisione di condanna 1.° perchè la G. C. non aveva qualificato come *scandalosi* gli atti commessi dall' imputato; 2.° e perchè non si era deciso che il disturbo fosse stato al *libero esercizio del culto*. Per la prima parte il P. M. aveva osservato che «*far rovinare spiritualmente altrui o con parole o con fatto, cioè in quanto alcuno per ammonizione o inducimento, ovvero con esemplo trae l' altro a peccare, questo è detto propriamente* SCANDALO. *Si esige dunque negli autori degli atti il reo proposito di produr tanto male. Le sue parole ed i suoi fatti debbono esser tali che lo tentino almeno. Non poteva dunque la G. C. applicar quell' articolo a chi ella non aveva dichiarata colpevole di atti di questo genere, e con questa intenzione.* Per l'altra parte aveva poi osservato che *la legge unisce colla particella* E *l' aggiunto* LIBERO *al* TRANQUILLO, *il che non lascia luogo a dubitare delle due qualità cumulative che un tal disturbo o impedimento aver deve. Non basta adunque che vi sia stata distruzione della tranquillità di un santo raccoglimento, ma conviene che la libertà di orare fosse stata anche impedita e sforzata.* Che quindi nella specie doveva cassarsi l' impugnata decisione si perchè gli atti non si eran dichiarati *scandalosi* nell' espressato senso, si perchè nel fatto si era deciso esservi stato disturbo al *tranquillo*, e non già anche al *libero esercizio del culto.*

che nell' art. 12 del *Decreto del 1821*, non serve che per dinotare di non potersi sottoporre a pena quell' impedimento o disturbo all' esercizio del culto che provvenisse da tutt' altra causa, fuorchè da un fatto volontario ed illecito, che commesso in Chiesa o in luoghi pubblici nel tempo dell' esercizio del culto, e perciò all' aspetto di persone che intervengono ad un tal' esercizio, non può non produrre *scandalo.* Questo *scandalo* non solamente ha luogo quando alcuno di proposito con parole o con fatti tenta d' indurre altrui a peccare, ma benanche quando esterna un' azione qualunque *minus rectam*, oppure *habentem rectitudinis defectum*, che può servire ad altrui come occasione a peccare, comunque l' altrui peccato in realtà non succeda (11). Or facendo

---

(11) *Quod graece*, dice S. Girolamo (*in Matth.* 15) σκολιόν et σκάνδαλον *dicunt*, *nos* OFFENDICULUM, *vel* RUINAM, *et impactionem pedis possumus dicere. Quando ergo legimus*, quicunque scandalizaverit quempiam, *hoc intelligimus qui dicto, factove occasionem ruinae cuiquam dederit.* Al che soggiunge l' Angelico Dottore « *Nihil autem secundum propriam rationem disponit ad spiritualem ruinam, nisi quod habet aliquem defectum rectitudinis, et ideo convenienter dicitur, quod dictum, vel factum minus rectum praebens occasionem ruinae sit* SCANDALUM..... *Nihil vero potest esse homini sufficiens causa peccati, quod est spiritualis ruina, nisi propria voluntas; et ideo dicta vel facta alterius hominis possunt esse solum causa imperfecta aliqualiter inducens ad ruinam. Et propter hoc non dicitur* dans causam ruinae, *sed* dans occasionem..... *Dictum denique vel factum alterius potest esse dupliciter alteri causa peccandi, uno modo* per se, *alio modo* per accidens. Per se *quidem, quando aliquis suo malo verbo vel facto intendit alium ad peccandum inducere, vel etiamsi ipse hoc non intendat, ipsum factum est tale, quod de sui ratione habet quod sit inductivum ad peccandum, puta cum aliquis publice facit peccatum, vel quod habet similitudinem peccati; et tunc ille qui huiusmodi actum facit, proprie dat occasionem ruinae, unde vocatur* scandalum activum. Per accidens *autem ec. ec.* (*Summa* 2, 2, *quaest.* 43, *art.* 1.).

l' applicazione di siffatto principio al caso in disame, si scorge bene che qualunque atto il quale si commetta o nella *Chiesa* o in altro *luogo pubblico* durante l' esercizio del culto, quando anche non constituisse un reato per propria indole, ma fosse semplicemente un' atto immorale o illecito, nel senso della legge è sempre *scandaloso* perchè offre ad altrui l' occasione a peccare; e maggiormente *scandaloso* addiviene quando giunga a turbare o ad offendere l' esercizio del culto, mentre induce col fatto altri a peccare perchè o distrae da quel santo raccoglimento con cui devesi venerare Iddio, o impedisce che si venerasse.

54. Non è poi vero che la disposizione della legge si riporti al solo caso in cui si sia cumulativamente turbata la *tranquillità* ed impedita o sforzata la *libertà* di orare. Per aver luogo un simil fallo non sarebbe possibile il non presupporre un *dolo* nel delinquente appositamente diretto a tal fine, mentre l' altrui libertà non può naturalmente esser coartata senza che opposizione ed ostacolo le faccia un' altra volontà contraria. Questo *fine* o questo *dolo*, non si richiede come elemento constitutivo del reato preveduto negli articoli che comentiamo. Se fosse l' opposto la legge si sarebbe espressa nello stesso modo come lo ha fatto in molti articoli dello stesso titolo. Essa invece prevede con una generale disposizione e disgiuntamente così il *disturbo* che l' *impedimento* o altra *offesa* all' esercizio del culto derivante da *atto scandaloso*. Or è evidente che basti *disturbare* anche senza *impedire*, o che basti *impedire* anche senza *turbare*, o che basti solamente *offendere* in

qualunque guisa l' esercizio del culto, per farsi luogo alla pena che si minaccia. Gli aggiunti *libero* e *tranquillo* non sono relativi al *disturbo*, ma si riferiscono direttamente alla parola *esercizio del culto divino*, e presentano il volere del legislatore che *libero* e *tranquillo* sempre sia un tale esercizio (12). Se si fosse inteso di esprimere ciò che la *Corte Suprema* ha voluto pretendere, si sarebbe detto *turbi, impedisca* o *offenda la libertà e la tranquillità* dell' esercizio del culto, il che è ben diverso dal dire *turbi, impedisca o offenda l' esercizio del culto libero e tranquillo*. D' altronde quando pur si volesse sostenere che una relazione vi fosse tra simili aggiunti e le parole *turbare* ed *impedire*, si comprenderebbe bene che la prima si riferisse unicamente alla *tranquillità*, e la seconda unicamente alla *libertà di orare*. Strano sarebbe il supporre una tanta improprietà nel linguaggio della legge dal riportare il *disturbo* alla *libertà*, e l' *impedimento* alla *tranquillità*, o l' uno e l' altro che sono staccati da disgiuntive, all' una ed all' altra congiuntamente. Facciam dei voti perchè una simile giurisprudenza non prevalga nel foro, e più perchè venga mitigato il rigore della pena prescritta coll' ultimo *Decreto del 1821*, mentre ripetiamo che la severità eccessiva di una pena contribuisce pur troppo per farla restare ineseguita, e per dar luogo all' impunità totale dei reati che ne vengono colpiti (13).

---

(12) V. n. 48 e 49, sopra.

(13) V. quanto abbiam detto sulla pena della *bestemmia*.

CAP. V.

Disposizioni generali.

55. Riuniamo in questo capitolo le disposizioni contenute negli art. 103 e 104, che senza esser relative a speciali e determinati malefizj, non tendono che a guarentire maggiormente il rispetto dovuto ed ai ministri del Santuario, ed ai luoghi particolarmente addetti al culto divino. Quanta influenza eserciti sulla misura dei reati e la condizione delle *persone* che ne vengono colpite, e la qualità del *luogo* ove si commettono, si rileva abbastanza da ciò che abbiamo esposto nel *Cap. VI* del *Tit. II* della *Parte I* (1). I ministri del Santuario nell' esercizio delle loro auguste funzioni meritano certamente maggiori riguardi di quelli che si debbono a qualunque altro particolare. Le ingiurie o le altre offese qualsivogliano che loro vengono inferite, offendono non solamente le loro persone, ma benanche il *pubblico culto;* e la protezione che la legge accorda all' esercizio del culto mancherebbe di efficacia quando non si estendesse anche su di coloro che trovansi decorati del sacro carattere di ministri della Religione. Se quindi *atroce* per l' antico diritto si reputava qualunque ingiuria che a costoro si recasse (2), non deve punto sorprendere se questa di loro qualità serva al presente come *cir-*

---

(1) Vol. III, n. 735 e seg. n. 738 e seg.

(2) *Atrocem sine dubio iniuriam esse factam manifestum est, si tibi illata est cum esses in Sacerdotio, et dignitatis habitum et ornamenta ferres. Leg. 3. Cod. de iniur.*

costanza aggravante di un grado la pena corrispondente ai reati contra di esso loro commessi. *Fuori dei casi* (sta detto nell' art. 103) *preveduti in questo titolo, i reati commessi in persona dei Ministri del Santuario per vendetta ed in atto delle loro funzioni, son puniti con un grado di più della pena ordinaria.*

56. I casi dei quali in detto articolo è menzione son quelli contemplati nell' art. 95, e quegli altri che possono forse verificarsi nell' eseguirsi i reati preveduti negli art. 97, 98 e 102. Se nel commettersi il *sacrilegio* di cui è parola nell' art. 94 si reca un' offesa in persona di un ministro del Santuario, quella trova la sua pena o nella latitudine del grado della pena assegnata per lo misfatto che accompagna, o nell' aggravazione cui dà luogo ai termini dell'art. 95 (3). Quando similmente l' offesa istessa accompagna il *furto di vasi sacri*, servendo di qualifica a tal misfatto, incontra la sua pena in quell' aumento cui dà luogo giusta l' art. 98 (4). Quando per ultimo la stessa offesa cagiona disturbo o impedimento all' esercizio del culto, trova del pari la sua pena in quella prescritta per simile reato dall' art. 102, e dall' art. 12 del *Decreto dei 7 Maggio 1821*. Salvo dunque ciò ch' è disposto per tutti gl' indicati casi, l' art. 103 è solamente relativo a qualunque altra offesa che si recasse alle persone dei ministri del Santuario *per vendetta ed in atto delle loro funzioni.*

57. La famosa legge *sui delitti e sulle pene del*

---

(3) V. sopra n. 21.
(4) V. n. 33.

1808 riguardava simili offese come delitti di *violenza pubblica,* e prescriveva che fossero sottoposte alle stesse pene comminate per le offese contro i magistrati. L'art. 141 di detta legge era concepito in modo da non lasciar punto a dubitarsi che l'aggravazione della pena dovesse aver luogo sia quando le offese si fossero inferite ai ministri della Religione nel tempo delle loro auguste funzioni, sia quando si fossero loro recate per vendetta di ammonizioni pastorali da essi fatte (5). Niente più giusto di una tal disposizione, imperciocchè nel primo caso aggrava l'oltraggio la circostanza del *tempo* in cui si commette, e nel secondo l'aggrava l'empietà della *causa* che spinge a commetterlo, e tanto nell'uno che nell'altro caso l'offesa in parola attacca benanche il rispetto alla Religione dovuto. Ciò non ostante, la redazione dell'art. 103 delle veglianti leggi presenta un senso alquanto diverso, mentre per farsi luogo all'aumento della pena esige cumulativamente i due estremi, che cioè l'offesa si sia recata al ministro del Santuario per vendetta di un'atto delle sue funzioni e nel tempo dell'esercizio di esse. Ci sorprende che simile aumento di pena si sia quindi ristretto per un caso rarissimo, e che la legge non estenda sui *Ministri dell'Altare* quella stessa protezione che accorda ai *depositarj della pubblica autorità,* volendo che qualunque oltraggio

(5) *Tutte le offese fatte ai ministri della Religione, sia nel tempo delle loro auguste funzioni, sia per vendetta di ammonizioni pastorali da essi fatte, saranno punite come delitti di violenza pubblica, secondo la disposizione dell'art. 101, e vi sarà sempre aggiunta la pena esemplare* (Cit. art. 141). L'art. 101 stabiliva le pene per le offese o *verbali* o *reali* fatte ai magistrati o nell'atto del loro ministero, o per vendetta di un'atto legittimo antecedente.

o violenza contra di costoro andasse severamente punita sia quando si fosse commessa nell' atto delle loro funzioni, sia quando si fosse commessa per occasione dell' esercizio di esse (6). Vogliamo augurarci che in caso di revisione si emendasse la redazione del citato art. 103 sulla norma dell' art. 141 della *Legge del 1808*, da cui sembra tratta la disposizione che racchiude, adoperandosi la disgiuntiva *o* invece della congiuntiva *e*: avvegnacchè non è da presumersi che allo sguardo di un religioso legislatore come indifferente si presenti nei reati di simil fatta il concorso di una sola delle due circostanze aggravanti in detto articolo prevedute, e come in conseguenza reo ugualmente colui che avrà percosso un privato, e colui che avrà percosso un ministro della Religione o nell' esercizio delle sue funzioni, o per occasione di un tal' esercizio.

58. L' altra disposizione generale, di cui ci resta a parlare, tende a proteggere il rispetto dovuto alla casa di Dio, precisamente nel tempo in cui vi si celebrano sacre funzioni. Gli art. 96 e 97 preveggono due specie di *sacrilegio*, con cui si profanano *i sacri tempj*. L' art. 101 aggrava la pena della *bestemmia* per lo riguardo del luogo in cui vien profferita. L' art. 102 finalmente fa servire una tal circostanza del *luogo sacro* come elemento del reato che ivi si contempla. Or l' art. 104 prescrive che *qualunque altro reato non preveduto nello stesso titolo non debba essere mai punito nel* minimum *del tempo del grado penale, qualora venga commesso nelle*

---

(6) V. gli art. 174 e seg.

pubbliche Chiese in atto di sacre funzioni. Cadrebbero quindi sotto questa disposizione 1.° i furti qualificati per lo luogo ai termini dell' art. 412 n. 1, semprechè fossero commessi nel tempo in cui vi si celebravano sacre funzioni; 2.° e gli altri reati qualsivogliano in tal tempo ed in tal luogo commessi, che non abbiano prodotto impedimento o disturbo all' esercizio del culto (nel qual caso cadrebbero sotto il disposto dell' art. 102, e del *Decreto de' 7 Maggio 1821*), o che quantunque avessero prodotto un simile impedimento o disturbo, sfuggissero la pena scritta nel detto articolo, comecchè meritevoli per loro natura di altra più grave, qual sarebbe ad esempio l' omicidio diverso da quello preveduto nell' art. 95 ec. Egli è vero che nel *Codice penale di Francia* stava espressamente prescritto, che le disposizioni tutte comprese sotto la categoria *degli ostacoli al libero esercizio del culto* (7), si dovessero solamente applicare a quei disturbi, oltraggi o vie di fatto, che per loro natura non meritassero pene più gravi (8): ma quantunque le nostre leggi non si fossero su questo punto spiegate in un modo così formale, simile disposizione va sottointesa di pieno diritto, essendo risaputo che un reato più grave non può esser coperto da un altro men grave, nella stessa guisa in cui una pena maggiore non può essere assorbita da un' altra minore (9).

59. Facciam per ultimo avvertire, che ove trat-

---

(7) V. sopra, n. 47.

(8) Art. 264, dello Codice.

(9) V. quanto sta detto sulla *reiterazione*, *Vol. III*, *pag.* 242 e seguenti.

tisi di reati commessi ne' *sacri tempj*, quantunque costituissero di loro natura semplici *delitti* o *contravvenzioni*, vanno sottoposti sempre all' *azion pubblica* ai termini dell' art. 39 delle *Leggi di procedura penale.*

TITOLO II.

Dei reati contro lo Stato.

60. Se egli è vero che lo stato sociale tra gli uomini sia il voto generale e costante della loro natura, non è men vero che la natura umana non abbia a tal voto soddisfatto col far nascer tra loro una sola e medesima società sulla terra. La diversità del clima, la maggiore o minore amenità delle regioni che abitano, o fertilità delle terre che coltivano, e mille altre circostanze contribuendo perchè gli stessi non fossero i rispettivi bisogni, lo stesso non fosse il valore degli oggetti destinati a soddisfarli, e la stessa in conseguenza non fosse ancora la rispettiva industria, han fatto sì che diverse società si sieno stabilite, comunque tutte animate dallo scopo medesimo di provvedere al benessere di coloro che le compongono, e di promuovere sempre più la di loro prosperità. Or se alcuna di tali società o mossa dalla manìa di estendere i suoi confini, e di accrescer così e la sua potenza il suo comodo ed i suoi mezzi d'industria, o spinta dall' idea di vendicarsi di qualche oltraggio ricevuto, o indotta da qualunque altra ragione, intimi la guerra ad un' altra società, qual danno da ciò non può a quest' ultima provvenire?

Prescindendo dai tanti mali che seco porta il flagello devastatore della guerra, la funesta riuscita di essa per la minacciata società, mena a delle conseguenze tanto più spaventevoli, per quanta minore suol' essere la discrezione del vincitore. La schiavitù del popolo soggiogato, la privazione o anche la diminuzione di quei vantaggi che la sua indipendenza o le sue instituzioni gli assicuravano, stan per esso come la perdita della sua vita morale, sicchè a buon diritto può dirsi che *attaccano l' esistenza della società* i reati qualsivogliano che provochino la *guerra esterna*, o ne facilitino al nemico il successo.

61. Danni non minori arrecano benanche gli altri reati che son diretti o a distruggere in una società lo stabilito governo, o a variarne la forma. I diritti tutti degl' individui di una nazione non ottengono di fatto alcuna guarentia che dal potere politico esercitato in quella forma, che consolidata dal tempo si trova in accordo coi di loro usi e colle loro abitudini. I reati adunque che son rivolti o a rovesciare il governo, o a cambiarne la forma, come tendono in pari tempo « a distruggere o alterare le condi-
» zioni attuali del viver sociale, in quanto che per
» farle rivivere e consolidare di nuovo tutto potrebbe
» esser messo in problema fino al diritto di proprietà;
» non possono non esser ravvisati come atti sovver-
» sivi di tutte le civili esistenze, senza delle quali
» le materiali cessando di esser diritti, divengon fatti
» *precarj*, come quelle dei bruti animali (1) ».

(1) In questo modo il dotto autore della *Teoria delle Leggi di sicurezza sociale*, *Sig.* CARMIGNANI, spiega l' indole giuridica dei *reati*

62. Tanto perciò essendo il danno che dagli uni e dagli altri reati provviene all'aggregazione politica, non deve punto sorprendere se tra tutte le antiche legislazioni alcuna non se ne scorga che abbia omesso di prevederli, e se parimenti si riconosca che tutte convengano a riguardarli come i più gravi nella numerosa serie dei misfatti possibili. Occupandoci sol di quelle che hanno avuta osservanza in queste contrade, e partendo dalla romana, troviamo che fin dall' origine di quel vasto impero cominciarono a dettarsi delle severe sanzioni penali contro coloro che osavan tradire la patria (2), suscitarle dei nemici o dare in mano di costoro un cittadino (3), minacciare la sicurezza pubblica con adunanze notturne, o clandestine (4), eccitare sedizioni tra i cittadi-

---

contro lo Stato, che valutati pel *danno* conviene doversi considerare come i più gravi di tutti gli altri, e che appella DELITTI POLITICI, *non perchè possono partire da un' opinione politica, o possono essere dalla politica dello Stato giudicati in un senso a lei favorevole, ma perchè tolgono all' uomo se non la sua qualità, almeno il suo stato attuale di animale politico, e lo privano di quei vantaggi che in questo stato si aveva procurati, e che aveva il diritto di vedersi conservati e protetti.* Rimettiamo il lettore a quanto altro osserva l' egregio autore sulla natura dei reati in parola, mentre si estende ad abbattere tutti quegli argomenti che da taluni moderni si sono allegati per contrastare allo stabilito governo il potere di conservare la propria esistenza (*Op. cit. Lib. II, Cap. VI*).

(2) DIONIGI D'ALICARNASSE accenna che ROMOLO aveva ordinato potersi impunemente uccidere da chiunque simili traditori (*Antiqu. II. pag. 84*).

(3) Il Giurecons. MARCIANO nella *Leg. 3, ff. ad Leg. Jul. Maiest.* riporta un frammento delle *Leggi Decemvirali*, che fulminava la pena di morte per simili reati « *QUI HOSTEM CONCITAVERIT, QUIVE CIVEM HOSTI TRADIDERIT, CAPITE PUNITOR* ».

(4) Le stesse Leggi delle *XII tavole*, come accenna PORCIO LATRO (*Orat. in Catil.*) avevano prescritto la pena dell' ultimo supplizio

ni (5), o indurre gli alleati ad armarsi contro la repubblica (6).

63. Tutte queste furon sulle prime le specie dei reati contro la società, che a ragione venivan dinotati sotto il nome di *Lesa Maestà*, perchè direttamente offendevano la suprema autorità o dignità del popolo (7). In seguito ne venne il numero tanto esteso da comprendervisi non solamente tutti gli altri attentati contro la *sicurezza dello Stato* o contro l' *autorità del Principe*, ma anche i libelli o le parole ingiuriose, non che qualunque altro atto, che sebbene non diretto da alcuna mira ostile verso il Governo, mostrasse semplicemente un disprezzo o una irriverenza (8), oppur contenesse usurpazione

---

contro le assemblee notturne; e la *Legge Gabinia* estese in seguito la stessa pena contro qualunque altra clandestina unione. V. *Gundlingio*, *dissertat. de crim. maiest.*

(5) A ciò fu provveduto colla legge Apuleja promulgata sotto il Consolato di C. Mario a rogazione del Tribuno della Plebe Apuleio.

(6) La Legge Varia, dice Einneccio, da cui abbiamo attinte tutte queste notizie, pubblicata sotto il Tribunato di Q. Vario, provvide contro coloro, *quorum dolo malo socii ad arma ire coacti essent.* (*Antiqu. Rom. ad Instit. Lib. IV. Tit. XVIII.*)

(7) *Maiestas est*, dice Cicerone (*de Orat. II*, 39) *amplitudo ac dignitas civitatis.*

(8) La legge Cornelia pubblicata in Roma sotto la Dittatura di Silla fu la prima che cominciò ad estendere i confini nei quali per lo innanzi si era contenuta la classe dei delitti di *lesa Maestà*. Prescindendo che con essa si promise sfacciatamente la impunità ai calunniatori, e si ordinò che contro le disposizioni di diritto allor vigenti si ricevessero ancora le testimonianze delle donne e dei servi per la pruova di simili delitti, si dispose che dovesse punirsi colla *interdizione dell' acqua e del fuoco* chiunque si fosse opposto agli ordini di un magistrato, o gli avesse impedito l' esercizio delle sue funzioni; chiunque avesse condotto un' armata fuori il territorio della provincia, o avesse intrapreso una guerra di privata autorità; chiun-

dei diritti annessi alla Maestà del Sovrano (9). Così vennero a distinguersi i reati di *lesa Maesta* in quelli

---

que avesse cercato di sedurre l' esercito; chinnque avesse perdonato i capi dei prigionieri di guerra; chiuoque non avesse difeso i suoi poteri nell' esercizio delle proprie funzioni; e chiunque essendo cittadino romano avesse coltivato l' amicizia di uo Re straniero. I capi di questa famosa legge raccolti da SIGONIO sono i seguenti: *PRAETOR QUI EX HAC LEGE QUAERET, DE EO QUAERITO QUI INTERCESSIONEM SUSTULERIT, AUT MAGISTRATUI QUO MINUS MUNERE SUO FUNGATUR IMPEDIMENTO FUERIT; QUI EXERCITUM E PROVINCIA EDUXERIT, AUT SUA SPONTE BELLUM GESSERIT; QUI EXERCITUM SOLLICITAVERIT; QUI DUCIBUS HOSTIUM CAPTIS IGNOVERIT; QUI POTESTATEM SUAM IN ADMINISTRANDO NON DEFENDERIT; QUI CIVIS ROMANUS APUD REGEM EXTERNUM VERSATUS FUERIT. MULIERIS TESTIMONIUM ACCIPIATUR* (*). *CALUMNIATORIBUS NULLA POENA SIT. HIS DAMNATIS POENA AQUAE ET IGNIS INTERDICTIO SIT.* (*SIGON. de iudic. II*, 29). A questa legge succedettero poscia le due *Leggi* GIULIE, delle quali la prima fatta da CESARE, confermando le precedenti disposizioni, si limitò a togliere l' appellazione al popolo contro i decreti del Pretore emessi pei reati di *lesa Maestà* (V. *Cic. Philipp. I. Cap. IX*); e la seconda fatta da AUGUSTO estese l' applicazione della pena portata dalla *Legge Cornelia* non solamente ad altre specie di reati che non si eran sino allora preveduti tra quelli di *lesa Maestà*, ma anche ai semplici libelli, o altri scritti ingiuriosi contro il Principe, come dai frammenti che di questa legge esistono sotto il *Titolo* dei *Digesti ad Legem Juliam Maiestatis*, che riporteremo in appresso. Finalmente altr' Imperatori elevarono la pena a quella di morte (*PAOLO, recept. sent. Lib. V. Tit. XXIX*), e dichiararon delitti di *lesa Maestà* anche le semplici parole ingiuriose profferite contro il Principe; nè mancò tra essi chi volesse punito come reo di *lesa Maestà* anche colui che avesse battuto un servo, o che si fosse spogliato innanzi alla statua del Principe; che avesse portato una moneta o un' anello colla effigie del Principe in qualche bordello, o in qualche laterina ec. V. *SVETON. in Tiber. Cap. LVIII*; *EINNEC. l. c.* e *FILANGIERI*, *Scienza della Legislazione*, *Lib. III*, *p. 2*, *Cap. XLV*.

(9) Tali erano 1.° la *coniazione delle monete* (*Leg. 2. Cod. de falsa moneta*); 2.° l' uso delle vesti di porpora o di seta, ch'eran distintivi della Maestà imperiale (*Leg. 1, 2, e 3, Cod. de vestib. holo-*

(*) Avrebbe dovuto aggiungersi, et *servorum*, perchè anche di costoro si ammettevano le testimonianze, come si rileva da SALLUSTIO, *de bello Catil.* §. *XXX* (V. EINNEC. l. c.)

★

di *primo capo* che appellaronsi delitti di *perduellione* perchè si riguardavano come atti ostili contra lo Stato, ed in quelli di *secondo capo*, che ritennero specialmente il nome di *lesa Maestà*, perchè attaccavano la sola dignità del Principe, ed offendevano il rispetto dovutogli. Malgrado una siffatta distinzione, la pena e contro gli uni e contro gli altri fu quella di morte, specialmente sotto gl' imperatori (10); se non che ove trattavasi di *perduellione* il giudizio non si estingueva nè anche colla morte del reo, ma veniva proseguito sì per condannarsi la di lui memoria, sì anche per farsi luogo a quelle altre severissime misure, che contra ogni giustizia si eran volute adottare per colpire anche i figli del delinquente (11).

64. Le riportate disposizioni del diritto romano furono intanto in osservanza in questo regno (12) fino alla pubblicazione della rinomata legge *dei 20 Maggio 1808*. Essa fu la prima che ridusse a giusti

---

beris et auratis); 3.° il *carcere privato* (*Leg. 1, e 2. Cod. de priv. carcer. inhib.*); 4.° l' assolvere o il liberare un' imputato già pervenuto nelle mani della giustizia, e convinto di reità per sua confessione (*Leg. 4 §. item, ff. ad Leg. Jul. maiest.*); 5.° il dubitare del merito delle persone nominate dall' Imperatore a qualche impiego (*Leg. 3. Cod. de crim. sacrilegii*) ec. ec.

(10) V. MATTEI, *ad Lib. XLVIII, ff. Cap. III, §. II*, ove comenta la famosa *Costituzione* di ARCADIO ed ONORIO compresa nella *Leg. 5, Cod. ad Leg. Jul. Maiestatis.*

(11) V. *Leg. ult. ff. ad Leg. Jul. Maiest.* e la *cit. L. 5, Cod. eod.*, di cui con ispecialità parleremo nella *Sez. I* del *Cap. II* di questo stesso *Titolo.*

(12) Che anzi se n' estese il rigore fino al segno di ordinarsi una viva persecuzione anche ai figli dei *perduelli*, ai quali si era proibito di contrarre matrimonio (V. il *Cap. di* CARLO D'ANGIÒ *Nuper apud Tranum.*)

confini la classe dei *reati contro lo Stato*, e che distinse l'atto ostile tendente a distruggere il governo o a cambiarne la forma da tutti gli altri diretti solamente a spargere un malcontento, ed a conculcare quel rispetto che si deve al supremo potere dello Stato. Essa riserbò le pene capitali pei soli misfatti che realmente potevan compromettere la stabilità del Governo, e prescrisse le *pene correzionali* per tutti gli altri atti che avevano solamente il carattere della irriverenza, o che contenevano delle indiscrete detrazioni contra lo stesso Governo. Essa per dinotare quel giust' orrore che le precedenti leggi avevano inspirato nel dar tanta estensione alla serie dei reati di *lesa Maestà*, abolì del tutto una tal denominazione, e comprese i veri delitti di *lesa Maestà* sotto il nome di *alto tradimento*, che tutti particolarmente volle definire per non lasciar luogo alcuno a quell' arbitrio, che mille motivi possono far divenire in simili rincontri il più funesto per l' innocenza, e'l più dannoso allo stess'ordine sociale (13). Essa finalmente fu pur la prima che comprendendo tutt' i delitti in parola sotto la categoria generale di *reati contro la sicurezza dello Stato* (14), gli divise in quelli che attaccano la *sicurezza esterna*, come quando son diretti a provocare la guerra con altra nazione o a facilitarne in qualunque modo la funesta riuscita, ed in quelli che attaccano la *sicurezza interna*, come quando tendono a rovesciare o a tur-

(13) V. Montesquieu, *Spirito delle Leggi*, *Lib. XII*, *Cap. VII*.

(14) Anche Ulpiano aveva definito il misfatto di *lesa Maestà* per quello che *adversus populum romanum, vel adversus securitatem eius committitur* (*Leg. 1, ff. ad Leg. Jul. Maiest.*)

bare l'ordine interno con tutt'altro mezzo fuorchè con quello della forza, o dell' aggressione straniera (15).

65. Sulle tracce da quella legge segnate, le leggi novelle apprezzando la vera indole politica dei reati in parola, han serbato presso a poco le stesse distinzioni; e con miglior criterio hanno attribuito il carattere di *lesa Maestà* a quelle sole specie di reati contro la *sicurezza interna dello Stato* che feriscono più direttamente la Maestà del Principe o nella sua sacra persona, o nei suoi più augusti poteri; ed hanno in pari tempo riunito sotto la rubrica generale dei *reati contro lo Stato* non solamente quei fatti che menano alla distruzione dell'ordine stabilito, ma anche quegli altri che mirano a turbare la sicurezza che gli serve di base, o ad offendere in qualunque altro modo il governo. Attenendoci quindi allo stess' ordine che esse han seguito, noi divideremo il presente trattato in tre *capitoli*, e parleremo

Nel I. Dei reati che attaccano la *sicurezza esterna dello Stato;*

Nel II. Dei reati che attaccano la sicurezza interna dello Stato, e

Nel III. Di alcune disposizioni generali relative a tutt' i reati contro lo Stato, cioè del *rivelamento* di essi alle autorità del Governo.

---

(15) V. gli art. 77 a 91 della cit. Legge.

CAP. I.

Dei reati contro la sicurezza esterna dello Stato.

66. Il volgere le armi contro la patria, il cooperarsi in qualunque guisa perchè un' estera potenza le intimi la guerra, il corrispondere coi nemici per istruirli della situazione militare o politica della propria nazione, il soccorrerli con mezzi tendenti a facilitare i loro progressi, il frapporre ostacoli alle operazioni dell' armata del Sovrano, e simili altri atti ostili contro il Governo, che ne compromettono l' esistenza politica in faccia all' estero, sono in generale i reati che attaccano la sicurezza esterna dello Stato. Trovandosi però tutte le specie di essi particolarmente definite dalla legge, non crediamo di poter meglio parlarne che seguendone il testo, e comentando le disposizioni che racchiude, onde così far conoscere gli elementi costitutivi di ciascuno di essi, e la pena che loro rispettivamente corrisponde.

67. Incorrono quindi in simili misfatti

I. *Quel nazionale del Regno che porti le armi contro il Sovrano e lo Stato.* Art. 105. Per diritto romano veniva dichiarato reo di *lesa Maestà* non solamente colui che in qualunque modo dava opera perchè alcuno portasse le armi contro il Governo (1), ma anche qualunque privato il quale si rifuggisse presso

---

(1) *Maiestatis crimine tenetur is cuius opera, consilio, dolo malo consilium initum erit, quo quis contra rempublicam arma ferat. Leg. 1, ff. ad Leg. Jul. Maiest.*

i nemici della patria (2). Un tanto rigore parve eccessivo ai compilatori della famosa *legge penale* dei 20 Maggio 1808, i quali restrinsero la pena dell'*alto tradimento* (3) solo a quei sudditi *che in tempo di guerra andassero a prendere le armi coi nemici contro alla patria, o i di lei alleati* (4).

68. Se però era giusto il sottrarre dalla pena di *perduellione* colui che si fosse gittato in mezzo ai nemici della patria per tutt'altra mira che per quella di favorire i progressi delle loro armi, era per l'opposto scandaloso il far restare del tutto impunito quel suddito che trovandosi addetto a servire sotto i vessilli dello straniero in tempo di pace, avesse continuato a militarvi anche dopo surta la guerra, e dimentico dei più sacri doveri verso la patria, avesse osato volgerle contro le armi insieme cogli esteri nemici di essa. Questa impunità non può più aver luogo, mentre la disposizione dell'art. 105 delle novelle leggi è tanto generale che colpisca sì coloro che vadano a prender servizio presso la potenza straniera in tempo di guerra, sì coloro che essendovisi addetti in tempo di pace, proseguano a militarvi dopo scoppiata la guerra.

69. Nondimeno un dotto magistrato e giureconsulto francese comentando l'art. 75 del codice penale di quella nazione, da cui si è tratta la disposizione dell'art. 105 delle nostre leggi, inclina a credere che siccome la qualità di *nazionale* si perde subito che

(2) *Quive privatus ad hostes perfugit. L.* 2, *ff. eod.*

(3) V. n. 64.

(4) Art. 80 di detta legge.

senza l'autorizzazione del Governo si prende servizio militare presso lo straniero (5), e siccome d'altronde il mentovato art. 105 parla del *nazionale* che porti le armi contro la patria, così cessar debba l'applicazione della pena ivi prescritta, mentre il *nazionale* che ha preso servizio all'estero, non è all'occhio della legge che uno *straniero* (6). Se così fosse, bisognerebbe senza dubbio convenire che indarno si sarebbe preveduta nella legge penale questa specie di *perduellione*, perchè non vi sarebbe certamente alcun caso in cui potesse farsi luogo alla pena che vi prescrive, non essendo da presumersi che alcun *nazionale* portasse le armi contro lo Stato senza essersi unito con esteri che gli avessero intimata la guerra.

70. Ma tutt'altro è il senso della legge nel rincontro. Essa nell'atto che minaccia al *nazionale* la perdita di questa qualità qualora si aggregasse ad una straniera corporazione militare, o prendesse servizio presso l'estero senza l'autorizzazione del Governo, prescrive in termini i più patenti che anche in questo caso *debbano restare in vigore le pene stabilite nelle leggi penali contro i nazionali che porteranno le armi contro la patria* (7); e con ciò di-

---

(5) Art. 21 dell'abolito *Cod. Civ.* unif. all'art. 25 delle *Leggi Civili.*

(6) CARNOT, *comment. sur le Cod pén. art. 73, observat. n. 6.*

(7) Cit. art. 21 del *Cod. Civ.* abol. ed art. 25, *LL. Civili.* Ved. anche la legge degli 8 Marzo 1826, in cui prescrivendosi il modo come un nazionale possa ottenere l'autorizzazione del Governo per entrare al servizio di una Potenza straniera, si dispone tra l'altro nell'art. 2 che « niuno dei sudditi del Governo sia militare o di qua-
» lunque altra condizione, potrà prestar giuramento di servizio ad
» una Potenza straniera, se non sotto la riserba di non portar mai
» le armi contro le armi del nostro governo: in mancanza di che

nota abbastanza che non possano costoro in modo alcuno giovarsi di una disposizione delle *Leggi civili* che trovasi dettata sol per aggravare, e non per favorire la loro condizione.

71. Nè finalmente è vero che la pena segnata dall' art. 105 colpisca in tutt' i casi i nazionali che abbian portato le armi contro la patria. L' autore della *Nomotesia penale* ha creduto dover censurare la disposizione di un tale articolo sostenendo essere ingiusto lo ascrivere tra i traditori quel cittadino che essendosi messo a militare nell' estero mentre la patria godeva pienissima pace, non fu libero ad uscire da quel servizio allo svilupparsi della guerra senza violare la legge dell' estero, che lo avrebbe sottoposto alla severa pena della diserzione (8). Ma quell' egregio scrittore non ha avvertito che questa voluta ingiustizia non ha luogo, imperciocchè trovandosi in generale vietato a ciascun suddito di prender servizio presso lo straniero senza l' autorizzazione del Governo, e trovandosi specialmente tra noi disposto col decreto mentovato sotto il numero precedente, che quando anche l' autorizzazione si sia ottenuta, non potesse intraprendersi il servizio senza l' espressa riserba di non portar mai le armi contro la patria, il nazionale non avrebbe che ad imputare a se stesso le conseguenze del suo primo fallo, perchè avrebbe sempre dovuto uniformarsi al volere della legge, e non esporsi al pericolo di divenir traditore. Solo diremmo che potesse sottrarsi dalla pena quando

---

» egli sarà soggetto a tutte le disposizioni delle Leggi penali del regno
» concernenti il caso. »

(8) Raffaelli, *Vol. I*, *pag.* 276.

malgrado l'ottenuta autorizzazione, e la riserba già fatta nel prender servizio di non portar mai le armi contro quelle del proprio governo, dimostrasse di essere stato costretto a militare sotto le bandiere del nemico, di essersi dal Governo opposto conculcata la fede del prestato giuramento, e di non essere stato in suo potere lo appartarsi da quell' iniquo servizio senza esporsi al certo pericolo di mali intollerabili. Il suo misfatto andrebbe in questo caso solamente impunito perchè sarebbe stata la conseguenza o della *forza irresistibile,* o di quella *violenza morale* che sottraggono da imputabilità, come a lungo abbiamo dimostrato nella *prima parte* dell' opera (9).

72. *II. Chiunque per concerto con Potenze straniere, o coi loro agenti abbia contribuito alla dichiarazione di guerra, o ad altra ostilità.* Art. 116.

Il contribuire *con dolo* a render nemica del popolo una nazione amica (1), o l' eccitare i nemici a prender le armi o a rinnovare le ostilità contra lo Stato (2), erano anche per l' antico diritto due specie di misfatti di *lesa Maestà.* La citata *legge penale* del 1808 comprendeva del pari tra le specie dell' *alto tradimento, qualunque corrispondenza criminosa coll' estere nazioni a fine di sollecitarle alla guerra* (3). Ma la riportata disposizione dell' art. 106 delle veglianti leggi sembra ricavata dal

(9) V. n. 392 e seg. (*Vol. II, pag. 109.*)

(1) *Eadem lege tenetur cuius dolo malo factum est ut ex amicis hostes populi romani fiant* (*Scevola,* nella *Leg 4, ff. ad Leg. Jul. Maiest.*)

(2) *Lex XII. tabularum,* dice Marciano nella *Leg.* 3, *ff. eod.*, *iubet eum qui hostem concitaverit, capite puniri* (V. la nota 3 sotto il n. 62.)

(3) Art. 78 della citata legge.

Codice penale di Francia, il quale annoverava tra i misfatti *contro la sicurezza esterna dello Stato*, quello di colui *che avesse macchinato*, o *tenuto intelligenze colle potenze straniere o coi loro agenti per impegnarle a commettere ostilità*, o *ad intraprendere la guerra contro lo Stato* (4). Per quanto però sembri più esatta la redazione del cennato art. 106, altrettanto più giusta ed equa n' è la sanzione. Di fatti se da una parte l' espressione *per concerto* ivi adoperata nell' atto che abbraccia nell' ampio suo significato tutt' i casi immaginabili con cui d' accordo con una straniera nazione si può indurla a muover la guerra contro lo Stato, non lascia luogo a quelle cavillazioni che potevan sorgere dalla diversa interpetrazione alla voce vaga di *macchinazioni* usata per lo innanzi; dall' altra parte la pena capitale fulminata dallo stesso art. 106 non colpisce più il delinquente che quando o la guerra si sia col fatto dichiarata, o le ostilità sieno realmente susseguite, nel mentre che per l' indicato Codice penale abolito tal pena doveva applicarsi quando anche il reato non avesse prodotto il suo effetto. Al presente essendosi riconosciuta la massima che i *misfatti tentati* non uguagliano i *consumati* in quanto alla loro politica gravezza, una pena minore va dovuta al misfatto di cui è parola quando si rimane nei limiti del *tentativo* (5), purchè d' altronde concorrano tutti gli estremi che la legge richiede per esservi *tentativo* punibile (6).

---

(4) Art. 76 di detto Codice.

(5) V. l' art. 115, che comenteremo qui appresso, al n. 105.

(6) V. n. 780, e seg. (*Part. I Vol. III pag. 75, e seg.*)

73. Perchè poi esistesse il misfatto di *perduellione* l'antico diritto non solamente esigeva il concorso del *dolo malo*, ma un' animo direttamente ostile nel delinquente (7); così che mancando quest'altro estremo cessasse il reato di appartenere alla classe di quelli di *lesa Maestà*, per esser sottoposto o alle misure penali richieste dal *Diritto delle Genti*, o alle pene comminate dalla *Legge Giulia de vi publica* (8). Al presente non potrebbe punto dubitarsi che l' uno e l'altro estremo dovessero cumulativamente concorrere per farsi luogo alla pena prescritta coll' art. 106, dappoichè in quanto al *dolo*, esso risulta implicitamente richiesto dalla voce *concerto* adoperata dalla legge (9), ed in quanto alla mira ostile del delinquente contro lo Stato, risulta parimenti dall' espressioni *abbia contribuito*, le quali suppongono naturalmente una volontà rivolta al fine di provocare la guerra. A prescindere da ciò, la stessa legge ha pur preveduto il caso in cui si sia esposto lo Stato al pericolo di una dichiarazione di guerra, o sia succe-

---

(7) *Plane*, diceva ULPIANO nella *leg. 11, ff. ad Leg Jul. maiest. non quisquis legis Juliae maiestat. reus est, in eadem conditione est, sed qui perduellionis reus est, hostili animo adversus remp. vel principem animatus.* Del pari MATTEI, *ad Lib. XLVIII ff. Tit. II, Cap. II §. IX. Sane non omnes qui quoque modo bello causam dant, perduelles iudicantur, sed illi tantum qui sunt hostiliter animati.* V. anche la *Leg. 134, ff. de Verb. Sign.*

(8) Un' esempio ce ne somministrano i Giureconsulti POMPONIO ed ULPIANO nel caso di percosse o altre offese recate alle persone dei *legati*, che luogi dal soggettarsi alle pene della *Legge Giulia di Maestà*, si vendicavano o col consegnarsi il delinquente a discrezione della Potenza cui il *legato* apparteneva (*Leg. 17, ff. de legation.*), o col sottoporsi alle disposizioni della citata *legge Giulia* sulle *pubbliche violenze*. (*Leg. 7, ff. ad Leg. Jul. de vi pub.*)

(9) V. n. 424 a 427 (*Nel Vol. II pag. 147.*)

duta col fatto la guerra in conseguenza di reati, o di altri atti ostili non approvati dal governo. Allora han luogo pene diverse da quelle prescritte nell'art. 106, come meglio faremo rilevare nel comento all' art. 117.

74. L' art. 106 punisce il *concerto* sia quando abbia luogo direttamente colle *potenze straniere*, sia quando abbia luogo coi di loro *agenti*. Or se questi *agenti* possono essere o stranieri o anche nazionali, e se la legge non porta tra costoro alcuna distinzione, ne segue che basti solamente verificarsi il *concerto doloso* di cui sopra abbiam parlato, e con persone che erano attualmente *agenti* dell'estera potenza, per ritenersi ch' esista il misfatto in quistione.

75. Finalmente quantunque sia vero che per essere *agente* di alcuno convenga aver ricevuto l' incarico di agire nel suo interesse, sarebbe strano il pretendere che da parte dell'accusa si provasse precisamente l'estensione o la qualità dei poteri accordati dall' estera Potenza agli *agenti* coi quali il delinquente avrebbe tenuto concerto. Questa pruova sarebbe moralmente impossibile; così che resterebbe il più sovente elusa la disposizione della legge qualora i giudici di fatto non potessero cavare da qualunque via elementi per convincersi che in realtà il concerto avesse avuto luogo con persone che agivano per missione ricevutane dall' estero (10).

76. *III. Chiunque appresti ai nemici mezzi efficaci a facilitar loro l' ingresso nel Regno;*

IV. Chiunque agevoli i loro progressi soccor-

---

(10) V. Carnot, sull' art. 76 del Cod. pen. abol.

rendogli di uomini, di armi, di danaro, di viveri o di munizioni;

V. Chiunque per lo stess' oggetto (per agevolare cioè i loro progressi) *frapponga ostacoli alle operazioni dell' armata del Sovrano o corrompendo la fedeltà dei suoi ufiziali, dei suoi soldati o dei suoi marinari, o consegnando ai nemici stessi, o facendo loro consegnare città, fortezze, piazze, posti militari, porti, magazzini, arsenali, o legni da guerra.* Art. 107.

77. Nel precedente art. 106 si è preveduta una specie di misfatto che precede la dichiarazione di guerra, laddove nell' articolo di cui quì trattiamo parlandosi di *nemici* si suppone che la guerra sia già scoppiata, mentre *nemici* propriamente sono *qui nobis, aut quibus nos publice bellum decrevimus* (11). Or favorire il loro ingresso nel Regno ed agevolare i progressi delle loro armi, sono stati sempre misfatti di *perduellione*, e per diritto romano non solamente eran come *perduelli* puniti coloro che giusta l' art. 107 prestavan soccorso ai nemici con *uomini, armi, cavalli, danaro, o in qualunque altra guisa* (12), e coloro, che abbandonavano ai medesimi *città, provincie, fortezze, o posti militari* (13): ma anche coloro che senza il consenso del Principe lincenzia-

---

(11) *Leg. 118, ff. de V. Signif.* V. anche la *Leg. 24, ff. de captiv.*

(12) *Maiestatis crimine tenetur cujus opera, dolo malo, hostes populi romani commeatu, armis, telis, equis, pecunia, aliave qua re adiuti erunt. Leg. 4, ff. ad Leg. Jul. maiest.*

(13) *Qui in bellis cesserit, aut arcem non tenuerit, aut castra concesserit (Leg. 3, ff. eod.), et cuius ope, consilio, dolo malo provincia vel civitas hostibus prodita est. (Leg. 10, ff. eod.)*

vano gli ostaggi dei nemici, o davan loro degli ostaggi per compromettere l'esito della guerra in danno dello Stato (14); coloro che abbandonavano l'esercito affidato alla loro direzione (15); coloro che facevano caderlo nelle insidie ed in potere dei nemici, o contribuivano perchè i nemici non fossero soggiogati dal popolo romano (16); e coloro finalmente che mandavano ai nemici notizie, o che in *qualunque modo* davan'opera perchè i nemici fossero soccorsi con *consigli* o *instruzioni* (17).

78. Tutte queste diverse specie di misfatti andavan forse comprese nella disposizione dell'art. 77 dell'abolito *Codice penale*, perchè concepita in termini così generali da potersi riferire a qualunque via con cui si volessero agevolare le operazioni del nemico. Di fatti la pena comminata da quell'articolo colpiva i *maneggi praticati*, e le *intelligenze tenute* coi nemici o per facilitare il loro ingresso nel regno, o per loro consegnare *città*, *fortezze ec.*, o per somministrare loro dei soccorsi in *soldati*, *danaro ec.*, o per secondare i progressi delle loro armi sia smovendo la fedeltà degli uffiziali o di altri verso il

(14) *Cuius opera, dolo malo, consilium initum erit quo obsides iniussu principis intercinderent (Leg. 1, ff. eod.); et cuius dolo malo factum est quo magis obsides, pecunia, iumenta hostibus populi rom. dentur adversus Rempublicam. Leg. 4, ff. eod.*

(15) *Quive imperium, exercitumque pop. Romani deseruit. (Leg. 1, e 3, ff. eod.)*

(16) *Cuius dolo malo exercitus pop. romani in insidias deductus, hostibusve proditus erit; factumve dolo malo cuius dicetur quo minus hostes in potestatem pop. romani veniant. Leg. 4, ff. eod.*

(17) *Qui hostibus populi rom. nuntium, literasve miserit, signumve dederit, feceritve dolo malo quo hostes pop. romani consilio iuventur adversus rempublicam. Cit. l. 1 ff. eod.*

Re, sia *in qualunque altro modo*. Queste espressioni *in qualunque altro modo* furono aggiunte nel progetto sulla osservazione fatta da uno di coloro ch' erano stati incaricati a formarlo, *che potevan darsi dei casi della stessa natura, i quali non trovandosi specialmente preveduti, sarebbero rimasti impuniti* (18).

79. Ma al presente non potrebbe punto dirsi lo stesso perchè la redazione dell' art. 107 delle nostre *Leggi* è abbastanza diversa da quella del cennato art. 77 dell' abolito *Codice penale*. L' enunciazioni che il primo comprende son tutte *tassative*, e la pena che prescrive non potrebbe punto applicarsi a casi diversi da quelli che particolarmente vengono ivi descritti, ed a reati qualsivogliano diversi da quelli specialmente ivi definiti. Quindi sieno qualunque i mezzi apprestati ai nemici per facilitar loro l' ingresso nel territorio del Regno, quando efficaci si riconoscano per tale facilitazione, esiste il misfatto, poichè la legge non enunzia quali positivamente esser debbano i mezzi in parola. Ma lo stesso non può dirsi intorno al soccorso prestato ai nemici all' effetto di agevolare i loro progressi. Questa facilitazione non è punibile che o quando si sieno somministrate armi, uomini, danaro, viveri o munizioni; o quando si sia frapposto ostacolo alle operazioni dell' armata del Sovrano in uno dei modi specialmente indicati dalla legge. Quindi, salvo ciò che vien disposto nelle *leggi militari* in quanto alle pene della *diserzione*, e di diverse specie di *tradimento* commesse da persone

---

(18) V. Carnot, op. cit. sull' art. 77.

addette alla milizia, non che di qualunque *corrispondenza* che i militari tengano coll' esercito nemico, e di altri reati in cui possano incorrere in tempo di guerra (19), non sembra che la disposizione dell' art. 107 possa esser relativa ed alle notizie che mai si dessero ai nemici da qualche particolare individuo per istruirlo delle vie come penetrare nel territorio del Regno, ed alle trame che mai si facessero per far cadere l' esercito del Re in potere del nemico, ed a tutti gli altri mezzi coi quali si frastornassero le operazioni dell' armata, diversi da quelli tassativamente enunziati in quell' articolo.

80. Ed in fatti nella prima parte dell' articolo medesimo parlandosi di *soli mezzi apprestati* ai nemici per facilitar loro l' ingresso nel regno, non può mai sostenersi che sotto questa espressione vada anche compresa la *semplice instruzione* sul modo come possa entrarsi nel territorio del regno, essendo assai diverso il procurare o lo apprestare i mezzi dal semplicemente indicarli. Il primo caso suppone un soccorso positivo emergente da mezzi materiali già somministrati al nemico, laddove il secondo suppone una specie di concorso morale che avrebbe dovuto prevedersi con particolar sanzione, nella stessa guisa come trovasi contemplato nel caso di *complicità*, in cui va specialmente distinto il concorso nell' altrui reato per semplice *instruzione*, da quello per *somministrazione* di armi, strumenti o altri mezzi desti-

(19) Son da consultarsi le disposizioni tutte contenute nel *Tit. II*, del Lib. III dello *Statuto penale militare*, e nel Cap. I, Sez. III, e seg. dello *Statuto penale per l' armata di mare*, sanzionati entrambi nel 1819.

nati per eseguirlo (20). In verità non è da presumersi che il nostro Legislatore avesse voluto lasciare impunito colui che si avvalga di questa via per dirigere nel seno della patria il ferro dei suoi nemici, tanto più perchè nell' art. 114 ha stabilito una pena anche per *qualunque altra corrispondenza* coi sudditi di una Potenza nemica, che senza esser diretta da mira ostile contra lo Stato, abbia avuto per risultamento quello di somministrare ai nemici istruzioni nocevoli alla situazione militare o politica del Regno. Ma si deve confessare che i redattori delle vegliänti leggi ritenendo coll' art. 114 la disposizione contenuta nell' art. 78 dell' abolito *Codice penale*, non avvertirono che, attesa la sensibile variazione che nel redigere l' art. 107 avevan portata al disposto dell' art. 77 dello stesso Codice, bisognava variar benanche la redazione dell' art. 114, e metterla in armonia con quella dell' art. 107, prevedendo con analoghe distinzioni tanto la *corrispondenza* animata dal fine di agevolare ai nemici il loro ingresso nel Regno o i loro successivi progressi, quanto quell' altra *corrispondenza* di cui è parola nel detto art. 114. Stante una tale ommissione, qual mai sarebbe la pena per la prima delle due *corrispondenze?* Speriamo che non si abbia giammai a presentare il caso in cui i tribunali fossero chiamati a giudicare su questa specie di misfatto, mentre la saviezza del PRINCIPE che ci governa, servendoci di solida guarentia per una perpetua pace, allontana pur troppo il timore del

(20) Art. 74, n. 2, e 3. V. quanto sta detto sul comento a questo articolo nel *trattato* della *complicità* (*Vol. II, pag.* 257 *e seg.*).

flagello della guerra, sotto di cui solamente potrebbero simili misfatti aver luogo. Ma se, ciò non ostante, un simil caso avvenisse, stenteremmo a credere che si volesse pronunziare una pena la quale non si troverebbe fulminata dalla legge, e che l'orrore inspirato dal misfatto e lo zelo per non lasciarlo del tutto impunito, potessero consigliare una più severa misura di quella già dettata nell' art. 114, comunque evidentemente relativa ad una corrispondenza assai men criminosa, e forse anche men dannosa di quell' altra in quistione.

81. Lo stesso dicasi presso a poco dell' altra ommissione che abbiamo ben' anche avvertita nella fine del n. 79. Egli è vero che quell'espressioni generali *in qualunque altro modo* soggiunte nella fine dell'art. 77 dell'abolito *Codice penale* potevan forse riuscir dannose all' innocenza, non mancando dei pretesti all' arbitrio come valersene per elevare a reati quelle azioni che non ne avrebbero il carattere. Ma quando si rifletta che la malvagità dei traditori può trovar mille vie come frapporre ostacoli alle operazioni dell' armata del Sovrano, per quanto diverse da quelle or tassativamente dinotate dalla legge, altrettanto simili alle stesse nei loro risultamenti perchè ugualmente efficaci a tale scopo; e quando pur si rifletta che l' arbitrio non potrebbe troppo spaziarsi a danno dell' innocenza, mentre sempre van dalla legge richiesti e l' estremo del *dolo*, che è inerente al fine di agevolare i progressi delle armi nemiche, e l'evento, cioè la facilitazione istessa o già ottenuta, o almeno *tentata* in modo che vi esistan fatti esterni e prossimi alla esecuzione quali gli ri-

chieggono le regole legali sul *tentativo* (21): si scorgerà agevolmente che infinite ragioni di politica convenienza richiederebbero che si mantenesse per questa parte la disposizione del diritto romano, *aliave qua re adiuti erunt*, e si conservassero in conseguenza nell' art. 107 quelle stesse generiche espressioni che chiudevano il disposto dell'art. 77 del *Codice penale* abolito.

82. Venendo pertanto ad alcune quistioni che posson presentarsi intorno alla disposizione dell' art. 107, cominciamo dal far riflettere che quantunque tra i mezzi apprestati ai nemici per agevolare i loro progressi non si faccia espressa menzione di *cavalli*, come facevasi per diritto romano (22), di *carrette*, o altri mezzi atti al trasporto; pure tutti questi oggetti van compresi sotto la voce generica di *munizioni*, essendo risaputo che per *munizione* in generale s' intenda qualunque provvisione di cui si fornisca un' esercito per muoversi ed operare. Facciamo del pari avvertire che sotto la voce *viveri* in detto articolo adoperata non si può comprendere quel nutrimento che si sia accidentalmente dato ad alcuno dei nemici, ma bensì l' invio di un *convoglio di viveri* fatto alle armate nemiche (23). L' espressione *viveri* corrisponde precisamente a quella di *commeatus* che i romani usavano nel rincontro, e sarebbe strano il supporre che la somministrazione di un pane ad un soldato nemico equivalesse a quella

---

(21) V. n. 814 e seg. (*nel Vol. III.*)

(22) V. sopra nota 12, e 14.

(23) V. Carnot, sull' art. 77 del *Cod. pen. di Francia.*

che sarebbe diretta a favorire i progressi delle armi nemiche sul territorio del Regno. Questa sola osservazione basterebbe per dirimer benanche la quistione promossa dall' autore del *Comentario sulle leggi penali*, se cadesse cioè sotto la disposizione del mentovato articolo il padre che avesse apprestato dei soccorsi al proprio figlio nell' armata nemica, o il figlio che gli avesse somministrati al padre (24). Guardando la cosa, com' egli ha fatto, sotto l' aspetto di una *scusa*, non potrebbe non risolversi il quesito per la parte severa, mentre non trovandosi la *scusa* specialmente ammessa dalla legge, ripugnerebbe ai più sacri principj della vigente legislazione il farvi luogo per semplice arbitrio (25). Ma ponendosi mente al senso della legge, non si tarderebbe a comprendere che nella ipotesi il misfatto potrebbe non esistere qualora il soccorso in parola non fosse stato diretto dalla mira ostile di favorire i progressi del nemico, come per l' opposto sussisterebbe quando tal *dolo* lo avesse accompagnato, e quando in realtà una facilitazione a tali progressi da simil soccorso fosse provvenuta, o avesse potuto provvenire (26).

83. Notiamo similmente che la legge non distingue se i mezzi si sieno apprestati al nemico o gratuitamente, o con prezzo. Nell' uno e nell' altro caso la facilitazione alle operazioni della sua armata si verifica, ed è questa facilitazione appunto quella che la legge

---

(24) CANOFARI, sull' art. 107.

(25) V. n. 431, e 446 (nel Vol. II.)

(26) L' antesignano della ragion penale, il dotto MATTEI, risolve allo stesso modo la quistione. *Ad Lib. XLVIII, ff. Tit. II Cap. II, num. 20.*

interdice sotto la minaccia della pena capitale. Basta dunque provarsi che il delinquente conosceva nell'atto della somministrazione che i mezzi dovevano servire a quel fine perchè si ritenesse in *dolo*, e perchè in conseguenza venisse soggettato alla pena prescritta (27).

84. Osserviamo per ultimo in quanto all'abbandono ai nemici di *città*, *fortezze*, *posti*, *legni da guerra ec.*, che quantunque la pena portata dall'art. 107 sembri applicabile pel solo caso in cui la consegna si facesse nella mira di agevolare i progressi delle armi nemiche, pur tuttavolta restan salve le disposizioni delle *leggi militari*, che puniscono simili misfatti nei militari anche quando abbiano luogo senza un tal dolo, e per semplice viltà. Se quindi ogni altro particolare individuo può andar' esente da pena qualora avesse contribuito bensì per far consegnare ai nemici le *fortezze*, i *posti ec. ec.*, ma senza la dinotata mira; i militari per l'opposto essendo obbligati particolarmente a mantenere ed a difendere a tutta possa le loro posizioni, sol possono giustificarsi in faccia alla legge quando dimostrino di aver' esaurito tutt' i mezzi che erano in loro potere, e di essere stati costretti a lasciarle *per forza maggiore* e relativamente *irresistibile* (28).

85. *VI. Chiunque scientemente, e volontaria-*

---

(27) V. il cit. MATTEI, ivi, n. 19.

(28) Si riscontrino le disposizioni degli *Statuti militari* nei luoghi da noi indicati qui sopra nota 19, e specialmente negli art. 395, n. 8, 427, 480 e seg. dello *Statuto per l'armata di terra*, e negli art. 51, 58, e 62 di quello *per l'armata di mare*. V. anche MATTEI, op. e l. cit. n. 15.

mente ricetti, o faccia ricettare le spie, o i soldati nemici mandati a far la scoverta (art. 108.)

Non si deve confondere il reato di *spionaggio* con quello preveduto in questo articolo, nè reputare che la pena dell' uno sia in tutti i casi la stessa che quella dell' altro. Lo *spionaggio* per diritto romano commettevasi da coloro i quali manifestavano al nemico i segreti del popolo romano, o lo avvertivano sullo stato o sulle mosse dell' esercito romano, ed era punito coll' ultimo supplizio come una specie di *alto tradimento* (29). La ricettazione poi degli esploratori andava soggetta alle stesse pene stabilite dalle *leggi di Maestà*, mentre queste si eran dichiarate applicabili non solamente a coloro che consigliavano o istruivano i nemici per mezzo di segni, lettere o avvisi, ma anche a coloro i quali *in qualunque modo* contribuivano perchè gli stessi nemici *consilio iuventur* (30). Or questa ricettazione appunto è quella che solo forma oggetto della disposizione dell' art. 108; perciocchè in esso si prescrive la pena per coloro *che ricettino o facciano ricettare* gli esploratori dei nemici, e non già la pena contro gli esploratori medesimi.

86. Secondo l' abolito *Codice penale* simili esploratori potevano andar compresi sotto la disposizione generale dell' art. 77, sia perchè ivi si parlava di *chiunque avesse tenuto intelligenza col nemico*, sia perchè vi si diceva che la pena colpir dovesse chiun-

---

(29) *Exploratores, qui secreta nuntiaverunt hostibus, proditores sunt, et capitis poenas luunt. Leg. 6. ff. de re milit.*

(30) *Leg. 1, ff. ad Leg. Jul. maiest.*

que avesse cercato di favorire *in qualunque maniera* i progressi delle armi nemiche (31), sia finalmente perchè nell' art. 78 prevedendosi ogni altra corrispondenza tenuta col nemico, che senz' aver per oggetto alcuno dei misfatti dinotati nell' art. precedente (cioè nell' art. 77), avesse avuto per risultamento quello di dar loro instruzioni nocevoli alla situazione della Francia, si comminava la pena del *bando* colla soggiunta *che restava salva l' applicazione delle pene più gravi nel caso in cui le instruzioni derivassero da un concerto costituente un fatto di spionaggio.* Cambiata tra noi la redazione della legge, il caso dello *spionaggio* non sembra che più cadesse sotto il disposto dell' art. 107, nella stessa guisa in cui non vi cade qualunque corrispondenza che abbia avuto per oggetto quello d' istruire il nemico (32). Ciò posto se i due *statuti militari* dichiarano *rei di tradimento* coloro che comunichino al nemico il segreto di un posto, o che mantengano una corrispondenza coll' esercito del nemico (33); se la pena segnata in tal caso può in conseguenza applicarsi al misfatto di *spionaggio*, perchè implicitamente compreso sotto la *corrispondenza col nemico;* e se d' altronde la disposizione degli stessi *statuti* non colpisce che o i *militari*, o gl' individui addetti all' esercito o alla marina (34), così che non potrebbe nella sua appli-

---

(31) V. sopra, n. 78.

(32) V. n. 79 e seg.

(33) Art. 395, n. 5 e 6 dello *Statuto per l' armata di terra*, ed art. 33 di quello *per l' armata di mare.*

(34) Art. 1, 62 e seg. 74 e seg. e 395 dello *Statuto penale militare*, ed art. 2 di quello *per l' armata di mare.*

cazione estendersi a persone non aventi le descritte qualità: ne segue che il misfatto di *spionaggio* di cui è parola, commesso forse da *privati individui*, non trovasi più preveduto nelle veglianti *leggi penali*, come lo era in tutte le altre preesistenti. Sembra in verità troppo strano il supporre che impuniti dovessero rimanere gli autori di sì grave misfatto, nel mentre che una pena giustamente per altro gravissima trovasi comminata per coloro che solamente gli ricettassero o gli facessero ricettare. Ma tutto ciò non potrebbe mai valere per render legittima qualunque punizione la quale lungi dal fondarsi sopra un testo espresso di legge, partisse da semplici argomenti di analogia o da induzioni qualsivogliano, che non mai valgono per supplire al silenzio della stessa legge, e per volgerne arbitrariamente ad un caso non espresso una disposizione scritta per un caso diverso e specialmente definito.

87. Ciò non ostante è da avvertirsi che quando pur si emendasse la redazione dell' art. 107 secondo ciò che sopra abbiam notato (35), non sempre gli esploratori del nemico andrebbero sottoposti alle pene prescritte contro i traditori della patria, comunque sempre simili pene colpissero i di loro ricettatori. La *tattica militare* suggerisce non di rado che, prima di attaccarsi il nemico, s' inviassero dappresso il suo campo soldati per far qualche scoperta o riconoscenza locale (36). Or se costoro cadessero nelle mani dell' esercito contrario, non crederemmo che potessero

---

(35) V. n. 80 ed 81.

(36) V. per es. l' art. 395, n. 3 dello *Statuto penale militare*.

adottarsi sul loro conto misure diverse da quelle che consentanee si sarebbero riconosciute all' esigenze del *Diritto delle Genti*, mentre se tra noi si volessero soggettare alla pena i soldati nemici, si darebbe motivo al nemico per tratture allo stesso modo i nostri che mai fossero caduti, o sarebbero per cadere in poter loro, e si risentirebbero così tutt' i danni che le *rappresaglie* soglion produrre. Non sarebbe quindi una tale specie di *spionaggio* quella che meriterebbe la pena del *tradimento*, ma piuttosto quello *spionaggio* che i nostri eserciterebbero in danno della patria, o tutto al più quello che si eserciterebbe dai nemici con delle trame incompatibili col diritto della guerra.

88. Ritornando, dopo questa digressione, alla ricettazione di cui è parola nell' art. 108, non ci resta che richiamare l' attenzione del lettore intorno agli estremi richiesti dalla legge per esser sottoposta alla pena fulminata nello stesso articolo. Non basta il solo fatto della *ricettazione*, ma occorre provarsi da parte dell' accusa che essa sia stata *volontaria*, e che inoltre il delinquente abbia conosciuto che le persone ch' egli ricettava o faceva ricettare erano *spie*, o soldati dei nemici mandati a far la scoperta, tanto importando la voce *scientemente* che nel detto articolo si è adoperata in luogo di quelle che si leggevano nell' art. 83 dell' abolito Codice « *che egli avrà conosciuti per tali* ». Egli è vero che sembri difficile di convincere l' accusato di una tale *scienza*, precisamente quando trattisi di soldati nemici, imperciocchè un soldato che viene dal nemico può supporsi che passasse tra noi anche come disertore. Ma

in tal caso mille circostanze possono far presumere una tale *scienza*, precisamente quando il ricettatore avesse mancato di farne la dichiarazione all' autorità locale, o avesse cercato di nascondere il fatto della ricettazione, mentre non si sottrae dalla conoscenza del pubblico un' azione che si crede lodevole (37).

89. *VII. Chiunque palesi ad una potenza nemica o ai suoi agenti il segreto di una negoziazione o di una spedizione; o comunichi all' una o agli altri le piante o i piani di fortificazioni, arsenali, porti o rade, qual segreto o quali piante o piani conosceva sia per ragione del suo uffizio, sia per incarico ricevuto, o era giunto a conoscere per corruzione e frode o per violenza* (art. 100, 111, e 112).

L' importanza di qualunque operazione militare o politica fondasi principalmente sulla segretezza, tal che questa violandosi, difficilmente possa conseguirsene il bramato successo. Similmente le fortificazioni, gli arsenali, i porti o le rade tanto meno possono essere accessibili al nemico per quanto più costui ne ignori la situazione o lo stato. Comunicarne quindi al nemico le piante o i piani è lo stesso che istruirlo delle vie come impadronirsene, è lo stesso che contribuire per debilitarne la difesa. Con ragione adunque *perduelli* venivan dichiarati, e come tali puniti per l' antico diritto tutti coloro che di simili misfatti si rendevan colpevoli (38).

---

(37) V. Carnot, sull' art. 83 del Cod. pen. abol.

(38) Cit. leg. 1, *ff. ad Leg. Jul. maiest.* e *leg. 38 ff. de poenis.*

90. Eravi però quistione sotto l' impero dello stesso antico diritto se la pena portata dalle *Leggi di maestà* dovesse colpire solamente coloro che avessero avuto conoscenza del segreto in parola perchè consiglieri o segretarj del Principe, o se dovesse applicarsi indistintamente a tutti gli altri in qualunque modo una tal conoscenza fosse lor pervenuta. Non mancarono tra i giureconsulti coloro che si attennero alla prima opinione, ugualmente che ve ne furon degli altri che abbracciarono la seconda (39). Al presente essendosi la legge chiaramente spiegata sul proposito, simil quistione trova nella stessa legge una soluzione la quale soddisfa ed ai voti dell' equità ed a quelli della giustizia. L' enunziato misfatto difficilmente accade senza l' opera di coloro che conoscevano il segreto, o tenevano il deposito delle piante o dei piani in parola sia per ragione del loro uffizio, sia per qualche incarico ricevuto dal Governo. Essi dunque dandone comunicazione al nemico tradiscono ad un tempo e la patria, e la fiducia che in loro si era riposta; per lo che contra di loro solamente ha luogo l' applicazione della pena di *perduellione*. Tutti gli altri individui qualsivogliano che dieno una simile comunicazione al nemico, non possono meritare la stessa pena che nel solo caso in cui avessero conosciuto i segreti o i piani summentovati o in seguito di corruzione e di frode, o in seguito di una violenza (art. 112); mentre se una tal conoscenza non avessero avuta per tali mezzi, la pena discenderebbe alla relegazione, e diverrebbe applicabile alla sola comuni-

---

(39) V. Mattei. l. cit. n. 10.

cazione dei piani o delle piante (art. 113), e non già alla rivelazione del segreto, che con ragione cessa dal riguardarsi *segreto* sempre che si sia conosciuto senza la pratica dei dinotati mezzi illeciti da persone diverse da quelle che dovevano conoscerlo o per ragione del loro uffizio, o per incarico ricevuto.

91. Secondo l' abolito Codice penale la rivelazione del segreto di una *negoziazione* o *spedizione* fatta da coloro che n' erano stati istruiti dal Governo officialmente o per ragione del loro stato, era sempre punita di morte, sia quando si fosse fatta agli agenti di una Potenza nemica, sia quando si fosse fatta agli agenti di una *Potenza straniera qualunque:* nel mentre che la comunicazione dei piani ec. era punita di morte nel primo caso, e con pena minore nel secondo (40). Il danno che l' uno e l' altro reato posson produrre non è certamente lo stesso nei due enunziati casi, e se si diminuiva la pena per uno dei reati in parola, la stessa ragione doveva pur militare onde farla diminuire per l' altro. Quindi è che per le veglianti leggi la pena di morte portata sì per la rivelazione del segreto, che per la comunicazione dei piani al nemico, discende a quella dell' esilio temporaneo dal Regno quando si sien fatte a qualunque altra *potenza straniera* che sia *neutrale*, o *alleata* (cit. art. 110, 111, e 112): ugualmente che la pena della relegazione portata pel caso della comunicazione dei piani al nemico da persone che non li conoscevano nè per uffizio nè per incarico nè per l' uso di mezzi illeciti, discende a quella del primo

(40) Art. 80, ed 81 del detto Codice.

grado di prigionia, quando tal comunicazione si facesse a Potenza alleata, o neutrale, o ai suoi agenti (cit. art. 113.)

92. Perchè esistano i misfatti contemplati in tutti gli articoli summentovati sembra che la legge non esigesse la pruova del *dolo* o della mira ostile nel delinquente contro il Governo. Potrebbe mai dirsi che l' uno o l' altra vadan forse nel rincontro presunti dalla legge (41)? Ella è questa l' unica quistione importante che possa elevarsi in simili casi, e che principalmente richiami le avvertenze dei giureconsulti. Per diritto romano si era espressamente dichiarato che per esser *perduelle* colui che aveva corrispondenza col nemico, vi bisognasse il *dolo malo* (42), dal che seguiva di non potersi pronunziare la pena segnata dalla legge senza prima essersi verificato un tal' estremo (43). Lo stesso aveva pur luogo secondo l' antico Codice penale di Francia del 1791, mentre ai termini delle disposizioni ivi contenute, un tal misfatto non esisteva che quando il reo avesse agito *con dolo, ed a tradimento* (44). Intanto simili espressioni non furono trasfuse nel *Codice penale del 1810*, come non si sono ritenute nei corrispondenti articoli delle nostre leggi.

93. Se il fatto materiale della rivelazione del segreto o della comunicazione dei piani fosse tale che sempre presentasse in se stesso il *dolo*, converremmo

---

(41) V. n. 424 a 427, nella *Parte I,* (Vol. II.)

(42) Come dalla *cit. Leg. 1, ff. ad Leg. Jul. maiest.*

(43) V. Mattei, l. cit. nella nota 39 qui sopra.

(44) *Méchamment, et traîtreusement.* V. Carnot, sull' art. 80 del Cod. pen. di Francia.

ben volentieri sulla esattezza della redazione della legge. Egli è questo un' articolo che altrove ha formato oggetto di lungo nostro esame, per crederci dispensati dal ritornar sulle cose già dette (45). Ma niuno ignora che il segreto confidato a taluno possa da costui svelarsi anche senza *dolo*, come per una semplice imprudenza, e quindi giungere per istrumenti intermedj alla conoscenza del nemico; e che del pari le piante possano pervenire nelle di costui mani per sola negligenza di chi conservavale. Sarebbe mai giusto che in simili casi si applicasse una pena e tanto grave quanto quella di morte contro colui cui non potrebbe imputarsi che una semplice colpa? Sia qualunque la gravezza del danno che da simili colpe provviene, noi non sapremmo deciderci giammai per l'opinione rigorosa; molto più perchè ci sembrerebbe questa mal conciliabile e col testo e collo spirito della legge.

94. Ed in vero, cominciando dall'espressioni della legge, è agevole il conoscere ch' esse suppongono un' atto di volontà, senza potersi punto riferire ad un'atto involontario ed imprudente. Nel Codice penale francese del 1810 si adoperava in tutti gli articoli relativi al misfatto in quistione la voce LIVRER, che come nota uno dei più dotti comentatori (46) *significa in quel linguaggio molto più che il* RIVELARE, *e presume una intenzione colpevole, laddove la semplice* RIVELAZIONE *può essere anche innocente.* Di fatti simil voce non potrebbe meglio tradursi che in quella di CONFIDARE (47), ed il *confidare* non può

(45) V. Parte I. n. 424 e seg. (nel Vol. II.)

(46) CARNOT, sull' art. 80, osserv. n. 2.

(47) Così l' Abbate ANTONINI traduce nell' italiano *confidare*, o nel

supporsi scompagnato da una volontà determinata dalla scambievole fiducia tra colui che confida e colui al quale si confida; ugualmente che una volontà suppongono le altre voci *palesare*, *comunicare o far comunicazione* che le novelle leggi han sostituite in simile rincontro.

95. Passando poi allo spirito della legge, noi non potremmo meglio indagarlo che dal contesto delle altre disposizioni contenute in questo *Capitolo*. La prima osservazione che ci si presenta in questo luogo si è che le veglianti leggi non vogliono l'applicazione delle pene ordinarie prescritte pei *misfatti contro la sicurezza esterna dello Stato*, che quando i diversi fatti che li costituiscono partano da una intenzione ostile contra il Governo. Questa specie di *dolo* inerente al fine propostosi dal delinquente, vien sottointesa nel *concerto* contemplato nell' art. 106, ed espressamente enunziata sia nell'art. 107 ove la pena si vuol limitata al caso in cui i reati ivi descritti si commettano all' oggetto di facilitare i progressi delle armi nemiche, sia nell' art. 108 sotto l' espressioni *volontariamente* e *scientemente* che vi si sono adoperate. Inoltre nel seguito delle disposizioni contenute negli art. 105 e seguenti vien dinotata la pena competente a tutt' i misfatti precedentemente descritti quando si rimangano nei limiti del *tentativo*. Or come supporre che il concorso del *dolo* non sia richiesto nei soli fatti enunciati negli art. 110 e seguenti, nel mentre che si esige negli altri misfatti i quali più difficilmente possono provvenire da una *colpa* o da

---

latino *committere* la frase francese *livrer son secret à autrui*. (*Diction. italien latin, et français, verb.* LIVRER.)

una *negligenza?* Come ritenere che la legge non richiegga nei primi l'estremo del *dolo*, nel mentre che suppone che possano avere anch' essi un *tentativo*, il quale lungi dal potersi verificare nelle azioni *involontarie* (48), legalmente non può esistere senza l'elemento della volontà criminosa (49)? Sarebbe mai consentaneo alla giustizia che questa volontà criminosa fosse richiesta nel caso del *tentativo* che darebbe luogo ad una pena minore, e non richiesta nel caso del misfatto *consumato* che trarrebbe seco un supplizio così spaventevole e severo come quello di morte?

96. Sembra dunque sotto tutti gli aspetti dimostrato che nei misfatti di cui parliamo il *dolo* non vada presunto dalla legge a segno che da parte dell' accusa si possa dispensare dal provarlo (50), ma bensì semplicemente sottointeso dal modo con cui essa si esprime nel definirli (51). Quindi è che non solamente resta libero ai giudici di fatto il valutare in tutta l'estensione del loro criterio morale le circostanze qualsivogliano che l'accusato potesse invocare in suo favore per escludere il *dolo*, ma anche corre ai medesimi l'obbligo di dichiararlo non colpevole qualora si fossero convinti che questo dolo in realtà non avrebbe accompagnato il misfatto (52).

---

(48) V. n. 796, nel Vol. III. della Parte I.

(49) V. ivi, n. 783 e seg.

(50) V. n. 425 (*nel Vol. II.*)

(51) V. ivi, n. 427.

(52) Così conchiude il citato Sig. Carnot nelle osservazioni agli art. 78, 79 ed 80 dell'abolito *Codice penale*, traendo gravissimo argomento in sostegno di simile avviso dalla discussione che si era agitata nel Consiglio di Stato nel sanzionarsi il progetto di quel Codice.

In tal caso lungi dal farsi luogo a pena per la semplice *colpa* (53), non si potrebbe che denunziare il fatto al Governo per sottoporre l' imputato a delle misure economiche e disciplinari, o per privarlo di quella carica la di cui importanza mal si sarebbe da lui conosciuta ed apprezzata.

97. L' ultimo tra i misfatti di *perduellione* di cui abbiamo fin quì numerate le specie consiste *VIII* nell' *arrolamento dei nazionali del Regno delle due Sicilie eseguito nel suo territorio per servizio di Potenza nemica* (art. 109).

Prescindendo da ciò che trovavasi disposto nell' antico diritto contra coloro che soccorrevano il nemico somministrandogli *armi, uomini ec.* si annoveravano espressamente tra i rei di *lesa Maestà* coloro che senza il comando del Principe arrolavano soldati o approntavano un' esercito, *qui delectum habuerint, exercitum comparaverint* (54); ed una pena ancora per altre leggi speciali si comminava contro quei magistrati o ufiziali superiori che mai osassero di aggregar veruno alle milizie senza l' espressa autorizzazione del Principe, quando pur si provasse che non fossero stati animati da mira ostile verso il Governo, o da altro fine criminoso qualunque (55).

98. Il danno però che un tal misfatto produce non è sempre lo stesso. Quando l' *arrolamento* si esegue per servizio di una Potenza nemica, tende ad accrescere le sue forze, e con quegli stessi mezzi che sarebbero destinati per debilitarle e per opporvisi. Ma

---

(53) V. n. 455, (*nel Vol. II.*)
(54) *Leg. 3, ff. ad Leg. Jul. Maiest.*
(55) *Leg. 17, Cod. de re milit.*

★

quando si esegue per servizio di una Potenza alleata o neutrale, rimane criminoso sul solo riguardo della usurpazione dei diritti inerenti alla Sovranità, che ad esclusione di chiunque esercita quello di ordinar la leva e l' armamento di truppe. Se quindi è giusto che l' *arrolamento* di cui è parola sia sempre punito, non è men consentaneo alla giustizia che la pena dell' *alto tradimento* sia riserbata sol per quello che mai si facesse per servizio di una Potenza nemica, e che una pena minore, quella cioè dell' *esilio temporaneo dal Regno,* sia applicata all' *arrolamento che avesse luogo, senza l' autorizzazione del Governo, per servizio di una Potenza alleata o neutrale* (cit. art. 109).

99. Questa necessaria distinzione non si era adottata nell' abolito *Codice penale*, mentre era sempre la *pena di morte* quella che dovea pronunziarsi per l' *arrolamento* di cui è parola. Ciò non ostante, la redazione dell' art. 92 di quel *Codice* differiva da quella dell' art. 109 delle *Leggi* veglianti, precisamente in un punto che ci sembra abbastanza importante per non dispensarci dal favellarne. Nel primo si era disposto che la pena scrittavi dovesse colpire *tutti coloro che avranno levato o fatto levare truppe armate, ingaggiato od arrolato, fatto ingaggiare o arrolare soldati, o che avranno loro somministrato o proccurato armi o munizioni.* Nel secondo non si parla che dell' *arrolamento de' nazionali per servizio di potenza nemica ec.* Or se sotto l' impero di quel Codice non poteva punto dubitarsi che la pena si restringeva ai soli autori principali o direttori dell' arrolamento, e non già a co-

loro che si arrolavano, al presente può nascer quistione se la stessa pena colpisca e gli uni e gli altri senz' alcuna distinzione.

100. L' autore del *Comentario sulle Leggi penali* (56) si è pronunziato per l' opinione più rigorosa sul motivo che l' *arrolamento* sia una parola complessa, che decomponendosi presenta l' idea e di colui che arrola e di colui che è arrolato, nella stessa guisa che la parola *banda*, *comitiva* comprende nella sua significazione così quello che la organizza, come quello che ne fa parte; che quantunque colui che arrola sia il reo principale, pur tuttavia una tal principale reità non distrugge la reità de' coagenti: che se gli arrolati non fossero puniti, l' organizzatore non troverebbe ostacoli ne' suoi disegni; che un nazionale il quale si arrola per servizio di potenza nemica, porta d' ordinario le armi contro la patria, e che perciò sarebbe assurdo il supporre che la legge lasciasse impunite delle operazioni che tanto interessano la quiete sociale; che finalmente sebbene il punir di morte tanti individui presentasse uno spettacolo troppo sensibile all' umanità, pur questo non sarebbe che tutto al più uno de' gravi casi onde implorare delle graziose disposizioni dal Sovrano.

101. Malgrado tutti gli addotti argomenti noi non crediamo di poterci sottoscrivere alla stessa opinione. Il misfatto di cui è parola deve tra noi ritenersi tra quelli che l' esperienza presenta come rarissimi. I nazionali di questo regno negati quasi per indole all' esercizio dell' arte militare, e lusingati abbastanza dall' ame-

---

(56) Canofari, sull' art. 109 n. 3 e 4.

nità delle natìe contrade, è ben difficile che si prestassero agl' inviti, o si facessero vincere dalle seduzioni degli agenti di una potenza straniera per ascriversi al servizio di essa. Quindi non è da presumersi che l' Augusto nostro Legislatore convinto di tal verità fino al segno di aver dovuto, suo malgrado, sostituire il sistema delle *coscrizioni forzose* a quello degl' ingaggi e degli *arrolamenti volontarj*, che non ostante la promessa di premj non producevano alcun' effetto per la formazione o per lo mantenimento dell' esercito nazionale (57); avesse voluto esasperare le pene che già trovavansi prescritte per lo innanzi contro l' arrolamento in quistione, e conculcare in tal guisa quella massima di ragion penale che consiglia l' inasprimento della pena per un misfatto sol quando più spesso sventuratamente accada (58). Or se le leggi romane, la di cui severità era veramente eccessiva per ciò che riguardava i delitti di *Lesa Maestà*, non confondevano la reità dell' arrolatore con quella degli arrolati, riserbando la pena di *perduellione* sol contro colui che *delectum habuerit, exercitum comparaverit*, e se le leggi di Francia scritte per un popolo bellicoso e per un vasto impero, ove perciò tutto concorreva per far reputare il misfatto come più frequente ed anche più facile ad eseguirsi, restrin-

(57) Con real *Decreto dei 26 Maggio 1821* fu abolita la *coscrizione* annuale decretata in data de' 6 Marzo 1818; e con posteriore Decreto degli 11 Giugno 1821 si provvide che l' armata dovesse mantenersi al completo per mezzo degl' ingaggi e degli arrolamenti volontarii colla promessa d' un premio. Ciò non ostante il sistema della *coscrizione* fu ristabilito, e trovasi tuttora in osservanza, mentre quell' altro non produceva alcun' effetto.

(58) V. n. 742, nella *Prima Parte* (Vol. III).

gevano la pena capitale sol per coloro che ingaggiavano o arrolavano, oppur facevano ingaggiare o arrolare soldati; potrebbe mai presumersi che questa stessa pena si fosse voluta tra noi estendere anche a coloro che vittime del bisogno o dell' inganno si fossero lasciati ingaggiare o arrolare? Come supporre che mentre la classe de' misfatti di *alto tradimento* si è ristretta a più giusti confini, che mentre le pene portate dalle preesistenti leggi per simili misfatti si sono con ammirabile equità addolcite e con eque distinzioni proporzionate alla rispettiva gravezza di essi, che mentre si è corretto il rigore dello stesso diritto francese, limitandosi la pena di morte al solo arrolamento fatto per servizio di una potenza nemica, e diminuendosi sensibilmente per quello eseguito per servizio di una potenza alleata o neutrale; si fosse voluto poi ampliare un tal rigore ed a segno da colpire egualmente due reità disuguali in gravezza?

102. Egli è un principio sul quale quasi tutt' i Giuspubblicisti sembrano essere di accordo, che le leggi di uno Stato non possano impedire ad alcun nazionale che emigri in altro Stato, e che quivi in conseguenza si addica. I Romani seppero tanto rispettare un tal principio (59), che l' oratore filosofo giunse a qualificarlo come il più solido fondamento della libertà civile (60): e le nostre *Leggi civili* giusta-

---

(59) *De sua cuique civitate statuendi facultas libera est*, diceva TRIFONINO nella *Leg. 12, §. 9, ff. de capt. et post.*

(60) *O sacra praeclara atque divinitus jam inde a principio Romani nominis a majoribus nostris comparata, ne quis invitus civitate mutetur, neve in civitate maneat invitus. Haec sunt enim fundamenta firmissima nostrae libertatis sui quemque juris et retinendi et dimittendi esse dominum.* CICERONE, *pro Balbo, Cap. XIII.*

mente apprezzandolo, anzicchè fulminare una pena contro quel nazionale, che senza l' autorizzazione del governo entrasse a servizio militare di una potenza straniera, o si aggregasse ad una straniera corporazione militare, si limitano a minacciargli la perdita della qualità di nazionale. Or potrebbe mai sostenersi che un tal principio si fosse voluto conculcare, estendendosi la pena portata dall' art. 109 delle Leggi Penali a coloro che si sarebbero arrolati per servizio di una potenza straniera, nel mentre che nelle stesse *Leggi Civili*, lungi dal farsi salva per simili individui l' applicazione di una misura penale qualunque, sol si dice, che debbano andar soggetti alle pene comminate nelle Leggi penali, qualora portassero le armi contro la patria?

103. Non è poi vero che la voce *arrolamento* presenti l' idea e di colui che arrola e di colui che si fa arrolare. Essa si traduce naturalmente in quella di *mettere a ruolo*, *di assoldare*, e corrisponde precisamente al *delectus militum* de' romani, oppure alla scelta ed ingaggiamento de' soldati. Prescrivendosi quindi una pena contro l' *arrolamento*, egli è evidente che quella non colpisca se non colui che il faccia, colui in somma che usurpando i diritti della Sovranità arroli degli uomini per farli militare presso lo straniero. Gli arrolati non usurpano certamente un simile diritto. Essi non fanno che cedere agl' inviti ed alle seduzioni degli agenti dell' estero, e quindi non partecipando a ciò che costituisce l' elemento essenziale del misfatto, non possono partecipare alla pena, meno che nel caso in cui in realtà portino le armi contro il Sovrano e la patria. Questo caso in

fuori, la legge si contenta di toglier loro la qualità di nazionali, e se l' opposto avesse inteso di prescrivere e portare con ciò una sensibile variazione ai dettati di tutte le precedenti legislazioni, si sarebbe spiegata in modo da non lasciare alcun dubbio, che quando pur vi fosse, tutte le regole d' interpetrazione non potrebbero far risolvere che per la parte non viziosa e più mite (61).

104. Tutt' i misfatti dei quali finora abbiam trattato possono essere ugualmente dannosi allo Stato quando si commettano contro gli alleati del Sovrano nel mentre che agiscono contra il nemico comune. Ed in fatti il portare le armi contro un' alleato che combatte in nostro favore, il provocare una dichiarazione di guerra contro di lui, l' agevolare i progressi delle armi nemiche sopra quelle dell' alleato, o il mettere ostacolo alle operazioni dell' armata di costui ec. è lo stesso che debilitare i mezzi della comune nostra difesa, aprire la strada ad una vittoria anche per noi rovinosa, o privarci di quei van-

---

(61) La princip[illegible] tra queste regole è quella suggerita dai G. C. PAOLO e CALLISTR[illegible]o nelle Leggi 26, e 37 *ff. de Legibus* « *Non est novum*, dice il primo, *ut priores leges ad posteriores trahantur*; e soggiunge l' altro « *Si de interpretatione legis quaeratur in primis inspiciendum est quo iure civitas retro in eiusmodi casibus usa fuisset*. Diciamo poi parte *non viziosa*, perchè scandaloso sarebbe il non vedere nell' art 109 distinta la reità del capo e principale motore del misfatto da quella degli altri, nel mentre che maggiore le stesse *leggi penali* ritengon sempre la prima quasi in tutti i misfatti commessi da una moltitudine, come negli art. 129 e seg. 124 e seguenti ec. Tale regola vien parimenti dettata dal Giureconsulto CELSO nella *Leg. 19, ff. eod. In ambigua voce legis ea potius accipienda est significatio quae vitio caret*. Le altre regole finalmente in appoggio della interpetrazione più favorevole al reo, sono state da noi riportate in diversi luoghi della *I. Parte* dell' opera.

taggi cui menerebbe il trionfo delle armi a noi collegate. Quindi è che con tutta ragione si è dichiarato che *le pene enunziate nell' art. 105 e seguenti debbano esser le stesse anche quando i misfatti ivi preveduti sieno commessi contra gli alleati del Sovrano nell' atto che agiscono contro il nemico comune* (art. 116).

105. Tali pene ordinariamente non consistono che nell' ultimo supplizio, salve quelle sole eccezioni che competono nei casi preveduti dagli art. 109 e seg. I motivi che han suggerito una simile severità risultano sia dalla gravezza del danno che da tali misfatti ridonda alla società, sia da quanto altro osservammo in parlando della pena di morte (62). « Se » gli uomini di Stato, se i criminalisti di tutt' i tempi » e di tutt' i paesi han saviamente pensato che certi » misfatti debbano esser puniti colla pena capitale, » si è dovuto proporla (dicevano gli oratori del Go- » verno di Francia) (63) contra gli uomini perversi » che osano armarsi contro la patria, o diriger contro » il suo seno il ferro dei di lei nemici. *In simili casi* » *la morte è come il rimedio della società ammala-* » *ta* (64) ». Se però è vero che il danno di cui è parola può con tutta ragione servir di base per l'applicazione della massima tra le pene, non è men vero che di gran lunga quello si diminuisca nel caso che i misfatti dai quali provviene, si rimangano nei limiti del solo *tentativo*. Non contento l' AUGUSTO nostro LEGISLATORE

---

(62) V. n. 31 e seg. (nel Vol. I.)

(63) Rapporto sul *progetto del Codice penale*, *Lib. III* in principio.

(64) Espressioni adoperate da MONTESQUIEU, « *Spirito delle Leggi, Lib XII, Cap. IV.*

di avere per regola generale diminuita la pena del *tentativo* (65), ha voluto con una speciale determinazione mitigarla anche di più nel rincontro, prescrivendo *che i misfatti colpiti colla morte dall' art. 105 e seguenti, se sien mancati debbano punirsi col terzo grado dei ferri nel presidio, o col primo al secondo se sien tentati* (art. 115). Se dunque per le regole generali segnate negli art. 69 e 70 dovrebbe nel 1.° caso discendersi dalla *morte* all' *ergastolo*, e nel 2.° dalla morte o all' ergastolo o al quarto grado dei ferri, per l'eccezione scritta nell'art. 115 si discende a pene anche più miti, quali son quelle già descritte (66).

106. Dopo definiti i principali misfatti *contro la sicurezza esterna dello Stato*, quelli cioè che l'attaccano direttamente, passano le leggi a prevedere con altre speciali sanzioni diversi altri reati che o l' attaccano indirettamente, o son rivolti almeno a turbarla ed a comprometterla. Il primo tra i misfatti ch' entrano in quest' altra classe è punito coll' *esilio temporaneo dal regno*, ed ha luogo quando *si tenga coi sudditi di una potenza nemica qualunque altra corrispondenza che, senz' aver per oggetto uno dei misfatti enunciati negli art. 106 e seguenti, abbia però avuto per risultamento quello di aver somministrato ai nemici, istruzioni nocevoli alla situazione militare o politica del regno* (art. 114),

---

(65) V. *Parte I, Tit. II, Cap. VII, Sez. III.*

(66) Si comprende bene che questa eccezione essendo particolarmente relativa ai misfatti puniti di morte, non può estendersi al caso in cui dovesse farsi luogo a pene minori giusta le distinzioni fatte negli art. 109 a 113.

o degli alleati del Sovrano nell' atto che agiscano contro il nemico comune (art. 115).

107. L' espressione *ogni altra corrispondenza*, adoperata nell' art. 114, porta a supporre che negli articoli precedenti si sia stabilita la pena per quella *corrispondenza* che abbia per oggetto qualcuno dei misfatti enunciati nell' art. 106 e seguenti. Intanto, tranne i casi preveduti nel detto art. 106, e negli art. 110 a 113, la *corrispondenza* di cui è parola non può essa sola servir di base alla condanna alle pene portate negli art. 107 e 108 per le ragioni da noi diffusamente esposte nei num. 78 e seg. Senza quindi replicare in questo luogo le stesse osservazioni già fatte, vogliamo limitarci ad avvertire che la disposizione dell' art. 115 non tende a buon conto che ad inspirare tutta l' accortezza possibile, affinchè i nemici dello Stato non traggano notizie nocevoli alla situazione del Regno, da quelle corrispondenze comunque innocenti che si volessero con essoloro tenere dopo dichiarata la guerra. Così quel commerciante il quale, avendo avuto l' incarico d' inviare da un determinato punto del Regno un carico di mercanzie, mancasse dal farlo, e si giustificasse scrivendo al suo corrispondente suddito della Potenza nemica esservi stato impedito dalla circostanza di doversi spedire dallo stesso luogo un' armata nazionale che sarebbe destinata ad attaccare il nemico in quel dato punto, incorrerebbe al certo nella pena comminata dall' art. 115, mentre una simile imprudente corrispondenza, quantunque non diretta da fine criminoso, nei suoi risultamenti istruirebbe il nemico della spedizione dell' armata, e mettendolo nel caso di po-

tersi preparare alla difesa, nuocerebbe alla *situazione militare* del Regno, e porterebbe degli ostacoli ai progressi delle nostre armi. Quell' altro del pari che partecipasse ad un suddito di una Potenza nemica la infermità del Sovrano, la morte di qualche suo Ministro o Generale, o altro malaugurato avvenimento qualunque che si credesse capace ad alterare lo spirito pubblico nel popolo, o a far reputare come alquanto degradata in faccia al nemico la *situazione politica* del Regno, non potrebbe sfuggire la stessa pena, comunque si dimostrasse che non sarebbe stato animato da malvagia intenzione, o da mira ostile verso il Governo.

108. Nondimeno un dotto giureconsulto francese nel comentare l' art. 78 di quel Codice penale, da cui si è tratta la disposizione dell' art. 115 delle nostre leggi, sostiene che per massima fondamentale di diritto *non essendovi azione punibile senza volontà colpevole*, la pena di cui è parola non debba punto applicarsi quando la corrispondenza non fosse stata *dolosa* da parte di chi l' avesse tenuta (67). Malgrado il rispetto dovuto alle opinioni di tanto egregio scrittore, noi non crediamo di poter con giustizia dare una simile interpetrazione al testo della legge nel rincontro. La *corrispondenza* diretta da fine criminoso non potrebbe esser diversa da quella preveduta nell' art. 77 di quel Codice, mentre non potrebbe avere altro scopo che quello di facilitare ai nemici l' ingresso nel Regno, o di secondare i progressi delle loro armi sia in alcuno dei modi specialmente

---

(67) *Carnot, coment. sul Cod. pen. di Francia*, osser. all' art. 78.

indicati in quell' articolo, sia *in qualunque altra maniera*, come sta ivi espresso in termini i più generali ed assoluti (68). Quindi l' altra *corrispondenza* che forma oggetto della disposizione dell' art. 78 uniforme al nostro art. 115, non può non esser quella animata da tutt' altro fine, quella anche in se stessa innocente, che nelle sue conseguenze sia divenuta pregiudizievole allo Stato. Ed in fatti subito che una guerra è dichiarata, quando anche il Governo non interdica qualunque corrispondenza coi sudditi della Potenza nemica (69), ogni dovere esige che i nazionali o si astengano dal mantenerla, o per lo meno la regolino con tanta circospezione che nè il nemico possa trarne alcun vantaggio, nè la situazione del Regno possa risentirne alcun danno. La voce *risultamento* dinota ad evidenza che il misfatto sussiste quando la corrispondenza benchè non criminosa nella sua causa, nocevole sia divenuta nei suoi effetti; dond' emerge che senza punto ricercarsi la intenzione dell' accusato, convenga solo verificare se i risultamenti del suo operato sieno stati tali quali la legge gli ha definiti, per dar luogo all' applicazione della pena prescritta.

109. Il secondo tra i misfatti che entrano in questa classe si commette da colui « *che con qualche reato, o con atti ostili non approvati dal Governo, esponga lo Stato al pericolo di una dichiarazione di guerra* (art. 117).

(68) V. sopra n. 78.

(69) Intorno a simili divieti è utile che si riscontri quanto osserva il dotto Raffaelli, *Nomotesia penale, Lib. III, Sez. II in fine* (nel Vol. II pag. 265).

Parlando di quella specie di *perduellione* che ha luogo allorchè si da opera perchè una Potenza straniera muova la guerra contro lo Stato, abbiam dimostrato che uno dei principali elementi di quel misfatto sia appunto la mira ostile del delinquente contro la patria, cioè l' intenzione direttamente rivolta al fine di provocare il flagello della guerra: tanto vero che, mancando un tal' elemento, il misfatto secondo l' antico diritto cessava di appartenere alla classe di quelli di *perduellione* per sottoporsi o alle misure consentanee al diritto delle genti, o alle pene segnate dalla legge contro le *pubbliche violenze* (70). Lo stesso presso a poco si verifica sotto l' impero delle leggi veglianti, mentre dopo di aver coll' art. 106 preveduta quella stessa specie di *perduellione*, contemplano con altra più generale disposizione gli altri fatti che possono dar luogo alla dichiarazione di guerra, o esporre lo Stato al pericolo di essa. Simili fatti, avuto riguardo al solo *pericolo* di cui è parola, son punibili colla *relegazione* quando anche la guerra non succeda, e colla *reclusione* quando la guerra in realtà succeda: salve però nell' uno e nell' altro caso quelle pene maggiori di cui per propria indole fossero meritevoli (cit. art. 117).

110. La legge non ha punto spiegato che s' intenda sotto la voce di *atti ostili*, e molto meno ha definito i *reati* che possono servir di elementi al misfatto preveduto in detto art. 117. Se si trattasse del solo caso in cui in realtà fosse succeduta la *guerra*, potrebbe forse supporsi che la gravezza dei danni e-

---

(70) V. sopra n. 73, e nota 8.

mergenti dal flagello della guerra, avesse suggerito d' imporsi una pena contro i fatti che mai l' avrebbero provocata o vi avrebbero data occasione, fosse qualunque la loro indole, purchè solamente vestissero il carattere di *reati*, o purchè potessero qualificarsi come *ostili*. Ma trattandosi in generale di fatti che mai *espongano lo Stato al pericolo di una dichiarazione di guerra*, egli è evidente che lungi dall' attendersi alle sole conseguenze che ne sien derivate, convenga esaminarli nella loro indole, e nella loro ordinaria tendenza, e decidere che sien capaci ad accender la guerra, per far luogo all' applicazione dell' una o dell' altra delle pene prescritte nell' art. 117, cioè della minore quando la guerra non fosse, e della maggiore quando fosse già succeduta. Or quali saranno le norme onde senza fallo decidere che i *reati* o gli *atti ostili* in disame, sien tali che potevano indurre un' estera potenza a dichiarar la guerra?

111. La storia, fedele depositaria delle passate vicende dei popoli e dei governi, niun soccorso potrebbe somministrare in simile ricerca. Essa presenta infelicemente come gli esempj di guerre mosse da giuste ragioni, così gli esempj di quelle ingiustamente dichiarate, e più ingiustamente ancora portate al loro funesto compimento. Spesso la sola cupidigia di estender l' impero e di accrescere la propria potenza, spesso il desiderio di occupar contrade amene, spesso ancora il solo timore, anche mal fondato, di una futura aggressione, surto sol perchè una nazione vicina valendosi dei proprj diritti abbia ampliato i suoi mezzi di difesa, e spesso finalmente la gelosia derivata dalla maggiore prosperità di un'altro popolo, dalla

floridezza del suo commercio, e dai felici risultamenti della sua industria, han mosso i Governi a ricorrere all' uso fatale delle armi, senza l' appoggio di altra ragione che di quella del più forte (71). Or qual meraviglia se in simili rincontri la potenza che intima la guerra, per colorire in faccia al mondo l' ingiustizia di essa, metta in campo pretesti, e faccia sorgerli da qualche fallo commesso forse da un privato cittadino, o da un suddito di quel Governo contro del quale era già decisa a combattere? Sarebbe allora giusto sottoporre quell' infelice alla pena segnata contro gli atti che avrebbero dato luogo alla dichiarazione di guerra sol perchè questa in apparenza sembrasse esserne stata la conseguenza?

112. Nell' antico *Codice penale di Francia* del 1791 si eran quindi con saggio provvedimento tassativamente indicati i *reati* o le *ostilità* che mai potessero entrare in questa classe. Riconoscendosi ivi quel principio che forma la base del *diritto delle genti*, che cioè un Governo qualunque non potesse muover la guerra contro un popolo o una nazione che quando quest' ultima offendesse i suoi diritti (72), e che i fatti qualsivogliano commessi da privati individui contro di un' altra nazione non potessero produrre un tanto male che quando fossero o ordinati o autorizzati o approvati dal loro Gover–

(71) Il profondo autore della rinomatissima opera sul *diritto della guerra e della pace*, ci lascia un trattato veramente completo sulle cause ingiuste della guerra (Grozio, *de iur. belli ac. pac. Lib. II, Cap. XXII*), cui rimettiamo il lettore quante volte desideri illustrate tutte queste verità.

(72) V. Grozio, *op. cit. Lib. II, Cap. I.*

no (73); si era prescritto che quando si fossero commesse delle *aggressioni ostili*, o delle *infrazioni di trattati* tendenti ad accender la guerra, dovessero punirsi di morte quei ministri che avrebbero dato o controsegnato l'ordine, o quei Comandanti delle forze nazionali che senza ordine avrebbero commesso le dette *aggressioni* o *infrazioni* (74). Intanto nella riforma si credette di rendere alquanto più generale la disposizione della legge nel rincontro, e di mitigare la pena, surrogandosi alle precedenti sanzioni quella dell' art. 84 del *Codice penale del 1810*, da cui si è tratto l' art. 117 delle veglianti leggi. Si credette 1.° che oltre dei due indicati fatti, altri ve ne fossero capaci ancora a provocare una dichiarazione di guerra; 2.° che di tali fatti colpevole potesse rendersi anche un privato, usurpando per commetterli un titolo che non avrebbe avuto, ed inducendo così la potenza straniera a supporre che tali fatti fossero stati comandati, o per lo meno autorizzati dal Governo per prenderne motivo di dichiarar la guerra (75); e finalmente 3.° che essendosi preveduto il caso in cui si fossero praticate delle macchinazioni, o tenute delle intelligenze colle potenze straniere per impegnarle a commettere ostilità o ad intraprender la guerra, ed essendosi per tal caso fulminata la pena capitale (76), poteva tal pena mitigarsi per questi altri atti criminosi, mentre non offrono elementi

---

(73) V. Einnec. *praelect. in Pufendorf. de off. hom. ac civis, Lib. II, Cap. XII, §. 8 e 9.*

(74) Come dall' *Art. 2, Sez. I, della II Parte* di detto Codice.

(75) V. Carnot, nel *comento* all' art. 84 del *Cod. penale.*

(76) V. art. 76 del detto *Cod. pen. del 1810.*

capaci ad additare fino a qual punto le conseguenze potevano essere a notizia dei loro autori (77).

113. Per quanto fondate fossero la prima e la seconda delle tre mentovate riflessioni, e per quanto esatta in conseguenza sembrasse la voce *chiunque* che opportunamente trovasi adoperata nell' art. 117, onde comprendere nella sanzione penale anche i privati (78), altrettanto pericoloso ci sembra così l' arbitrio che si è voluto concedere ai magistrati in ciò che concerne la determinazione dei *reati* o degli *atti ostili tendenti ad accender la guerra*, come la surrogazione di una pena di gran lunga minore a quella di morte che per lo innanzi trovavasi stabilita. Se per la prima parte è ingiusto il punire come provocatore alla guerra quell' individuo il quale avesse commesso un fatto ordinariamente non capace di accender la guerra, sol perchè fosse piaciuto all' estera potenza trarne un pretesto per colorire la sua ambizione o i suoi capricci; ingiusta del pari può riuscire l' applicazione di una pena qualunque ad un simil fatto sol perchè piacesse ai giudici di ritenerlo come capace di esporre lo Stato al pericolo di una dichiarazione di guerra. Illuminati abbastanza ci giova di reputarli per non confondere l' innocenza colla colpa, e la colpa colla reità, e per non imputare a veruno, sol perchè abbia voluto e conosciuto un fatto, come conosciuta da lui e voluta benanche la conse-

---

(77) *Motivi e rapporti per la formazione del Cod. penale francese del 1810, Lib. III, Tit. I, Cap. I. e II.*

(78) Il dotto EINNECIO (*op. e l. cit.*), sulle norme tracciate da PUFENDORF e da GROZIO, indica i casi nei quali il fatto di un *privato* può giustamente provocare la guerra contro la nazione di cui fa parte.

*

guenza di esso non ordinariamente prevedibile. Ma l'orrore che i danni di una guerra mai sempre inspirano, può facilmente trarli in inganno per sacrificare gl' interessi della giustizia ad uno zelo indiscreto, il quale d'altronde può essere animato dalla mira di calmare le apprensioni del pubblico, che sovente si suscitano alla vista degli effetti, senza troppo badarsi alla causa da cui sien derivati.

114. Dall'altra parte ci resta ad osservare che quantunque la provocazione alla guerra per mezzo di *reati o atti ostili*, contemplata nell'art. 117 non sembri eguagliare in gravezza quella eseguita per mezzo del *concerto* preveduto nell'art. 106, mentre quest'ultima, a differenza della prima, suppone un'accordo colla potenza straniera, e perciò un *dolo* maggiore inerente senza dubbio alla intenzione direttamente ostile contra lo Stato; pur nondimeno i due diversi misfatti in parola possono delle volte incontrarsi nel loro risultamento, dappoichè e l' uno e l' altro tendono alla guerra, e producono in conseguenza gli stessi danni. Quando dunque la diversità del *dolo* suggerisca una diversità di pene, ci sembra strano che non ostante la identità del danno, le pene per l' uno e per l'altro caso sien tanto differenti quanto differisce in gravezza la pena dell'*omicidio volontario* da quella della *semplice percossa* (79). I romani legislatori, quantunque avessero meritato i rimproveri dei più cordati

(79) Ed in vero la pena della *reclusione* portata dall' art. 117 dista da quella di *morte* fulminata dall' art. 106 tanti gradi, quanto dista quella dell' *esilio correzionale* stabilita per la *percossa* dall' art. 361 dalla *pena dei ferri in quarto grado* comminata per l' *omicidio volontario* dall' art. 355.

giuspubblicisti per non aver preveduto nei loro codici i diversi misfatti che posson commettersi contro il *diritto delle genti*, le violazioni del quale attirano per lo più il flagello della guerra (80), pur come *perduelle* riguardavan colui che *iniussu principis bellum gesserit* (81), colui cioè che, secondo il codice francese del 1791, avesse commesso delle aggressioni ostili contro un' estera potenza, intimando così e provocando la guerra senza l' ordine del Governo. Or questo fallo non trovandosi più letteralmente preveduto nelle veglianti leggi, e comprendendosi in conseguenza sotto la disposizione generale dell' art. 117, trova mai una proporzionata repressione nella pena della *relegazione*, o tutto al più in quella della *reclusione* che lo stesso articolo commina?

115. Uno dei più dotti tra i moderni scrittori sulla scienza di legislazion penale, dopo di aver dimostrato colle più solide ragioni che il carattere giuridico del delitto *direttamente politico* o *di maestà* consiste nella direzione dell' animo e dei mezzi che adopera l' agente ad uno scopo ostile contro lo stabilito governo, e che ove questa duplice direzione di animo e di mezzi non concorra, e ciò non ostante l' atto apparisca porre in pericolo il governo, il delitto debba considerarsi *politico* bensì, ma *indirettamente tale*; comprende in questa seconda classe i *delitti contra il diritto delle genti*, che riconosce di minor gravezza di quelli che entrano nella prima appunto perchè gli riguarda come *accompagnati da una inten-*

(80) V. Filangieri, *Scienza della Legislazione, Lib. III, Parte II, Cap. XLIX.*

(81) *Leg. 3, ff. ad Leg. Jul. Maiest.*

zione non premeditatamente rivolta a concitare la guerra esterna, sicchè questa guerra se nasce apparisca essere un fatto fuor della intenzione dell' agente (82). Or facendo campeggiare una siffatta giustissima teoria, agevol cosa sarebbe il distinguer sulle prime quei reati *contra il diritto delle nazioni* che ordinariamente provocano la guerra esterna, o dei quali tal guerra suol' essere una conseguenza immediata e certa, da quelli che semplicemente possono servir di occasione ad una dichiarazione di guerra, o dar luogo al pericolo di essa. Entrerebbero nella prima classe 1.° qualunque *aggressione ostile* commessa contro un' estera Potenza sia dai comandanti di un' armata con abuso della loro carica, sia da coloro che pervengano in qualsivoglia maniera ad usurpare un tal titolo; 2.° la *violazione dei trattati* già esistenti tra il Governo ed una Potenza estera; e 3.° la *trasgressione* dei patti convenuti in una *tregua* che ha fatto sospendere le ostilità o lo stato di guerra. Entrerebbero nella seconda classe 1.° l' aggressione armata che si esegua sul territorio di una potenza straniera sia per procedere all' arresto di qualche delinquente, quando non esista un trattato particolare che ciò autorizzasse (83), sia per ispiegarvi una giurisdizione qualunque; 2.° la violazione dei *salvo-condotti* o dei *passaporti* accordati dal Re o dai suoi Ambasciadori o Generali ai sudditi di una Potenza estera perchè vengano liberamente nel Re-

(82) Carmignani, *Teoria delle Leggi della sicurezza sociale, Lib. II, Cap. VI* (Tom. II, pag. 135).

(83) Come, ad esempio, è quello conchiuso tra il Re Ferdinando I, e la Corte di Roma, a 19 Luglio 1818.

gno ad oggetto di trattarvi per conservare o ristabilire la pace tra i due Governi (84); 3.° le offese ai diritti o alle persone degli Ambasciadori, Ministri, o Rappresentanti delle Potenze presso il nostro Governo (85); e 4.° la somministrazione di armi, munizioni o altro soccorso qualunque ai nemici di una Potenza estera colla quale lo Stato trovasi attualmente in pace, nell' atto che rispettivamente combattono tra loro (86).

116. Fatta una tale distinzione non solamente resterebbe abbastanza circoscritto quell' arbitrio da parte dei magistrati di cui abbiam fatta sopra menzione, mentre la legge avrebbe definito i *reati* e gli *atti ostili* tendenti a provocare la guerra, ma benanche si sarebbe nel caso di proporzionare la pena alla vera gravezza del misfatto considerato in tutt' i suoi rapporti. Ed in vero essendo i risultamenti di un fatto tanto più imputabili all' agente per quanto maggiore è la connessione di dipendenza che gli lega allo stesso fatto, perchè maggiore in proporzione è la facilità di prevederli (87), ne segue evidentemente che più grave esser debba la pena di quei fatti che tendono immancabilmente a provocare la guerra, di quella di

---

(84) V. *Blakston, coment. sulle leggi crim. d' Inghilterra*. Cap. V, n. 1.

(85) V. Filangieri, op. e l. cit. qui sopra; *Vattel, Diritto delle genti, Tom. III, Lib. IV, Cap. VII, §. 80 ed 81*; Blakston, op. e l. cit.

(86) È questo uno dei fatti che possono spingere una tale Potenza a muoverci la guerra. V. *Einneccio, praelect. ad Pufendorf, de off. hom. et civis, Lib. II, Cap. XVI, §. 9.*

(87) È questa una massima di ragion penale su cui ci siamo abbastanza diffusi nella *prima parte* dell' opera, *Tit. II, Cap. IV, Sez. III*, (nel Vol. II).

tutti gli altri che sol possono dare occasione alla guerra o apportare il pericolo di essa. In quest' ultimo caso la guerra può dirsi essere un *fatto avvenuto fuori della intenzione dell' agente*, come non può dirsi nel primo; e quindi se nell' uno l' azione nella sua origine può essere scevra di quella mira ostile che caratterizza i misfatti di *perduellione*, nell' altro niente forse assicura che tal mira non fosse anche esistita. Fissata dunque la pena di *morte* come quella proporzionata alla provocazione alla guerra per mezzo del *concerto* preveduto nell' art. 106, converrebbe 1.° ritenerla ancora per quella provocazione che si facesse cogli altri mezzi compresi nella prima delle classi dinotate nel numero precedente, sempre che si provasse che il delinquente gli avrebbe adoperati appunto nella mira ostile di richiamar la guerra contro lo Stato; 2.° mitigarla di un grado quando un tanto dolo o non concorresse, o non si provasse; 3.° mitigarla di due o tre gradi quando si provocasse la guerra cogli altri modi dinotati nella seconda classe; e 4.° in tutt' i casi diminuire le rispettive pene di un' altro grado quando la guerra non fosse succeduta: salva sempre l' altra diminuzione di pena che avrebbe luogo secondo le regole generali qualora i reati o gli atti ostili tendenti a provocar la guerra fossero rimasti nei limiti del *tentativo*.

117. Il terzo tra i misfatti che turbano o compromettono la sicurezza esterna dello Stato (88) ha luogo *quando con qualche reato, o con atti non approvati dal Governo si faccian soffrire* rappresaglie

---

(88) V. sopra, n. 106.

ai nazionali del Regno, o si espongano a questo pericolo (art. 118).

È massima di diritto universale tanto antica quanto la stessa ragione, che niuno sia tenuto per un fatto altrui, tranne sol quando un tal fatto gli sia imputabile; e che del pari niuno possa esser molestato per un debito altrui, tranne quando o abbia assunta l'obbligazione di soddisfarlo, o rappresenti il debitore originario come di lui successore o come avente causa da lui (89). Penetrati della giustizia di siffatto principio i legislatori ed i giureconsulti romani non solamente ne proclamarono l'osservanza come per regola generale di diritto (90), ma anche vietarono sotto gravi pene che si facessero esecuzioni qualsivogliano sulle persone o sulle cose di coloro che non fossero i debitori (91): e dando alla stessa regola tutta quella estensione di cui era naturalmente capace, stabilirono ancora che alcuno, benchè facesse parte di una *università*, non potesse essere astretto per ciò che si dovesse dall'*università* istessa, e che del pari quest'ultima non potesse convenirsi per un debito di un privato che ne fosse membro (92).

118. Non ostante una tal massima trovasi, come per

---

(89) V. n. 252, nella *Parte I.* (*Vol. I.*)

(90) *Grave est non solum legibus, verum etiam aequitati naturali contrarium, pro alienis debitis alios molestari.* Leg. unica *Cod. ut nullus ex vican.*

(91) *Rationem enim non habet*, diceva Giustiniano, *alium quidem esse debitorem, alium vero exigi.* *Novella* 52, *Cap. I*, e *Novella* 134, *Cap. VII.*

(92) *Si quid universitati debetur*, diceva Ulpiano, *singulis non debetur, nec quod debet universitas singuli debent. Leg. 7, §. 1. ff. quod cuiuscunque universit. nom.*

comune consenso delle nazioni stabilito che per ciò che deve una società civile sia per se direttamente, sia perchè tacitamente obbligata pei debiti altrui col non rendere la giustizia reclamata (93), sien tenuti i beni di coloro che della stessa società fan parte. Si è creduto che agl' individui di una nazione si lascerebbe sciolto il freno a commettere ingiurie e danni contro gl' individui di un' altra, quando non fosse permesso agli offesi di ricorrere sulle persone o sui beni dei concittadini dell' offensore, per tenerli in luogo di pegno, onde così destare tutto l' interesse e tutta la premura del Governo di quest' ultimi per le convenienti soddisfazioni (94). Questo modo di esecuzione violenta prese il nome di *rappresaglie* (95), che per quanto son vietate tra gl' individui di una stessa nazione, mentre hanno un giudice comune destinato a dirimere le loro vicendevoli contese, altrettanto possono essere permesse tra individui di

---

(93) V. *Einnecio, praelect. ad Pufendorf, de off. hom. et civ. Lib. II, Cap. XVI, §. 9.*

(94) *Et spes erat*, dice *Grozio*, *facilius membra eiusdem societatis a se mutuo ius consequi posse, et indemnitati suae consulere, quam externos, quorum multis in locis exigua habetur ratio; deinde commodum ex hac obligatione commune erit omnibus populis, ita ut qui nunc eo gravaretur, alio tempore indidem sublevari posset.* (*De iur. belli ac pac. Lib. III, Cap. II, §. 2.*)

(95) Questa è una voce barbara succeduta alla latina *clarigatio. Clarigare* si dicevano gli araldi allorchè s' inviavano a ripetere le cose occupate, *quia clara hoc facerent voce* (*Vossio, Etymol. linguae lat.*) *Habet haec vox clarigatio*, soggiunge lo stesso autore, *et alteram significationem, nam clarigatio etiam dicebantur hominum prehensio et pignoratio, quod* ἀνδρολήψιον *graeci vocant, iusque hominis prehendendi et abducendi.... Bartolus barbara voce* REPRAESALIAM *appellat.*

diverse nazioni (96), sempre che loro non riesca di ottener giustizia presso un' altro governo. Come pertanto l' uso delle *rappresaglie* è sempre mai dannoso, mentre vengono molestati gl' innocenti per un fatto altrui, così la legge provvidamente dispone che sia punito colla *relegazione* chiunque dia causa alle stesse *rappresaglie* o con qualche *reato* o con qualche altro atto qualunque non opprovato dal Governo, salve le pene maggiori se i reati o gli atti commessi vi sieno per se stessi soggetti (cit. art. 118).

119. Simili *reati* o *atti* non sono stati particolarmente definiti dalla legge, il che può dar luogo a quegli stessi inconvenienti di cui abbiam parlato trattando della determinazione degli *atti ostili* o dei *reati* che espongono lo Stato al pericolo di una dichiarazione di guerra (97). Consultando la storia della vigente legislazione su questo punto, noi crederemmo di poter' asserire che entrassero sotto la disposizione della legge tutte le offese che mai da un nazionale si commettessero verso uno straniero, percioc-

---

(96) Era quistione tra i giuspubblicisti se il diritto di *rappresaglia* potesse esercitarsi da un privato senza l' autorizzazione del Governo. Grozio sembra essersi spiegato per l' affermativa (*op. e l. cit.* §. 7); ma moltissimi altri si son pronunziali per l' opinione opposta, sul motivo che la *violenza* debbe esser sempre proibita ai privati. V. Barbeyrac note a *Grozio l. cit.*; *Hert, adnot. ad Pufendorf. de iur. nat. et gent. Lib. VIII, Cap. VI,* §. *13*; *Zieglero, Lib. I, de iur. maiest. Cap. XXXIV,* §. *8*; *Einnecio, praelect. ad Pufendorf, de off. hom. et civ. Lib. II, Cap. XVI,* §. *10*..... Tra noi n'è stato sempre vietato l' uso ai privati, sul riflesso che la sicurezza dello Stato può restarne vivamente compromessa, tanto vero che nell' antico diritto municipale troviamo comminata la pena della pubblicazione dei beni, oltre di quelle altre che potessero applicarsi ad arbitrio, contro colui che un tal divieto violasse (*V. Pramm. un. de repraessal.*)

(97) V. qui sopra n. 110 e seg.

chè il progetto dell' art. 85 dell' abolito *Codice penale di Francia*, da cui si è tratta la disposizione dell' art. 118 delle nostre Leggi, parlava espressamente di *oltraggi commessi contro un suddito di una potenza straniera* (98).

120. Ma come nondimeno sembra strano che un' offesa qualunque benchè minima potesse dar luogo all' applicazione di una pena tanto severa come quella di *relegazione*, così vorremmo che per evitare gli abusi che si potrebbero fare di una tanto generica disposizion di legge, si definissero meglio i *reati* o gli *atti* capaci a far sorgere il pericolo di una *rappresaglia*; tanto più perchè questo pericolo sembra oggimai abbastanza lontano, mentre il progresso della civilizzazione ha fatto sì che le *rappresaglie* non si esercitino senza l' autorizzazione del Governo, e dopo esauriti invano tutt' i mezzi onde indurre il Governo opposto a rendere la dovuta giustizia, o le indennizzazioni agli offesi o danneggiati.

121. Non ci resta finalmente a parlare che della *pirateria*, ultimo tra i misfatti che le nostre leggi comprendono nella classe di quelli che attaccano la *sicurezza esterna dello Stato*. Nel *Codice penale* abolito non se ne faceva alcuna menzione, non ostante che la commissione di legislazione avesse proposto che i *pirati*, quando agissero senza l' ordine del governo, fossero indistintamente puniti di morte (99). Si ritenne un tal misfatto come una specie di *furto* soggetto in conseguenza alle disposizioni generali e-

(98) V. Carnot, nel comento al citato art. 85 del *Codice penale francese*.

(99) V. Carnot, l. cit.

messe per simile reato (100), e questo divisamento era pur tra noi prevalso perchè nella famosa *legge penale dei 20 Maggio 1808* si fosse dichiarata la *pirateria* soggetta alle pene prescritte contro i *furti* ed altri delitti commessi col mezzo della *violenza pubblica* (101). Siccome però la *pirateria* è un reato contro la legge universale delle società, che danni incalcolabili apporta all' intiera nazione, mentre ne compromette la sicurezza esterna, così le novelle leggi assegnandogli quel posto che per consenso di tutt' i giuspubblicisti gli compete (102), vi hanno imposta la pena del *quarto grado dei ferri* non solamente quando si esegua contro i nazionali del Regno, ma anche quando si commetta contro gl'individui di una nazione alleata o neutrale (art. 119); ed hanno inoltre prescritto che quella pena si elevi sino all'*ergastolo* quando la *pirateria* sia accompagnata da *violenze* sulle persone, e fino alla *morte* quando vi sia intervenuto omicidio.

122. Le stesse leggi non distinguon punto se l'enunziato misfatto abbia luogo o dentro o fuori del territorio del Regno. Ciò importa che le pene sieno sempre applicabili e dai tribunali del Regno, purchè gl' imputati pervengano nelle mani della giustizia, mentre per la

---

(100) Lo stesso aveva luogo per diritto romano. V. *Mattei, ad Lib. XLVII, ff. Tit. II, Cap. II in princ.* e *Renazzi, elem. iur. crim. Lib. IV, Par. IV, Cap. XII, §. 4.*

(101) V. gli art. 86 e 111 di detta legge.

(102) Il posto cioè tra i reati contro il *diritto delle genti.* V. *Filangieri, scienza della Legislazione, Lib. III, Part. II, Cap. XLIX. Raffaelli, Nomotesia penale, Tom. I, pag. 243. Blakston, coment. sulle leggi crim. d' Inghilterra, Cap. V. n. 1. Carmignani, Elem. iur. crim. §. 737 etc.*

regola stabilita nelle *Leggi della procedura penale*, i colpevoli di misfatti contro la sicurezza dello Stato possono essere ricercati e puniti secondo le leggi del Regno quando anche gli abbiano commessi fuori il territorio del regno (103). Che se poi gl' imputati medesimi appartenessero ad un' altra nazione, e non pervenissero in potere della giustizia, crederemmo che il governo avesse tutto il diritto di rivolgersi a quella potenza cui i delinquenti fossero sottoposti per chiedere le corrispondenti soddisfazioni, o per valersi in caso di rifiuto del diritto di *rappresaglia*, che sarebbe nel rincontro autorizzato dal *Diritto delle genti*.

123. Le leggi finalmente non definiscono gli atti di *violenza* capaci ad aggravar la pena della *pirateria*. Trattandosi di *furto* crederemmo che, sotto la qualifica della *violenza* di cui è parola nell' art. che comentiamo, andassero comprese così le *percosse* o le *ferite*, come i *sequestri della persona* indicati nel n. 1. dell' art. 408 delle medesime *leggi penali*.

CAP. II.

Dei reati contro la sicurezza interna dello Stato.

124. Nella stessa guisa in cui i reati *contro la sicurezza esterna dello Stato* si son distinti in quelli che o l' attaccano direttamente, o pure la turbano o la mettono semplicemente in pericolo (1); così i reati

(103) Art. 6 delle dette *LL. di proc. pen.*

(1) I primi son quelli che trovansi descritti nei n. 67, 72, 76, 85,

contro la sicurezza interna (2) posson dividersi 1.° in quelli che son rivolti a distruggere o a cambiare il Governo che le serve di base e di sostegno; 2.° in quelli che turbano l'ordine politico, o la sicurezza interna delle popolazioni del regno; e 3.° in quelli che senza esser diretti da una mira tanto ostile, non tendono che o a violare il rispetto dovuto al potere supremo dello Stato, o a spargere il malcontento contro il Governo. Ne tratteremo separatamente nelle tre *Sezioni* che seguono.

SEZIONE I.

Dei reati che attaccano direttamente la sicurezza interna dello Stato,

cioè

Dei reati contro la sacra persona, e contro l'autorità suprema del Re, e dei reati contro la Famiglia reale.

125. Se il supremo potere politico in una società costituita è il solo che serva di stabile guarentia ai diritti personali e reali di tutti coloro che di essa fan parte (1), ne sorge che tra tutt' i reati qualsivogliano il più grave debba ritenersi quello con cui direttamente si cerca di abbattere un tal potere, sia coll' attentarsi alla persona in cui risiede, sia col sovvertirsi quella forma o quell' ordine con cui esso si esercita nello Stato. Or colui che di tanto potere trovasi nelle Monarchie, come quella delle due Sicilie,

89, e 97; e gli altri son quelli di cui è parola nei n. 106 e seguenti.

(2) In quanto alla loro indole politica ved. n. 61, e 64.

(1) V. sopra n. 61.

investito, essendo esclusivamente il Re; ne consegue che gli attentati contro la sua sacra persona costituiscano per lo appunto la prima, e che gli altri rivolti direttamente ad abbattere la sua autorità, o a restringerne i confini variando la forma con cui si spiega, costituiscano la seconda serie dei misfatti di cui dobbiamo in questa *Sezione* occuparci.

126. Quale e quanto fosse mai l'orrore che gli uni e gli altri misfatti avessero inspirato sotto la vecchia legislazione, agevole riesce il ravvisarlo dal silenzio che il diritto romano sembra di avere in certo modo serbato sul di loro riguardo. E di fatti quantunque *perduelli* generalmente si fossero dichiarati tutti coloro che mossi da intenzione ostile avessero macchinato delle trame contro il Principe (2), una legge però mancava del tutto che tra le specie di *perduellione* annoverasse particolarmente il caso di colui che direttamente avesse osato di attentare contro la persona o la vita del Principe, o contro la di lui Sovranità (3). Dovette forse prevalere nel rincontro il

(2) V. *Leg. ult. ff. ad Leg. Jul. Maiest. e* §. 3, *Instit. de publ. iudiciis.*

(3) La famosa *Costituzione* degl'Imperatori Arcadio ed Onorio non riguarda in fatti che le conspirazioni contro i Senatori, i Ministri, o gli Ufiziali del Principe, e tanto è lungi che fosse stata dettata per le conspirazioni o per gli attentati contro la persona o l'autorità del Principe, in quanto che faceva parte delle disposizioni contenute nel *Codice Teodosiano* sotto il *Tit. ad Leg. Cornel. de sicar.* e trovavasi ivi inserita nella Leg. 3. Si credette in seguito applicabile a questi ultimi misfatti dal perchè si vide allogata nel *Codice Giustinianeo* sotto il *tit. ad Leg. Jul. Maiestat.*, facendosi valere all'oggetto l'argomento di analogia *a minori ad maius*, e dandosi alla particella *etiam* una interpetrazione tale dal ritenersi che la pena ivi fulminata colpisse in primo luogo la *conspirazione* o la *congiura* contro il Principe, e quindi anche quelle dirette *contra illustres viros qui consiliis et consistorio no-*

nobile divisamento di quell' antico legislatore, il quale aveva pensato di non dover prevedere nel suo codice l' esecrabile misfatto del *parricidio*, per alimentar così la piacevole lusinga di non esservi tra il popolo alcuno che colpevole avesse mai a divenirne (4). Ma questa idea sublime che sì potentemente influiva per accrescere l' orrore di simili misfatti, non tardò guari a degradarsi quando ai medesimi si vollero compararne degli altri, che in atrocità non potevano giammai uguagliarli (5); e quando la ferocia di taluni Imperatori diè giusti motivi onde asserirsi che il misfatto di *lesa Maestà* fosse ai tempi loro sol quello di colui, al quale non si potesse alcun misfatto imputare (6).

127. Per distruggere un tanto reprensibile abuso

---

stro intersunt, senatores etiam, nam et ipsi pars corporis nostri sunt. Leg. 5. Cod. ad Leg. Jul. Maiestatis.

(4) *Solon interrogatus cur supplicium nullum statuisset in eum qui parentem necasset, respondit se id neminem facturum existimasse....* CICERONE, *pro Sexto Roscio Amerino.*

(5) Quali sono non solamente gli attentati contro le persone dinotate nella cennata Leg. 5. *Cod. ad Leg. Jul. Maiestat.*, ma anche quegli altri misfatti che abbiamo enunciati nella nota 9 sotto il n. 63.

(6) PLINIO nel celebre panegirico *ad Traianum* censura altamente l' Imperator DOMIZIANO perchè era giunto a raccoglier sull' arena i *delitti di Maestà*, ed a reputar come reo di disprezzo alla Maestà imperiale colui che non rispettasse i suoi *gladiatori*. *Jam quam libera spectantium studia, quam securus favor? Nemini impietas, ut solebat, obiecta, quod odisset gladiatorem. Nemo spectator spectaculum factus miseras voluptates unco et ignibus expiavit. Demens ille, verique honoris ignarus, qui crimina maiestatis in arena colligebat, ac se despici et contemni, nisi etiam gladiatores eius veneraremur, sibi maledici, in illis suam divinitatem, suum numen violari interpretabatur; cum se idem, quod Deos, idem gladiatores quod se putabat....* E più appresso « *Locupletabant et fiscum et aerarium non tam Voconiae et Juliae leges, quam maiestatis singulare et unicum crimen eorum qui crimine vacarent.*

di simile nomenclatura, i compilatori della famosa *Legge de' 20 Maggio 1808* soppressero del tutto il nome di *Lesa Maestà*, e compresero anche gli attentati o le conspirazioni contro la persona del Sovrano o del Successore al trono, sotto la generale denominazione *di alto tradimento*, purchè fossero animati dal fine ostile di rovesciare il governo o l'ordine costituito (7); e vollero di vantaggio, che ove un tal fine mancasse, gli stessi misfatti dovessero appartenere alla classe degli *omicidj qualificati*, e punirsi come il *parricidio*, aggiungendosi nella espiazione della pena alcuni modi speciali di esemplarità, come la veste ed il monumento perenne d'infamia, che lungi dal tormentare il condannato non tendevano che ad accrescere semprepiù lo spavento del suo misfatto (8).

128. Quanto esatta e ragionevole fosse una tal distinzione, ben si scorge dal riflettere che il detestabile misfatto di cui è parola, sebbene sparga sempre un'alta costernazione in tutta la società, ed anche quando senza esser diretto contro il Sovrano o il presunto successore al trono si rivolga solamente contro gli altri individui della Famiglia regnante; pur tuttavolta può essere infelicemente macchinato od intrapreso, sia per distruggere o cambiare il governo, sia per tutt' altra mira affatto particolare e tutta per-

(7) Art. 87 di detta Legge.

(8) La veste d'infamia era una veste rossa che il reo doveva portare unitamente ad un torchio acceso nella sinistra. Il monumento d'infamia era una lapide sul sepolcro del reo che doveva conservare la memoria del di lui nome, e del delitto. I discendenti del reo dovevano cessare di portare il cognome del parricida. Ved. gli art. 184 a 187 di detta Legge.

sonale, che alcuna relazione non abbia coll' ordine politico dello Stato. Nel primo caso il misfatto servendo di mezzo ad altro misfatto, non è come nel secondo caso, il fine dell' azione; e se nel primo vien con ragione allogato tra i misfatti contro la *sicurezza interna dello Stato*, nel secondo può ben rimanersi nella classe degli *omicidj qualificati per la persona*, ed anche equipararsi al *parricidio*, comecchè diretto contro persone dalla di cui preziosa esistenza la vita dipende della società intera.

129. Ma per quanto coerenti sembrassero l' esposte teorie ai principj della scienza penale, altrettanto inutile potrebbe riconoscersene la pratica applicazione in un Codice destinato a provvedere su ciò che più ordinariamente accade, ed a rimuover qualunque sottigliezza che non menerebbe ad alcun risultamento proficuo alla giustizia. Gli attentati o le conspirazioni contro la sacra persona del Re o dell' Augusto Successore al trono, non son d' ordinario diretti da altra mira che da quella di rovesciare il governo o di cambiarne la forma, e quando pur l' opposto si verifichi, le circostanze di simili misfatti son tali che non possono nelle lor conseguenze non mettere in pericolo la stabilità del governo istesso. Quindi e sotto l' uno e sotto l' altro aspetto ritrovan sempre la lor sede tra i misfatti *contro la sicurezza dello Stato*, in cui le nostre leggi gli hanno esclusivamente allogati. E se la *Maestà* nella prett' accezione del comune linguaggio, non risiede tra noi che in colui che esercita il supremo potere nello Stato (9), è

(9) V. nota 7 al n. 65.

agevole il dedurne che offenda la *Maestà* tanto colui che osi attentare contro la persona del Sovrano o del Principe chiamato a succedergli, quanto colui che ardisca di distruggere o di diminuire la sua autorità.

130. D'altronde s'egli è vero che la legge nel classificare i reati deve far di tutto come riunire sotto una stessa categoria quelli che abbiano una certa correlazione tra loro, comunque non feraci dello stesso danno, per dispensar colui che deve ritrovarne la pena dal bisogno di ricorrere a differenti luoghi (10); e se anche è vero che gli attentati contro gli altri individui della famiglia reale si approssimano in gravezza a quelli contro il Re o contro il presunto erede della Corona, sia perchè conculcano quell'alto rispetto che si deve a persone strettamente congiunte al Sovrano per vincoli di sangue, sia perchè diffondono lo spavento in tutta la Società, che con ragione riconosce come offesa universale, quella che colpisce sì da vicino il capo della nazione: ne sorge che miglior posto consimili attentati occupino tra i reati *contro lo Stato*, che tra quelli *contra i particolari individui*, comunque applicabile non fosse loro la denominazione di *lesa Maestà*.

131. Son queste tutte le ragioni per cui le veglianti leggi qualificano come *misfatti di lesa Maestà:* 1.° l'attentato o la conspirazione contro la sacra persona del Re; 2.° l'attentato o la conspirazione contro la persona del *Duca di Calabria*, immediato successore al Trono (11); 3.° e l'attentato o la conspi-

(10) V. nel *Trattato preliminare* a questa parte. §. VIII.

(11) Il figliuolo primogenito del *Re del Regno delle due Sicilie*,

razione che abbia per oggetto di distruggere o di cambiare il governo, o di eccitare i sudditi o gli abitanti del Regno ad armarsi contro l'Autorità Reale. Art. 120, 121 e 123 (12). E questi del pari sono i motivi, pei quali vengono compresi nella categoria dei *reati contro lo Stato*, sebbene senza la qualifica di *lesa Maestà*, gli attentati o le conspirazioni contra le Reali Persone che compongono la famiglia regnante. Art. 122.

132. Che tutti i reati *politici* non debbano lasciarsi nella incertezza, ella è una massima che non saprebbe ormai più contrastarsi dopochè si è giunto ancora a convenire, che pericoloso sarebbe l' arbitrio nel magistrato intorno alla determinazione di qualunque altro fatto che volesse ascriversi a reato (13). Che inoltre consimili misfatti politici sien tali che la legge debba o riguardarli come consumati fin dal

---

immediato erede della corona, vien contraddistinto col titolo di *Duca di Calabria*. Art. 1 dell' *atto Sovrano* de' 4 Gennajo 1817.

(12) È il caso della legge 1, §. 1, *ff. ad Leg. Jul. Maiestat .... Quo armati homines cum telis lapidibusve in urbe sint, conveniantve adversus Rempublicam.... quove quis contra rempublicam arma ferat.*; e non già quello preveduto nella stessa legge *quo quis magistratus populi romani, quive imperium potestatemve habet occidatur.* Quest' ultimo caso entra tra le *offese* o *gli oltraggi contro i depositarj del pubblico potere* accompagnati da *pubblica violenza.* Il dotto comentatore dell' abolito Codice penale Francese con tutta ragione censura un' arresto renduto da una *Corte Prepostale*, con cui si era applicata la disposizione dell' art 87 di quel Codice, uniforme a quella dell' art. 123 delle nostre leggi, ad una *conspirazione fatta nel fine d' attaccare il governo nella persona delle autorità costituite.* L' autorità reale, egli dice, non risiede nè nei ministri, nè in alcun' altro agente del governo, ma risiede tutta intiera ed esclusivamente nella persona del Re... (V. Carnot, sull' art. 87, *osservaz. n. X.*)

(13) V. n. 74, ed il *Cap. II. Tit. II.* della *Parte I.* (Vol. II. pag. 14 e seg.)

momento in cui se ne prepari o se ne intraprenda la esecuzione, o estenderne il *tentativo* al di là dei limiti tra' quali ordinariamente può esser punibile, è dessa un' altra verità, che abbiamo altrove abbastanza sviluppata per crederci dispensati dal replicarne la dimostrazione (14). Ciò posto non riesce più difficile lo intendere per quali ragionevoli vedute le leggi non solamente dinotano quali sieno le persone che compongono la famiglia regnante, ma definiscono ancora tanto l' *attentato* che la *conspirazione* di cui è parola nelle riportate penali sanzioni. Per la prima parte l' art. 122 ha supplito a quelle lagune ch' esistevano e nella legge penale del 1808, e nell' abolito codice penale francese (15), dichiarando che *la famiglia regnante si compone dalla Regina e dalla Duchessa di Calabria; dai figli e dai fratelli del Re; dalle loro mogli, e figli maschi, e dalle loro figlie femmine; come dalle figlie e dalle sorelle del Re, finchè non sieno passate a marito;* per la seconda parte poi han provveduto gli art. 124 e 125, offrendo le speciali definizioni così dell' *attentato* che della *conspirazione.*

133. Dopo che si è una volta diffusamente trattato degli estremi che la legge richiede per esservi *tentativo;* dopo che si è dimostrato che per regola generale applicabile a tutt' i misfatti il *tentativo* non esista quando solamente si sia preparata la esecuzione di un reato, benchè con atti esteriori capaci ad ap-

---

(14) V. nella *Parte I. Tit. II, Cap. VII. Sez. IV.* (nel Vol. III, pag. 179 e seg.)

(15) V. gli art. 185 e seg. della detta Legge, e l' art. 87 del mentovato Codice.

palesare la risoluzione dell' agente, ma che invece si richieggano atti della stessa esecuzione e talmente prossimi alla consumazione, che o niente, o pur qualche altro atto solo rimanga a farsi per conseguirla (16); e dopo che si è parimenti dimostrato che nè anche il concorso di un tale estremo basti per render punibile il *tentativo* o sotto l' aspetto del *misfatto mancato*, o sotto quello del *misfatto tentato*, ma che invece debba pur verificarsi che tanto nell' uno quanto nell' altro caso la mancanza di effetto sia derivata da *circostanze fortuite* al tempo stesso ed *indipendenti dalla volontà del colpevole* (17): non riesce più difficile il conoscere che l' art. 124 prescrivendo che l' *attentato esista nel momento che si è commesso o cominciato un' atto prossimo alla esecuzione di ciascuno dei misfatti contemplati negli articoli precedenti*, contenga delle notabili eccezioni a tutte le descritte regole generali intorno al *tentativo*. E di fatti non più un' *atto di esecuzione*, ma un' atto anche *preparatorio* della stessa; non più un' atto *preparatorio* già commesso, ma anche un simile atto *preparatorio sol cominciato*, sufficienti sono perchè esista l' *attentato* all' occhio della legge, e perchè meriti la pena dalla legge fulminata. Se quindi un sicario si provvegga di un pugnale, si metta in aguato per attendere la designata vittima, e questa comparendo cominci ad inseguirla, ma poi si arresti nel cammino del misfatto senza punto of-

---

(16) Si riscontri assolutamente o tutto il *Cap. VII, del Tit. II. della Parte I.*, o per lo meno quanto trovasi esposto nella *Sezione II*, e specialmente nei n. 821 e seg. (Nel Vol. III).

(17) V. n. 797 e seguenti (nello stesso Vol. III.)

fenderla, non sarà ancora colpevole del *tentativo* dell' omicidio, perchè ne aveva preparata bensì, ma non ancora cominciata la esecuzione, e molto meno era giunto ad atti prossimi alla consumazione. Ma per l' opposto se tanto si osasse da mano sacrilega contro alcuna delle auguste persone reali, il misfatto esisterebbe in tutta la sua estensione sì perchè si sarebbe *preparato*, sì perchè si sarebbero e *cominciati* e *commessi* degli atti *prossimi alla esecuzione.*

134. Nè questa sola è la differenza tra l' *attentato* e 'l *tentativo*. Perchè quest' ultimo esistesse nel proposto caso, a prescindere dagli atti ulteriori di esecuzione che sarebbero essenzialmente richiesti, farebbe d' uopo provare che il delinquente avesse avuta la volontà di commettere un reato non solamente determinato in tutte le sue circostanze, ma che costituirebbe un *misfatto*, e non già un' altro che o non potrebbe precisarsi nella sua natura, o potrebbe forse ascriversi a *delitto* (18). Ma nell' *attentato* basta verificarsi la sola volontà di offendere sia nella vita, sia nella persona, per riguardarsi non tanto come *tentativo* di un determinato malefizio, ma come un misfatto già *consumato* nella sua specie. Un' atto in somma esterno e materiale che si riconoscesse prossimamente diretto alla esecuzione di consimile offesa, elemento bastevole sarebbe per costituire un tanto atroce misfatto, comunque l' offesa non fosse rimasta in modo alcuno consumata.

135. Nè finalmente bisognerebbe punto assodarsi qual si fosse la circostanza che avrebbe impedito un

---

(18) V. n. 783 e seguenti, ed 865 (nel detto Vol. III.)

simile reato. Sia *fortuita* o *ordinaria*, sia *indipendente* o *dipendente* dalla volontà del reo, il misfatto esiste, quantunque non ne sussistesse il *tentativo* come vien definito negli art. 69 e 70. Quindi tanto se si provasse che l' iniquo progetto non poteva avere alcuna riuscita per la inefficacia dei mezzi prescelti onde mandarlo ad effetto, quanto se si provasse che tal funesta riuscita non ottenne o pel *pentimento* dello stesso colpevole, o per altre qualsivogliano circostanze da lui *dipendenti* (19); il misfatto non cesserebbe punto di esser soggetto alla pena ordinaria dalla legge prescritta.

136. La prima di queste due massime legali risulta viemaggiormente dimostrata dalla discussione che si tenne nel *Consiglio di Stato* allorchè fu redatto l' art. 86 dell' abolito *Codice penale di Francia*, da cui si è tratto l' art. 120 delle nostre leggi. Convenendosi allora che l' esecrabile misfatto preveduto in detto articolo non potesse meritare alcuna *scusa*, e che sol non fosse punibile nel caso di *demenza*, che esime da imputabilità qualunque siasi reato (20), si propose se al caso della *demenza* potesse equipararsi quello in cui si riuscisse a provare che la *conspirazione* o l' *attentato* non avrebbero potuto produrre alcun' effetto, attesa la inefficacia dei mezzi per la esecuzione prescelti. Non ostante che uno

---

(19) V. ivi n. 839 e seguenti.

(20) Notisi che le regole tutte stabilite nel *Cap. III* del *Tit II*, della *Parte I.* (nel Vol. II) non soffrono alcuna eccezione in verun caso, e per verun misfatto il più atroce che mai si fosse, mentre le disposizioni degli art. 61 e seguenti sono per massima generale applicabili a *qualunque reato*.

tra i membri di quel *Consiglio* avesse osservato che bisognerebbe realmente essere nello *stato di demenza* per formare un simile progetto, pur fu concordemente risoluto che un tal misfatto non potrebbe lasciarsi impunito (21); e tanto più ci sembra una tal risoluzione fondata sulla natura della cosa, in quanto che se l' opposto reggesse, rarissimo sarebbe il caso in cui potrebbero simili misfatti punirsi, avvegnachè il politico fanatismo che quasi sempre spinge a progettarli, agisce per lo più con tanta forza da far credere come facilmente superabili quegli ostacoli ben potenti che ordinariamente ne frastornano l' esecuzione, e ne impediscono gli effetti.

137. La seconda delle mentovate massime comunque da taluni censurata sul motivo che il togliere al delinquente la speranza di sottrarsi da qualunque gastigo per un salutare pentimento, metterebbe colui nella dura necessità di proseguire a tutta possa nel cammino del misfatto (22), non resta meno dimostrata dal semplice riflesso che l' art. 124 nel definire l' attentato non esige alcuno di quegli elementi che vengono richiesti pel *tentativo*, *mancanza* cioè *di effetto per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà del colpevole.* Quindi essendo innegabile che la legge riguardi consimili attentati come misfatti già perfetti e compiuti, il *pentimento* non sarebbe punto operativo, quando pur raccogliesse i caratteri descritti nel n. 837, nella stessa guisa in cui non giova allorchè sussegue la consumazione di qua-

---

(21) V. Carnot, *coment. all' art. 86*, *osservaz. n. 6.*
(22) Carnot, op. cit. osservaz. all' art. 88, n. 4.

lunque altro reato (23). Non vi sarebbe quindi in tal caso che la sola clemenza del Principe, la quale potesse rattemprare il rigore della legge (24).

138. Altra eccezione alle regole generali del *tentativo* vien parimenti portata dal disposto nell' art. 125 intorno alla *conspirazione*. I *pensieri* o la *semplice volontà di delinquere* non possono formare oggetto di punizione alcuna nel foro umano, quando anche si giungesse ad ottenerne una pruova irrefragabile (25). Nè anche punibile può ordinariamente essere qualunque manifestazione verbale che mai si facesse di una già presa risoluzione a delinquere (26). Le nude parole non sempre corrispondono a ciò che realmente si medita, e bene spesso possono esser male interpetrate ed anche snaturate da coloro che le sen-

---

(23) V. n. 829 e seguenti (nel Vol. III), e Nani, *principj di giurisprudenza criminale*, §. 129, nota 26.

(24) Il profondo Carmignani, scrittore non sospetto di deferenza in questa materia, conviene che un salutar *pentimento* potesse se non espiare in tutto, diminuire in parte almeno la punizione di simili misfatti, malgrado che gli riguardi come già consumati nella loro specie. (*Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, *Tom. II, pag. 125*). Non ostante che una tal massima non sia compatibile collo spirito della nostra legislazione, pur nei felici tempi in cui scriviamo, non è punto come per lo passato (*), interdetto a chiunque d' intercedere presso il Sovrano a pro di quegli infelici, che si fossero ritirati per effetto di un pentimento dalla strada del misfatto, molto più perchè l' adorato Principe che ci governa ha dato sovente le più ammirabili ripruove di clemenza anche in casi atroci di *conspirazioni* perfette contra la sua Sacra persona, i funesti effetti delle quali eran mancati per tutt' altra circostanza che per alcuna dipendente dalla volontà dei colpevoli. Vedete del rimanente ciò che diremo nel Cap. III di questo Titolo intorno al *rivelamento dei reati contro lo Stato*.

(25) V. *Parte I, Tit. II, Cap. I* (nel Vol. II.).

(26) V. ivi Cap. VII.

(*) *Jubemus denique*, stava scritto nella famosa legge 5, *Cod. ad. Leg. Jul. Majest.*, *etiam eos notabiles esse sine venia qui pro talibus unquam apud nos intervenire tentaverint.*

tono, ugualmente che posson di sovente esser meno l'espressione di un vero progetto criminoso che quella di un desiderio biasimevole, meno indici di una risoluzione colpevole che parto di un movimento di collera o effetto di un semplice abborrimento. Quindi è che tranne i casi in cui costituiscano per loro natura un reato (27), le *parole* non possono esser punibili per rapporto a quella risoluzione criminosa che mai avessero svelata, se non quando la stessa fosse susseguita da atti esteriori di esecuzione; ed allora non certamente le parole, ma bensì gli atti suddescritti son quelli che sol possono servir di base alla politica imputazione della volontà di delinquere.

139. Trattandosi però di misfatti che direttamente attaccano la società, il supremo interesse dello stato non permette di attendere e non considerar come rei, se non quelli che di già hanno agito; ma esige invece che consimili misfatti si arrestino per via, onde non pervengano alla loro fatale meta. Prescindendo quindi da quelle parole che non si riguardino che come la sola istorica rivelazione di un pensiere criminoso per lo innanzi covato, o come la semplice minaccia di un'ostilità avvenire, le altre tutte che senza lasciar dubbio sull'animo ostile del delinquente manifestino una risoluzione attuale, certa e precisa, ad alcuno degli enunziati misfatti, e sieno al tempo stesso rivolte a prepararne la effettiva esecuzione, non possono restare impunite, mentre se volessero aspettarsi gli atti posteriori a tale esecuzione più prossimi,

---

(27) Come i casi *d'ingiurie o minacce.*

si correrebbe rischio di giunger tardi col rimedio della pena a salvar lo Stato, o a mettere almeno l'ordine pubblico al coperto dai più funesti attacchi.

140. I romani penetrati della convenienza di siffatto principio, non solamente aveano in tutti i delitti di *lesa Maestà* esteso il conato al di là de' limiti ordinariamente definiti, dichiarandolo punibile fin dall' atto il più remoto tendente alla esecuzione (28); ma avevan benanche elevato al grado di misfatto già consumato nella sua specie il *congiurare*, o il *conspirare* con altri per la rovina dello Stato, o per la morte di coloro che partecipavano al governo di esso, comunque la *conspirazione* o la *congiura* (29) non avessero avuto alcun' effetto, e comunque l' autor principale di essa non fosse riuscito neppure ad organizzarla per non aver trovato persone che accolto avessero il di lui progetto (30). Quindi le *parole* dirette ad un tempo ed a rivelare un progetto ostile, ed a prepararne o proccurarne l' esecuzione, eran punibili come la stessa esecuzione già tentata o realizzata; e quelle solamente che senza mirare ad un tanto criminoso fine, fossero l' espres-

---

(28) Per la massima *eadem severitate voluntatem sceleris qua effectum puniri iura voluerunt*. Ne abbiamo presentata l' analisi in diversi luoghi della *Parte I.*, e specialmente nel trattato sul *tentativo* (nel Vol. III.)

(29) L' una distinguevasi dall'altra secondo che la combriccola fosse o nò roborata dal giuramento di coloro che ne facevan parte. Questa distinzione però non portava ad alcuna diversità di pena. V. *Caravita, Instit. Crim. Lib. I, §. III, Cap. XXIV n. 19*, e *Cremani de jure crim. Lib. II, Cap. III. Art. I. §. VI.*

(30) *Quisquis ..... scelestam inierit factionem aut factionis ipsius susceperit, vel dederit sacramentum, vel cogitaverit. Leg. 5. Cod. ad Leg. Jul. Majest.*

sione di un semplice odio o disprezzo verso il Principe, o di una nuda jattanza, o pur contenessero semplici *ingiurie* o *minacce* contro il governo, eran soggette a pene minori ed arbitrarie, ben diverse da quelle già prescritte dalle *Leggi di Maestà* (31).

141. Seguendo ad un di presso gli stessi principj, l'augusto nostro Legislatore col più raffinato discernimento non eleva al grado di misfatto consumato, che la sola *conspirazione* già conchiusa, e quei *discorsi pubblici* che abbiano direttamente provocato alcuno dei misfatti gravissimi contemplati in questa *Sezione;* stabilendo poi una pena di gran lunga minore tanto per lo progetto di *una cospirazione* non conchiusa, quanto per quelle altre parole, che sebbene rivolte a provocare gli enunziati misfatti, pur sieno rimaste senza effetto, e per quelle finalmente che tendan solo a spargere un malcontento verso il governo.

142. Occupandoci quì della sola *conspirazione* e del progetto di essa, la legge ha colla massima precisione, e meglio che non lo avea fatto il *Codice penale* abolito (32), dinotato gli estremi tutti che debbono concorrere per esser criminosa nel senso di quelle disposizioni che la riguardano come lo stesso misfatto già consumato. Essa dichiara che la *conspirazione esiste nel momento che i mezzi qualunque di agire sieno stati concertati e conchiusi fra due*

---

(31) V. *Leg. unica, Cod. Si quis Imperat. maled.*, e Mattei *ad Lib. XLVIII. ff. Tit. II. Cap. III. n. 4.*

(32) In fatti l'art. 89 portante la definizione della *trama* non parlava di *mezzi di agire* concertati e conchiusi, ma sol di *risoluzione di agire*.

o più individui, art. 125: ed in tal modo crediamo di poter con ragione asserire di essersi ormai ottenute tutte quelle guarentie che erano necessarie e capaci a metter gli accusati al coperto di condanne ingiuste, che il capriccio, l' arbitrio, ed uno zelo indiscreto avrebbero per lo innanzi potuto fondare sopra semplici parole. Ed in vero il progetto isolato di un' *attentato* tutt' orribile che possa fingersi all' occhio della morale, non è fin quì nulla all' occhio della legge. Comincia ad esser criminoso dal punto in cui si svela ad altrui per concertarsene e per proccurarsene la esecuzione; ma pure fin quì la *conspirazione* non esiste. La legge esige che non solamente il progetto sia accettato da coloro ai quali si propone, ma che anche si concertino i mezzi tendenti alla esecuzione del misfatto: e malgrado una tale accettazione ed un tal comune concorso, nè anche la *conspirazione* è quella qual si richiede per considerarsi punibile come lo stesso misfatto consumato. Vi occorre per ultimo che tutto si sia diffinitivamente conchiuso tra i conspiratori, ed in modo che riunite in una sola le volontà di tutti, senza il bisogno di ulteriori deliberazioni, potesse all' istante medesimo passarsi alla stessa esecuzione; nulla per altro ostando che questa si differisca forse sol per carpire il momento creduto opportuno a realizzarla.

143. Veniamo adesso al caso in cui tutti questi estremi non concorrano. L' art. 126 non riconosce più allora *conspirazione*, ma diminuisce di gran lunga la pena, e ne limita l' applicazione contra il solo autore del progetto. *Se la conspirazione sia stata progettata, ma non conchiusa nè accettata, al-*

lora l' autore del progetto sarà punito... In verità non ci sembra esatto il parlarsi in questo articolo di *conspirazione*, tosto che conspirazione non più esiste come appunto si è definita dalla stessa legge nell' articolo precedente. Nell' abolito *Codice penale* con miglior criterio si adoperava la voce di *proposizione*, perchè in realtà mancando accettazione e conchiusione, non evvi che una semplice *proposizione*, non evvi che un semplice progetto, quello appunto sul di cui autore piombar deve la pena. Inoltre lo stesso Codice penale parlava di *proposizione fatta e non accettata*, laddove il nostro art. 126 parla di *conspirazione non conchiusa nè accettata.* Quest' ultima dicitura menerebbe forse a credere che questi due estremi negativi dovessero cumulativamente concorrere per soggettarsi alla pena l' autore del progetto, così che non bastasse il non esser questo solamente accettato da coloro ai quali si facesse, ma si richiedesse invece, che malgrado l' accettazione, non fosse al tempo stesso nè anche conchiuso. Ma ciò nondimeno se egli è incontrastabile che il progetto in parola cresca in gravezza, quando l' autore vi persiste anche dopo l' accettazione, e quando si passa a deliberare sui mezzi di agire per quindi conchiudere la *conspirazione*; e se d' altronde è parimenti incontrastabile che l' autore della proposizione vada immancabilmente soggetto alla pena stabilita in detto articolo, quando il suo progetto non viene nè accettato nè conchiuso: ne consegue di certo che sarebbe strano il reputare, che dovesse poi andarne impunito, quando la sua reità sarebbesi accresciuta per essersi vieppiù innoltrato nel cammino del misfatto.

Quali cose seriamente avvertite, non cessa dal riconoscersi che per quanto diversa sembri la redazione dell'art. 126 da quella del corrispondente articolo del Codice abolito, altrettanto simile ne sia il senso per lo che non ci resta che far dei voti, onde la prima fosse emendata in modo da non lasciar luogo a quelle incoerenze che attualmente potrebbero sorgere da una cieca letterale interpetrazione.

144. Spiegata fin quì la natura di ciascuno dei misfatti in questa *Sezione* compresi, e dinotatine gli elementi rispettivi, non ci resta che parlar delle pene contro di essi fulminate. Per quanto la classe de' delitti di *Maestà* oltrepassava i confini tra' quali avrebbe dovuto naturalmente restringersi, altrettanto le pene eccedevano un tempo i limiti di quella severità che avrebbe potuto trovarsi in armonia coi suggerimenti della giustizia. Gl' Imperatori romani non contenti di aver' ammesse tante singolari eccezioni alle regole comuni a tutt' i giudizj criminali per vieppiù favorire tanto l'accusa, quanto la pruova de' misfatti di *lesa Maestà* (33); e non contenti del pari

---

(33) Non ostante che si fosse solennemente protestato che *hoc crimen a judicibus non in occasionem ob principalis maiestatis venerationem habendum est, sed in veritate.... nec lubricum linguae ad poenam facile trahendum est.... Leg. 6, ff. ad Leg. Jul. Maiest.*, pur si tenne dietro quasi costantemente alle antiche massime introdotte dalla *Legge Cornelia* in quanto all' ammessibilità delle testimonianze di coloro che si eran dichiarati incapaci e di accusare e di deporre in tutti gli altri giudizj criminali. *Leg. 7, e Leg. 8, ff. eod.* Diciamo *quasi costantemente*, perchè i saggi Principi non avevan mancato di accorrere colle loro sanzioni per eliminare simili abusi, del che un' esempio ci somministra la Costituzione dell' Imperator Costantino, la quale non solamente voleva puniti i calunniatori, ma anche esclusi i servi ed i liberti dall' accusa contro i loro padroni.

di aver' estesa la pena capitale senz' alcuna distinzione a tutti i fatti che in questa categoria era lor piaciuto di comprendere, vollero render partecipi della pena anche coloro che non avean partecipato al misfatto. La *confiscazione generale de' beni* specialmente dichiarata accessoria al supplizio capitale per tali misfatti, colpiva i figli del delinquente colla speciosa soggiunta che per grazia sovrana si lasciava loro la vita; e quegli esseri sventurati non solamente venivano esclusi dalla successione del padre colpevole, ma anche da qualunque altra che lor venisse dagli avi e da altri congiunti, non che da quella che per testamento sí lasciasse loro dagli estranei. Dichiarati in somma coverti di obbrobrio per la paterna infamia, dovevano esser soggetti ad una perpetua miseria, cosicchè fosse per loro la morte un sollievo, ed un supplizio la vita (34).

V. la legge 1 del Codice Teodosiano ad *Leg. Jul. Maiestat.* Questa Costituzione fu adottata da Giustiniano, ma per la sola parte che concerneva la pena della calunnia, come si rileva dalla Leg. 3, Cod. *eod.* in cui si vede inserita la costituzione medesima per metà, senza punto soggiungervisi il finale che si legge nel mentovato Codice Teodosiano in seguito della parola *reportari. In servis quoque vel libertis*, aveva detto Costantino, *qui dominos aut patronos accusare, aut deferre tentaverint, professio tam atrocis audaciae statim in admissi ipsius exordio per sententiam iudicis comprimatur, ac denegata audientia patibulo adfigantur.*

(34) *Filii vero eius, quibus vitam imperatoria specialiter lenitate concedimus (paterno enim deberent perire supplicio, in quibus paterni, hoc est hereditarii criminis exempla metuuntur) a materna vel avita, omnium etiam proximorum hereditate ac successione habeantur alieni, testamentis extraneorum nihil capiant, sint perpetuo egentes et pauperes, infamia eos paterna semper comitetur, ad nullos prorsus honores, ad nulla sacramenta perveniant; sint postremo tales, ut his perpetua egestate sordentibus, sit et mors solatium, et vita supplicium. Leg. 5. §. 7. Cod. ad Leg. Jul. Maiest.*

145. Abolita tra noi del tutto la *confiscazione dei beni* (35); interdetta qualunque sevizia nella espiazione delle pene (36); e proclamata la massima che le pene non debbano mai colpir coloro che furono estranei al reato: tutta la considerazione si è presa della gravezza relativa di ciascuno dei misfatti compresi sotto la denominazione di *lesa Maestà*, e si è a ciascuno resa proporzionata la pena. In generale l' *attentato* è sempre più grave della *conspirazione*, perchè se questa si arresta alla risoluzione criminosa, comunque concertata e conchiusa, quello progredisce fino agli atti preparatorj già prossimi alla esecuzione. Quindi la massima tra le pene criminali, cioè la *morte col laccio sulle forche* e col *quarto grado di esemplarità*, vien riserbata al solo *attentato contro la sacra persona del Re;* e la morte ancora, ma colla semplice *decapitazione* e col *terzo grado di pubblico esempio* vien prescritta alla *conspirazione* contro la stessa Sacra Persona, non che all' *attentato* o alla *conspirazione* diretti a distruggere o a combiare la forma del Governo, art. 120 e 123. L' attentato contro il Duca di Calabria constituente anche *misfatto di lesa Maestà*, vien punito colla *morte* e col *terzo grado di esemplarità*. La *conspirazione* poi va soggetta alla morte ed al primo grado di pubblico esempio. Art. 121. L' *attentato* o la *conspirazione* contro le persone componenti la famiglia regnante è punito colla morte da espiarsi colla decapitazione senz' alcuna esemplarità, art. 122. E finalmente quando trat-

---

(35) V. le note 23 e 24 sotto il n. 12. (Nel Vol. I.)
(36) V. ivi, n. 32 e 33.

tisi di *conspirazione* non conchiusa nè accettata, l' autore del progetto va punito colla *reclusione* e col successivo *esilio perpetuo dal Regno*, se un tal progetto era relativo al misfatto contro la Sacra persona del Re contemplato nell' art. 120, e col solo esilio perpetuo dal Regno se il progetto riguardava gli altri misfatti preveduti negli art. 121, 122 e 123. Art. 126.

SEZIONE II.

Dei reati che turbano o compromettono la sicurezza interna dello Stato.

146. Il primo tra i misfatti che le nostre leggi comprendono in questa categoria vien dinotato sotto il nome generico di *uso illegittimo della forza armata*, ma in realtà le specie di esso non riguardano che o l' *usurpazione del comando militare*, o la persistenza nel ritenerlo contra gli ordini del Governo. Se il Sovrano hà esclusivamente il diritto di disporre della pubblica forza per mantenere l' osservanza delle leggi, e per così provvedere alla comune sicurezza, l' usurpare un comando militare, o l' ostinarsi a ritenerlo, come pure a mantenere riunita un' armata contro gli ordini del Governo, non è che ferire i diritti principali della Sovranità, non è che convertire la forza destinata a proteggerli in forza tendente a distruggerli, non è che resistere violentemente al potere supremo, non è in fine che mettere in pericolo l' ordine politico dello Stato.

147. Simili misfatti benchè avvertiti dal diritto ro-

mano, non sembra però che fossero stati allora tanto ben definiti come attualmente lo sono dalle leggi veglianti. Era *perduelle* 1.° qualunque privato il quale con dolo avesse usurpàto un pubblico potere, e ne avesse esercitato gli atti (1); e 2.° qualunque ufiziale che non avesse lasciato il comando della sua armata a colui che sarebbe venuto a rimpiazzarlo (2). E 3.° diveniva per l' opposto reo di *delitto militare* colui che in guerra avesse agito contro gli ordini del duce superiore, o avesse mancato di eseguirli (3), e 4.° reo di *falso* colui che avesse usurpato una divisa militare che non gli sarebbe convenuta (4). Or quanto esatte mai fossero la seconda e la terza delle mentovate disposizioni di legge, e quanto giusta fosse ancora la distinzione tra il caso di colui che si arrogasse un pubblico potere, e quello di colui che senza la dovuta autorizzazione indossasse le insegne o le divise di una carica o di un' impiego qualunque, altrettanto ingiusto e severo ci sembra l' essersi compresa tra le specie di *perduellione* qualunque usurpazione della potestà pubblica, come appunto avveniva in virtù delle *leggi di Maestà* (5).

(1) *Quive privatus pro potestate, magistratuve quid sciens dolo malo gesserit* (*Leg.* 3, *in fin. ff. ad Leg. Jul. Maiest.*)

(2) *Quive, cum ei successum esset, exercitum successori non tradidit* (della legge).

(3) *Qui rem a duce prohibitam fecit, aut mandata non servavit, capite punitur.* (*Leg.* 3, §. 15, *ff. de re milit.*)

(4) *Qui se pro milite gessit, pro admissi qualitate gravissime puniendus est.* (*Leg.* 27, *ff. ad Leg. Cornel. de falsis*).

(5) Per maggiormente riconoscersi qual si fosse l' estensione che mai avesse potuto competere al disposto nella riportata leg. 3, *ff. ad Leg. Jul. maiest.* basta por mente alla definizione che Ulpiano dava alla parola *potestas*, nella *Leg.* 3, *ff. de iurisdict.* (V. Leggio, *annotazioni a Mattei, ad Lib. XLVIII. ff. Tit. II, Cap. II, n.* 17).

148. Valutando meglio l' indole di tutti i suddescritti reati, l' augusto nostro legislatore ha sulle prime segregato del tutto quei falli che particolarmente offendono i doveri della milizia, da quelli che debbono formare oggetto del diritto comune, e dopo di avere ai primi assegnate le rispettive pene in un Codice tutto militare (6), ha nelle *leggi penali* separatamente contemplato 1.° il fallo di colui che porti pubblicamente una divisa, o un distintivo che non gli appartenga; 2.° quello di colui che essendosi senza titolo intromesso in funzioni pubbliche, n' eserciti gli atti; 3.° e quello finalmente di colui che essendo stato destituito o sospeso da un pubblico impiego, ovvero richiamato ad altre funzioni, continui nell' esercizio della prima carica. Tali malefizj non offrendo ordinariamente la pruova di un' animo ostile nel delinquente contra lo Stato, nè essendo di lor natura capaci a mettere in pericolo la stabilità del governo, vengono con ragione compresi nella categoria dei reati offensori di quelle instituzioni sociali, che son dirette a conservare l' ordine pubblico, e vengono specialmente qualificati o come semplici *usurpazioni di titoli o funzioni pubbliche* (7), o come *abusi della pubblica autorità* (8): salvi sempre i casi in cui le circostanze particolari del fatto gli dieno il carattere di un più grave reato, e precisamente di quello *contro la interna sicurezza dello Stato* (9).

---

(6) V. gli *Statuti penali* approvati colle *leggi de' 30 Gennaro, e 30 Giugno 1819.*

(7) V. gli art. 164 e 165.

(8) V. l' art. 226.

(9) Così trovasi specialmente disposto nel cit. art. 164, e nell' art.

149. Simili circostanze son per lo appunto quelle prevedute nell' art. 127. Ivi si prescrive che debbano punirsi di morte 1.° *coloro che senza diritto o motivo legittimo prendano il comando di un corpo di armata, di una truppa, di una piazza forte del regno, di una flotta o di un legno da guerra appartenente allo Stato;* 2.° *coloro che ritengano un comando militare qualunque contro gli ordini del Governo; e* 3.° *qualunque comandante che ritenga unita la sua armata, o la truppa dopo che il Governo ne abbia ordinato il congedo o lo scioglimento.*

150. Tutt' i termini adoperati dalla legge nel rincontro son troppo importanti a raccogliersi perchè non si cada in errore sulla determinazione delle specie di reati che ne formano l' oggetto. Il primo comma dell' art. 127 può essere relativo non solamente a quei privati che fingano la qualità di *comandanti*, ma anche a quei *comandanti* che usurpino un comando al quale non son chiamati, tanto importando la voce *chiunque* adoperata dalla legge. L' unico estremo bensì che rimane in simil caso a dimostrarsi è per lo appunto quello di essersi preso il comando non già *senza l' ordine del Governo*, ma *senza diritto o motivo legittimo*. Ed in fatti può ben accadere che nel concorso di circostanze imprevedute le quali avrebbero forse tolto il suo duce ad un' armata, o la avrebbero messo nella impossibilità di comandarla, il minimo ritardo nell' agire per attendere i corrispon-

---

232, che chiude le disposizioni di legge intorno agli *abusi di autorità contro l' interesse pubblico.*

denti ordini del governo, presterebbe occasione a degl' inconvenienti gravissimi, e che dalla premura di evitarli sorgessero quindi potenti motivi come prendere quel comando, malgrado che altri vi sarebbe ordinariamente chiamato. Un' esempio luminoso sull' applicazione di siffatto principio, ci vien somministrato dallo *Statuto penale per l'armata di mare*, allorchè coll' articolo 53 dassi la facoltà all' ufiziale che comanda in secondo un bastimento da guerra, di mettersi di accordo coi rimanenti ufiziali, e di continuare il combattimento o la difesa del legno quando il comandante in capo vi si rifiuti. Sarebbe ingiusto il punire in simili casi quelle azioni che avrebbero invece meritata laude e premio.

151. Non così poi può dirsi negli altri due casi preveduti nel 2.° e 3.° comma dello stesso articolo. Quando il Governo, che non mai agisce senza piena cognizion di causa, avesse per fini gravi ed interessanti, intimato ad un comandante qualunque la dimissione, o la cessazione da un comando, o pure la dissoluzione di un' armata (10), si ha assolutamente il dovere di ubbidire, senza che fosse mai permesso nè d' indagare i motivi degli ordini superiori, nè di discuterne la convenienza (11). In opposto il fatto

(10) Come avvenne ad esempio dopo le peripezie del 1820.

(11) È noto che *Aulo Manlio Torquato* condannò a morte il proprio figliuolo per aver combattuto nella guerra gallica contro gli ordini superiori, non ostante che da tal combattimento avesse riportato una vittoria vantaggiosa pel popolo romano. Era tanto importante pel Governo il mantenimento della più rigorosa disciplina che la riportata legge 3, *ff. de re milit.* voleva sempre l' applicazione dell' ultimo supplizio contro il trasgressore, *etiamsi res bene gesserit.* Ammirando nondimeno un tal rigore crederemmo che nel complesso di cir-

stesso mostrerebbe una resistenza, o almeno una insubordinazione che nelle lor conseguenze potrebbero mettere in rischio la sicurezza o la stabilità del Governo.

152. Non parlandosi nell' art. 127 di *attentato* o di *conspirazione*, si comprende bene che i misfatti ivi contemplati non divengano punibili che o quando si sieno già *consumati*, o quando si sieno intrapresi in modo che possano riguardarsi o come *mancati*, o come *tentati*, giusta le regole generali prescritte negli art. 69 e 70. Nondimeno si è osservato che il fine del delinquente suole per lo più essere ignoto quando abbia sol tentato di usurpare il comando, o di disubbidire agli ordini del Governo; e si è d'altronde riflettuto che i danni di simili misfatti non cominciano in realtà a temersi che dal momento in cui si son consumati. Per quanto dunque era espediente il pronunziare una pena severa per simile consumazione, altrettanto giusto è sembrato il mitigare una tal pena al di là dei gradi ordinariamente fissati, nel caso del *tentativo*. Se quindi dalla morte avrebbe dovuto discendersi di un grado nel caso del misfatto *mancato*, e di uno a due nel caso del misfatto *tentato*, per la favorevole eccezione ammessa nell' art. 128, si discende nel primo caso alla *reclusione*, e nel secondo alla *relegazione*.

153. Altri misfatti *contro la sicurezza interna dello Stato* sono ancora per le veglianti leggi 2.° la *guer-*

---

costanze imprevedute le quali avrebbero messo il delinquente nello stato di non poter senza gravi inconvenienti eseguir prontamente il comando ricevuto, potessero i giudici raccomandarlo al Sovrano per mitigare colla sua clemenza la giusta severità della legge.

ra civile, e 3.° la *devastazione*, la *strage* o il *saccheggio* portati in uno o più comuni del Regno, o contro una classe di persone. Se son gravi i danni che provvengono da una guerra esterna, gravi ugualmente, o forse anche di più, son quelli che derivano dalla guerra interna, da una guerra cioè tra le popolazioni di uno stesso Stato, o tra gli abitanti di una stessa popolazione. La prima in fatti vien sostenuta da un' armata regolare, e diretta da capi sia nell' offensiva sia nella difensiva, così che si risparmiano d' ordinario le vite di coloro che non trovansi addetti alle milizie, e si evita per lo più l' anarchia popolare; laddove la seconda non diretta che da facinorosi, e non sostenuta che da esseri rapaci e sanguinarj, trae seco immancabilmente lo scioglimento di ogni governo nei luoghi che ne sono sventuratamente il teatro, e nelle diverse sue tragiche scene non presenta che « alberghi saccheggiati, cam» pagne devastate, edifizj incendiati, matrone e ver» gini contaminate, banchi pubblici spogliati, re» gie abbattute, prigioni disserrate, case e contrade » inondate di sangue spesso il più puro ed innocen» te », non presenta in somma che il quadro spaventevole di tutte le violenze cui è capace ad abbandonarsi la più sfrenata licenza della plebaglia. Percossa quindi rimanendone troppo sensibilmente quella sicurezza che il potere politico garentisce ai cittadini, e percossa del pari restando anch' essa pur dalla sola devastazione o dalla strage o dai saccheggi che mai si portassero o in un comune del Regno o contro una generalità di cittadini; volentieri si discoprono le ragioni per cui simili misfatti sono allogati tra quelli

contro lo Stato, mentre almeno nelle loro conseguenze vengon seriamente a ferirlo, o a metterne la stabilità in pericolo.

154. Penetrati di una tal verità i legislatori del Lazio fin dall' origine di quel vasto impero con particolari sanzioni stabilirono delle pene contra coloro che eccitavan sedizioni tra i cittadini (12); e non tardaron poscia ad ascrivere un tal reato nel catalogo di quelli di *lesa Maestà* sempre che le *sedizioni* o i *tumulti* (13) avessero per iscopo qualche attentato contro la persona del Principe o dei suoi Ministri, o tendessero alla distruzione o al cambiamento dello stabilito governo (14). Che se poi le *sedizioni* o i *tumulti* si eccitassero per tutt' altro oggetto, come per incendiare le altrui proprietà (15), per espellere il possessore dal suo fondo dalla sua casa o dalla sua nave, e per saccheggiarle, come anche per saccheggiare le città, i campi o le ville (16), il misfatto cessando di appartenere alla classe di quelli di *perduellione*, rientrava tra le *pubbliche violenze*,

---

(12) Colla legge *Apuleja* da noi mentovata nella nota 5, sotto il num. 62.

(13) La *sedizione*, sulle orme di ciò che ne dice Cicerone, *de republ. VI.* vien definita da tutti gli scrittori *dissentio civium, qua alii in alios hostili animo feruntur:* ed il *tumulto* vien parimenti secondo lo stesso *Cic.* definito *perturbatio tanta inter cives ut maior timor oriatur* (*Philipp. VIII, Cap. I.*) V. Caravita, *Instit. crim. Lib. I, §. III, Cap. XXIV, n. 36.*

(14) *Maiestatis crimen illud est*, diceva Ulpiano nella *Leg. 1, ff. ad Leg. Jul. maiest., quo tenetur is cuius opera dolo malo consilium initum erit.... quo coetus conventusve fiat, hominesve ad seditionem convocentur ... quove tenetur is qui milites sollicitaverit, concitaveritve quo seditio, tumultusve fiat* ADVERSUS REMPUBLICAM.

(15) *Leg. 5 in princ. ff. ad Leg. Jul. de vi publica.*

(16) *Leg. 3*, ed *11 ff. eod.*

e si soggettava alle pene comminate dalle *leggi Giulie* per simili reati (17).

155. Ristretta al presente la classe dei misfatti di *lesa Maestà* nei suoi veri confini (18), si sono sulle prime distinti i reati che possonsi commettere dai militari, da quelli di cui può rendersi colpevole chiunque altro individuo; e quindi con tutta la possibile precisione questi ultimi si son definiti dalla stessa legge perchè non abbiano a confondersi giammai con quegli altri che lungi dall' appartenere tra quelli *contro la sicurezza dello Stato*, veston la divisa o di misfatti *contro la pubbblica tranquillità*, o di misfatti *contro le persone* o le *proprietà dei privati*. In quanto ai misfatti militari, lo *Statuto penale* del 1819 porta le sue particolari avvertenze 1.° contro coloro che si permettano dei clamori tendenti a gittare lo spavento ed il disordine nelle file dei soldati, tendenti in somma a muovere un *tumulto* (19); 2.° contra coloro che eccitino una *rivolta*, o ne formino parte (20); e 3.° contro quei militari che si rendano colpevoli di *saccheggio devastazione incendio* o *scorreria* (21). In quanto poi ai misfatti *contro la sicurezza interna dello Stato*, le *leggi penali* riguardano come rei di tali misfatti non coloro che in *riunione armata* usano delle vio-

---

(17) V. *Mattei, ad Lib. XLVIII, ff. Tit. II, Cap. II, n. 5.*

(18) V. *Sez. I.* di questo *Capitolo.*

(19) Gli autori di simili clamori son dichiarati rei di *alto tradimento.* Art. 395, n. 10 dello *Statuto penale militare.*

(20) Il numero di sette individui riuniti per resistere agli ordini del Superiore costituisce nei militari una *rivolta.* Art. 403, e seguenti di detto *Statuto.*

(21) V. gli art. 452 e seg. ivi.

lenze contra le persone dei particolari individui o contra le di loro proprietà qualsivogliano (22), ma bensì coloro che *eccitano la guerra civile tra popolazione e popolazione del regno*, *o tra gli abitanti di una stessa popolazione*; come anche coloro che *portano la devastazione*, *la strage o il saccheggio in uno o più comuni*, *o contro una classe di persone* (art. 129 e 130.)

156. Nel primo caso è ormai agevole discernere che il muovere degli attacchi parziali tra alcune determinate famiglie di particolari individui di uno stesso Comune, o anche di Comuni diversi, non sarebbe lo stesso che l' eccitare una *guerra civile* ai termini dell' art. 129, quando anche si usassero i mezzi ivi dinotati, quando anche cioè si armassero o s' inducessero ad armarsi gl' individui che dovrebbero sostenere la pugna privata. Questo fatto, quantunque anch' esso spaventevole, non lo sarebbe ugualmente che la *guerra* contemplata in detto articolo, e non diverrebbe in conseguenza soggetto che alle pene comuni corrispondenti ai reati speciali che nell' attacco si sarebbero commessi o contro le persone o contro le proprietà dei privati, accresciute d' intensità per la circostanza aggravante della *pubblica violenza*, o della *comitiva armata*; ed il motore dell' attacco non andrebbe sottoposto che alle pene della *complicità* quando mai concorressero a di lui carico quegli estremi che caratterizzano la *complicità* o per

---

(22) Essi van soggetti alle pene speciali fulminate per simili reati colla circostanza aggravante della *violenza pubblica*, come vedremo nel *Titolo* seguente.

concorso morale, o per *concorso fisico* (23). L' art. 129 parlando di *guerra* tra *popolazione* e *popolazione* del regno, o tra gli abitanti di una stessa popolazione, presenta una generalità d' idee e di operazioni che non potrebbero certamente convenire a *determinati individui*, o a particolari *determinate famiglie;* anche perchè consimili attacchi parziali non saprebbero mai qualificarsi come capaci a turbare, o a compromettere la sicurezza dello Stato.

157. Del pari generali sono l' espressioni adoperate nell' art. 130. La *devastazione*, la *strage* o il *saccheggio* debbono colpire o uno o più comuni, o almeno una classe alquanto generale di cittadini, come sarebbe il ceto dei *proprietarj*, quello del *clero*, della *nobiltà* e simili. Debbono in somma diffondere l' allarme tra tutti gli abitanti e non già tra individui determinati, e debbono esser diretti da una mira contra l' ordine pubblico in generale, anzi che da quella di sfogare un' odio, o una privata vendetta. È in fatti nel primo caso solamente che possono anch' essi riguardarsi come capaci a compromettere la sicurezza dello Stato.

158. Finalmente non occorre punto che la *devastazione* si congiunga colla *strage*, o che l' una o l' altra si accoppjno al *saccheggio*, per farsi luogo alla pena segnata nell' art. 130. Le novelle leggi avendo sostituita la particella disgiuntiva o alla congiuntiva E, han tolta l' occasione a qualunque disputa che su questo proposito nascer poteva sotto l' impero dell' abolito *Codice penale*. Esse inoltre avendo

---

(23) V. nella *Parte I*, *Tit. II*, *Cap. V*, (nel Vol. II).

anche soggiunte l' espressioni *o contro una classe di persone*, che punto non trovavansi adoperate nell' art. 91 dello stesso Codice, sembrerebbe che avesse benanche rimossa l' occasione a dubitarsi che la *devastazione* o il *saccheggio* fossero punibili quando pur si commettessero nel *territorio*, anzichè nell' interno di un Comune. Di fatti un celebre giureconsulto francese comentando il citato art. 91 se abbracciava su tal rincontro l' opinione negativa e perciò meno rigorosa, si fondava sul motivo che trattandosi di *massacro e di saccheggio congiuntamente*, non poteva la disposizione della legge ricevere alcun' applicazione, che quando simili eccessi si commettessero in luogo abitato, mentre quivi solamente si può ad un tempo e *devastare* e *saccheggiare* e *massacrare* (24). Ma non ostanti le avvertite variazioni tra i rispettivi articoli delle due legislazioni, noi crederemmo che l' art. 130 malgrado la soggiunta *contro una classe di persone* continuasse a non essere relativo che alle *devastazioni*, alla *strage*, o ai *saccheggi* portati nei comuni, non già per l'allegato argomento, che in realtà non più regge, ma bensì perchè lo stesso articolo parlando esclusivamente *di uno o più comuni*, non può estendersene la disposizione al caso non espresso, ed applicarsi quindi al *territorio* dei comuni. Tale soggiunta *contro una classe di persone* non ha certamente altro scopo che quello di render comune la pena anche al caso in cui senza devastarsi o saccheggiarsi un comune intero, o senza portarsi strage indistintamente contro

---

(24) Carnot, *comment. sur le cod. pén. art. 91, observat. VII.*

gli abitanti di un comune, si commettessero consimili eccessi contro un sol ceto, o contro una sola classe di persone: e quindi non alterando per tutto il di più il testo dell' articolo, la interpetrazione restrittiva, che in Francia si è data sull' oggetto, ci sembra non solamente convenire a tutt' i principj di ragion penale, che nel dubbio voglion preferita sempre la mitezza al rigore, ma anche analoga allo spirito della legge che nell' art. 134 si occupa espressamente della devastazione, o del saccheggio portati nelle proprietà di un Comune, e ne prescrive la corrispondente punizione (25).

159. Spiegata così la natura degli enunziati misfatti, e dinotatine gli elementi constitutivi, veniamo alle pene che la legge ne stabilisce. Egli è primieramente facile il comprendere che simili misfatti son tali che non possano mandarsi ad effetto senza l'opera di più persone, comunque possan provocarsi e dirigersi da un solo individuo; e che inoltre coloro che fan parte della stessa riunione sediziosa, non tutti divengono rei nello stesso grado, nè tutti agiscono allo stesso modo. Or con quale giustizia si verrebbe mai all' applicazione di una stessa pena contro tutti indistintamente? I giureconsulti romani partendo dal principio che le *sedizioni* qualsivogliano niente abbiano di comune colle semplici *risse*, ne stabilirono la differenza precisamente in quanto al numero delle persone che rispettivamente poteva costituirle (26), e vollero che le pene già segnate contro le *sedizioni*

(25) V. appresso, n. 173.

(26) V. la *Leg. 4. ff. de vi bonor. raptor. et de turba*, che riporteremo in seguito.

ed i *tumulti* non colpissero per regola generale che i soli capi e promotori di essi (27), o tutto al più coloro che partecipassero direttamente nei frutti del misfatto (28); senza che potessero in verun caso estendersi a coloro che sedotti dagli altrui eccitamenti avessero formato parte del *ceto* o della *turba sediziosa* (29).

160. Lo stesso saggio divisamento è prevalso ancora nella formazione delle veglianti leggi. La pena di morte proposta dall' art. 129 non è applicabile che a colui il quale avrà *eccitato la guerra civile*, come anche la pena di morte col secondo grado di pubblico esempio prescritta dall' art. 130, non colpisce che colui il quale avrà portato la *devastazione* la *strage* o il *saccheggio* di cui ivi è parola. Tutti gli altri individui, che alla *sedizione* appartennero, van soggetti alla pena di morte sol quando si dimostri che *una parte attiva abbian presa negli omicidj, nelle devastazioni, o nei saccheggi*, che mai ne fossero derivati (art. 131). Ove tanto non si verificasse, il loro trattamento diverrebbe lo stesso che quello

---

(27) Ciò si rileva chiaramente sia dal testo delle leggi che tali pene fulminavano (v. le note al n. 154), sia dalla leg. 2, *Cod. de seditiosis*, sia dalla massima stabilita dalla *Leg. 38, §. II. ff. de poenis. Certabatur sententiis*, dice Livio, *Lib. XXVIII*, *utrum in auctores tantum seditionis animadverteretur, an plurium supplicio vindicanda tam foedi exempli defectio magis, quam seditio esset. Vicit sententia lenior, ut unde orta culpa esset, ibi poena consisteret, ad multitudinem castigationem satis esse.*

(28) Come nel caso dei *saccheggi* contemplato da Costantino nella *Leg. 9, Cod. de re milit.*

(29) V. Mattei *ad. Lib. XLVIII. ff. Tit. II, Cap. II, n. 5, ed 11.*

dinotato negli art. 135, 137 e 138, che or ora andremo sponendo.

161. L'art. 91 dell'abolito *Codice penale di Francia*, da cui sembran tratte le disposizioni degli art. 129 e 130 delle nostre leggi, prescriveva che dovesse punirsi di morte l'*attentato* o la *conspirazione* tendenti sia ad eccitare la *guerra civile*, sia a portare la *devastazione*, l' *eccidio* o il *saccheggio*. Mancando quindi alcun' altra speciale indicazione, ne sorgeva che punibili di morte divenivan tutti coloro che avessero partecipato all' *attentato*, o che fossero stati membri del *comploto*, qualunque ne fosse il numero. Ma malgrado la costernazione che simili misfatti diffondono nella società, essi non sono certamente tali che possano uguagliarsi in gravezza ai misfatti di *lesa Maestà*, di cui nella precedente *sezione* abbiam discorso. Quindi con miglior consiglio, a prescindere di quanto si è colle novelle nostre leggi statuito nell' art. 131 intorno alla pena dovuta a coloro che prendan parte attiva negli eccessi in parola, si è pure stabilito in linea di eccezione alle regole del *tentativo*, che nei casi preveduti negli art. 129, 130 e 131 non vada soggetto alle pene ivi prescritte che il solo *misfatto mancato*: e che invece il misfatto semplicemente *tentato*, come anche l' *attentato* o la *conspirazione*, debbano punirsi col secondo al terzo grado della pena dei ferri. (Art. 132).

162. Mitigato così abbastanza il rigore della legge, non crediamo punto che potesse più dubitarsi qual fosse il senso della voce *attentato* adoperata nel mentovato art. 132 delle medesime leggi. L' autore del

Comentario sul mentovato Codice penale (30) era giunto a sostenere che siccome la definizione speciale data da quel Codice all'*attentato* non riguardava che i misfatti letteralmente preveduti negli art. 86 ed 87, i misfatti cioè che tra noi si qualificano di *lesa Maestà*, così per *attentato* nel senso dell'art. 91 non dovesse intendersi che il *tentativo* definito dall'art. 2 dello stesso Codice (31). Egli però conveniva che la *conspirazione*, come appunto erasi definita nell'art. 89, fosse punibile nel caso del detto art. 91; e ci fa meraviglia come avesse potuto cadere nella stranezza, o come avesse potuto supporre nella legge la stranezza di voler punita con maggior severità la *conspirazione* che l'*attentato*, nel mentre che la prima è men grave del secondo perchè più lontana dalla esecuzione del misfatto (32). Ascrivendo dunque questa indoverosa interpetrazione alla sola premura di veder mitigato in questa parte l'eccessivo rigore della legge, non temiamo punto di affermare che tanto pel Codice abolito, quanto per le Leggi veglianti l'*attentato* o la *cospirazione* nei misfatti di *guerra civile*, di *devastazione ec.* sieno quelli appunto che si trovan definiti nella precedente *sezione;* molto più perchè il nostro art. 132 parlando al tempo stesso di misfatto *mancato*, di misfatto *tentato*, di *attentato* e di *conspirazione*, non saprebbe immaginarsi

---

(30) Carnot, sull'art. 91 del Cod. pen. francese.

(31) Facemmo altrove avvertire che l'art. 2 del Cod. suddetto definiva il *tentativo* punibile per regola generale in qualunque *misfatto* come lo stesso *misfatto consumato*. V. *Parte I, Tit. II, Cap. VII.* in principio.

(32) V. sopra n. 145.

*

qual' altro si fosse il significato di queste ultime espressioni. Egli è vero che sembri alquanto strano il veder pareggiata la pena della *conspirazione* o dell' *attentato* a quella del misfatto *tentato* che ne sorpassa pur troppo la gravezza; ma l' art. 132 accorda ai giudici la latitudine di due gradi appunto perchè se ne valgano al fine di render proporzionata la pena al grado del conato.

163. Nè finalmente convien credere che la disposizione dell' art. 132 tenda ad abbattere ciò che sopra abbiamo notato intorno al trattamento penale di coloro che partecipano alla *sedizione* senza averla però eccitata, o senz' aver preso parte attiva negli eccessi che ne son derivati. Detto articolo si riferisce espressamente ai casi preveduti nei tre articoli che lo precedono. Or non vi ha dubbio che ivi si parli 1.° degli autori o dei promotori della *guerra civile*, 2.° di coloro che portino la *devastazione*, la *strage*, o il *saccheggio*, e 3.° di coloro che *prendano parte attiva* in questi eccessi; e non già di quelli che loro si uniscano per far *turba* o *numero* senza che appartengano a veruna di quelle tre classi. I primi d' altronde son solamente coloro che per riuscire in tanti eccessi, conspirano, concertano o cominciano la esecuzione. Gli altri d' ordinario non sono che come le onde marittime, che ciecamente seguono l' impulso dei venti (33), e che per lo più non conoscono nè

---

(33) Così T. Livio fa dire a *Scipione* nell' aringa ai suoi soldati « *Multitudo omnis, sicut natura maris, per se immobilis est; ut venti et aurae cient, aut tranquilli, aut procellosi: et causa in vobis, atque origo omnis furoris penes auctores est, vos contagione insanistis. Quin mihi ne hodie quidem scire videmini quo amentiae progressi si-*

anche lo scopo della *sedizione* o del *tumulto*. Sarebbe dunque troppo assurdo il riguardarli come rei di *attentato* ed il punirli a norma dell'art: 132 sol perchè abbian preso parte nel cominciamento di esecuzione correndo appresso agli autori principali, e riunendosi sotto i vessilli della *rivolta*. Non essendo essi punibili dell' *attentato* della *guerra civile*, o dell' attentato della sedizione, ma bensì dell' attentato del misfatto preveduto nell' art. 131; l' essersi semplicemente aggregati alla sedizione sarebbe un fatto isolato che non diverrebbe punibile se non nel caso della perseveranza contemplato nell' art. 135, mentre non potrebbe qualificarsi come atto prossimo alla strage, alla devastazione, o al saccheggio, che sol cominciano ad esser loro imputabili quando rispettivamente vi prendano, o tentino di prendervi parte attiva.

164. Dopo la *guerra civile*, e dopo la *strage* la *devastazione* ed il *saccheggio* di cui veniamo dal favellare, passano le leggi a prevedere tra i misfatti che turbano la sicurezza interna dello Stato, 4.° la *organizzazione*, o la *riunione sediziosa di bande armate* fatta

I. *Per commettere alcuno dei misfatti preveduti negli art. 120 a 123;*

II. *Per commettere alcun' altro di quelli contemplati negli art. 129 e 130:*

III. *Per invadere, o saccheggiare piazze, fortezze, posti militari, magazzini, arsenali, porti o legni da guerra:*

tis, quid facinoris in me, quid in patriam ec. quid adversus summi imperii maiestatem ausi sitis... (*Liv. Lib. XXVIII, Cap. XXVII.*)

IV. *Per saccheggiare danari o effetti pubblici*, o finalmente

V. *Per distruggere, saccheggiare, o dividere proprietà pubbliche, o di una università di cittadini.* (Art. 133 e 134).

165. Trattando dei misfatti che attaccano direttamente la *sicurezza interna dello Stato*, gli art. 120 e seguenti delle *Leggi penali* non han fatto che presentarne le specie e definirle; non han fatto che stabilire le pene contro i rei degli *attentati* o delle *cospirazioni* degli stessi misfatti. Trattando similmente della *guerra civile*, della *strage*, delle *devastazioni* e dei *saccheggi*, gli art. 129, 130 e 131 non han fatto che prescrivere le pene contro coloro che eccitino la *guerra civile*, e contro coloro che portino, o che prendano una parte attiva negli altri dei mentovati eccessi, che sogliono esserne il tristo risultamento. Or prevedendosi che per mandare ad effetto ciascuno degli enunziati misfatti, l'audacia spinge di sovente ad organizzare delle *bande armate* per così superare gli ostacoli che l'ordine politico frappone, si determina la pena dovuta anche agl'individui che tali bande organizzino, che le compongano, o che se ne rendano complici o fautori.

166. Siccome di vantaggio l'organizzazione e la riunione di *bande armate* tendendo di sua natura a spezzare i vincoli della dipendenza dal Potere Supremo dello Stato, ed a sostituire la forza privata alla pubblica, mette in pericolo la stabilità del Governo, precisamente quando abbia per iscopo alcuni degli altri reati descritti nel n. 164; così provvidamente la legge ne tien conto tra i *misfatti che turbano la sicurezza*

interna dello Stato, e ne assegna le corrispondenti pene in una giusta proporzione con quelle che in pari tempo prescrive contro le *bande* di cui è parola nel numero precedente.

167. Partendo dunque dal principio che i misfatti di una moltitudine non possono ugualmente punirsi in tutti coloro che ne fan parte, anche perchè l'umanità gemerebbe se il supplizio capitale fosse a tutti indistintamente applicato, la stessa nostra legge distingue sulle prime coloro che hanno organizzato la *banda*, o che in essa hanno esercitato una funzione qualunque o un' impiego o un comando, da coloro che solamente ne han fatto parte. Distingue in secondo luogo tra coloro che sol ne han fatto parte, quelli che sieno presi nei luoghi della riunione sediziosa mostrando un' ostinazione nel misfatto, da quelli che abbandonando i vessilli della rivolta sien presi fuori dei luoghi della riunione suddetta. Distingue finalmente tra coloro che si son ritirati dai luoghi in parola, quelli che sien presi con *armi vietate* o dopo avere opposta resistenza alla forza pubblica, da coloro che si sien lasciati prendere senz' armi, e senza opporre resistenza alcuna. L' organizzatore della banda, come anche colui che vi avrà esercitato un' impiego o un comando son puniti di morte col primo e secondo grado di esemplarità (art. 133, e 134), qualunque sia stato lo scopo dell' associazione tra quelli dinotati nei §§. I. a V. del n. 164. Gli altri individui componenti della banda se sieno presi nel luogo della riunione sediziosa, son puniti anche di morte quando la banda abbia avuto per oggetto alcuno dei misfatti mentovati nel §. I. del

numero suddetto, e son puniti poi col secondo al terzo grado dei ferri quando la banda abbia avuto per oggetto uno degli altri misfatti dinotati nei §. II, III, IV e V. dello stesso numero, salve le pene maggiori pei misfatti di cui rispettivamente avessero potuto rendersi colpevoli (art. 135). Se in fine gli stessi componenti delle bande si fossero ritirati al momento che ne sieno stati avvertiti dalle Autorità civili e militari, o si fossero ritirati anche dopo in modo che sien presi fuori dei luoghi della riunione sediziosa, vanno esenti da pena, purchè concorra la circostanza di esser presi senz' *armi vietate* (34), e senz' aver opposta *resistenza alla forza pubblica* (35). Non concorrendo siffatta circostanza, van soggetti al *maximum* della pena dovuta all' *asportazione di armi vietate*, o alla *resistenza* di cui è parola (art. 138); vengono puniti cioè quali rei di simili speciali reati, condonata sempre rimanendo la pena della *sedizione*, appunto perchè obbedendo agl' inviti delle autorità si son dissipati ed hanno in tempo opportuno cessato dal farne parte (36).

168. Ciò in quanto ai componenti delle *bande*. Passiamo alla punizione dei complici, o dei fautori di esse. Trattando della *complicità* fu opportuna-

---

(34) Nel *Tit.* seguente, e con ispecialità nel *Cap. IV*. tratteremo di proposito delle *armi*, e faremo rilevare quali tra esse si ritengano come *vietate*.

(35) Di siffatta *resistenza*, e degli elementi che la rendono più o meno criminosa discorreremo nel *Tit. V*.

(36) È questo uno dei casi di eccezione alla regola che il *pentimento* non giova quando sussegue un reato, eccezione fondata sui vantaggi cui il pentimento dà luogo. (V. nella *Parte I*, *Tit. II*, *Cap. VI*, p. 829 e seg.)

mente osservato che complici per *concorso fisico* sien tutti coloro che abbiano proccurato armi, istrumenti o altri mezzi che han servito all' azione criminosa, sapendo che vi dovevano servire (37); che la pena di tali complici non sia la stessa che quella dovuta agli autori principali, se non quando la cooperazione si riconosca tanto efficace che senza di essa il misfatto non avrebbe potuto commettersi (38); e che finalmente questa regola soffra eccezione nei casi dalla legge specialmente indicati (39). Or l'art. 133 è per lo appunto uno tra quelli che contengono una simile rigorosa eccezione. La legge volendo provvedere perchè difficile sempre più si renda l' associazione delle *bande armate*, non solamente dichiara complici coloro che *scientemente* e *volontariamente* (40) somministrino ad esse *armi o strumenti di misfatto*, ma anche coloro che apprestino *munizioni*, o *convogli di viveri* (41); ed a prescindere da tutto ciò eleva la pena allo stesso grado di quella già prescritta contro i capi o gli organizzatori della *banda*, senza punto esigere, come lo esige nelle altre complicità per *concorso fisico*, l' estremo che la cooperazione dovesse dichiararsi tale che senza di essa la *banda* non avrebbe potuto organizzarsi o mantenersi (cit. art. 133).

---

(37) V. n. 651 e segnenti (*nel Vol. II.*)

(38) V. ivi n. 688.

(39) V. ivi, n. 692, e v. art. 75 delle *Leggi penali.*

(40) Sul senso di consimili espressioni nulla ci resta ad aggiungere a quanto fu avvertito nel comento alle disposizioni di legge sulla *complicità per concorso fisico.*

(41) Nel n. 82 trovasi esposto il significato di queste altre espressioni.

169. Nello stesso trattato sulla *complicità* fu parimenti avvertito che la semplice ricettazione dei rei non più costituisce una specie di *complicità* punibile per regola generale in tutt' i misfatti (42). Or riflettendosi che le *bande* non possono per lo più organizzarsi senza che abbiano un luogo di riunione, nè possono mantenersi senza che abbiano un luogo di ricovero, si è tenuta una speciale avvertenza di coloro che *scientemente*, cioè conoscendo lo scopo delle bande (43), e *volontariamente*, cioè senza quella coazione che escluda da imputabilità (44) *somministrino albergo, luogo di riunione o di ricovero* alle suddette bande. La pena contro tali ricettatori è quella del primo al secondo grado di ferri, salvo il caso in cui l' ajuto suddetto si sia prestato *abitualmente*, ed in modo che senza di esso la banda non avrebbe potuto organizzarsi, nè mantenersi. Ove tutte queste altre circostanze cumulativamente concorrano, i fautori delle bande son puniti colla morte (art. 136).

170. Per *ajuto abituale* a senso dell'articolo suddetto non si debbe certamente intendere quello che mai si prestasse di passaggio una, o anche due o tre volte. In questo caso la *ricettazione*, come saggiamente osserva l'autore del *Comentario sulle leggi penali* (45), non cesserebbe di esser punibile a norma della prima parte dell' art. 136, o tutto al più secondo le

---

(42) V. n. 706 e seg. (*nel Vol. II*).

(43) Così stava espresso nell' art. 99 del Cod. penale abol., e così naturalmente deve interpetrarsi la parola *scientemente* che si è sostituita nell' art. 136.

(44) V. n. 396 e seg. (nel Vol. II.)

(45) Canofari, sull' art. 136.

regole della *reiterazione* applicabili a qualunque misfatto commesso per la seconda, o anche per la terza volta dallo stesso delinquente (46). Occorre in somma per farsi luogo all' aumento della pena voluto dal secondo comma dell'articolo suddetto, che simile ajuto si sia prestato *giornalmente*, tal che gl' individui delle *bande* avessero potuto in conseguenza credersi autorizzati a riguardar la casa dell' imputato come un' alloggio, o un luogo di ricovero che avrebbero sempre trovato accessibile, ed aperto a loro bellaggio (47); e che inoltre lo stesso *ajuto* si giudichi essere stato cotanto efficace che senza di esso la banda non avrebbe potuto organizzarsi, nè mantenersi (48).

171. Tutte le disposizioni delle veglianti leggi intorno alle *bande armate* che sien dirette a commettere alcuno dei misfatti indicati nel n. 164 sembran tanto ben concepite che non lascino luogo a dubbio veruno nel farsene la corrispondente applicazione. Ciò non ostante noi crediamo di non poterci dispensare da alcune poche osservazioni che meglio ne chiarifichino il senso, e che ne dimostrino in pari tempo la politica convenienza.

172. I. La legge non dinota qual numero di per-

---

(46) V. n. 941 e seg. (*nel Vol. III.*)

(47) V. Carnot, nelle osservazioni all' art. 61 del Cod. abolito, che per massima generale comprendeva nella classe dei *complici coloro che conoscendo la condotta criminosa dei malfattori ch'esercitano brigandaggio o violenze contro la sicurezza dello Stato, la pace pubblica, le persone o le proprietà, somministrino loro abitualmente alloggio, luogo di ricovero o di riunione.*

(48) Qui può essere applicabile quanto dicemmo sulla efficacia del concorso fisico trattando della *complicità per cooperazione, o per somministrazione di mezzi.*

sone si richiegga per costituire una *banda* ai termini degli art. 133 e 134. Parlando poi delle *comitive armate* esige un numero non minore di tre individui riuniti a fine di delinquere, dei quali almeno due sien portatori di *armi proprie* (art. 154). Il diritto romano d' altronde parlando della *turba*, o del *ceto* che formava la *sedizione*, richiedeva il numero di dieci o di quindici, spiegando che non bastassero nè tre nè quattro individui (49). Or confrontando siffatte disposizioni del diritto comune, ci sembra che per le *bande* non potesse punto applicarsi ciò che la legge prescrive relativamente alle *comitive*, mentre se per commettere un misfatto o una violenza qualunque contro i privati individui può essere per lo più sufficiente il numero di tre persone, sarebbe strano il supporre che consimil numero si azzardasse anche a tentare i misfatti contemplati negli art. 133 e 134, la esecuzione dei quali esige un' apparato di forze capaci a resistere ed a superar quelle che l' ordine politico vi oppone. D' altronde dal contesto degli articoli intorno alle *comitive* risulta che la legge le presupponga o composte del solo numero di tre individui, o anche organizzate con capi o comandanti; laddove i dettati della medesima legge intorno

---

(49) *Turbam autem appellamus ex genere tumultus, idque verbum ex graeco tractum ἀπὸ τε θορυβεῖν, id est a* tumultuando. *Turbam autem ex quo numero admittimus? Si duo rixam commiserint, utique non accipiemus in turba id factam, quia duo turba non proprie dicentur; enimvero si plures fuerint, decem aut quindecim homines,* turba *dicetur. Quid ergo si tres aut quatuor? Turba utique non erit. Et rectissime Labeo turbam multitudinis hominum esse turbationem et coetum, rixam etiam duorum.* ULPIANO, nella *Leg. 4, §. 2* e *3, ff. de vi bonor. raptor. et de turba.*

alle *bande armate* fan chiaramente rilevare che essa le presuma assolutamente organizzate, ed in modo che vi sien d'ordinario e capi, e persone subalterne che vi esercitino comando impiego o funzione qualunque. Se quindi si ammettesse che tre, quattro, o anche cinque potessero formar banda, toltine coloro che vi rappresentino da capi, da comandanti o da impiegati che assorbirebbero al certo un tal numero, quali mai sarebbero gli altri individui ai quali applicabile diverrebbe il disposto negli art. 135, e 138? Sembra quindi che il numero in quistione non potesse essere che quello di dieci o quindici almeno, di cui è menzione nel diritto romano in quanto alla *turba*.

173. II. Nel n. 158 si è notato che la disposizione dell'art. 130 non sia applicabile alla devastazione o al saccheggio portati nel *territorio di un comune*. Intanto l'art. 134 prescrive la pena per le *bande armate* che sieno dirette a *distruggere, saccheggiare, o dividere proprietà pubbliche, o di una università di cittadini*; il che mena certamente a credere che sotto questa categoria vadan comprese le devastazioni nel *territorio comunale*, che forma il patrimonio della università dei cittadini che vi abitano. Comunque fosse sembrato eccessivamente rigoroso l'imporre una stessa pena contro le devastazioni delle proprietà pubbliche o nazionali, e contro quelle delle proprietà comunali; e quantunque nel discutersi il progetto dell'art. 96 dell'abolito *Codice penale*, da cui sembra tratto l'art. 134 delle nostre leggi, si fosse ancora osservato che le proprietà comunali come i boschi ed i pascoli danno spesso luogo

a delle contestazioni tra i comuni, e cagionano degli attruppamenti ai quali troppo duro sarebbe l'applicare la pena prescritta da un tale articolo; pure si convenne che un simile misfatto non dovesse restar' escluso dalla sanzione dello stesso articolo purchè però si provasse *di essersi commesso da una banda organizzata, armata, e diretta da capi a fine di distruggere o dividere la proprietà comunale;* mentre in opposto l'attruppamento non sarebbe che sottoposto a tutte le altre misure dettate per la punizione dei reati speciali che avrebbe commessi (50). Tutte queste distinzioni ci sembrano essenziali a ritenersi per farsi una giusta applicazione delle leggi di tal materia ai diversi casi che possono presentarsi.

174. III. L' art. 138 accordando l' impunità agl'individui componenti delle *bande* qualora abbandonando lo stendardo della sedizione sien presi fuori dei luoghi in cui questa aveva la sede, non ha fatto che provvedere perchè l' attruppamento si disciolga e si dissipi. *Quì la politica,* dicevano gli oratori del Governo di Francia, *va di accordo con la giustizia, poichè se convien punire i sediziosi, importa ugualmente lo sciogliere e dissipare le sedizioni.* Intanto non essendo un tale articolo applicabile a coloro che l' hanno organizzata, o che vi esercitano un' impiego o un comando, potrebbe temersi, dice Carnot, che non producesse un tale risultamento sì perchè la banda difficilmente si discioglie quando si tengon fermi i capi, sì perchè costoro oppongono la più ostinata

---

(50) V. Carnot, nel comento all' art. 96 del Cod. pen. di Francia.

resistenza quando veggono che il solo successo della *sedizione* può sottrarli dalla pena capitale che lor sovrasta (51). Malgrado gli addotti motivi non crediamo di poter punto censurare il rigore della legge nel rincontro, avvegnachè se la indulgenza si diffondesse indistintamente su tutt' i membri delle *bande armate*, come l' antore vorrebbe, gli organizzatori o i comandanti vedendosi sempre al coperto da qualunque rischio, sarebbero più animati ad intraprendere il cammino del misfatto, per non lasciarlo che quando si vedrebbero nella impossibilità di superare quegli ostacoli che ne impedirebbero gli effetti: ed in tal guisa la legge favorirebbe abbastanza non solo l' organizzazione, ma anche fino ad un certo punto le operazioni ed i progressi della sediziosa riunione.

175. Non così può dirsi per la impunità che si accorda non solamente ai termini dell' esposto art. 138, ma anche dell' art. 137 che lo precede. Intento il nostro Legislatore ad esaurire qualunque mezzo che conduca a dissipare l' associazione sediziosa, ha voluto gittare la diffidenza fra coloro che la compongono, o che ne sono i complici o i ricettatori, animandoli colla speranza della impunità a concorrere anch' essi per un tanto salutare scopo. Quindi è che non vuol pronunziata alcuna pena *per lo solo fatto di associazione in bande, o per lo solo fatto di sedizione contra colui che, o facendo parte di essa, o essendone complice o ricettatore, al primo avvertimento delle Autorità civili o militari, o anche dopo, ne faccia seguire l' effettivo scioglimento,*

(51) *Coment. sul Cod. pen. francese* all' art. 97.

o ne arresti il capo , o comandante (art. 137). Un dotto giuspubblicista italiano ha in verità disapprovato un tal mezzo sulla speciosa ragione che con esso la legge autorizza al tradimento, ch' è detestabile ancora tra gli scellerati (52). Ma la morale umana che ha per oggetto l' ordine pubblico, non può ammettere nel rango delle sue virtù la fedeltà dei delinquenti tra loro, perchè quanto questa è maggiore altrettanto più grave è il pericolo che per la società ne deriva (53).

176. Siccome pertanto colui che si lascia sedurre dagl' inviti dei rivoltosi per aggregarsi nel di loro numero, e colui che complice o ricettatore ne diviene, malgrado che indi si ritirassero dalla *banda,* o ne facessero seguire l' effettivo scioglimento, son sempre da temersi per la facilità con cui si prestano al misfatto; e siccome del pari limitandosi la impunità pel solo fatto dell' associazione in *banda* o della *sedizione ,* e pel solo misfatto della complicità o della ricettazione, non può estendersi agli altri reati che si fossero contemporaneamente commessi: così per saggia misura di precauzione, e per evidente motivo di giustizia, si è disposto nell' art. 139 *che tutte le persone le quali sono esenti da pena ai termini dei due articoli precedenti, possano ciò non ostante esser sottoposte alla malleveria:* e si è di vantaggio spiegato che *debbano esse punirsi pei reati particolari che avessero personalmente commessi.* Per la prima parte la legge adopera l' espressione *po-*

---

(52) Beccaria, *delitti e pene*, §. 37.
(53) V. appresso, nel *Cap. III* di questo stesso *Titolo.*

tranno per dinotare che non esige di rigore la *malleveria,* ma che invece lascia ai giudici la facoltà di pronunziarla quando le circostanze ne mostrino il bisogno. Per la seconda parte adopera all' opposto la voce precettiva *dovranno* per significare che non possano in verun caso rimanere impuniti i reati qualunque che mai si sieno parzialmente commessi nel corso della sedizione.

177. Quì han fine le disposizioni delle veglianti leggi intorno ai misfatti che *turbano la sicurezza interna dello Stato.* Il codice penale abolito comprendeva nella classe di tali misfatti anche i seguenti, cioè 1.° la *leva,* l' *arrolamento* o l' *ingaggio* dei soldati senza l' autorizzazione del Governo; 2.° l' impiego della forza pubblica contro la leva degli uomini da guerra legalmente ordinata; e 3.° l' incendio, o la distruzione col mezzo della esplosione di una mina, degli edifizj, dei magazzini, degli arsenali, dei vascelli o di altre proprietà appartenenti allo Stato (54). Salvo ciò che intorno all' *arrolamento* abbiam notato nei num. 97 e seguenti, donde si può agevolmente rilevare che un tal misfatto mettendo in pericolo più la *sicurezza esterna* che la *sicurezza interna dello Stato,* precisamente quando si faccia per servizio di una potenza nemica, trovi una più propria sede tra i misfatti che si son preveduti nel primo *capitolo* del presente *titolo,* non crediamo di potere abbastanza applaudire al nobile divisamento di escludere dalla classe dei reati di Stato gli altri due di cui si è fatta menzione, mentre in realtà quantunque non

(54) V. gli art. 92, 94, e 95 del detto Codice.

cessassero di esser gravi, pure non presentano a primo aspetto la pruova di un' animo ostile nel delinquente contro lo stabilito Governo, nè spargono quella costernazione in tutta la società, che contraddistinguono i misfatti contro la sicurezza dello Stato. L'impiego della forza pubblica contro la leva di truppe, quando non va congiunto colla resistenza aperta, o colla disubbidienza a mano armata contra gli ordini del governo di cui è parola nell' art. 127, non rimane in verità che nella classe dei misfatti emergenti dall' esercizio abusivo di autorità contro l' interesse pubblico, che formano oggetto delle disposizioni contenute negli art. 226 e seguenti. Similmente l' incendio di un' *arsenale*, di un *naviglio da guerra*, di un *cantiere*, di un *parco di artiglieria*, o di altre proprietà dello Stato, non che la distruzione di esse che mai si proccurassero senza l' organizzazione di *bande armate*, non trovano un posto più conveniente alla loro ordinaria indole, che sotto la categoria dei reati contro le proprietà; mentre come sopra si è notato (55), il mezzo della riunione armata è la principale, anzi la sola circostanza, che turbando l' ordine politico può dare a consimili danni il carattere di misfatti contra la *interna sicurezza dello Stato* (56).

178. Tutto l' opposto convien poi dirsi relativamente ai *collegj illeciti*. Un dotto scrittore moderno opina che le *riunioni segrete* non possano considerarsi come reati contro la *sicurezza pubblica*, perchè *nell' atto* tali non sono, sebbene per altro pos-

(55) Nel n. 166.

(56) V. gli art. 437 e seg. delle LL. pen.

sano esserlo *nella potenza* (57). Egli intanto sulle orme del diritto romano (58) comprende simili reati tra quelli *prossimi alla perduellione*, sul riguardo delle fazioni e dei tumulti, non che degli altri pericoli che soglion derivarne in danno della cosa pubblica, e conviene che debbano punirsi secondo le *leggi di Maestà* sempre che partano *ex animo male in Principem vel rempublicam affecto* (59). Seguendosi tra noi ad un di presso gli stessi principj, si era sulle prime un tale reato compreso tra quelli che attaccano *l' interesse pubblico* (60), salva dichiarandosi l' applicazione delle pene maggiori nel caso che le *adunanze illecite* mirassero ad alcuno dei reati *contro la sicurezza dello Stato* (61). Ma in seguito avendo l' esperienza dimostrato che ove l' associazione illecita contenga promessa o vincolo di segreto e costituisca alcuna specie di *setta*, il fine ordinario ne sia per lo appunto qualche *attentato contro la sicurezza dello Stato*, si è specialmente prescritto colla *legge de' 28 Settembre 1822* che come *reati di Stato* si riguardino i *collegj settarj*, e che soggetti vadano in conseguenza alle disposizioni contenute nella *III. Sezione* di questo *Capitolo* in-

---

(57) CARMIGNANI, *teoria delle Leggi della sicurezza sociale*, tom. II, pag. 138, nota 1.

(58) In fatti nella legge 1 *ff. ad Leg. Jul. Maiestat.* si dichiaravan *perduelli* coloro, *quorum opera dolo malo consilium initum erit quo coetus conventusve fiat..... adversus rempublicam*, e si punivano colle stesse pene prescritte contro coloro *qui hominibus armatis loca publica vel templa occupaverint.* (*Leg.* 2, *ff. de colleg. et corporibus.*)

(59) Lo stesso CARMIGNANI nell' altra opera *Elem. iur. crim.* §. *681, e 687.*

(60) V. art. 305 e seg. delle *Leggi penali.*

(61) Art. 312 dette leggi.

torno all' obbligo del *rivelamento* (62). Dovremmo quindi trattare di simile misfatto anche in questo luogo, ma per non dipartirci senza evidente necessità dall' ordine stesso che si è serbato dal Codice che comentiamo, terremo ragione delle disposizioni della mentovata legge allorchè passeremo ad esporre tutto e quant' altro trovasi dal diritto comune stabilito sulle *adunanze illecite* in generale.

SEZIONE III.

Della provocazione dei reati contro la sicurezza interna dello Stato, e degli scritti, discorsi e fatti ingiuriosi contro il Governo.

179. La presente *sezione* dovrebbe essere relativa ai reati che tendono o a violare il rispetto dovuto al Principe ed alla Real famiglia, o a spargere il malcontento contro il Governo (1); dovrebbe cioè essere relativa a quei reati che senza la nota di *perduellione* denominavansi nell' antico diritto specialmente di *lesa Maestà*, o pure di *lesa Maestà in secondo capo* (2). Come non pertanto le veglianti leggi preveggono in questa stessa *Sezione* non solamente i reati di cui è parola, ma anche la *provocazione diretta* di tutt' i misfatti che han format' oggetto di questo *Capitolo*, provocazione che veniva nell' abolito *Codice penale* particolarmente contemplata sotto la rubrica di *disposizioni comuni a tutt' i*

---

(62) V. art. 14 di detta legge.
(1) V. n. 124.
(2) V. n. 63, note 8 e 9.

misfatti contro la sicurezza interna dello Stato; così senza punto alterare l' ordine che le stesse nostre leggi han serbato, crediamo di dover solamente dividere la *Sezione* in due §§. parlando nel 1.° della *provocazione*, e nel 2.° degli scritti, dei discorsi e fatti ingiuriosi contro il Governo.

§. I.

Della provocazione.

180. Quasi tutti gli scrittori di cose criminali convengono che nei *reati politici* (1) non solo il *conato*, ma anche la *complicità* debbano estendersi al di là dei confini rispettivamente assegnati all' uno ed all' altra per esser punibili ordinariamente in tutti gli altri misfatti. Ma niuno, per quanto ne sembra, ha saputo finora addurre i veri motivi in virtù di cui debba su questo proposito recedersi dalle regole generali, ed in linea di una giusta per quanto necessaria eccezione stabilirsi, che nei reati *contro la sicurezza interna dello Stato*, la *provocazione* costituisca *complicità* quando anche abbia luogo senz' adoperarsi alcuno dei mezzi dinotati nell' art. 74 (2).

181. Le umane passioni come di tutti gli altri reati così anche di quelli *contra lo Stato* sono senza dubbio la funesta sorgente. L' odio la vendetta l' ambizione nella stessa guisa in cui muovono alcuno ad attentare ai diritti di un privato, posson determi-

(1) Sul motivo di tale nomenclatura ved. la nota al n. 61.

(2) V. §. *II*, della *Sez. II*, del *Cap. V.* (Nella *Prima Parte*, *Tom. II pag.* 328.)

narlo benanche ad agire ostilmente contro lo stabilito Governo, e contro coloro presso dei quali risiede il Supremo potere politico che gli serve di base e di sostegno. Il modo però con cui le stesse passioni spiegano e diffondono la loro azione, non è certamente lo stesso tanto nell' uno quanto nell' altro caso. L' indole dei *reati comuni* è tale che ordinariamente possa anche da un solo individuo intraprendersene l' esecuzione, e portarsi ancora al suo compimento; laddove i *reati politici* son per lo più tali che per realizzarsi occorrano anzichè quelle di un solo, le forze riunite di più individui, precisamente quando si abbia in mira di distruggere il Governo, o di cambiarne la forma. D' altronde nei primi la forza delle passioni che ne sono la causa, si restringe tutta in colui che vittima particolarmente ne divenne, nè si comunica ad estranei che mediante l' uso dei mezzi che l' esperienza riconosce come atti a destare in costoro novelle e diverse passioni (3). Nei *reati politici* all'incontro per quanto è facile il dissimulare le vere cause che abbiano indotto il delinquente ad agire, altrettanto è agevole a costui il fingerne delle altre, che sotto l' apparenza di un vantaggio o di un' interesse comune, capaci riescano a fargli divenir proseliti nella sua scelleratezza anche coloro che non l' abbiano per lo innanzi meditata, ed a suscitare quel politico fanatismo che mai sem-

---

(3) Così se alcuno mosso dalla vendetta si sia deciso a disfarsi del suo nemico per mezzo di un' agente estraneo, non riuscirà certamente a sedurre costui eccitando la stessa passione, ma ricorrerà invece o all' oro per destare la passione dell' interesse, o alle minacce per muover quella del timore ec. ec.

a tali misfatti sospigne. Quindi è che se in tutti gli altri reati la legge richiede il concorso dei mezzi che caratterizzano la *provocazione* criminosa e che la rendono punibile in linea di *complicità*, nei *reati politici* deve per l' opposto allontanarsi dalle prestabilite regole, e dichiararla punibile quando solo si dimostri che sia stata accompagnata da un' animo ostile, e che sia stata inoltre diretta precisamente a farli succedere.

182. I legislatori romani sentendo il bisogno di estendere le penali sanzioni, già dettate contro i delitti *di Maestà*, anche a coloro che gli avessero provocati, avevano quasi in ciascuno di essi fatta una speciale menzione di colui che con *dolo malo*, o con *consiglio* avesse dato opera perchè da altri si commettessero (4), nella stessa guisa come avevan pure praticato riguardo a diversi altri malefizj (5). Ma le famose dispute che avevan luogo sul senso della voce *consiglio* adoperata indistintamente ond'esprimere la complicità per *provocazione*, per *instigazione*, e per *instruzione* (6), restavan tutte, sul proposito dei reati di *lesa Maestà*, assorbite dalla massima che *eadem severitate voluntas sceleris qua effectus punitur*, e dall' estensiva interpetrazione attribuita alla parola *cogitaverit*, che la celebre costituzione di ARCADIO e di ONORIO usava nella severa definizione dei reati in parola (7). Quindi, malgrado le sagge nor-

(4) Come nei diversi casi preveduti nella *Leg.* 1, *ff. ad Leg. Jul. Maiestat.*

(5) V. nota 3 al n. 605 (Nel Vol. II.)

(6) V. n. 605, e seg., e n. 634 e seguenti (ivi).

(7) V. *Leg.* 5. *Cod. ad Leg. Jul. Maiest.* e MATTEI, *de criminibus*, *prolegom. Cap. I*, *n.* 10.

me dettate da altri testi dello stesso diritto romano (8), non mancavano ai Giudici dei pretesti come trarre elemento per la *complicità di consiglio* anche da nude parole inconsideratamente uscite di bocca, che lungi dal mostrare nel delinquente una mira ostile verso il Governo, appena avrebbero potuto palesare o un semplice disprezzo, o tutto al più dei voti insensati profferiti in momenti di collera e di delirio.

183. La celebre *legge penale de' 20 Maggio 1808*, che tra noi fu surrogata al diritto romano, fu la prima che cominciò a definire con qualche avvedutezza quando esistesse *provocazione* punibile nei reati di cui trattiamo. Essa esigeva non più pensieri ma parole, non più parole vaghe e di senso indeterminato, ma *libelli scritti*, o per lo meno *discorsi* appositamente diretti allo scopo di eccitare il popolo contro il Re ed il Governo; nè si contentava del solo *conato*, ma richiedeva ancora che i *libelli*, gli *scritti* o i *discorsi* avessero prodotto il loro fine, o che inoltre fossero la conseguenza di una trama precedentemente ordita. In mancanza di questi due ultimi estremi o anche di un solo di essi, il misfatto non era più punito come l'*alto tradimento*, ma bensì con pena più mite e proporzionata alla sua minor gravezza (9).

---

(8) V. *Leg. 7, ff. eod.* e *Leg. un. Cod. si quis Imperat. maledixerit.*

(9) Art. 89 di detta Legge. *I libelli, gli scritti di ogni specie, i discorsi diretti ad eccitare il popolo contro al Re ed al Governo, ad oggetto di rovesciare l' ordine costituito, son puniti come delitti di* alto tradimento *se abbiano prodotto il loro fine, e se sieno le conseguenze di una conspirazione precedentemente ordita. Saranno puniti colla de-*

184. Distinta al presente la *conspirazione* dalla *provocazione*, che possono esistere l' una indipendentemente dall' altra, e che sono in realtà due modi essenzialmente tra lor diversi come devenirsi alla esecuzione dei misfatti *contro la sicurezza interna dello Stato*, non più si esige che la *provocazione* sia la conseguenza di una trama precedentemente ordita; ma ritenendosi tutti gli altri estremi che la citata legge richiedeva, si esige inoltre che la *provocazione* si sia fatta con uno di quei mezzi che ordinariamente sono i più attivi per trascinare la moltitudine nel misfatto. *Chiunque*, dicesi nell' art. 140 delle novelle leggi, *con discorsi tenuti in luoghi o adunanze pubbliche, o con cartelli affissi, o col mezzo di scritti stampati abbia provocato direttamente gli abitanti del regno a commettere uno dei reati preveduti negli art. 120 e seguenti*... Quindi segue che i discorsi qualsivogliano tenuti in privato, comunque direttamente rivolti ad eccitare gli animi altrui contra il Governo, non potrebbero giammai costituire la *provocazione* in parola, ma tutto al più servire com' elementi o di una *conspirazione* già conchiusa, quando riunissero gli estremi voluti dall' art. 125, o di una *conspirazione* sol progettata, quando contenessero una proposizione non accettata nè conchiusa ai termini dell' art. 126 (10). Del pari le *instigazioni* qualsiensi pur dirette ad alcuno dei misfatti *contro la sicurezza interna dello Stato*,

---

portazione in secondo grado, e col bando perpetuo dal Regno, se non abbiano prodotto il loro effetto, e se l' autore non abbia servito alle intenzioni di una trama precedentemente ordita.

(10) V. nella *I. Sezione* di questo *Capitolo*, i n. 142 e seguenti.

che mai si esprimano in una carta manoscritta, non possono formar' elementi di una *provocazione* che quando la carta o si sia stampata, o si sia affissa nei luoghi pubblici (11); perchè in questa guisa solamente gli espressi voti maligni possono diffondersi, ed indurre al tempo stesso una quantità di persone ad adottarli ed eseguirli. La *provocazione* finalmente debbe esser *diretta*, tale cioè che non possa punto dubitarsi nè dell' animo ostile del provocatore, nè della qualità del misfatto in ispecie che ne formi lo scopo.

185. Quando tutti questi requisiti concorrano, il provocatore va punito secondo una distinzione che ci sembra consentanea alla giustizia, ed a tutte le regole intorno alla misura della gravezza dei reati. Se la *provocazione* ha avuto il suo effetto, così che si sia commesso il reato al quale era diretta, il provocatore si ritiene come *complice* in primo grado dello stesso reato (12), e quindi va sottoposto alle pene che trovansi contra di questo stabilite dalla legge (13). Se poi la provocazione è rimasta senza effetto, queste medesime pene si diminuiscono di due a tre gradi, e con ciò si forma eccezione espressa alle regole della complicità, ritenendosi la *provocazione* come reato

---

(11) Se il manoscritto di un' autore gli fosse stato involato, e se ne fosse abusato facendolo imprimere, o pubblicandolo per qualunque altra via, la pena segnata dalla legge dovrebbe piombare unicamente sopra colui che avrebbe dato tale pubblicità allo scritto. Le leggi, dice CARNÒT (nel *comento all' art. 102 del Cod. pen. di francia*) non si estendono punto a punire il *pensiere*, e lo *scritto* di un' autore non è ancora che il suo *pensiere* finchè non lo ha reso pubblico.

(12) V. n. 678 (nel Vol. II.)

(13) V. ivi, n. 679.

speciale (14), per quegli stessi motivi che vennero addotti in parlando della punizione dovuta alla *conspirazione* non conchiusa nè accettata (15).

§. II.

Degli scritti, discorsi, o fatti ingiuriosi contra il Governo.

186. Dopo esaurito tutto ciò che riguarda i reati che attaccano la *sicurezza interna dello Stato*, che la turbano o la mettono in pericolo, le nostre leggi passano finalmente a contemplare gli atti d' *irriverenza* o di *disprezzo* verso il PRINCIPE, ugualmente che i fatti o i detti chè tendono solamente a spargere il malcontento contro il Governo. Niente dobbiamo aggiungere a quanto sopra si è avvertito relativamente alla smoderata severità del diritto romano, che pur comprendeva nella classe di *lesa Maestà* i falli di cui è parola, e con ispecialità gli oltraggi qualsiensi che si recassero alle statue, o alle immagini del Sovrano (1). Ciò non ostante le semplici parole ingiuriose contro il PRINCIPE, o le altre detrazioni contro il Governo, che dai tempi di AUGUSTO in poi si erano anche riguardate come delitti di *lesa Maestà* (2), furono in seguito sottratte da questa

(14) V. ivi, n. 629.

(15) V. sopra, n. 139 e seg.

(1) *Qui statuas aut imagines imperatoris iam consecratas conflaverint, aliudve quid simile in eas admiserint, lege iulia maiestatis tenentur* (*Leg. 6. ff. ad Leg. Jul. Maiestat.*)

(2) V. *TACITO, annal. Lib. I*, e *SVETONIO in Tiber. Cap. LVIII.*

classe per non punirsi che arbitrariamente, se pure al Principe non piacesse di condonarle (3).

187. L' augusto nostro LEGISLATORE non mirando che al solo scopo di provvedere per la pubblica sicurezza, e seguendo gli esempj di magnanimità lasciati da quei Principi che la storia dipinge come soggetti degni dell' ammirazione di tutt' i secoli e di tutt' i popoli (4), non vuol puniti che i soli fatti o detti che possono o inspirare il pubblico disprezzo, o spargere nel popolo il malcontento verso il Governo. Quindi la pena della relegazione vien giustamente riserbata contro *chiunque infranga, o deformi stemmi reali, statue, o immagini del Re o della Real famiglia situate nei luoghi pubblici con ordine o approvazione del Governo* (5); e la pena del secondo al

---

(3) *Si quis modestiae nescius, et pudoris ignarus, improbo, petulantique maledicto nomina nostra crediderit lacessenda, ac temulentia turbolentus obtrectator temporum nostrorum fuerit; eum poenae nolumus subiugari, neque durum aliquid, nec asperum volumus substinere: quoniam si id ex levitate processerit, contemnendum est; si ex insania, miseratione dignissimum; si ab iniuria remittendum. Unde integris omnibus hoc ad nostram scientiam referatur, ut ex personis hominum dicta pensemus, et utrum praetermitti, an exquiri debeant censeamus.* Leg. un. *Cod. Si quis Imperat. maledixerit.*

(4) Così di TITO si racconta con gloria che dicesse « *Ego iniuria et contumelia adfici non possum, quia nihil mihi extitit quod reprehensionem mereatur, et nihil mihi sunt curae quae falso de me iactantur* (Presso DIONE). Parimente PLINIO elogia l' Imperator TRAJANO perchè *contentus erat magnitudine sua, qua nulli magis caruerunt quam qui sibi maiestatem vindicabant* (Nel Panegirico).

(5) Nell' art. 141 sta scritto *per solo fine di disprezzo*, e *senza servire ad un fine più criminoso.* Non comprendiamo qual si fosse l' oggetto di questa soggiunta *senza servire ad un fine più criminoso*, mentre simil fatto quando anche si commettesse per un fine più criminoso non potrebbe certamente sottoporsi ad altra pena che a quella segnata dallo stesso articolo, non essendovi verun' altra disposizione di legge che lo prevedesse, e che gli comminasse una pena più grave.

terzo grado di prigionia vien similmente proposta contro *qualunque altro discorso, o scritto, o fatto pubblico tendente a spargere il malcontento verso il Governo;* non che contro *gli ecclesiastici i quali per occasione dell' esercizio delle funzioni del loro ministero facciano la critica di una legge, di un decreto, o di un' atto qualunque della pubblica autorità.* Art. 141, e 142.

188. In tutti questi casi è bene agevole il comprendere che la mira della legge non sia punto quella di vendicare il fatto o il detto ingiurioso, ma bensì quella d' impedire che per la impunità di simili falli, l' audacia del delinquente si spingesse ad altri maggiori; e di provvedere perchè non venga pubblicamente scemata nella opinione comune la forza morale del Governo che tanto potentemente influisce sulla conservazione dell' ordine sociale. Essendo questi i motivi che nella formazione del novello Codice dovettero prevalere per riprodursi in esso quelle stesse disposizioni che trovavansi consacrate tanto nel diritto Romano, quanto nella legge patria del 1808 (6), vorremmo ancora che una speciale avvertenza si portasse altresì sopra tutti gli altri fatti contenenti un disprezzo o un' ingiuria pubblica all' autorità del Governo, come per lo appunto si era praticato nella medesima legge; e che in conseguenza nella stessa guisa in cui punibili si son dichiarati tutti gli altri scritti qualsivogliano, le figure o le immagini contrarie al governo (7) una pena qualunque si propo-

(6) V. sopra n. 64, e ved. l' art. 89 della legge dei 20 Maggio 1808.
(7) Come dalle disposizioni degli art. 314 e 315.

nesse ancora contro la defissione o la lacerazione degli ordini del Governo, e contro l' imbrattamento degli affissi di questa specie (8); reati che andrebbero con ragione compresi in questa categoria, e che con nostra sorpresa non sembrano preveduti dalle veglianti leggi.

CAP. III.

Del rivelamento dei reati contro lo Stato.

189. Si è acremente disputato tra gli scrittori di legislazione penale se convenga adescare colla promessa della impunità i colpevoli, ed obbligare colla minaccia di una pena gli altr' individui qualsivogliano, a rivelare al Governo i misfatti contro la *sicurezza dello Stato*. Malgrado l' autorità dell' antico diritto che l' una e l' altra delle cennate quistioni risolveva per l' affermativa, le opinioni dei Giuspubblicisti si sono mai sempre divise, e di simili dispareri causa ci sembra non solamente la smoderata rilassatezza, ma anche l' eccessivo rigore dello stesso diritto per favorire come nel primo così nel secondo caso il rivelamento di cui è parola. L' essersi in realtà congiunta a quella della *impunità* la promessa di un *premio* per quel delinquente che rivelasse una trama in cui avesse preso parte (1), e l' essersi per

(8) Simil fallo veniva punito colla detenzione correzionale dall' art. 67 dell' altra legge de' 22 Maggio dello stesso anno.

(1) *Sane*, dicevano gl' Imperatori Arcadio ed Onorio nella famosa Legge 5, *Cod. ad Leg. Jul. Maiestat.* §. *ult., si quis ex his in exordio initae factionis, studio verae laudis accensus, initam prodiderit*

l' opposto elevata la *reticenza* al grado della *complicità*, rendendo quella soggetta alla stessa pena che per questa trovavasi stabilita, comunque veruna parte al reato non si fosse avuta dal non rivelatore (2);

---

factionem, et praemio et honore a nobis donabitur. Is vero, qui usus fuerit factione, si vel sero (incognita tamen adhuc) consiliorum arcana patefecerit, absolutione tantum ac venia dignus habebitur.

(2) *Id quod de praedictis*, cioè dei rei *di Maestà*, *eorumque filiis* (*) *cavimus, etiam de satellitibus*, CONSCIIS, *ac ministris, filiisque eorum, simili severitate censemus. Leg.* 5, §. 6. *Cod. eod.* Sono abbastanza note le controversie tra i celebri Giureconsulti BARTOLO e BALDO, il primo maestro e 'l secondo discepolo sull' espressione CONSCIUS adoperata in questa legge. Il primo sosteneva che per *conscii* s' intendessero coloro che avendo avuta conoscenza della *conspirazione* o *congiura* mancassero dal rivelarla, comunque non fossero a parte della medesima. Il secondo per l' opposto voleva che s' intendessero non già i semplici *conscii*, cioè coloro che n' erano solamente consapevoli, ma bensì i *consocj* o *correi* del misfatto; e tanto si mostrava scandalizzato dalla contraria e severa opinione del suo maestro, in quanto che giungesse ad asserire che per la stessa l' anima del maestro si trovasse a penare nell' inferno. Il dottissimo GOTOFREDO nel comento a tale legge, ch' è la terza sotto il Tit. del *Cod. Teodosiano ad Leg. Cornel. de sicariis*, ha seguita l'opinione di BALDO, del pari che questa stessa opinione si è seguita altresì dal dotto MATTEI, il quale ha passato a rassegna tutti gli argomenti fino allora allegati in contrario sulle orme del suo oppositore BARTOLO (*De criminib. ad Lib. XLVIII, ff. Tit. II, Cap. III, n. 23*). Lasciamo al lettore il giudicare sul merito delle diverse ragioni che si adducono su questo riguardo, mentre essendo incontrastabile che la mancanza di rivelazione nei misfatti di *lesa Maestà* quando anche non vi fosse elemento di complicità, veniva punita coll' ultimo supplizio, come nota lo stesso GOTOFREDO (l. cit. n. VII in fine); si verifica sempre ciò che in questo luogo abbiamo accennato, per esser la pena quasi la stessa che quella già comminata contro gli autori o i complici di simili misfatti. Aggiungiamo solamente con un dotto scrittore moderno « che » se si porge mente alla sventurata fiducia che i legislatori in tempi » difficili posero sempre nel rigore della pena, e se si considera la in» felice condizione dei tempi nei quali quella legge fu pubblicata; » nasce il sospetto che la opinione del BARTOLO fosse pur troppo la

(*) V. sopra, p. 144, nota 34.

erano intemperanze tali, che dovevano sicuramente eccitare un' opposizione tanto viva, che mirasse a distruggere del tutto il principio da cui facevansi derivare, non ostante che nè ingiusto nè inutile in se stesso non fosse.

190. Se le pene sono instituite per l' interesse della società, come mai lo stesso interesse non deve indurla a condonarle quando il rivelamento può procurare grandi vantaggi allo Stato, o sottrarlo da gravi pericoli? Se d' altronde i reati *contro la sicurezza dello Stato* son tali che lungi dal ferire i diritti di un solo individuo, feriscon quelli di tutta la società, e per conseguenza di tutti coloro che ne sono i membri; come mai ritenersi che la società istessa non abbia il potere di astringere costoro, sotto la minaccia di una pena, a rivelarli, nel mentre che questa rivelazione non contribuisce che ad evitare i proprj loro malanni?

191. Gli oppositori non ignorano la forza di simili argomenti, ma sostengono sulle prime che accordandosi la impunità ai complici rivelatori si autorizza il tradimento che le leggi debbon sempre odiare, si appalesa la debolezza del Governo che implora l' ajuto di chi l' offende (3), e si ricorre ad un mezzo che lungi dal tendere allo scopo di allon-

» genuina e la vera (**) »; molto più perchè sembra strano il supporre con Mattei che le leggi romane avessero voluto lasciare imprevveduta la reticenza nei reati *di Maestà*, e soggetta per conseguenza a pene arbitrarie, nel mentre che pene severe avevano espressamente pronunziate contro la reticenza in altri reati men gravi, come dai luoghi citati sotto il n. 713 (Vol. II.)

(3) *Beccaria, delitti e pene*, §. 37.

(**) Carmignani, *teoria delle Leggi della sicurezza sociale*, Tom. II. pag. 408, nota 2.

tanare il misfatto, rende più ardito il malvagio ad intraprenderlo per la speranza di sottrarsi dalla pena rivelandolo sol quando ne vegga impossibile la riuscita, e facile la scoperta (4); ad un mezzo finalmente che mira ad inviluppar sempre più quella verità di cui vassi in cerca (5). Sostengono in secondo luogo che ordinandosi il rivelamento sotto la minaccia di una pena contro coloro che nol facessero comunque sceveri della macchia di *complicità*, si mette la legge in contrasto colla pubblica opinione, che condanna sempre i delatori; si favorisce la calunnia sotto l' apparenza dell' adempimento di un dovere; si obbligano i cittadini a tradir l' amicizia, di cui han potut' esser figlie le manifestazioni del progetto criminoso; e si offre un motivo di più ai delinquenti onde astenersi da quelle confidenze che tenderebbero allo scoprimento del misfatto (6).

192. Or cominciando dalle ragioni che si adducono contro l' impunità, le prime due allegate dal Beccaria, non potrebbero esser meglio combattute,

---

(4) Filangieri, *Scienza della legislazione*, *Lib. III, P. II Cap. XLVI.*

(5) « L' utilità di questo espediente, dice Carmignani, qualunque » ella possa essere, se sembra favorevole al bisogno del metodo giu- » diciario, questo bisogno non esiste che nella *petizione di principio* » che informa la *tortura*, con questa differenza soltanto che la *tortura* » aspira a convertire in criterio di verità il dolore, e la *impunità* » aspira ad ottenere lo stesso scopo col piacere; che la prima cerca » la confessione, e la seconda l' accusa, l' una dannosa a chi la emet- » te, l' altra ad un terzo dannosa; e che l' una e l' altra cercando il » vero nei suggerimenti dell' interesse, corre il risico di allontanar- » sene quando più crede di esservisi avvicinata » *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, Tom. III, pag. 241.

(6) Filangieri, op. e l. cit. *Cap. LVIII*, in fine; Carnot, nel *comento all' art. 103 del Cod. penale di Francia.*

che riportando le corrispondenti repliche fattevi già dai suoi annotatori. « L' incertezza dei tribunali, e
» la debolezza della legge relativamente ad un de-
» litto che non si conosce, sono di pubblica noto-
» rietà. Invano si procurerebbe di dissimularle, e
» nulla può controbilanciare l' utilità di gittare la
» diffidenza fra gli scellerati, di renderli sospetti e
» temuti l' uno all'altro, e di farli paventare conti-
» nuamente nei loro complici altrettanti accusatori.
» Ciò non invita alla viltà che i malvagi, e tutto ciò
» che lor toglie il coraggio è utile. La delicatezza
» dell' autore è propria di un' anima nobile e gene-
» rosa; ma la morale umana, che ha per base le
» leggi ed ha per oggetto l' ordine pubblico, non
» può ammettere nel rango delle sue virtù la fedel-
» tà degli scellerati fra di loro, se non vuole per-
» turbare l' ordine e violare le leggi con maggior
» sicurezza. In una guerra aperta si ricevono i di-
» sertori; con maggior ragione debbonsi ricevere in
» una guerra sorda e tenebrosa, la quale non con-
» siste che in insidie e tradimenti (7) ».

193. Non è poi vero che la speranza della *impunità* di cui è parola, non tenda allo scopo d' impedire il reato. I misfatti contro lo Stato son' ordinariamente tali che la esecuzione non possa tentarsene da un solo. Quindi richiedendosi il simultaneo concorso di più individui, è sulle prime da sperarsi che non succeda nè l' accordo scambievole dei socj, nè il concerto, quando preveggano di poter' essere

---

(7) Beccaria coi comenti di varj scrittori, nota 66. *Edizione di Livorno, 1828.*

reciprocamente traditi, e quindi scoperti nel cammino del misfatto. Or sarebbe strano il supporre che questa circostanza rendesse più ardito il malvagio ad intraprendere il misfatto, mentre se da un lato egli deve temere in tutt'i congiurati altrettanti accusatori, dall'altro non può esser sicuro che proficua gli riuscisse quella rivelazione che mai si riserbasse di fare al tempo in cui prossima vedrebbe la scoperta dei rei, nella stessa guisa in cui non è sicuro di essere il primo a farla, e di non essere in ciò prevenuto o dall'attiva vigilanza del Governo, o da alcuno degli stessi suoi complici. E quali d'altronde sarebbero gli effetti di quella legge, la quale ad altro non mirando che solamente a punire, avrebbe inesorabilmente chiuse agli autori di una già formata *conspirazione* tutte le strade come sottrarsi dalle comminate pene? Non sarebbero essi nella necessità di sforzarsi a tutt'uopo onde consumare il misfatto, per attendersi dalla riuscita dello stesso quella salvezza che indarno avrebbero sperata prima di eseguirlo?

194. Non osta per ultimo al principio della impunità quanto si asserisce sul poco valore di quelle rivelazioni che si fanno da un reo per ottenerla. Conveniamo volentieri che le stesse come interesessate, possano esser lontane dal vero; ma ciò non basta per ritenerle di regola come sempre fallaci, e molto meno per decidere che non vi sia alcun caso in cui possano riuscir vantaggiose alla pubblica sicurezza per la scoperta di una *trama* ordita già contro il Governo. Per la prima parte, sarebbe veramente cosa mostruosa ed ingiusta lo ammetterle come una verità inconcussa, e come capaci in conseguenza a servir di

fondamento ad una condanna contro coloro che si sarebbero dal delinquente nominati per socj del comune misfatto. Prescindendo dalle molte altre diversità chè si scorgono tra la *tortura* e la *impunità*, quella vi esiste veramente essenziale in quanto al nostro assunto, che colla prima si voleva estorquere una confessione che servisse di supplemento alle pruove leggittime che non si era giunto a raccogliere a carico del delinquente; laddove colla promessa della impunità si esige non già una confessione atta servir di pruova contra lo stesso delinquente o contro un terzo, ma una dichiarazione atta a mettere il Governo nello stato di prevenire un attentato che potrebbe riuscirgli dannoso; una dichiarazione tutto al più capace a riguardarsi come una semplice denunzia; una dichiarazione in somma che altro diritto non attribuisce alla giustizia oltre di quello di metterne a pruova il contenuto, facendone la base di quelle instruzioni che mai sempre debbono precedere qualunque giudizio criminale.

195. Per l' altra parte, l' esperienza se presenta i casi in cui simili rivelamenti si son trovati affatto calunniosi, o son rimasti sforniti di qualunque appoggio, presenta ancor quelli in cui son riusciti utili per la prevenzione dei reati, e per la scoperta dei rei. Or prescindendo dal riflettere che ben di rado manchino ad un colpevole i mezzi come giungere a provare il proprio misfatto, perchè a lui più che a chiunque altro son note le strade già percorse com' effettuirlo; bilanciando le conseguenze del rivelamento in tutt' i cennati casi, è agevole il comprendere ch' esse son tali da doverlo piuttosto favorire che proscrivere. Il vantaggio che la società ricava da una sola rive–

lazione la di cui verità si perviene a dimostrare, è sempre preferibile agli asserti danni emergenti o da un rivelamento calunnioso, o da un rivelamento non provato. Nel primo caso tutto il male non ridonda che sopra lo stesso colpevole, il quale oltre la pena della *calunnia*, è tenuto a tutte le indennizzazioni verso la parte offesa; e nel secondo non piomba che sugli agenti della giustizia i quali si sono inutilmente defatigati per le corrispondenti instruzioni. Egli è vero non pertanto che talvolta danno, e danno irreparabile ne risentano ancora gl' innocenti. Ma converrebbe perciò non ammettere giammai gl' interessati a denunziare un reato sol perchè di sovente accade che simili denunzie rimangano sfornite di pruova, e si verifichino anche per calunniose? Quest' inconvenienti son certamente inevitabili nell' esercizio della giustizia umana, ed il legislatore ha adempiuto ai suoi doveri allorchè nella insormontabile difficoltà di rimuoverli del tutto, ha fatto quanto mai poteva per diminuirli, o per raddolcirne le tristi conseguenze (8).

196. Più agevole sembra il rispondere a quanto si allega contra l' obbligo del rivelamento sotto la minaccia di una pena. Se la patria non è un nome vano, vano non saprebbe certamente reputarsi il dovere di rivelare al Governo i reati che tendono a rovesciarlo (9) ed a proccurare così alla stessa patria danni incalcolabili. E se i doveri verso la patria son sempre più sacri che quelli dell' amicizia (10), non

---

(8) V. l' art. 35 delle *LL. penali.*

(9) V. *Motivi, e rapporti per la formazione del Cod. penale di Francia, Lib. III, Tit. I, Cap. I e II.*

(10) *Cari quidem parentes, cari liberi, propinqui, familiares; sed*

si saprebbe comprendere come per non tradire un'amico, che si appalesa già traditore comune, bisognasse tradire la patria. I delatori sono in verità invisi alla sociale opinione, ma quando creano delle *conspirazioni* immaginarie, e quando prescelgono il mezzo della denunzia per isfogare vendette private, o per calunniare un' innocente nemico. Saprebbe mai ritenersi come infame colui che invocasse il braccio della giustizia per ottener soddisfazione di un torto ricevuto; colui che perseguitasse con tutte le vie di diritto l' uccisore di un suo congiunto, o il rapitore violento della propria figliuola? E non bisognerebbe in questi casi assumere ancora il carattere di denunziante per intervenire ed essere inteso nel giudizio? Or come non dirsi lo stesso sul rivelamento dei misfatti contra lo Stato, nel mentre che simili misfatti sono appunto di un' interesse comune, e nel mentre che il rivelamento non mira tanto a provocare la punizione del colpevole quanto a salvare la patria da quella rovina che le sovrasta?

197. Conveniamo ben volentieri che si può colorire una *calunnia* sotto l' aspetto di un doveroso rivelamento; e conveniamo del pari che la diffidenza inspirata dalla legge per l' obbligo della rivelazione, può fare astenere i colpevoli da quelle manifestazioni che pur potrebbero tendere allo scoprimento della trama. Ma se per la prima parte non evvi una legge la più sacra che fosse, di cui non si possa abusare, così che converrebbe escluder chiunque dal diritto

---

omnes omnium caritates patria una complexa est. (CICERONE, *de off.* 1.)

di denunziare per togliere affatto l' occasione di calunniare; per l'altra parte quanto è vero che le confidenze amichevoli tender possono alla scoperta del misfatto, altrettanto è vero che per esse il colpevole può estendere ancora il numero dei complici, e meglio in conseguenza prepararne la esecuzione. Prevedendo quindi che per l' obbligo imposto dalla legge di rilevare il progetto criminoso o la trama, chiunque può essere indotto a tradire l' amico piuttosto che se stesso e la patria, il delinquente istesso avrà un motivo di più come astenersi da quelle confidenze che l' esperienza mostra dettate piuttosto dalla premura di agevolare il misfatto, che da uno spirito di jattanza o millanteria. E quante volte d'altronde non accade che alcuno abbia conoscenza di una conspirazione per un accidente impreveduto, o per altre circostanze qualsivogliano indipendenti dalla volontà dei colpevoli? Sarebbero anche allora applicabili le ragioni che contra l'obbligo del rivelamento si sono esposte?

198. Un caso, ed è forse il solo in cui sembri dura l'applicazione di una pena qualunque alla reticenza, ha luogo quando l'accusato si sia astenuto dal rivelare sol perchè mancandogli qualunque specie di pruova onde avvalorare la sua rivelazione, temeva con ragione di esporsi al pericolo di soffrire una recriminazione, e di comparire presso il pubblico come indotto a denunziare dal solo spirito di vendetta e di *calunnia*. Alcuni giuspubblicisti e giureconsulti avrebbero quindi voluto che in simil caso la reticenza si dichiarasse non soggetta a pena (11). Ma se da un verso non vi sa-

---

(11) *Qui consilium adversus maiestatem principis initum cognoverunt,*

rebbero punto delle ragioni come in questo caso temere di risposta un' accusa di *calunnia*, mentre per esser questa ammessibile non basta punto l' essersi dichiarato *non constare* della reità di colui a di cui carico si rifondeva il rivelamento, ma si esigono invece pruove non dubbie della innocenza di costui, e pruove tali altresì che convincano di essersi in realtà immaginato il misfatto o la reità nella esclusiva idea di nuocere a taluno (12); dall' altro verso è sufficiente il riflettere che il rivelamento si esige non tanto per punire i rei quanto per prevenire i misfatti di Stato, onde convincersi che anche in questo caso mal farebbe la legge se dispensasse dal rivelamento; mentre se pur non si avessero delle pruove per dimostrare la *conspirazione*, si avrebbero almeno i mezzi come impedirne i tristi risultamenti. Ciò posto, qual paragone tra simili vantaggi possibili per la cosa pubblica, e gli asserti pericoli personali da parte del rivelatore? Non è sempre preferibile la premura per la salvezza comune a quella di evitare un vano pericolo, che non terrebbe fondamento che sopra un timore ugualmente vano?

199. Premesse tutte queste avvertenze si comprende bene quanto giuste sieno le regole generali sanzionate negli art. 143 e 144 delle veglianti leggi, col primo dei quali si accorda l' impunità ai colpevoli rivelatori, e col secondo s' impone a chiunque l' ob-

---

nec probare possunt, non tenentur revelare; et qui tales condemnant non sunt iudices, sed carnifices. GIGAS, *apud du Meurier, mémoires pour servir à l' histoire de Hollande, pag. 373. V.* RAFFAELLI, *nomotesia penale*, tom. 2. pag. 264.

(12) Come sarà opportunamente dimostrato allorchè della *calunnia* terrem trattato speciale.

bligo del *rivelamento* sotto la minaccia di una pena, che lungi dal paragonarsi a quella della complicità, è più conveniente alla natura del fallo, ed è sufficientemente proporzionata alla gravezza dei misfatti non rivelati. Riportando adunque il testo dei mentovati articoli non ci resta che aggiungere delle brevi riflessioni per vie meglio illustrarli. *In tutt' i reati preveduti negli art. 105 e seguenti, va esente da pena chiunque fra i colpevoli, prima di ogni esecuzione o tentativo, e innanzi a qualunque procedimento, gli abbia svelati al Governo, o alle autorità amministrative o giudiziarie.* Art. 143. *Se il misfatto sia di* lesa Maestà, *chiunque ne abbia conoscenza, e fra ventiquattr' ore non ne riveli al Governo, o alle autorità amministrative o giudiziarie le circostanze che gliene sieno pervenute a notizia, verrà per la sola omessione del rivelamento punito colla reclusione. Se si tratti di altri misfatti preveduti in questo titolo, verrà punito col primo al secondo grado di prigionia; salve sempre le pene maggiori in caso di complicità.* Art. 144.

200. Or cominciando dall' art. 143, egli è evidente che la impunità si concede sol quando il rivelamento si faccia innanzi a qualunque procedimento, ed innanzi a qualunque *esecuzione o tentativo.* Per la prima parte è agevole il comprendere che per *procedimento* s' intenda il primo passo che dal Governo o dalle Autorità del Governo, o presso delle medesime si sia dato per lo scoprimento del misfatto, o per la persecuzione dei colpevoli; qualunque atto in somma dal quale comincia la instruzione delle pruove

ai termini di quanto si prescrive nel *Tit. 2. del Lib. 1.* delle *Leggi di procedura penale*. Se quindi gli agenti della polizia amministrativa o giudiziaria sieno riusciti ad aver notizia qualunque del progetto criminoso sia direttamente, sia per mezzo di denunzie, sia per via di qualche rivelamento fatto da uno dei colpevoli, qualunque manifestazione che mai si facesse da alcun' altro di costoro, sarebbe tardiva, e non gioverebbe punto per la impunità, attese le ragioni che opportunamente ne abbiamo addotte nel numero 193.

201. Per l'altra parte è facile parimenti il comprendere che essendo l'impunità diretta allo scopo di scoprire ad un tempo i misfatti in parola, e di prevenirne la esecuzione, come questo duplice scopo non più si ottiene quando i misfatti si sono eseguiti o tentati perchè nel primo caso è succeduto quell'evento che s'intendeva evitare, e nel secondo gli atti esterni di esecuzione manifestando i misfatti medesimi rendono inutile il rivelamento; così la legge è ben conseguente ai suoi principj quando esige che quello si faccia *prima di ogni esecuzione o tentativo.* La cosa però se non offre alcuna difficoltà ove trattisi di reati che non divengono punibili che quando il *tentativo* raccolga gli estremi voluti dall' art. 69 o dall' art. 70, ne presenta certamente ove trattisi di misfatti che per l'eccezioni stabilite nel *Capitolo* precedente, son punibili anche quando se ne sia solo concertata o preparata l'esecuzione, come sarebbero le *conspirazioni* o gli *attentati* preveduti negli art. 120 e seguenti, e nell'art. 132. Si direbbe in verità che simili *conspirazioni* o *attentati* ri–

guardandosi come misfatti già perfetti nel loro genere subito che concorrano gli elementi richiesti dagli art. 124 e 125, il rivelamento non tenderebbe più a prevenirli perchè sussecutivo alla loro perfezione. Ma se si rifletta che la *conspirazione* si è definita esistere nel momento in cui i mezzi di agire si sono concertati e conchiusi fra i conspiratori, comunque non ancora l'azione si sia intrapresa ed *eseguita*; e che del pari l'*attentato* esiste nel momento che si è commesso o cominciato non gia un' *atto di esecuzione*, ma bensì un'atto *prossimo alla esecuzione*: si scorgerà facilmente che l'art. 143 parlando specialmente di *esecuzione* intenda per lo appunto quella del misfatto cui la *conspirazione* mirava, cioè quella *esecuzione* istessa per la quale nella *conspirazione* si erano concertati i *mezzi di agire*. E parlando similmente di *tentativo* intenda quello che vien definito negli art. 69 e 70, quello cioè che suppone non un' *atto prossimo alla esecuzione* cominciato o commesso come nell' *attentato*, ma un' *atto della stessa esecuzione* giunto almeno ad un punto prossimo alla consumazione, e tale che constituisca se non il *misfatto mancato* almeno il *tentato* (13).

202. Mena a questa interpetrazione non tanto il senso letterale delle parole adoperate nell'art. 143, quanto l' avvertire che la disposizione compresavi è tanto generale da doversi applicare a tutt'i reati preveduti negli art. 105 e seguenti, a tutt'i reati cioè *contro la sicurezza dello stato*, tra i quali van cer-

---

(13) V. n. 821, e seg. nella PARTE I. (*Vol. III.*)

tamente compresi quelli che formano oggetto degli art. 120 e seguenti. Egli è vero che in simili misfatti il solo *attentato*, e la semplice *conspirazione* si riguardano come reati già perfetti nel loro genere, e come anche consumati nell' esteriore di loro carattere. Ma ciò se ha luogo in quanto all' applicazione della pena, non porta certamente a conchiudere che si debba ritenere come fisicamente *eseguito*, o come legalmente *tentato* il misfatto che della *conspirazione* formava lo scopo, sol perchè si era giunto a concertarne la esecuzione, ed a stabilire i mezzi per conseguirla; o che si debba parimenti ritenere come *eseguito* o come *tentato* il misfatto che formava l' oggetto dell' *attentato* sol perchè se n' era preparata la esecuzione. Se diversamente fosse, si perderebbero del tutto in quanto alla *conspirazione* quei vantaggi cui mira il rivelamento, mentre escludendosi i conspiratori dal beneficio della indulgenza come rei già di un reato perfetto, non vi sarebbe alcun caso in cui s' inducessero a rivelare; il che avverrebbe ancora in quanto all' *attentato*, che non richiedendo *atti di esecuzione* per sussistere, può rimanere occulto all' occhio del Governo, nello stesso modo come di sovente non si perviene a conoscere gli atti *preparatorj* del misfatto comunque *prossimi alla esecuzione* (14). E qual mai d' altronde sarebbe la sorte di quello sciagurato, che nel cammino del misfatto

(14) Notiamo di passaggio che dall' essersi senz' alcuna plausibile ragione variata la redazione dell' art. 143 da quella del corrispondente art. 108 dell' abolito *Codice penale*, è nata in certo modo l' occasione alla quistione che ci occupa. Quest' ultimo articolo parlava in fatti di *trame* e di altri misfatti contro la sicurezza dello Stato, e dava luogo alla impunità quando il rivelamento si fosse fatto prima

si sarebbe arrestato in virtù di un salutare pentimento, ed avrebbe spontaneamente trattenuta la mano parricida nel punto di alzarla contro la Sacra Persona del Principe, se non avesse alcuna via ond' esimersi dalla pena del già commesso *attentato*? Perchè non lasciarsi il mezzo del rivelamento come l' unica condizione per rendergli proficuo quel *pentimento* che le leggi non riguardano, come nel *tentativo*, capace a sottrarre da pena (15)? Non sarebbe allora lo stesso che impegnare il colpevole ad osar tutto per cercare nelle conseguenze del misfatto quella salvezza, che indarno avrebbe mai attesa pria di compierne l' esecuzione?

203. Passando al rivelamento ordinato a chiunque sotto la minaccia di una pena, è da notarsi sulle prime ch' esso non è prescritto che riguardo a quei reati i quali sieno punibili con *pene criminali*, mentre l' art. 144 non parla che di *misfatti*; che la pena della *reclusione* imposta nel primo comma dell' art. medesimo non è applicabile che alla ommissione del rivelamento dei reati qualificati di *lesa Maestà* non già dall' antico diritto, ma dalle stesse *leggi penali*, come dagli art. 120, 121 e 123; e che il colpevole di reticenza non può soggettarsi alla pena che quando si dimostri di aver' egli avuta una conoscenza reale e precisa del misfatto sia per mezzo di confidenze fattegli da alcuno dei complici, sia per altro accidente qualunque (16).

---

di ogni *esecuzione* o *tentativo di tali trame*, o *di tali misfatti*. V. NANI, *Princip̄j di Giurisprudenza penale*, §. 129, nota 26.

(15) V. sopra n. 137.

(16) « La commissione di Legislazione del *Consiglio di Stato*, dice

204. È da notarsi in secondo luogo che il fine del Legislatore essendo principalmente quello di dare al

---

» CARNOT, ch' era stata incaricata della revisione del progetto del » Codice, aveva domandato che l' art. 103 fosse redatto in modo da » non potersene fare l'applicazione che a coloro i quali avessero acqui» stata la conoscenza del *complotto* per *via diretta;* imperocchè, diceva » il relatore, ciò che si apprende *indirettamente e per azzardo* non » può esser tenuto per certo, sopra tutto quando si tratti di una *cospi» razione non eseguita.* Alcune apparenze di realtà, alcune circostanze » anche verisimili, aggiongeva egli, non possono imporre a veruno » il dovere di dichiarare ciò che perverrebbe alla sua conoscenza so» pra caratteri così ambigui che sovente non meritano alcuna fede. » Qual debbe essere in effetti la fiducia che possono inspirare delle » voci vaghe, o delle confidenze fatte per lo più per uno spirito di » leggerezza e di malevolenza?.... Ma la *Sezione del Consiglio*, cui » fu rinviato il lavoro della commissione, pensò ch' ei sarebbe dan» noso lo stabilire una distinzione tra colui che avrebbe avuta la co» noscenza *diretta* della conspirazione, e colui che non l' avrebbe avuta » che *indirettamente;* e che appartiene ai giudici solamente il valu» tare le circostanze tutte a carico o a discarico del prevenuto. En» trò dunque nello spirito della *Sezione del Consiglio*, com' entra an» cora nello spirito dell' art. 103, che le *circostanze* debbono decidere » in simil caso della innocenza, o della colpabilità del prevenuto; che » la valutazione n'è confidata ai tribunali, e che per conseguenza i » magistrati debbono farne un serio esame; che essi non debbono punto » attenersi al semplice titolo dell' accusa, e nè anche alla pruova ac» quistata della mancanza di rivelamento, per pronunziare la con» danna dell'accusato; ch' essi debbooo assicurarsi se il rivelatore uon » avesse acquistato la conoscenza della trama in una maniera *vaga ed » incerta*, in modo da dover supporre che le parole intese non fos» sero state che il risultamento del malcontento o di una ingiustizia » provata, piuttosto che l' esistenza di una vera conspirazioue. Così il » membro più infloente del Consiglio per suo sapere e per l'alta di» gnità di cui era rivestito, riassumendo la discussione, dichiarò do» versi riguardare come *ben' inteso* che l' art. 103 non potesse rice» vere alcun' applicazione che nel *caso in cui si fosse avuta realmente » conoscenza di una trama formata, o di un misfatto progettato*, e » *non già nel caso in cui non si fosse intesa che una semplice con» versazione la quale niente avesse particolarizzato* ». (*Comentar. sul Cod. pen. di Francia, osservaz. all'art. 103, n. 25*). Io pervengo, sog» giunge sul proposito un' altro scrittore francese che non occorre di

Governo i mezzi onde arrestare la esecuzione dei misfatti contro la sicurezza dello Stato, come un tale scopo non può più conseguirsi per mezzo del rivelamento quando essi si son già eseguiti, così non può applicarsi la pena fulminata dall' art. 144 nel caso in cui il non rivelatore ne avesse avuto conoscenza dopo la cennata esecuzione. L' abolito *Codice penale di Francia* si era chiaramente spiegato su questo proposito, limitando l' obbligo del rivelamento per le sole *conspirazioni formate*, e pei soli *misfatti progettati contro la sicurezza esterna dello Stato* (17); e malgrado che la redazione dell' art. 144 delle nostre leggi fosse alquanto diversa, mentre parlandosi in generale di *misfatti preveduti in questo titolo*, fa supporrè che si esigesse il rivelamento in tutt' i casi; occorre naturalmente intendere che il senso ne fosse precisamente lo stesso che quello del Codice abolito: mentre strano ci sembra l' immaginare che tutti dovessero rivelare un misfatto, il quale come già eseguito, non è più ignoto a chicchessia. E qual mai sarebbe l' imbarazzo degli agenti del Governo nel ricevere le rivelazioni di quanti fossero gli abitanti di quel Comune ove il misfatto si sarebbe com-

---

» nominare, ad aver contezza di un' azione che mi sembra un de-
» litto; ma son io sicuro che questa contezza è veramente esatta? Posso
» io valutare un' azione da me non conosciuta che per metà, le di
» cui più importanti circostanze, quelle che decidono del suo carat-
» tere di reità o d' innocenza, sono da me ignorate? E sopra sem-
» plici apparenze che io non ho mezzi di penetrare, mi si ordinerà
» di fare alla giustizia delle imperfette rivelazioni, che possono atti-
» rare sul capo di un' innocente la prigionia, la rovina, l' umiliazione
» di un processo pubblico, e tutt' i mal sicuri eventi che accompa-
» gnano sempre l' umana giustizia nel di lei esercizio? »

(17) Art. 103.

messo? Quale d' altronde sarebbe il vantaggio che da simili tardivi rivelamenti verrebbe a trarsi?

205. Del pari inapplicabile ci sembra la pena a colui che si sia astenuto dal rivelare le trame o gli attentati in parola anche *prima di ogni esecuzione o tentativo*, sol perchè al momento in cui n' ebbe conoscenza, il Governo se ne trovava di già informato. Se l' art. 144 tanto formalmente non dichiara, ciò deriva dal perchè la ragione e la giustizia lo indicano a sufficienza. « Qual parte in effetti, dice CARNOT (18), verrebbe a prendere nel giudizio un ri» velatore in tale stato di cose? Egli non potrebbe » esser considerato che come un testimone il quale » sarebbe venuto a presentarsi spontaneamente per de» porre, la di cui testimonianza non potrebbe in con» seguenza essere ricevuta mentre qualunque indivi» duo, il quale senza esservi chiamato dalla giustizia, » offre la sua testimonianza, diviene per questo solo » necessariamente sospetto ». Prescindendo da tutto ciò, novello argomento noi ricaviamo in appoggio di quanto veniamo dal dire così in questo che nel numero precedente, dal modo con che le nostre leggi sembrano aver concatenata la disposizione dell' art. 143 con quella dell' art. 144. L' una si appalesa come un seguito dell' altra, così che le condizioni messe nella prima per farsi luogo alla impunità, si riconoscano per la natura stessa della cosa, richieste ancora per farsi luogo alla pena, *rivelamento cioè prima di ogni esecuzione o tentativo, ed innanzi a qualunque procedimento*, rimanendo all' opposto il solo

(18) Nel *comento* all' art. 103 del *Cod. pen. di francia n.* 23.

termine delle ore ventiquattro come la terza condizione esclusivamente voluta nel caso dell'art. 144. In opposto non vi sarebbe alcuna ragione come non censurare altamente la diversità della redazione del citato art. 144 da quella dell' articolo che gli corrisponde nel *Codice* abolito, secondo che sopra è stato opportunamente avvertito.

206. È da notarsi in fine che sebbene la disposizione dell'articolo che comentiamo sembri concepita in modo da non lasciar luogo a veruna eccezione, tranne quella contemplata nell'art. 146; pur due casi vi sono nei quali crederemmo che la reticenza non potesse esser punita, avuto riguardo alle vie per cui si sarebbe giunto ad aver contezza dei misfatti in parola, senza far onta alla santità della religione nell'uno, ed alla morale pubblica nell'altro. Nel primo caso si trovano i *Ministri del Santuario* che mai abbiano avuta conoscenza di una conspirazione, o del progetto di un' *attentato* qualunque contro la sicurezza dello Stato, per mezzo della confessione sagramentale; e nel secondo si trovano gli *avvocati* o i *difensori* dell' imputato, ai quali avesse costui manifestato il fatto per ragione della loro professione, e per la fiducia riposta nel loro patrocinio. In quanto ai primi non è mai da presumersi che l'Augusto nostro Legislatore avesse voluto pretendere la violazione di un secreto che la Cattolica nostra Religione comanda imperiosamente di guardarsi, sieno qualunque i motivi che consigliassero l'opposto (19). In quanto agli

(19) Che anzi conveniamo su questo riguardo con un dotto Giureconsulto francese che se mai alcun confessore dimentico dei più sacri doveri avesse tradito un tal segreto con delle scandalose rivelazioni,

altri crediamo che potesse dirsi lo stesso, mentre la rivelazione dei segreti confidati all'avvocato o al difensore vien dalla legge reputata immorale a segno da volerla anche punita. Egli è vero che l'art. 371, il quale prevede un tal delitto, eccettua dalla sua disposizione i casi in cui la legge obbliga i depositarj dell'altrui segreto a darne parte all'autorità pubblica: ma questi casi ci sembran quelli appunto letteralmente espressi in quanto ad alcuno dei cennati depositarj nell'art. 392, senza potervisi comprender quello di cui trattiamo sia perchè le nostre leggi, a differenza di ciò che disponevano le leggi francesi (20), han tanto rispettato il mantenimento dei segreti affidati ai difensori in quanto che hanno assolutamente vietato di ammettersi costoro a deporre nella pubblica discussione (21); sia perchè essendo naturale il supporre che gl'imputati di trame o di progetti

---

i Giudici sarebbero nel dovere di non attendere punto alle medesime, e d'insevire contro il Ministro prevaricatore per soggettarlo non solamente alle pene prescritte dall'art. 371 delle LL. penali, ma per denunziarlo ancora ai suoi Superiori onde sottoporlo alle altre pene che i sacri canoni (*) vogliono inflitte per la violazione del suggello della confessione. V. Carnot, nel *Comento* all'art. 103 del *Cod. pen. di Francia*, n. 4.

(20) L'autore citato nella nota precedente professa la stessa opinione, malgrado che l'art. 322 del *Codice d'Istruzione criminale* vigente in Francia non comprendesse tra coloro che non possono essere ammessi a deporre nella pubblica discussione, i *defensori dell'accusato*, come per l'opposto ve li comprendono le nostre *leggi di procedura penale*.

(21) *A pena di nullità non possono essere ammessi a deporre nella pubblica discussione....* 3.° i defensori delle parti *sui fatti la cui scienza dipende dalla fiducia che le parti istesse hanno riposta nel loro patrocinio*. Art. 202 delle *LL. di procedura penale*.

(*) V. precisamente quanto trovasi prescritto nel *Concilio Lateranese IV*. Tit. XXI.

criminosi contro lo Stato, non discendessero a manifestarli ai difensori o avvocati che quando il Governo ne avesse già avuto qualche sentore, e si fosse in conseguenza cominciato il procedimento, l'obbligo della rivelazione cesserebbe pur dall' esistere secondo ciò che abbiam' osservato nel n. 205.

207. Tranne l'eccezioni fin quì dinotate, altra qualunque crediamo non poterne competere alla disposizione generale compresa nell' art. 144. Che anzi per far sì che l' imputato di reticenza non potesse sottrarsi dalla pena per motivi che gli sarebbe facile di allegare in sua giustificazione, e che se realmente valessero a giustificarlo, basterebbero per rendere illusorio l'obbligo imposto dalla legge, si è coll' art. 145 dichiarato che *colui il quale incorre nel reato* (22) *preveduto nell' articolo precedente, non sarà ammesso a scusarsene sull' appoggio di non aver approvato i reati da lui conosciuti e non rivelati; nè anche su quello di esservisi opposto, o di aver cercato di dissuaderne gli autori.* E quì non è superfluo l'avvertire che siccome la ommissione del rivelamento non constituendo nè potendo mai con-

---

(22) Non comprendiamo perchè l' autore del *Comentario sulle leggi penali* nelle osservazioni a questo articolo si fermi su questa espressione *chi incorre nel reato*, ed asserisca *esser chiaro che il legislatore abbia voluto parlare di misfatto*. Secondo questa interpetraziune le scuse dinotate in questo articolo potrebbero essere ammesse ove la reticenza riguardasse reati diversi da quelli che sono qualificati di *lesa Maestà*. Ma basta riflettere che il precedente art. 144 punisce anche simile reticenza con pene correzionali; che perciò prevede nella generale sua disposizione due reati, cioè nel primo comma un *misfatto*, e nel secondo un *delitto*; e che finalmente la voce *reato* è generica: per convincersi che la disposizione dell' art. 145 è comune a tutte le reticenze prevedute nell' articolo precedente.

*

stituire, come qualunque altra omessione (23), un fatto di complicità al reato non rivelato, si riguarda qual reato *sui generis:* così quando anche si riuscisse a provare le scuse contemplate nell' art. 145, esse lungi dal valere per far reputare come adempiuto l'obbligo della rivelazione che la legge impone, non varrebbero che per escludere qualunque nota di complicità. Egli è vero che si presentano come spaventevoli gli esempj di condanne pronunziate per l' addietro contra i colpevoli di reticenza, come anche è vero che per vieppiù contrassegnarle col sigillo della pubblica riprovazione, gli oppositori al principio del rivelamento si han fatto scudo della circostanza di essersi quelle pronunziate ed eseguite, malgrado che si fosse dimostrata tutta la disapprovazione al misfatto per parte di coloro che non lo avevano poi rivelato (24). Ma se la pubblica opinione si è giustamente scagliata contro simili condanne, ciò non è stato al certo per lo motivo che quella circostanza doveva valere per esimere da pena, o per iscusare

---

(23) Questa verità fu da noi dimostrata nell' ultima Sezione del *trattato* sulla *complicità* (Nel Vol. II. in fine).

(24) Il FILANGIERI in fatti per censurare le leggi che puniscono la ommissione del rivelamento, riporta l' esempio della condanna a morte profferita in Francia contra *Tuano* per non aver rivelato una congiurazione che si tramava contro il Cardinale di *Richelieu*, malgrado che fosse dimostrato in processo, che *Tuano* avesse esaurito tutt' i mezzi onde distogliere uno dei cospiratori che gli aveva confidato il progetto. Riporta pure l' esempio di simile condanna anche in quel Regno pronunziata contro un cuoco del RE ARRICO IV, il quale aveva mancato di rivelare al Governo che un Gentiluomo del Delfinato gli aveva offerta una somma di danaro perchè avesse avvelenato il suo padrone, non ostante che si fosse provato che il cuoco avesse ricusato l' offerta, e si fosse denegato a commetter quell' eccesso. *Scienza della Legislazione*, *Lib. III*, *Parte II*, *Cap. XLV*.

la reticenza in faccia alla legge; ma bensì perchè le pene una volta pronunziate per un tale reato, erano in realtà eccessive, e perchè ingiusto abbastanza era il confondere la reità di colui che aveva agito con quella di colui che aveva mancato di agire, il fallo di colui che aveva osato di tradire la propria patria, con quello di colui che aveva solamente trascurato di salvarla da un tradimento altrui. Ridotte al presente le pene ad una più giusta misura, così che alcuna nè anche remota analogia si ravvisasse tra le medesime e quelle della *complicità;* non si avranno sicuramente delle ragioni onde ritenere che ingiusta ne fosse l'applicazione, quando anche elementi tali giugnessero a raccogliersi che escludessero qualunque sospetto di complicità nel non rivelatore.

208. L'ultima eccezione che compete all'art. 144, secondo che abbiamo accennato nel num. 206, è letteralmente dinotata nell'art. 146, portante che *la reticenza preveduta nei due articoli precedenti va esente da pena in persona del conjuge, degli ascendenti o discendenti, dei fratelli e sorelle in secondo grado, e degli affini negli stessi gradi dell'autore del reato non rivelato. Pur tuttavolta anche in questo caso il colpevole di non rivelamento può esser sottoposto alla malleveria.* « Con » questa eccezione tutta morale la legge ha pagato » un nuovo tributo ai principj conservatori della » dignità dell'uomo, e dei sentimenti di fiducia e di » pace ch'è tanto necessario di mantenere nelle fa» miglie » (25), ed ha fatto intendere chiaramente

(25) Così si esprimevano gli oratori del Governo di Francia nel presentare al Consiglio di Stato il progetto del *Codice penale* del 1810.

che rispettava sempre più il principio già sanzionato nell' art. 202 della *procedura penale* (26) ch' è servito di fondamento alle altre eccezioni già mentovate nel num. 206. » Nulla deve tendere, soggiunge un » dotto scrittore, direttamente o indirettamente ad » alterare la confidenza tra sì prossimi congiunti: ed » intanto si vede con sorpresa che costoro possono » esser messi sotto la sorveglianza speciale dell' alta » polizia nel caso di reticenza; » il che dinota abbastanza che se la legge gli sottrae dalle pene ordinarie prescritte per tale reato, non gli dispensa dall' obbligo del rivelamento sotto altre misure di rigore, quantunque ne abbandonasse l' uso al potere discrezionale dei magistrati (27). Riflettendo che la malleveria quantunque richiesta come semplice misura di precauzione può degenerare in una vera pena pei diversi obblighi che nel condannato produce (28), tanto vero che come pena le leggi la considerano, così che per applicarsi vi occorra di necessità un giudizio nelle forme ordinarie; che le pene per regola generale non possono con giustizia imporsi che quando se ne riconosca la necessità indispensabile per impedire il reato; e che nella specie quella della *malleveria* non potendo essere di tanta efficacia da astringere al rivelamento, e da prevalere sui sentimenti di affetto che potentemente vi si oppongono, diviene affatto inutile: vorremmo anche noi che se ne in-

(26) « A pena di nullità non possono essere ammessi a deporre nella » pubblica discussione, 1.° Gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, » e le sorelle di secondo grado, il marito o la moglie dell' accusato, » o di uno dei coaccusati ec. »

(27) Carnot, sull' art. 107 del Cod. pen. di Francia.

(28) V. *Parte I, Tit. I, Cap. III, Sezione II.* (Nel Vol. I, p. 208.)

terdicesse l'applicazione in simil caso, molto più perchè può sembrare al presente cosa scandalosa il vederla mantenuta contro il figlio che non si sarà prestato al comando della legge per denunziare il proprio genitore, nel mentre che si è proscritta per coloro che essendo una volta caduti nel misfatto di *alto tradimento*, lasciano certamente dei motivi assai più gravi onde temersi della loro posteriore condotta (29).

TITOLO III.

Delle violenze pubbliche, e delle minacce.

209. Non evvi nomenclatura alcuna di cui tanto si sia abusato in quasi tutte le passate legislazioni, quanto quella di *violenza*. Presentando tal voce l'idea di una *forza privata* che cercasi di sostituire alla forza o all' impero della legge, e che perciò non può non riuscir dannosa all'ordine sociale (1); si è creduto di poterla convenientemente adoperare per dinotar le molte e diverse specie di azioni criminose,

(29) Nel caso dell' art. 143 l'abolito Codice penale accordando l'impunità ai colpevoli che rivelavano, autorizzava i tribunali a sottoporli o a vita o a tempo sotto la sorveglianza della polizia. Le nostre leggi hanno esclusa l'applicazione della *malleveria* per un tal caso, e l'hanno poi mantenuta nel caso dell'art. 146, adoperando l'espressione *anche in questo caso.* Tali espressioni fan presumere che in qualcuno degl' articoli precedenti si fosse parlato di *sottoposizione di malleveria;* il che in verità non ha luogo in veruna delle disposizioni che racchiudono. Supponiamo perciò che le dette espressioni fossero sfuggite per errore nella redazione del mentovato articolo.

(1) *Nihil est*, dice Cicerone, *exitiosius civitatibus, nihil tam contrarium iuri et legibus, nihil minus civile et humanum, quam composita et constituta republica, quidquam agi per vim (De legib. Lib. III. Cap. XVIII).*

che con essa possono commettersi; e così lungi dal valutarsi l'indole politica delle medesime azioni dalla qualità e dalla gravezza del *danno* che ne formava lo scopo, si è incorso nell'errore di determinarla sulla base precipuamente del *danno* inerente alla circostanza che serviva di mezzo alla loro esecuzione.

210. I tristi esempj di siffatto abuso offerti ci vengon sulle prime dal diritto romano, ove sotto i *titoli* della *violenza* si riuniscono reati d'indole affatto diversi, ed ove per l'errore che di tanto abuso esser doveva la conseguenza, una pena istessa si propone a reati di gravezza ancor disuguali. Il raccorre e'l conservare nella propria casa o nel proprio podere armi di qualunque sorta, non potrebbe riguardarsi che tutto al più come un reato che minaccia da lungi la pubblica tranquillità servendo come occasione ad altri reati, o come indizio di una futura violenza. Il riunire delle persone armate ad oggetto di muover sedizione o tumulto, si riterrebbe con ragione come un reato più grave, perchè da vicino non solamente minaccia la pubblica tranquillità, ma turba ancora, o almeno mette in pericolo la pubblica sicurezza, la sicurezza dello Stato (2). Ciò non ostante l'uno e l'altro reato vien considerato come una *pubblica violenza*, e soggetto quindi ad una stessa punizione (3). L'appiccare un'incendio ad una villa, o ad altro luogo o edifizio qualunque; il sequestrare, o l'arrestare arbitrariamente un cittadino; l'impedirgli di restarsi per un determina-

(2) V. sopra n. 154.
(3) *Leg. 1, e Leg. 3. ff. ad Leg. Jul. de vi publica.*

to tempo in Roma; l' indurlo per forza a caricarsi di un' obbligazione qualunque; l' espellere con violenza il possessore dal suo fondo; sono reati essenzialmente diversi, mentre gli uni attaccano *la proprietà*, gli altri *la libertà individuale*, gli altri *il libero esercizio dei proprj diritti*, gli altri finalmente la *giustizia pubblica*. Intanto sol perchè a tutti la *violenza* serve forse di mezzo, tutti in quella legislazione van confusi sotto una stessa categoria, e tutti per conseguenza sottoposti ad una stessa sanzione penale (4). Parimenti il saccheggiare a mano armata gli altrui poderi; il commetter furti nella malaugurata circostanza di un' incendio, o l'impedire che in tempo d' incendio il padrone badasse a salvare le sue robe; lo stuprare per violenza, o il rapire per forza una donna o un fanciullo; sono reati per natura diversissimi; e ciò nondimeno vengono annoverati nella classe delle *pubbliche violenze*, e come tali ancora puniti (5). L' abusare finalmente della propria carica, o del proprio potere per uccidere, percuotere o maltrattare un cittadino; l'intervenire armato nelle pubbliche adunanze, o nei luoghi ove si amministra la giustizia; l' impedire al reo di presentarsi in giudizio, o il frapporre altri ostacoli qualsivogliano al corso della giustizia o alle operazioni del magistrato; come anche l' imporre senza gli ordini del Governo novelli dazj; l' ingiuriare o il percuotere i legati o i rappresentati delle straniere nazioni; sono reati ancor diversi e di gravezza diversa: e pure

---

(4) *Leg. 5, 6, ed 8 ff. eod.*
(5) *Leg. 3, §. 2, 3, 4 e 5, e Leg. 6, ff. eod.*

vanno anch' essi compresi tra le *pubbliche violenze* (6), e quasi sempre soggetti alla stessa pena (7).

211. Nè minor confusione sullo stesso riguardo recavano le altre disposizioni contenute nel *titolo* della *violenza privata*. Destinato forse a prevedere dei falli men gravi, alla esecuzione dei quali la *violenza* serviva bensì di mezzo, ma non quella *violenza a mano armata*, che più di tutte le altre spaventa ed atterrisce gli animi (8), conteneva pur' esso non pochi

---

(6) *Leg.* 7, 10, e 12. *ff.* eod.

(7) Questa pena consisteva ordinariamente nella *interdizione dell' acqua e del fuoco* (*cit. Leg.* 10 *in fin. ff. ad Leg. Jul. de vi publ.*), cui poscia fu surrogata la *deportazione* (§. 6 *inst. de judic. publ.*). Si elevava però fino alla morte contro gl' incendiarj di case o luoghi abitati (*Leg.* 28, §. *incend. Cod. ad Leg. Jul. de vi publ* ; contro coloro che a mano armata saccheggiavano le ville (*cit. leg.* 10, *ff. eod.*); contro coloro che cercavano con violenza di impossessarsi di un' altrui podere, quando nel conflitto ne fossero derivati omicidj (*Leg.* 6. *Cod. eod.*); e contro i rapitori delle vergini (*Leg. un. Cod. de raptu virgin.*).

(8) Crediamo ancor noi che questa fosse la differenza principale tra le *violenze pubbliche* e le *private*, mentre in tutto il titolo dei *digesti ad Leg. iul. de vi privata*, non si parla punto di *armi*, come per l' opposto se ne parla nel *titolo de vi publica* che lo precede. Che anzi tra le *violenze private* si veggono ancor compresi alcuni tra gli stessi reati che si eran qualificati come *violenze pubbliche* attesa la circostanza delle armi, che sola ne distingue le specie, come dal confronto tra la *legge* 3, §. 2 e 3 del *tit. de vi publ.* e la *legge* 1. §. 1. del *tit. de vi privata*; tra il §. 6. della *legge* 3. del *tit. de vi publ.* e la *legge* 5. del *tit. de vi privata.* Malgrado tutto ciò alcuni altri scrittori, tra' quali il celebre Cujacio, hanno opinato che il titolo della *violenza pubblica* non appartenne da principio che a quella sola violenza la quale si commetteva dai funzionarj pubblici, abusando del pubblico potere di cui erano rivestiti; ed altri finalmente han creduto che non solamente il concorso delle *armi* distingueva l' una dall' altra *violenza*, ma ancora la maggiore atrocità del fatto criminoso, essendo incontrastabile che lo *stupro* ed il *ratto violento* (ad esempio) appartenevan sempre alla *violenza pubblica*, comunque si fos-

altri reati di genere e di specie affatto distinti, che senz' alcun criterio ad una stessa pena andavano per conseguenza anche soggetti (9).

212. Gli stessi errori ad un di presso si ravvisano in quella patria legge, che tra noi fu surrogata al diritto romano. Soppressa solamente la imbarazzante distinzione tra la *privata* e la *pubblica violenza*, che per lo innanzi aveva avuto luogo; si ritennero rei di *violenza pubblica* coloro che opponevano la forza privata alla pubblica, o che le resistevano a mano armata; coloro che opponevano la forza alla voce del magistrato, o che offendevano con qualunque sòrta d' ingiuria i pubblici funzionarj; coloro che

---

sero commessi senz' armi; e che sempre del pari vi appartenevano la *imposizione dei nuovi vettigali*, *l' offesa qualunque ai legati*, *ec. ec.* Dobbiamo quindi ritenere che sia tuttora ignoto il vero punto di differenza tra le *pubbliche* e le *private violenze*, e che alcuno degli scrittori non sia ancora riuscito, nè possa riuscire ad indagarlo; molto più perchè nei due indicati titoli delle *Pandette* esistono dei casi perfettamente simili, che non si saprebbero in conseguenza specificare come *pubbliche* anzichè come *private violenze*; qual' è ad esempio quello di colui che « *convocatis hominibus vim fecerit quo quis verberetur, et pulsetur, neque homo occisus sit* » preveduto così dalla *Leg.* 10. §. 1. *de vi publ.* che dalla *legge* 2. *de vi privata*. Tanto più siam convinti di questa verità, in quanto che lo stesso Giureconsulto ULPIANO avvertendo alla mentovata difficoltà, non seppe tracciare alcuna strada come dirimerla, e si contentò invece di gittarsi nella opinione più mite. *Sed si utriusque legis crimina objecta sint, mitior lex, id est privatorum erit sequenda. Leg.* 32. *ff. de poenis.*

(9) La pena delle *violenze private* era la *pubblicazione della terza parte dei beni* e l' *infamia*, (*Leg.* 1, *in princ.* e *Leg. ult. ff. Leg.* 2. *Cod. ad Leg. Jul. de vi privata*); e colpiva coloro che si univano senz' armi per ingiuriare, o per predare, o per impedire che un reo si menasse in giudizio; che soggettavano alla tortura il servo altrui; che turbavano l' altrui possesso; che invadevano le altrui proprietà; che si associavano per litigare a comune guadagno; o che si facevano giustizia di privata autorità (*Tot. tit. ff. ad leg. Jul. de vi privata*).

usurpavano la forza pubblica; coloro che violavano con armi o senza la sicurezza delle persone o dei luoghi messi sotto la guarentia della legge, e sotto la pubblica custodia; coloro che devastavano con incendio le campagne, o i luoghi abitati; coloro che commettevano qualsivoglia *delitto* (10) con adunamento di persone armate almeno al numero di tre; e coloro che offendevano il rispetto dovuto al pubblico costume (11). Tutte queste specie di *pubblica violenza* vennero però esattamente definite, così che scomparve qualunque incertezza sulla rispettiva loro indole, e si ottenne almeno lo scopo di vederle distinte se non nel nome, nella loro gravezza, pronunziandosi pene a questa più proporzionate (12).

213. Adottato poscia il *Codice penale di Francia* svanirono del tutto come i nomi di *pubblica* e *privata violenza*, così anche gl' inconvenienti già derivati dall' abuso di essi. I principali reati che si eran per lo innanzi compresi sotto l' uno, o sotto l' altro *titolo*, ottennero posto in quella *categoria* che più da vicino riguardavali; e la *violenza* adoperata forse per commetterli, non venne più ritenuta come capace a distrarli dalla lor propria sede, ma tutto al più come una circostanza di qualifica atta solo ad aggravarne la pena nei casi espressamente dalla legge dinotati. La sola *associazione di malfattori* organizzata in *bande armate* per attentare alle persone o alle proprietà, venne considerata qual mi-

(10) Questa parola veniva adoperata come nome generico applicabile a qualsivoglia *reato*. V. nella *Prima Parte* n. 894, nota 34.

(11) Art. 92 della *Leg. pen. de' 20 Maggio 1808*.

(12) V. gli art. 94 e seg. della detta legge.

sfatto contro la *pace pubblica*, e dichiarata punibile sotto questo *titolo*, quando anche altro misfatto non si fosse commesso dalla *banda* (13).

214. Lo stesso divisamento se non prevalse interamente nella formazione delle Leggi novelle, contribuì al certo per tutti quei miglioramenti che in questa parte di legislazione penale si son finalmente ottenuti. La *violenza* in generale non saprebbe mai concepirsi come criminosa in se stessa, ed indipendentemente da altri atti nocivi ai diritti della società o dei privati individui. Congiunta per l'opposto a simili atti, tante volte diviene elemento essenziale della loro reità, e tante volte una circostanza semplicemente aggravante. L' indurre, a cagion d' esempio, un pubblico uffiziale a fare o non fare qualche atto dipendente dal suo ministero, non è punibile a norma dell' art. 173, che quando si adoperi la *violenza* come *forza di compulsione*. L' opporsi alle operazioni della forza pubblica, costituisce reato quando si adoperi la *violenza*, come *forza di resistenza*, o di *repulsione* (art. 178). L' evadere dai luoghi di pubblica custodia non diviene punibile nei *prigioni* (14) che quando parimenti si usi la *violenza* (art. 253). In questi ed altri simili casi la *violenza* serve com' elemento essenziale o constitutivo dell' atto criminoso, cosichè questo cessi dall' esser tale in difetto di quella. Per l' opposto la fuga dai luoghi di custodia o di pena, eseguita anche senza *violenza*,

---

(13) Art. 265 a 268.

(14) V. nella *Parte I*, n. 947, nota 3, e quanto altro diremo nel Tit. IV, Cap. V.

è punibile nei *condannati* con pena che non può mai eccedere la durata di due anni. Eseguita poi con *violenza*, divien punibile colla *reclusione*, che nella sua durata non può esser minore di anni sei, e può estendersi fino a dieci (cit. art. 253). In questo ed altri simili casi la *violenza* lungi dall'essere un' elemento essenziale di reità, non è che una *circostanza di qualifica* che ne aggrava la pena.

215. Or non è certamente l' una o l' altra delle dinotate *violenze* quella di cui quì dobbiam' occuparci. Di esse le leggi tengono quel riguardo che conviensi in tutti quei reati, nei quali il colpevole si avvale della forza, come mezzo di costringimento per raggiungere lo scopo che si propone: e quindi oltre dei casi in cui vengono specialmente contemplate sotto l' uno o sotto l' altro aspetto, i magistrati non potrebbero tenerne alcun conto, senz' arrogarsi una parte del potere legislativo, e senza violare la regola che interdice qualunque punizione diversa da quella che dalla legge trovasi letteralmente prescritta. Prescindendo quindi da tali *violenze*, un' altra di gravezza maggiore forma l' oggetto delle sanzioni comprese in questo titolo; sanzioni generali, che senz' appartenere a determinati malefizj, son relative ai reati di qualunque specie che possono eseguirsi per mezzo della stessa *violenza*. Essa ha luogo allorchè consimili reati vengono commessi *da un numero non minore di tre individui, riuniti a fine di delinquere, dei quali due almeno sien portatori di armi proprie* (art. 147).

216. Un dotto Giuspubblicista moderno, la di cui memoria onora abbastanza queste nostre contrade,

malgrado che fosse stato uno dei membri della Commissione instituita da SUA MAESTA' per la formazione delle novelle *Leggi penali* (15), partendo dal principio che la *pubblica violenza* non possa esistere che o quando i privati la usino contro le pubbliche proprietà, o quando i depositarj delle pubbliche proprietà o dei pubblici poteri la usino contro i privati (16); ha censurata la esposta definizione della *violenza pubblica*, non tanto perchè contraria alle sue idee ed opposta del tutto alle sanzioni dell' antico diritto, quanto perchè *privati* essendo gli assalitori, *private* le armi di cui si cingono, e *private* ancora le persone che vanno ad assalirsi, non saprebbe intendersi come da tanti esseri *privati* potesse sorgere la *pubblica* qualità della *violenza* in disame.

217. Senza punto occuparci nel discutere se la nomenclatura da lui adoperata convenga alle specie di malefizj cui la riferisce (il che ci metterebbe senza dubbio nel dovere di esaminar partitamente la ingegnosa *classificazione* dei reati che egli propone), e senza riprodurre le ragioni per le quali si è dovuto deviare dai dettati delle precedenti legislazioni nel fissare il carattere delle *pubbliche violenze* (17), ci è facile indagare i motivi che pienamente giustificano la vigente sanzione delle nostre leggi su questo proposito. Il numero dei delinquenti influisce sensibilmente ad accrescere la gravezza di un reato perchè non solamente ne facilita l' esecuzione, ma contribuisce in

(15) Il Sig. RAFFAELLI, nella *Nomotesia penale*, pag. 230 del *Vol. I*.

(16) Questo stesso principio sembra essersi seguito anche dal Giureconsulto PAOLO, nel *Tit. XXVI*, del *Lib. V*, delle *sentenze*.

(17) V. i numeri precedenti.

modo singolare ad aumentare il *danno sociale* che dal reato medesimo risulta, quel *danno* cioè inerente alla diminuzione della fiducia di sicurezza che ciascuno nell' ordine sociale ripone. Allo stesso effetto tende altresì l' uso di quei mezzi, che destinati principalmente all' altrui offesa, nel mentre che assicurano benanche la funesta riuscita del reato, spargono vieppiù negli animi di tutti la costernazione e lo spavento. Massime son queste di ragion penale, che tutto lo sviluppo meritarono nel trattato sulla *estimazione dei reati* già premesso nella *Parte I.* (18), per lo che ozioso sarebbe il replicarne più dimostrazione veruna. Or se la violenza, come appunto si è definita dalle nostre leggi, può accompagnare se non tutti almeno la massima parte dei reati, mentre alla loro esecuzione può servir di mezzo quanto efficace altrettanto spaventevole; come pretendersi che della violenza medesima la legge tenga conto in quei soli malefizj che i privati commettessero contro le pubbliche persone o contro le pubbliche proprietà, o che i depositarj del pubblico potere imprendessero a commettere contro i privati? Come pretendere che questo stesso mezzo fosse capace ad un tempo ad imprimere a simili malefizj un carattere tale di gravezza che facesse degenerarli dalla loro indole ordinaria, e non servisse poi in tutti gli altri nè anche come circostanza capace ad aggravarne la pena?

218. Quando più individui ardiscono associarsi per commettere un reato, e munirsi degl' istrumenti addetti precipuamente all' altrui offesa, mostrano con

---

(18) Nel *Vol. III*, in principio.

questo fatto solo di conculcare del tutto quella disciplina sociale che dovrebbe contener ciascuno nell' esatta osservanza dei proprj doveri, e nella cieca dipendenza da quel potere politico che garentisce la conservazione dell' ordine pubblico. Or siccome il danno emergente dal reato che della descritta *violenza* formava lo scopo, acquista per tale riguardo un carattere speciale di gravezza, e *pubblico* ad un tratto addiviene pel pubblico spavento che arreca negli animi dei cittadini; così *pubblica* a buon diritto una tal *violenza* si appella, comunque nè *pubbliche* fossero le *armi*, nè di pubblico carattere rivestite le persone dei delinquenti o degli offesi.

219. Ciò premesso non istenterà a comprendersi benanche la ragione per cui le medesime nostre leggi dopo i reati *contro lo Stato*, che *danno sociale immediato* producono, passan subito a contemplare le *pubbliche violenze* di cui è parola. Queste ordinariamente non sussistono senza la esecuzione o il tentativo di un'altro reato cui servan di mezzo, e quando un tal reato accompagnano, fan sì che il danno che ne risulta, si accosti assai da vicino all' indole di quello che dai mentovati malefizj provviene. Attesa quindi una tale affinità, ed attesa benanche la serie numerosa dei reati che posson commettersi per mezzo della *pubblica violenza*, faceva d' uopo sicuramente trattarne in questo luogo perchè il più acconcio sotto tutte le descritte vedute.

220. Come nondimeno le *violenze pubbliche* non costituiscono più da per se stesse reati, ma formano invece una circostanza di qualifica a quei reati speciali che mai accompagnino, così vorremmo che la

intitolazione dalle nostre leggi adoperata in questa materia corrispondesse meglio all' idea che anima tutte le disposizioni che contengono. I reati che si commettono con *pubblica violenza* non divengono al certo *reati di pubblica violenza* (19), ma conservano invece la loro speciale denominazione, colla soggiunta bensì della circostanza della *violenzà* che ne aggrava la pena. Così un' *omicidio*, ad esempio, commesso in riunione armata, non diviene *misfatto* di *pubblica violenza*, ma regolarmente si appella *omicidio accompagnato dalla pubblica violenza.* Quindi se in tutto il *titolo* presente non si comprendono reati di *pubblica violenza*, ma bensì reati diversi che o per questa circostanza, o per propria indole alterano, o almeno mettono in pericolo la *pubblica* o la *privata tranquillità;* meglio certamente sarebbe l' usare quest' ultima rubrica, mentre così corrisponderebbe appieno non solamente al misfatto di *comitiva armata*, che indipendentemente da altri reati è punibile in se stesso, ma anche ai delitti di *asportazione , detenzione , fabbricazione o spaccio di armi vietate*, che son punibili sotto un' aspetto alquanto anzi assai diverso da quello che caratterizza le *pubbliche violenze.* Corrisponderebbe inoltre la stessa intitolazione anche alle *minacce* che fan parte della medesima categoria, mentre anch' esse attaccano la quiete dei cittadini, colla sola distinzione però tra le *pubbliche* e le *private*, secondo che si rivolgano

(19) È stato quindi non esatto il parlarsi nell' art. 426, n. 2. delle *leggi di procedura penale*, *di misfatti di pubblica violenza.* Questa nomenclatura, come appresso vedremo, [illegible] compete che tutto al più alle sole *comitive armate.*

o contro una generalità d' individui, o contro una sola persona o una determinata famiglia.

221. Seguendo noi tutti questi principj, divideremo il presente *titolo* in quattro *capi* distinti, ed esauriremo nel 1.° quanto altro è relativo alle *pubbliche violenze*, trattando quindi successivamente 2.° delle *comitive armate*; 3.° dell' *asportazione*, *detenzione*, *fabbricazione e spaccio delle armi vietate*; e 4.° delle *minacce*.

CAP. I.

Della pubblica violenza considerata come circostanza aggravante *di qualunque reato.*

222. L' art. 147 già riportato nel num. 215 dinotando gli elementi constitutivi della *pubblica violenza*, esige sulle prime che gl' individui di cui ivi è parola si sieno *riuniti a fine di delinquere*. Ciò importa che debba dal lato dell' accusa provarsi non solamente che nel momento della esecuzione del reato erano i delinquenti almeno tre, ma che ancora si erano riuniti appunto per commetterlo. Quindi se tutt' altro, fuorchè la esecuzione del reato, era lo scopo della riunione, la circostanza aggravante della *pubblica violenza* non può certamente concorrervi (1).

---

(1) Questo principio ricevette la sua applicazione con due *arresti* dell' abolita *Corte di Cassazione* di Napoli dei 25 Novembre 1813, e dei 10 Novembre 1814. Nel primo si ragionò che per aver luogo la *competenza speciale*, l' adunamento delle persone, e l' armamento delle medesime debbe esser concertato e coordinato al misfatto; qualità che lungi dal consacrarsi dalla *Corte Speciale*, si era dalla stessa

★

Del pari non può aver luogo se per due soli dei delinquenti fosse esistito il concerto criminoso, e se il terzo avesse preso parte nella esecuzione bensì ma non già nel *concerto;* come anche se tutti e tre avessero concertato, e se due soli fossero intervenuti alla esecuzione. La legge esige cumulativamente l' uno e l' altro estremo, quello cioè della *riunione a fine di delinquere*, e della riunione nel momento della esecuzione del reato; per lo che mancando o l' uno o l' altro, manca legalmente quel dato da cui emerge la *pubblica violenza* (2).

---

sua decisione distrutta, perchè aveva stabilito l' incontro dei cinque giovani meramente casuale e senza precedente concerto. Nel secondo si osservò del pari « che i tre imputati si erano riuniti per eseguire » l' arresto di un coscritto refrattario, di cui erano stati incaricati, » e che in conseguenza non poteva spiegarsi la *competenza speciale* » per gli eccessi commessi in tale rincontro, mentre non vi era unione » di tre persone a fine di commetter misfatti ». *V. Supplimento alla collezione delle leggi, serie delle decisioni criminali, Vol. I. n. 120, §. 2, e 4.* Simili *arresti*, come anche gli altri di cui nelle seguenti annotazioni faremo menzione, convengono pienamente collo spirito dell' attuale legislazione; imperciocchè comunque nell' epoca in cui furono renduti si trovasse in vigore il *Codice penale di Francia* che nessuna disposizione generale conteneva intorno alle *pubbliche violenze* (v. n. 213); pur tuttavolta era in osservanza il *Decreto* del 1. Luglio 1809, che aveva dichiarato di competenza delle *Corti speciali* il giudizio dei *misfatti qualsivogliano commessi con adunamento di persone armate al numero di tre almeno*, dei misfatti in somma che ai termini dell' art. 92, n. 7, della *Legge penale del 1808*, venivan classificati tra le *violenze pubbliche*, come si era espresso il Ministro di Giustizia colla *circolare* dei 4 Novembre 1809, riportata in detto *Supplimento*, Vol. sud. nota 1 al n. 113. Sotto il rapporto quindi della *competenza*, le cause summentovate si portarono alla conoscenza della *Corte di Cassazione*, che con diversi *arresti* stabilì delle massime, che poi si sono adottate nella formazione delle leggi veglianti, le quali pure attribuiscono alle *Corti Speciali* i giudizj dei misfatti accompagnati dalla *violenza pubblica*. Ved. nota al n. 220.

(2) V. la decisione dei 10 Novembre 1814, citata nella nota prece-

223. Dallo stesso principio sorge altresì che la *violenza* medesima non potesse, per massima generale, concorrere in tutt'i reati *volontarj* bensì ma non *premeditati*, avvegnachè esigendosi il *concerto* precedente all' azione, svanisce affatto il sospetto di un tal *concerto* quando la stess' azione è surta *all' improviso* (3). Ne sorge per l' opposto che quando per tutt' i delinquenti si sia provata la premeditazione per lo stesso misfatto in tutti gli estremi voluti dall' art. 351, questo solo basti perchè si ritenga come provato altresì il *concerto* che si richiede per la *pubblica violenza*, mentre esso è inerente senza dubbio al comune *disegno formato prima dell' azione*, del quale parla lo stesso art. 351 (4).

224. Perchè concorra la circostanza della *pubblica violenza* si esige in secondo luogo che delle tre persone riunite a fine di commettere il reato, due almeno sieno munite di *armi proprie* (cit. art. 147). Di quì la necessità di determinare il significato della voce *arme*, e di distinguere quindi le *armi proprie* dalle *improprie;* distinzione utilissima, che va

---

dente, non che quella dei 26 Giugno detto anno, riportata nel *Supplimento*, l. cit. §. 3.

(3) V. l'*arresto* de' 5 Settembre 1812, riportato *ivi*, §. 1.

(4) La *Gran Corte Speciale* di Basilicata nella decisione de' 2 agosto 1817 si dichiarò competente nella causa di *Gerardo Chieppe* e *Tommaso Lovallo*, stabilendo nel fatto che appostati costoro insieme con un'altro avevano commesso un' omicidio. Ricorso, sul motivo che non si erano spiegati gli elementi di fatto constitutivi del *concerto* precedente ec. *Arresto* che rigettò il ricorso « atteso che l' allegato mezzo non sussiste in fatto, poichè l' appostamento contiene in se il *concerto*, » ond' è che la competenza è stata spiegata a norma della legge » (Decisione dei 7 Novembre 1817 riportata nel *Supplimento*, ivi numero 119).

dovuta principalmente alla giurisprudenza della *Corte Suprema* di questi Reali Dominj, la quale ne preparò la sollenne sanzione già seguitane colla pubblicazione delle *Leggi penali.*

225. Per *arme*, secondo il diritto romano, s'intendeva in generale qualunque strumento atto a nuocere ad altrui (5). In conseguenza dicevansi *armi* non solamente i *dardi*, i *coltelli*, le *spade*, le *lance* e le *picche*, ma benanche le *pietre* ed i *bastoni* (6). Lo stesso ancora aveva luogo secondo il *Codice penale di Francia*, mentre coll' art. 101 si dichiarava che si comprendessero nella parola *armi ogni sorta di macchine, di strumenti o di utensili incidenti, perforanti o contundenti; e che i coltelli e le forbici da tasca, come anche i bastoni semplici, non dovessero reputarsi armi, se non per quanto se ne fosse fatto uso per uccidere, ferire o percuotere.* Lo stesso finalmente viene stabilito dalle Leggi veglianti, perciocchè nell'art. 148 prescrivono del pari che *sotto il nome di armi s' intendano tutte le macchine da fuoco, tutti gli strumenti, tutti gli utensili incidenti, perforanti e contundenti.*

226. Quando dunque alcuno per offendere altrui faccia uso di veruno degl' indicati strumenti, si dice con ragione che lo adoperi come un' *arme*, e fin quì

(5) *Armatos non utique eos intelligere debemus qui tela habuerunt, sed etiam qui aliud quod nocere potest. (Leg. 9, ff. ad Leg. Jul. de vi publ.) Telorum autem appellatione omnia ex quibus singuli homines nocere possunt, accipiuntur (Leg. 11, §. 1, ff. eod.).*

(6) *Arma sunt omnia* tela, *hoc est et* fustes *et* lapides, *non solum* gladii, hastae, frameae, romphaeae. *Leg. 3, §. 2, ff. de vi et vi armata.* V. anche le leggi 41, e 233, *ff. de Verb. signif.*

tutte le passate legislazioni sembrano convenire sul senso generale di una simile espressione. Nondimeno egli è ben naturale il comprendere che un reato qualunque commesso con uno di quei mezzi che son diretti unicamente o precipuamente all' offesa altrui, non produce negli animi dei più quella stessa sensazione che vi desta lo stesso reato commesso con altro strumento qualsiasi. È nel primo caso che maggiormente e forse solamente ne sorge uno spavento pubblico e tale che riesca a turbare la pubblica quiete, laddove nel secondo questa non riceve che quell' alterazione, la quale suol' esser la solita conseguenza di tutti gli altri reati, e che proporzionata addiviene al *danno* ordinario inerente all' importanza del diritto che dal reato viene specialmente colpito.

227. Or facendo l' applicazione di siffatto principio alla materia che ci occupa, se ad esempio più individui si associino insieme per commettere un' omicidio, e si muniscano di *bastoni* per farli servire alla esecuzione di esso, chi non vede che l'*allarme* in questo caso non si diffonde nella moltitudine con quel vigore con cui si estenderebbe qualora lo stesso reato si commettesse col mezzo di *shioppi*, o di *pugnali?* Penetrato da questa imponente considerazione, il supremo tribunale, che tra noi era destinato ad attribuire alle leggi quella interpetrazione che meglio convenisse allo spirito di esse, cominciò il primo a distinguere, sulle tracce della famosa *legge patria dei 20 Maggio 1808*, le *armi proprie* dalle *improprie.* Rimasto, anche dopo la pubblicazione del *Codice penale di Francia*, in osservanza il Decreto del 1809 emanato sotto l' impero di detta legge, il quale

attribuiva alla competenza delle Corti Speciali il giudizio dei reati tutti commessi in riunione almeno di tre individui armati (7), lunghe discussioni si agitarono in quel Collegio sulla qualità delle *armi* richieste per farsi luogo alla competenza suddetta; e malgrado che il citato *Codice penale* nessuna distinzione facesse tra le *armi* in parola, pure si venne ad osservare 1.° che il Decreto del 1809 si era promulgato sotto l'impero della *legge penale del 1808*, e che perciò doveva interpetrarsi unicamente a senso della detta legge; 2.° che l' *adunamento armato* dovesse quindi intendersi per quello appunto che giusta la stessa legge costituiva la *pubblica violenza*; 3.° che del pari le *armi* dovessero distinguersi in *proprie* ed in *improprie*, e le *proprie* in *vietate* e *non vietate*, come sembrava essersi distinte dagli art. 121 e 213 della medesima legge (8); 4.° e che in fine l' *adunamento armato* richiesto per la *pubblica violenza* fosse appunto quello i di cui caratteri si trovavano già definiti nell' art. 8 dell' altro Decreto del dì 26 Gennaro 1810 (9). In conseguenza

---

(7) V. la nota al n. 222.

(8) Art. 121 « Gli asportatori di armi vietate dalla legge saranno » riputati rei di *tentata violenza pubblica*, e saranno puniti la prima » volta in via correzionale, la seconda colla detenzione di tre anni. » La qualità di *arme vietate* sarà spiegata in un particolare *statuto* » *di polizia*, che in quanto agli effetti penali, si riguarderà come una » parte della presente legge. Art. 213. Tutte le ferite commesse con » gli altri strumenti che *impropriamente* vengono sotto la denomina- » zione di *armi*, si presumono *colpose* ec. ec. »

(9) « Il contrabbando s' intende eseguito con *adunamento di persone* » e con *armi* sempre che vi concorrano tre persone o più, e che tra » essi uno o più portino armi visibili o nascoste, come *fucili, pistole,* » ed altre *armi da fuoco, sciable, spade, pugnali*, e simili. Non sono

di tutto ciò la mentovata *Corte di Cassazione* offrì le basi della famosa distinzione delle *armi* in parola, e venne finalmente a stabilire per massima di diritto che la *pubblica violenza* non esistesse punto ove dei tre delinquenti uno almeno non fosse munito di *armi propriamente dette*, tali cioè che fossero precipuamente destinate all' altrui offesa (10).

228. Questa massima è dunque servita come di scorta ai compilatori delle veglianti leggi in quanto alla distinzione già adottata coll' art. 148 tra le *armi proprie* e le *improprie*. *Armi proprie*, ecco le parole della legge in detto articolo, *son quelle, la di cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria, o l' altrui offesa: le altre tutte non sono reputate armi che quando si rivolgano effettivamente all' offesa o difesa altrui, ed allora diconsi ARMI IMPROPRIE.*

229. Ciò premesso, si comprende agevolmente che l' art. 147 faccia dipendere la circostanza della *pubblica violenza* dal concorso delle sole *armi proprie*, e non già da quello delle *improprie*, con che si è

» reputate *armi* le *mazze*, i *bastoni*, ed i *coltelli a piegatojo* destinati » abitualmente agli usi ordinarj della vita » (Art. cit.).

(10) Sono moltissimi gli *arresti* riportati nel *Supplimento alla Collezione delle Leggi* che consacrano un tal principio, il quale si ritenne come giurisprudenza costante dal 1813 in poi, secondo che ci avverte il dotto compilatore della raccolta nella nota alla decisione della stessa *Corte Suprema* de' 3 Settembre 1817, (V. *ivi*, *n. 115. Vol. I.*) In virtù dello stesso principio si giudicò non esservi *violenza pubblica* 1.° ove i delinquenti fossero armati di *mazze e di puntelli* (*Decis. de' 27 Agosto 1814*, ivi n. 116, §. 1); 2.° ove fossero muniti di *bastoni* (ivi, §. 2 e 3); 3.° ove avessero adoperate *pietre*, *pali*, o *aste di legno* (ivi, §. 4, 5, ed 11); 4.° ove avessero usato *accette*, o altri *strumenti rurali* (ivi, §. 6, ed 8).

per lo appunto elevata in legge l' altra massima adottata parimenti dalla *Corte Suprema*, tranne solamente la parte che concerne il numero degli armati, mentre se per lo innanzi bastava che uno dei delinquenti asportasse un' *arma propria*, al presente si richiede che di consimile arma fossero muniti almeno due tra essi. La legge poi non distingue più se le armi in parola sieno *visibili* o *nascoste*. Meritava in fatti censura una disposizione del Codice penale abolito, che in fatto di *ribellione* faceva consistere la *riunione armata* in quella solamente ove più di due persone portassero *armi palesi* (11), dappoichè le occulte non solamente presentano la stessa malefica tendenza, ma sono ancor più pericolose perchè racchiudono una insidia maggiore (12). Molto meno al presente si distingue se coloro che son delle armi provveduti, abbiano o no licenza di asportarle. Quindi non possiamo non applaudire alla massima già fissata dalla Corte Suprema, che la *pubblica violenza* esista quando anche gl' individui armati fossero muniti di legale autorizzazione ad asportare le armi (13).

230. La legge finalmente non esige che le *armi* in realtà si sieno adoperate tal che sia in effetti derivata dall' uso di esse l' altrui offesa; e nè anche esige che il misfatto il quale formava lo scopo della riunione criminosa si sia consumato. Basta attendere

---

(11) Art. 214 del *Cod. pen. di Francia.*

(12) V. Raffaelli, l. cit. nella nota al n. 216.

(13) V. l' arresto dei 21 Marzo 1823 riportato nel *Supplimento alla Collezione delle leggi*, Vol. del 1823, *Serie delle decisioni criminali* pag. 14, e 15.

alla definizione della *pubblica violenza* per convincersi che la semplice asportazione delle armi a fine di commettere un reato sia elemento sufficiente perchè quella circostanza aggravante sussista (14); e ba-

---

(14) Prescindendo da ciò ch' emerge dalla stessa definizione della *pubblica violenza*, potremmo anche appellarci al caso proposto dal Giureconsulto Ulpiano nella legge 3, §. 5. *ff. de vi et vi armata*, per sempre più dimostrare quanto sia lontana dai veri principj la massima adottata dalla *Corte Suprema di Napoli* con arresto de' 15 Gennaro 1823, (riportato nel *Dizionario di Armellini*, all' articolo *violenze pubbliche*). Coloro che si presentano armati per espellere alcuno dal suo podere, e riescono a cacciarnelo, sono rei di *violenza* a mano armata, quando anche non abbiano adoperato a tal' effetto le armi di cui eran portatori « *sufficit enim terror armorum ut videantur armis deiecisse* ». Nella specie del mentovato *arresto* trattavasi di un furto sul pubblico cammino commesso in unione di tre persone, due delle quali portavano *armi proprie*. La Corte Suprema ritenne che un tal furto non potesse reputarsi come accompagnato dalla *pubblica violenza*, sol perchè uno dei ladri armato aveva aggredito il viandante, e gli altri si erano limitati a garentire il socio nel misfatto impostati in qualche distanza. La legge mira a reprimere l' associazione per delinquere e la riunione con armi, appunto perchè lo spavento che arreca il misfatto così commesso si diffonde subito negli animi altrui, ed altera la pubblica tranquillità (n. 217 e seg.) Quest' alterazione ha sempre luogo sia che uno, sia che più sieno coloro tra i delinquenti che prestino mano alla materiale esecuzione del misfatto; ed il misfatto è in realtà commesso da tutti quando tutti concorsero per la esecuzione sia nella qualità di rei principali o *correi*, sia nella qualità di *complici*, purchè la complicità risulti da quel *concorso fisico* che presenti l' intervento di più persone nella esecuzione criminosa. Egli è vero che una tal sorta di complicità può dar luogo all' applicazione di pene diverse a seconda della efficacia del concorso del complice; ma ciò non escludendo costui da qualunque reità, fa sì che sempre si riguardi come colpevole in un grado qualunque del reato già commesso, e quindi concorre sempre l' estremo voluto dall' art. 147, di essersi cioè commesso un reato da più individui precedentemente riuniti per commetterlo. Se l' opposto potesse reggere, la legge sarebbe in contraddizione con se stessa, avvegnachè pretenderebbe indarno che tutti usassero delle armi, nel mentre che si contenta che dei tre o più delinquenti due soli fossero portatori di armi;

sta inoltre riflettere che l' espressione *reato* è tanto generica dal riferirsi a qualunque azione legalmente punibile, per convincersi che non si richiegga un reato consumato, ma che invece basti anche il *tentativo* di un reato, che raccolga gli estremi richiesti dall' art. 69 o 70, gli estremi cioè che lo rendano meritevole di pena in linea di tentativo (15).

231. Gli effetti della *pubblica violenza* corrispondono presso a poco a quelli che venivan dinotati nella citata legge del 1808. Qualunque reato accompagnato da *pubblica violenza* è punito con un grado di più della pena stabilita contra il medesimo quante volte non fosse stato accompagnato da *violenza pubblica:* tranne solamente il caso in cui l' aumento suddetto portasse alla *morte*, avvegnachè per una benigna eccezione si soggiunge che non possa ascendersi a tal pena se non quando si trovi ordinato dalla legge in alcuni casi particolari (art. 149). Ciò in quanto alla *pena.* In quanto poi al giudizio, le *leggi di procedura penale* prescrivono che ove il reato commesso con *pubblica violenza* costituisca un misfatto, la

---

ed a indipendentemente da ciò la legge medesima sarebbe anche illusoria, poichè essendo sufficiente la semplice riunione armata per atterrire, e facilitare così la esecuzione di qualunque reato, i delinquenti avrebbero sempre una via aperta per sottrarsi dall' aggravazione della pena, destinando tra essoloro un solo, o anche due per la materiale esecuzione del reato, e limitandosi tutti gli altri a garentirla in qualche distanza.

(15) L' abolita *Corte di Cassazione* con *arresto* dei 25 Novembre 1815 professò solennemente la massima che bastava di essersi commesso anche il semplice *tentativo* di un reato per farsi luogo alla *pubblica violenza*, mentre un tal *tentativo* è sempre un *reato* già commesso, un' azione cioè punibile all' occhio della legge (V. *Supplim. alla collezione delle Leggi, Serie delle decis. crim. Vol. I, n.* 120, §. 2.)

competenza ne sia delle *Gran Corti Speciali* (16); e ciò appunto perchè si provvegga a quella punizione che allora più calma la pubblica tranquillità agitata, quando celeremente succede al reato che venne a turbarla.

CAP. II.

Della violenza pubblica riguardata come reato sui generis, *cioè della* comitiva armata.

232. Fin quì della *pubblica violenza* considerata come circostanza aggravante di tutti e qualsivogliano i malefizj cui serva di mezzo, e come circostanza ancora capace ad attribuire ai medesimi il carattere di *reati contro la pubblica tranquillità*, comunque direttamente rivolti alle offese qualsiensi dei diritti inerenti o al corpo sociale, o anche a particolari individui. Or passiamo a trattare della *comitiva armata*, di quel misfatto cioè che propriamente potrebbe appellarsi misfatto di *violenza pubblica*, mentre anche senza servir di mezzo ad altri reati, esiste da se solo, ed attacca precipuamente e direttamente la stessa *pubblica tranquillità*.

233. L' unione dei delinquenti com' è stata contemplata nel *Capitolo* precedente e nell' art. 147 delle veglianti leggi, non è che unione passaggiera, e coordinata per un dato *misfatto*, per un dato *delitto*, o per una data *contravvenzione*. Essa isolatamente considerata, ed indipendentemente dalla esecuzione,

---

(16) V. l' art. 426, n. 2 di dette Leggi, e la nota al n. 220.

o almeno dal *tentativo* del reato cui era diretta, non influisce ad alterare la pubblica tranquillità, sì perchè difficilmente perviene alla notizia del pubblico, sì anche perchè in una momentanea associazione di persone quantunque armate, il pubblico istesso non trova elementi di fatto tali da presumere che lo scopo n' era appunto la esecuzione di qualche criminoso progetto, e tali da trarne in conseguenza inquietezza e spavento. Ove però trattisi di riunione non passaggiera ma permanente, non coordinata ad un solo e determinato malefizio, ma disposta a qualsivoglia misfatto o delitto; di una riunione in somma che senza dirigere le sue operazioni ad un solo scopo, senza restringerle tra il cerchio di un dato luogo, e senza limitarle contro designate persone, pronta si mostri ad infrangere ad un tempo tutt' i vincoli sociali, ed a spiegare la sua malefica azione ovunque e contra chiunque: la pubblica tranquillità non può non rimanerne turbata subito che consimile associazione manifesti un tanto pernicioso carattere, comunque non ancora sia riuscita a commettere alcun reato. Lo spavento che allora ne sorge, diffondesi ben presto nella massa del popolo, che temendo d' imbattersi in quella masnada, è costretto ad astenersi da qualunque traffico, ed è ridotto nella malaugurata necessità di contenersi nei proprj abituri, come nei soli luoghi di sicurezza che allora gli rimangono.

234. Le antiche leggi del Regno conservando in tutto il suo vigore le disposizioni del diritto romano tendenti a reprimere qualunque *pubblica violenza* in generale, prevedettero in modo speciale quella di cui è parola; e non solamente comminarono pene

severe contra i così detti *grassatori di strada o di campagna*, gli *esuli*, i *banniti*, o i *fuorgiudicati* (1), ma anche ordinarono che il giudizio di simili misfatti corresse il più rapido che fosse possibile, dispensando da tutte quelle formalità ch' erano richieste per gli altri giudizj criminali (2). Simili ad

---

(1) *Esuli* appellavansi secondo quelle leggi non coloro che eran costretti a rimanersi in *esilio* in virtù di condanne, ma bensì coloro che al numero almeno di tre, segregandosi dalla massa del popolo, e sottraendosi da qualunque soggezione alle leggi, scorrevano armati la campagna, o assalivano i viandanti nelle pubbliche strade. Simile misfatto dicevasi *grassazione per le campagne* o *per le strade*, e gli *esuli* prendevano il nome di *banditi* o *banniti*, subito che la pubblica autorità aveva con editto, chiamato allora *bando*, ordinato lo scioglimento della *comitiva*, o la presentazione di coloro che la componevano: e prendevano in ultimo il nome di *fuorgiudicati*, o *fuorbanditi*, tosto che si era dopo quattro giorni pronunziata contra di loro la *fuorgiudica*, che aveva l' effetto di metterli fuori della protezione delle leggi. Chiunque scorreva per la campagna munito di armi a fine di delinquere, era per questo solo fatto punito con pena straordinaria, cioè o colla *relegazione* o colle *galere*: e se commetteva violenze o danno ad alcuno, la pena era quella dell' ultimo supplizio. (*Prammat. 10, §. 48, de off. iudic.*) Chiunque poi munito di *armi da fuoco* scorreva del pari la campagna in unione di tre *fuorgiudicati*, era punito di morte, quando anche non avesse commesso alcun danno o alcuna violenza, e poteva dopo quattro giorni esser dichiarato anch' egli *fuorgiudicato* (*Prammat. 22, §. 6, de exul.*). Tutte queste disposizioni furono anche esasperate colla *prammatica* del 1689, che fulminò la pena di morte contro l' incesso in parola quando anche si fosse commesso in unione coi semplici *banditi*, e non fosse durato per più di due giorni, e quando anche non si fossero del pari commessi altri reati. Che se poi i *grassatori* si fossero renduti colpevoli di qualche *ladroneccio*, *saccheggio*, o *ricatto* (furto con sequestro di persona), la morte doveva espiarsi coll' aggiunta di particolari tormenti, ed i cadaveri dei delinquenti dovevano tagliarsi a pezzi, e sospendersi nei luoghi in cui si eran commessi i dinotati misfatti, ad esempio del pubblico.

(2) I Tribunali dovevano procedere anche senza delegazione e con termini abbreviati, ossia *ad modum belli* e *ad horas*; potevansi i rei sottoporre a *tortura* anche sul semplice processo informativo; la *tor-*

un di presso furono i dettati delle leggi posteriori, che riguardarono un tale misfatto or sotto il nome d' *incesso armato per la campagna*, or sotto quello di *associazione di malfattori*, e che vollero sottoposto a delle pene or più gravi ed or più miti a seconda delle circostanze dei tempi e dei luoghi, in cui era più o meno frequente (3).

235. Nell' epoca avventurosa del quinquennio che succedette al ritorno della legittima DINASTIA in questi Reali Dominj, ed in quella specialmente in cui le novelle leggi si pubblicarono, rare essendo le apparizioni di simili riunioni armate, sufficienti si credettero le misure prescritte negli art. 154 e seguenti delle medesime leggi. Il rèato in parola fu

---

tura poteva essere la più aspra quando i rei erano stati nominati dai socj, e poteva estendersi fino alla morte per astringere i rei confessi a nominare i socj ec. ec. Ved. DE ROSA, *prax. crim. Lib. I, Cap. XIII*, n. 24.

(3) La legge penale dei 20 Maggio 1808 dichiarava rei di *pubblica violenza* tutti coloro che essendo inquisiti di altro delitto anche estinto con una precedente condanna, andavano armati scorrendo le campagne uniti insieme al numero di tre. Questo *incesso per le campagne* cominciava a riguardarsi come criminoso dopo che i rei erano stati chiamati a presentarsi con un *bando* della pubblica autorità, e veniva punito coi ferri in quarto grado giusta l' art. 110 della mentovata legge. Ma il susseguente Decreto degli 8 Maggio 1809 elevò questa pena a quella di morte, senza punto distinguere se i colpevoli dell' incesso armato fossero o non fossero inquisiti di altro precedente reato. Adottato poscia il *Codice penale di Francia*, si trovò in esso preveduto un tal misfatto tra quelli contro la *pace pubblica*, sotto il nome speciale di *associazione di malfattori*, e punito nei capi di essa coi lavori forzati a tempo, e colla reclusione negli altri individui incaricati di un servizio qualunque nella stessa *banda*, come anche nei fautori e ricettatori della medesima. (Art. 265 e seg.) Ciò non ostante si richiamarono indi spesso in osservanza le disposizioni precedenti, e non si mancò di provvedere anche con altre or più ed ora meno severe per la punizione e persecuzione di simili malfattori.

espresso sotto il nome di *comitiva armata*, e per *comitiva armata* si definì quella che *in numero non minore di tre individui, dei quali due almeno sien portatori di armi proprie, vada scorrendo le pubbliche strade o le campagne con animo di andar commettendo misfatti o delitti* (art. 154). La pena contro gl' individui della *comitiva* era quella della *reclusione*, e contro i capi o comandanti di essa quella del *primo grado dei ferri*, quando anche alcun reato non si fosse commesso dagli uni o dagli altri. Quando poi la *comitiva* si fosse renduta già colpevole di qualche reato, o quando un tal reato si fosse commesso dalle divisioni, o dagl' individui della medesima *comitiva* agenti in seguito di un concerto comune, la pena per tutt' i membri della comitiva era quella del reato commesso accresciuta però di un grado, purchè non fosse minore di quella già prescritta pel solo fatto constitutivo della *comitiva armata*, che in tal caso doveva avere la sua applicazione, assorbendo di regola la pena corrispondente al reato commesso. Inoltre l' accrescimento del grado di cui sopra è parola, a differenza di ciò che si era prescritto in quanto ai reati accompagnati dalla *pubblica violenza* (4), poteva portare anche alla pena di morte, che doveva inoltre espiarsi col *laccio sulle forche*, e col primo al secondo grado di esemplarità (cit. art. 154, ed art. 155).

236. Si disponeva benanche

I. Che non dovesse pronunziarsi alcuna pena *pel solo fatto constitutivo della comitiva armata* con-

(4) V. sopra n. 231.

tra coloro che o spontaneamente, o in seguito dell' avvertimento delle autorità civili o militari, se ne fossero ritirati cor presentarsi alle medesime, potendo costoro esser solo sottoposti alla *malleveria:* e che se la comitiva fosse organizzata con capi o comandanti, costoro non potessero godere il beneficio suddetto che nel solo caso in cui prima di ogni misfatto o delitto avessero fatto in realtà seguire lo scioglimento della comitiva (art. 157).

II. Che quante volte si fosse pubblicato un' editto che ordinasse lo scioglimento o la presentazione di una *comitiva*, benchè questa non avesse ancora commesso alcun misfatto o delitto, chiunque ne avesse fatto parte, e non avesse ubbidito nel termine prefisso, dovesse pel solo fatto dell' associazione armata punirsi colla *reclusione* non applicata nel *minimum* del tempo (art. 158).

III. Che tutti coloro i quali scientemente e volontariamente avessero somministrato armi, munizioni, strumenti di reato, alloggio, ricovero o luogo di riunione alle *comitive armate*, o alle loro divisioni o individui, benchè non avessero ancora le une o gli altri commesso misfatti o delitti, dovessero punirsi colla reclusione, salve le pene maggiori che mai competessero in caso di complicità (art. 159) (5).

IV. Si disponeva finalmente che fosse comune agl' individui, ai complici ed ai ricettatori delle comitive, la disposizione dell' art. 137 per la impunità

---

(5) Intorno ai motivi così di questa disposizione, come di quelle riportate nei due §§. precedenti, vedi quanto abbiamo osservato nei n. 167 e seguenti. Il comento che ivi abbiam fatto degli art. 136 e seg. può agevolmente applicarsi al disposto negli art. 157 a 160.

a chiunque tra costoro, al primo avvertimento delle autorità civili o militari o anche prima, avesse fatto seguire l'effettivo scioglimento della *comitiva*, o ne avesse arrestato il capo o comandante (art. 160).

237. Ma cambiate le circostanze dei tempi, si sentì il bisogno di novelle sanzioni penali per viemeglio provvedere alla pubblica tranquillità; e con *Real Decreto* dei 30 Agosto 1821, si ordinò la istallazione di quattro *Corti Marziali* in questi Reali Dominj per giudicare in guisa di *Consigli Militari subitanei* tutt' i rei di *comitiva armata*, ed i loro ricettatori e fautori, e per punirli di morte, portandosi così delle notabili modifiche a quanto trovavasi prescritto sul proposito nelle *Leggi penali*. Malgrado che si fossero in seguito abolite le cennate *corti marziali*, surrogandosi alle stesse le *commissioni militari* in ciascuna provincia (6); e malgrado che la competenza di queste ultime si fosse posteriormente anche abolita pel giudizio delle *comitive armate*: pure rimangono ancora in vigore le altre disposizioni del mentovato decreto del 1821, precisamente in quanto alle pene che vi si veggono comminate (7).

---

(6) Ciò ebbe luogo in virtù del *Real Decreto de' 3 Ottobre 1822*, non che di quello *de' 24 Maggio 1826*.

(7) In fatti il Real Decreto dei 7 Dicembre 1832 attribuendo alle *Gran Corti Speciali* il giudizio delle *comitive armate*, espressamente dichiara che restino in vigore le disposizioni tutte del Decreto del 1821 in quanto alla pena da applicarsi a simili reati. Per comodo dei lettori ne riportiamo il testo, anche perchè serve come di appendice alla legislazione vegliante su questa materia.

« Ferdinando II. ec.

» Veduto il Decreto dei 30 Agosto 1821, che pei misfatti di *scor-* » *reria per la campagna in comitiva armata*, di *ricettazione*, di *ajuto*, » di *favore*, e di *corrispondenza* coi suoi componenti, attribuì il giu-

E perciò che riportando in questo luogo il testo dell'enunziato *Decreto*, ci limiteremo a farvi delle brevi

---

» dizio alle *Corti marziali*, la cui giurisdizione fu conferita col De-
» creto dei 3 Ottobre 1822 alle *Commessioni militari*;

» Veduto il Decreto dei 24 Maggio 1826 che pei misfatti medesimi
» stabilì la competenza dei *Consigli di guerra di guarnigione* elevati
» in *Commessioni militari*;

» Considerando che sono ormai cessati i motivi che per tali mi-
» sfatti suggerirono nel 1821 e nel 1826 la instituzione delle *Com-*
» *messioni militari*;

» Volendo nondimeno adottare misure efficaci per prevenire che
» questa specie di reati turbi d'ora innanzi la sicurezza pubblica, e
» rinnovi il bisogno di provvedimenti straordinarj;

» Sulla proposizione ec.

» Udito il nostro Consiglio Ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

» Art. 1. La giurisdizione dei *Consigli di guerra di guarnigione* ele-
» vati in *Commissioni militari* pei misfatti preveduti nell'art. 4 del
» Decreto de' 30 Agosto 1821, e nell'art. 1 del Decreto de' 24 Maggio
» 1826, è abolita.

» 2. Nei misfatti di cui è parola procederanno le Gran Corti Spe-
» ciali colle regole stabilite nel *Tit. I.* del *Lib. III.* delle *Leggi di*
» *procedura penale*.

» 3. Sul conto però dei *fuorbanditi* che iscritti pria sulle *liste di*
» *fuorbando* indicate negli art. 5 e seguenti del Decreto de' 30 Ago-
» sto 1821, cadono in potere della giustizia, le Gran Corti Speciali
» giudicheranno sopra il solo *constituto*, e sopra le sole pruove della
» identità delle persone, giusta l'art. 13 del decreto medesimo dei
» 30 Agosto 1821.

» 4. In esecuzione dei precedenti articoli i giudizj sugli enunciati
» misfatti pendenti nelle Commissioni militari, passeranno alle Gran
» Corti Speciali.

» 5. Rimangono in pieno vigore gli altri provvedimenti dei Decreti
» dei 30 Agosto 1821, e 24 Maggio 1826, intorno alla pena da ap-
» plicarsi pei reati di sopra espressi; alle liste di fuorbando ed agli
» effetti che ne dipendono; al premio ed all'amnistia per l'arresto e
» l'uccisione dei fuorbanditi; alla vigilanza ed ai doveri delle auto-
» rità civili, dei Sindaci, dei Sotto-Intendenti, e dei nostri Proc-
» curatori generali presso le Gran Corti Criminali per le comitive
» che sorgono nei Circondarj.

» 6. Ogni disposizione contraria al presente decreto è rivocata. »

osservazioni, onde metterne i dettati in confronto con quelli delle *Leggi penali*, per così comprendersi ove queste ultime rimangano ancora applicabili, ed ove per l'opposto rimangano abolite, almeno fino a che non cesserà il bisogno di richiamarle in tutta la loro osservanza.

238. Testo del Real Decreto de' 30 Agosto 1821.

Veduto l' editto Pontificio de' 7 Luglio 1821 accompagnato da nota ministeriale del Cardinal Consalvi;

Considerando che le comitive dei malviventi perseguitati energicamente nelle limitrofe provincie pontificie, andranno agevolmente a refluire nel regno;

Informati pei rapporti che ci pervengono dello stato attuale delle nostre provincie in proposito ai malfattori;

Volendo adottare delle misure straordinarie ed efficaci per la punizione ed esterminio di essi;

Sulla proposizione ec.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. *Saranno senza indugio nominate ed installate nei nostri Reali Dominj al di quà dal faro quattro corti marziali; una per le provincie di Napoli, Salerno, ed Avellino; l'altra per* Terra di Lavoro, *pei tre* Abruzzi *e per* Campobasso; *la terza per* Basilicata, Capitanata, Trani *e* Lecce; *la quarta per le tre* Calabrie. *La nomina di esse verrà fatta dai rispettivi* Commessarj del Re, *dei quali è parola nell' art. 15, e cadrà in persone che richiamino la loro fiducia e soddisfazione.*

2. *Le* Corti marziali, *delle quali è parola nell' articolo precedente, saranno composte da sei uffiziali militari, cinque dei quali compreso il presidente, saranno giudici, e l' altro sarà relatore, ed eserciterà le funzioni di* Pubblico Ministero. *La presidenza spetterà all'* ufiziale *di grado superiore.*

3. *Le* Corti *suddette procederanno in guisa di* Consigli militari subitanei, *e conchiuderanno alla maggioranza assoluta di voti. Le decisioni di esse, rimosso qualunque richiamo, saranno eseguite entro ventiquattr' ore* (a).

4. *Le* Corti *medesime puniranno di morte tutti quelli che in* comitiva armata *in numero non minore di tre individui, uno almeno dei quali sia portatore di* armi proprie, *incederanno per le campagne commettendo misfatti o delitti di qualunque natura* (b);

(*a*) Le disposizioni di questo articolo come anche de' due articoli precedenti, non hanno più vigore. Il giudizio dei misfatti dinotati nell' articolo che segue è della esclusiva competenza delle *Gran Corti Criminali* elevate in *Corti Speciali*, ai termini del *Decreto dei 7 Dicembre 1832*, riportato nella nota al numero precedente.

(*b*) Occorre paragonare la definizione della *comitiva armata* di cui qui è parola, con quella della *comitiva armata* giusta l'art. 154 delle Leggi penali.

I. L' una e l' altra non esistono che quando la riunione dei delinquenti abbia i caratteri non già di quella che costituisce la circostanza aggravante della *violenza pubblica*, ma di quella che abbiamo descritta nel n. 233: quando cioè lungi dall' esser passaggiera e coordinata per un dato malefizio, sia permanente, ed offra elementi tali di fatto da non poter rivocarsi in dubbio che il suo scopo sia appunto quello di percorrere la carriera del reato, e di turbare così la pubblica tranquillità. Quindi se la riunione armata non sia comparsa che in un punto ed una sola volta per commettere un solo misfatto o un solo delitto, non potrà mai qualificarsi come *comitiva armata*; il che risulta evidentemente così dai termini che dallo spirito della legge. Ed in fatti l' espressioni adoperate nell' una e nell' altra

Quei che scientemente *e* volontariamente (c) *ri-*

disposizione legale « *scorrere le pubbliche strade* o *le campagne*, o *incedere per quelle* o *per queste* » presentano l' idea di un complesso di apparizioni ora in uno ora in altro luogo, o almeno quella dell' apparizione in uno stesso luogo, ma prolungata per qualche tempo, in modo che fondato timore ne sia surto nell' animo di tutt' i vicini abitanti, e che alterata ne sia rimasta in conseguenza la comune loro tranquillità. Tanto ciò è vero, in quanto che la legge presume che l' apparizione della *comitiva* sia giunta alla notizia delle Autorità costituite, e che si sia ordinato, o almeno si sia nel caso di ordinarne lo scioglimento o la presentazione; circostanza che non potrebbe convenire ad una unione momentanea e passaggiera. Se si volesse sostenere l' opposto, cadrebbesi nell' errore di confondere del tutto la *pubblica violenza* considerata come sola circostanza aggravante di un reato, col reato di *comitiva armata*, che giusta le leggi penali sussiste anche senz' altro reato; e di ritenere come commesso in *comitiva armata* qualunque reato accompagnato da *pubblica violenza*.

II. L' art. 154 delle *Leggi penali* esige che per esservi *comitiva* due almeno di coloro che la compongono sieno portatori di *armi proprie*. L' art. 4 poi del presente *decreto* si contenta per lo stesso effetto che un solo sia munito di consimili armi. Sembra dunque che si sia per questa parte voluta riprodurre la disposizione del *Decreto de' 26 Gennaro 1810*, ch' era servito come di base alla giurisprudenza vigente in questi Reali Dominj, secondo che si è notato al n. 227.

III. Il citato articolo delle *Leggi penali* eleva a misfatto la *comitiva armata*, pel solo fatto che la costituisce, quando anche non abbia commesso alcun misfatto o delitto, contentandosi solo che si provasse l' estremo dell' incesso armato *con animo di andar commettendo misfatti* o *delitti di qualunque natura*. Il Decreto che comentiamo adoperando per l' opposto l' espressioni « *incederanno per la campagna commettendo misfatti* o *delitti di qualunque natura* » esige senza dubbio che la comitiva abbia in realtà commesso almeno un misfatto o un delitto, sia qualunque la sua natura. Se dunque la riunione in parola presenti i caratteri di *comitiva armata* descritti nel §. I, ma non abbia ancora commesso alcuno dei cennati malefizj, divien punibile a norma del detto art. 154 delle *Leggi penali*, che resta in questo caso in tutta la sua osservanza; come per l' opposto se abbia commesso reati, cessa dall' essere applicabile la disposizione dell' art. 155 delle medesime leggi per pronunziarsi invece la pena prescritta dal mentovato decreto.

(c) Sono applicabili in quanto al significato di simili voci le stesse osservazioni già fatte nei n. 165 e 169.

cetteranno le comitive armate, gl' individui che le compongono, e gl' inscritti sulle liste di cui è parola nell' art. 5 (d);

Quelli in fine che scientemente *e* volontariamente (e) *somministreranno ad essi ajuti, viveri, armi,*

(*d*) S' intende bene che questa disposizione sia unicamente relativa ai ricettatori delle comitive o degl' individui di esse, quando le une o gli altri abbian commesso alcun misfatto o delitto; ai ricettatori in somma delle *comitive* quali appunto son definite nello stesso art. 4, come dal §. III della nota precedente. Se invece trattisi di *ricettatori* di comitive le quali non ancora abbian commesso misfatti o delitti, non è più applicabile la pena di morte fulminata da questo decreto, ma bensì quella pronunaiata dall' art. 159 delle Leggi penali. Ciò risulta più chiaramente dal perchè nel Decreto non si sono aggiunte le stesse espressioni adoperate nel detto articolo delle Leggi penali *benchè non ancora abbian commesso misfatti* o *delitti*.

(e) I. La somministrazione di cui è parola non è punibile che quando si sia fatta *scientemente* e *volontariamente*, comunque per altro non debba distinguersi in tal caso, come si distingue nel caso della complicità per *concorso fisico*, se l' ajuto sia o non sia stato tale che senza di esso la *comitiva* non avrebbe potuto organizzarsi o mantenersi. Se quindi non si provasse che l' accusato al tempo della somministrazione conosceva negl' individui ai quali la fece, la qualità di membri di una *comitiva armata*, e che la somministrazione istessa fu tutta volontaria; o se si provasse che malgrado la *scienza* in parola, lo stesso accusato fu costretto alla somministrazione per forza o per timore, cioè per *violenza o fisica o morale*, come l' abbiam definita nel trattato sulla *imputabilità* (nel Vol. II); non potrebbe punto soggettarsi a pena, mentre non concorrerebbero gli estremi che la legge richiede per farsi luogo alla dichiarazione di reità. I Giudici quindi sono assolutamente obbligati a versarsi su tal' esame per non essere risponsabili di una condanna quanto ingiusta altrettanto irreparabile. Ci gode in verità l' animo nell' avvertire che se per le circostanze dei tempi non si è potuto rivocare il *Decreto* che comentiamo, quantunque si fosse solennemente dichiarato nell' art. 22 che le disposizioni di esso eran tutte transitorie, e dovevano richiamarsi al cessare del bisogno; il giudizio di simili reati si è però sottratto dalla competenza delle *Commissioni*, che composte di militari per lo più poco istruiti nella scienza penale, non curavansi che della sola pruova del fatto materiale per basarvi una condanna, senza punto assodarne

munizioni ; o che con essi stessi manterranno corrispondenza (f).

---

la morale imputabilità a carico del prevenuto. La sapienza del Principe che ci governa cominciò ben presto a dar riparo a tanto inconveniente, esigendo sovente che all' esito del giudizio per simili reati si sospendesse la esecuzione delle condanne, per farsene rapporto : e rammentiamo con vera soddisfazione che la di lui Clemenza sanava opportunamente tutte le mancanze di quei tribunali, commutando o anche condonando interamente le pene già inflitte. Or che però le *Gran Corti Speciali* sono le sole competenti per tali giudizj, non dubitiamo punto che i magistrati useranno tutta la scrupolosità nel rincontro, e seguiranno le regole che la scienza suggerisce per non confonder mai la volontà coatta colla volontà libera, l' innocenza colla reità.

II. Valga anche per questa parte dell' articolo l' osservazione già fatta nel §. III. della nota *b*. Se trattisi di fautori di una comitiva che non si sia ancora renduta colpevole di qualche misfatto o delitto, la pena loro dovuta è quella segnata dall' art. 159 delle *Leggi penali*, e non quella comminata dal *Decreto*.

III. Se finalmente si sieno apprestati alle *comitive armate* strumenti di reato che non entrino nella classe delle *armi*, e che inoltre non sien tali da potersi riguardare come *ajuti*, cessa anche di essere applicabile la pena segnata dal presente Decreto, mentre quivi non si parla di *strumenti di reato*, come se ne parla nell' art. 159 delle Leggi penali. In tal caso adunque è la pena prescritta in dette leggi quella che compete al fautore di cui è parola.

(*f*) I. Si è con ragione tenuto riguardo anche di coloro che corrispondano colle *comitive armate*, o cogl' individui che le compongano, e si è prescritta contro simili fautori la pena stessa che si era fulminata contro degli altri. Le *comitive armate* difficilmente possono sottrarsi dalla persecuzione della forza pubblica, quando vi manchino coloro che esplorando gli andamenti di quest' ultima, ne rendan consapevoli opportunamente i malfattori che le compongono. È quindi questa specie di *spionaggio* quella che precipuamente costituisce la *corrispondenza* di cui è parola, o tutto al più quell' altro *spionaggio* diretto a facilitare le operazioni criminose della stessa *comitiva*. Qualunque altra *corrispondenza* ci sembrerebbe estranea alle disposizioni del *Decreto*, perchè queste si limitano unicamente a provvedere onde la *comitiva* non sia in menoma parte e da chiunque favorita. Sarebbe in realtà strano l' immaginare che un semplice saluto mandato forse a qualche individuo della masnada da un congiunto o da altra per-

5. *Una Commissione composta dall'* Intendente *della Provincia, dal* Proccurator generale *presso la* Gran Corte Criminale, *e dal* Comandante militare *della provincia medesima, formerà in ciascun mese delle* liste, *nelle quali iscriverà i* capibanda, *non meno che gl' individui che in comitiva armata scorrono la campagna commettendo misfatti o delitti di qualunque natura. Tali* liste *saranno subito pubblicate in tutt' i comuni della Provincia.*

6. *Seguita siffatta pubblicazione, i congiunti o gli amici degl' individui inscritti nelle liste fra otto giorni potranno presentare alla* commissione *indicata nell' articolo precedente le scuse dell' assenza del colpevole. La* Commissione *trovandole giuste, farà cancellare dalle liste il nome della persona inscritta; in contrario le rigetterà e farà un verbale di rigetto.*

7. *Scorso il termine di otto giorni fissato nell' articolo precedente, la* commissione *farà defigere le* liste, *e le riformerà detraendo da esse i nomi di*

---

sona qualunque che si fingesse amica per non riportarne danno nelle campagne, potesse costituire la *corrispondenza criminosa*, e far luogo alla condanna di *morte* minacciata dalla legge.

II. Tutto ciò che veniamo dal dire sulla opportunità della pena contro lo *spionaggio* in disame, avvalora sempre più quanto notammo nei n. 78, 79, 85, 86 e seguenti. Vorremmo quindi che di simile *corrispondenza* si tenesse ragione non solamente negli articoli esposti da noi in detti luoghi, ma anche nell' art. 133, che stabilisce la pena delle *bande armate* dirette a commettere alcuno dei *reati di Stato*. In quell' articolo non si parla punto, come se ne parlava nel corrispondente art. 96 del Codice penale abolito, *di coloro che tenessero intelligenza coi direttori o comandanti delle bande*; e sembra un' assurdo il veder punita la corrispondenza in parola nel caso di un misfatto *contro la pubblica tranquillità*, ed impunita poi negli altri misfatti *contra lo Stato*, che certamente sono in confronto assai più gravi.

coloro, le scuse dei quali sieno state ammesse. Le liste riformate saranno chiamate liste di fuorbando; *saranno subito pubblicate in tutt' i Comuni della Provincia; ed i capi e gl' individui delle* comitive armate *in quelle descritti, saranno di diritto considerati come* fuorbanditi.

8. *Per effetto del* fuorbando *potranno essi non solamente dalla forza pubblica, ma da qualunque altro essere uccisi.*

9. *Chi arresterà uno dei capi della* comitiva, *avrà per questo servizio renduto allo Stato, un premio di ducati dugento. Chi ucciderà uno dei capi delle* comitive *suddette, avrà un premio di docati cento. Se l' arresto o la uccisione non riguardi i capi, ma altri individui della* comitiva armata, *il premio di sopra stabilito sarà ridotto alla metà. Questo premio avrà luogo ancorchè l'arresto o la uccisione sia eseguito dalla forza pubblica. La* Corte marziale, *dietro accurato esame, dichiarerà la qualità di capo di* comitiva, *e diffinirà la somma del premio da liberarsi.*

10. *Il malvivente che tra un mese a contare dalla pubblicazione del presente* decreto, *ucciderà un' altro malvivente compreso nelle liste, godrà un'* amnistia. *Uno, due o tre malviventi che uccidano il capobanda, godranno di un'* amnistia *e del premio. Il* capobanda *che uccida tre malviventi, godrà ancor' egli di un'* amnistia.

11. *Gli attuali* scorridori di campagna *non ancora iscritti nelle* liste, *ancorchè capi di* comitiva, *se dentro quindici giorni, a contare dalla pubblicazione del presente decreto, si presenteranno spontanea-*

mente nel carcere, saranno giudicati in merito dalle Gran Corti Speciali col rito e colle leggi veglianti (g). *Il giudizio sia in linea di competenza, sia*

(g) Da ciò si rileva che la mira principale che si ebbe nel sanzionare il presente *decreto* fu appunto quella d'indurre i malfattori a ritirarsi dall'associazione in *comitiva*, e che la pena si esasperò precipnamente sul riguardo della pertinacia nel disubbidire alle voci del Governo: tanto vero che presentandosi alcuno dei membri della comitiva nel termine fissato con questo articolo, doveva giudicarsi a tenore delle leggi veglianti, cioè degli art. 154 e seguenti delle *Leggi penali*, e non più dalle *Corti marziali*, ma bensì dalle *Gran Corti Speciali*. Intanto potrebbe domandarsi se lo stesso favore avesse luogo in qualche caso anche al presente, malgrado che l'art. 11 parlasse della presentazione spontanea seguita tra il termine di giorni quindici *a contare dalla pubblicazione del Decreto*. Per risolvere un tal quesito, ci sembra opportnno il distinguere le *liste preparatorie* di cui è parola nell'art. 5, dalle *liste diffinitive* contemplate nell'art. 7 che la legge appella *liste di fuorbando*. Coloro tra i delinquenti che sono inscritti in queste ultime, certamente non possono godere in verun caso il favore di cui è quistione, ma solamente possono abbandonarsi alla clemenza Sovrana ai termini del seguente art. 12. Coloro per l'opposto che trovandosi solamente inscritti nelle *liste preparatorie*, si presentano spontaneamente in carcere tra il termine di giorni quindici dalla pubblicazione di tali liste, o prima della iscrizione dei loro nomi nelle *liste diffinitive di fuorbando*, ci sembra che dovessero godere dell'indicato favore sì perchè la legge non glien'esclude, sì perchè riguardandosi consimili *liste* come l'avvertimento di cui è parola nell'art. 156 delle *Leggi penali*, non vi è disposizione alcuna che gli sottraesse dal beneficio ivi accordato, sì finalmente perchè parlandosi nell'art. 11 di *liste* in generale, qualunque ragione consiglia intendersi delle *liste di fuorbando* di cui è parola tanto nell'art. 7 che lo precede più da vicino che l'art. 5, quanto nell'art. 12 che immediatamente lo sussegue. La legge deve far di tutto come impegnare i delinquenti ad abbandonare la carriera del reato; e se si volesse interpetrare in un modo rigoroso su questo rincontro, prescindendo che si conculcherebbero quelle massime di diritto che interdicono siffatta interpetrazione (v. n. 103, nota 61), si metterebbero i rei nella necessità di osar tutto per non cadere nelle mani della giustizia, e per sottrarsi da una condanna che vedrebbero affatto inevitabile; e si andrebbe così troppo lungi dallo scopo di provvedere per la *pubblica tranquillità*.

in merito, non sarà soggetto in alcun caso a ricorso presso la Corte Suprema di Giustizia.

12. *Gli scorridori di campagna inscritti nelle* liste di fuorbando *potranno entro quindici giorni dalla pubblicazione delle medesime, presentarsi spontaneamente innanzi le Corti marziali, e costituirsi in prigione a discrezione, contando unicamente sulla Clemenza Sovrana* (h).

13. *Il* fuorbandito *che cadrà vivo in potere della giustizia, sarà giudicato dalla* Corte marziale *sul solo constituto, e sulla sola pruova della identità della persona* (i).

14. *Le* autorità locali, *i* Sindaci, *i* Sotto-Intendenti, *i* Giudici istruttori, *nel fare i rapporti delle* comitive *che sorgono nei rispettivi circondarj, accompagneranno questi rapporti con un processo verbale, descrivendo il nome, il cognome, e la patria di ciascun facinoroso, il giorno approssimativamente in cui si è egli dato alla* scorreria, *il tempo che vi si è trattenuto, e la pruova che se ne abbia* (k).

15. *In ciascuno dei quattro dipartimenti indicati nell' art.* 1. *vi sarà un* Commessario del Re. *Questi prescindendo dalle altre attribuzioni che gli accorderemo, avrà quelle d' invigilare, dirigere e so-*

(*h*) Questa disposizione trovasi adesso consentanea a quanto sta disposto nell' art. 437 delle *Leggi di procedura penale.*

(*i*) Le *Corti Speciali* debbono attenersi a queste stesse norme pel giudizio di simili delinquenti. V. l' art. 3 del *Decreto dei 7 Dicembre 1832*, nella nota al n. 237.

(*k*) Questa disposizione, come anche quella dell' art. 20, è rimasta in vigore, giusta l' art. 5 del detto Decreto del 1832. Tutte le altre contenute negli art. 15, 16, 17, 18, 19 e 21, sono state rivocate.

prantendere le Corti marziali. *Potrà chiamarle precisamente ove il bisogno del suo dipartimento lo esiga. È nominato ec.*

16. *In caso di malattia, o d' impedimento legittimo di uno dei membri della* Corte marziale, *il* Commessario del Re *nominerà colui che deve rimpiazzarlo.*

17. *Lo stesso* Commessario *rimetterà alla Segreteria di Stato di grazia e giustizia le decisioni delle* Corti marziali; *e se lo giudicherà opportuno, le accompagnerà colle sue osservazioni.*

18. *Le decisioni suddette saranno per transunto rese pubbliche per le stampe.*

19. *Il* Commessario del Re *manifesterà al Governo tutti quei funzionarj che si distingueranno in esattezza ed in zelo su di materia così importante, e contribuiranno efficacemente all' esterminio dei malfattori. Il Governo prenderà in considerazione i distinti servizj dei funzionarj suddetti. Il* Commessario del Re *manifesterà egualmente il nome di quelli che si fossero mostrati inesatti nell' adempimento dei loro doveri; ed a seconda dei casi provocherà con suo rapporto motivato le superiori disposizioni.*

20. *I* Proccuratori generali presso le Gran Corti Criminali *metteranno tutta la cura onde le indagini relative alla materia di cui è parola in questo decreto, sieno raccolte con esattezza, e disbrigate con sollecitudine e con preferenza. Passeranno in conseguenza severi uffizj ai giudici istruttori, ed ai giudici regj incaricati delle instruzioni, ed a chiunque altro convenga.*

21. *Gl'* Intendenti, *i* Procuratori generali, *i* Giudici regj, *ed anche i* Sotto-Intendenti, *ai rapporti soliti avranno l' obbligo di aggiungerne un' altro pel* Commessario del Re, *per quanto concerne la sua commessione.*

22. *Queste disposizioni transitorie saranno richiamate al cessar del bisogno.*

23. *Ogni altra disposizione concernente tale materia, sia in linea penale, sia in ordine al procedimento, rimane sospesa durantè il vigore del presente decreto.*

24. *I Direttori delle nostre reali Segreterie ec. sono incaricati dellà esecuzione ec. ec.*

Firmato FERDINANDO.

CAP. III.

Dell' asportazione, detenzione, fabbricazione e spaccio di armi vietate.

239. Due importanti quistioni si sono agitate tra gli scrittori di legislazione penale sul proposito delle *armi* di cui imprendiamo a trattare in questo luogo. La prima se si abbia diritto a proibire la fabbricazione, lo spaccio, la detenzione, e la delazione delle armi colla minaccia di una pena contro chi tal divieto infrangesse; e la seconda se nell' affermativa l' indole di simili infrazioni sia tale da poterle comprendere nella classe de' reati *contro la pubblica tranquillità* che forman' oggetto del *titolo* presente.

240. Un dotto e profondo giuspubblicista italiano parlando delle *false idee d' utilità* che si formano i

legislatori, come tante sorgenti di errori e d'ingiustizie, precisamente quando sacrificano mille vantaggi reali per un' inconveniente o immaginario o di poca conseguenza; attacca direttamente le leggi proibitive delle armi come figlie di una *falsa idea di utilità*, e simili a quelle altre leggi che mai *volessero togliere agli uomini il fuoco perchè incendia e l'acqua perchè annega*. « I divieti intorno alle armi non val-
» gono, ci dice, che a disarmare i non inclinati nè
» determinati ai delitti, mentre coloro che hanno
» il coraggio di violare le leggi più sacre dell'uma-
» nità, e le più importanti del codice, non rispet-
» teranno al certo le minori e puramente arbitra-
» rie. Simili divieti, soggiunge, peggiorano la con-
» dizione degli assaliti migliorando quella degli assa-
» litori, e non iscemano gli omicidj ma gli accre-
» scono, perchè è maggiore la confidenza nell' assa-
» lire i disarmati che gli armati (1) ».

241. Malgrado tutto ciò, non può sulle prime dubitarsi che ove alcuni atti, benchè di loro natura *indifferenti*, prestino *occasione prossima* a commettere dei reati, o ne facilitino la esecuzione, la società abbia tutto il diritto di vietarli, e con tutte quelle sanzioni che efficace rendano il divieto allo scopo salutare di prevenire i reati medesimi. La principale, e forse l' unica circostanza, cui la giustizia del divieto in parola è certamente subordinata, non emerge che dalla positiva tendenza degli atti che si vogliono proibire. Se essi tali si riconoscano che per una semplice *immaginata possibilità* servano come

---

(1) *Beccaria*, *delitti e pene*, §. XL.

mezzi occusionali di qualche reato, ingiusta senza dubbio ne diviene la proibizione, per quanto ingiusto sarebbe interdire l' uso del fuoco o dell' acqua sol perchè possa produrre un' incendio o una inondazione, e per quanto strano sarebbe interdire all' uomo l' uso stesso dei suoi sensi sol perchè possa abusarne in danno altrui. In questo caso adunque non potremmo non esser di accordo con quanto il Beccaria osserva sul proposito dei divieti che mai si emettano senz' alcun criterio, e sul proposito de' *delitti fattizj* che in conseguenza ne risultano (2). Ma se per l' opposto gli atti in disame tali si scorgano che non per una *mera figurata possibilità*, ma secondo il *corso ordinario e riconosciuto delle cose*, e secondo il *modo consueto di agire degli uomini* o almeno di un dato popolo, prestino veramente l' *occasione prossima* o servano di *avviamento* ad un dato delitto o ad una determinata classe di reati (3); il non proibirli sotto la minaccia di una pena, cioè elevandoli a delitti di propria specie, sarebbe certamente lo stesso che agevolare il cammino ai reati più gravi, e conculcare del tutto quella massima di politica legislativa che raccomanda più la prevenzione che la persecuzione de' malefizj.

---

(2) « Il proibire una moltitudine di azioni indifferenti non è prevenire i delitti che ne possono nascere, ma egli è un crearne dei nuovi; egli è un definire a piacere la virtù ed il vizio, che ci vengono predicati eterni ed immutabili. A che saremmo ridotti se ci dovesse esser vietato tutto ciò che può indurci al delitto? Bisognerebbe privar l' uomo dell' uso dei suoi sensi..... » (Ivi, §. *XLI.*).

(3) *Romagnosi, Genesi del Diritto penale*, §. 1114 e seg. e 1299 e seguenti.

242. Or facendo l' applicazione delle cose già dette alla quistione che ci occupa, niuno ignora che tra le *armi*, come appunto vengono generalmente definite dal primo comma dell' articolo 148 delle nostre leggi, alcune ve ne sieno pericolose per propria indole come atte a toglier la vita ad altrui o a ferirlo con facilità e prontezza, ed alcune altre tanto più pericolose per quanto maggiore è l' insidia che racchiudono, sia perchè capaci ad offendere in lontananza, sia perchè potendo trasportarsi di nascosto riescono a colpire chi non prevedendole non può guardarsene. Simili *armi* pericolose mostrando una tanto spiegata tendenza all' altrui offesa, e non per *mera possibilità*, ma sibbene per una *naturale* ed *ordinaria disposizione*, debbono sicuramente proibirsi come *occasioni prossime* di *violenze* e di reati, nella stessa guisa in cui conviene interdire, ad esempio, il traffico libero de' veleni per allontanare i *veneficj*, il *vagabondaggio* o l' *improba mendicità* per rimuovere i reati cui gli oziosi o i mendici sogliono per lo più abbandonarsi, le *case di giuoco* o di *lotto privato* per impedire le *frodi* o gli *scrocchi*, la contraffazione e l' alterazione delle chiavi, o la fabbricazione de' grimaldelli, per evitare i *furti*, e simili.

243. Egli è vero non pertanto che quelle stesse *armi* le quali tendono ordinariamente all' altrui offesa, valgono del pari come mezzi per la propria difesa; e sotto questo aspetto duro potrebbe sembrare un divieto perchè capace a disarmare i pacifici cittadini, ed incoraggiare i perversi ad aggredirli. Ma quando si rifletta che lo stesso divieto tende per lo più ad arrestare anche i malvagi nei primi loro passi

verso il misfatto, mentre una pena veggono lor soprastare fin dal momento in cui alle violenze preparansi, e tende per l' opposto a rimuovere ancora quei reati cui l' uso delle armi può forse dar luogo anche in coloro che non sarebbero disposti a commetterli, come quando asportandole nella idea di valersene per la sola necessaria difesa, si trovano spinti ad usarne criminosamente o per eccesso nella stessa difesa, o per rispondere ad una provocazione che altrimenti avrebbero disprezzata; e quando d' altronde si rifletta altresì che provvedendosi da un saggio governo con apposite leggi per la comune sicurezza e per ovviare a quei disastri che posson temersi dai malfattori, superfluo riesce a ciascuno dei cittadini l' uso delle armi per quello stesso scopo: facilmente giungerà a comprendersi che duro non divenga più quel divieto, precisamente quando così assoluto non si presenti da precludere affatto ai cittadini veramente pacifici qualunque strada come conseguire dal Governo istesso la facoltà di usare di quelle tra le armi medesime che sono le meno insidiose, e le più atte ad utili e leciti esercizj.

244. Nei felici tempi dell' antica Roma, quando il popolo apprezzava la virtù e rari per conseguenza erano i delitti, non si sentì il bisogno d' interdire l' uso delle armi che solamente per entro le Città, ove il contatto colla moltitudine degli abitanti poteva farne temere in certo modo l' abuso (4). Ma suc-

---

(4) Tanto raccogliamo da Sigonio, *de iudiciis Lib. II, Cap. XXXIII*, e da quel passo di Cicerone (nella orazione *pro Milone*) *insidiatori vero et latroni quae potest adferri iniusta nex? Quid co-*

ceduta col progresso del tempo la corruzione alla prisca purità dei costumi, cominciarono gradatamente ad estendersi i divieti delle *armi*, così che se la *legge Giulia* si era contentata d' interdirle anche per le ville ed in campagna, eccettuando dalla proibizione quelle che mai servissero per la *caccia* o per propria difesa nei viaggi, o per farne traffico, e quelle finalmente che fossero ad alcuno provvenute da qualche eredità (5), le seguenti *Costituzioni dei Principi* le vietarono all' intutto, sia in quanto all' *asportazione*, sia in quanto alla *fabbricazione* ed allo *spaccio* (6). Lo stesso ancora venne praticato da non poche leggi speciali in questo Regno, tal che ci sia permesso di asserire che non vi sia stata, precisamente tra noi, alcun' epoca in cui si fosse trascurato di provvedere alla pubblica e privata tranquillità, vietandosi sotto diverse pene or più severe ed or più miti l' uso qualunque delle armi, come mezzi pericolosi ed *occasionali* di reati più gravi (7).

---

mitatus nostri, quid gladii volunt? quos habere certe non liceret, si uti illis nullo pacto liceret.

(5) *Legge iulia de vi publica tenetur qui arma tela domi suae, agrove, in villa praeter usum venationis, vel itineris, vel navigationis, coegerit. Excipiuntur tamen arma quae quis promercii (commercii) causa habuerit, hereditateve ei obvenerint. Leg. 1, e 2. ff. ad Leg. Jul. de vi publ.*

(6) Leg. unica, *Cod. ut armor. usus inscio Principe interdictus sit*, e Novella 85, *Cap. I, III, e IV.*

(7) Ciò risulta dalle molte e diverse *prammatiche* che trovansi tutte registrate sotto il *titolo de armis*, e specialmente dalla celebre *costituzione* dell' Imperator FEDERICO II, che comincia *intentionis nostrae*, ove il divieto si scorge fondato precisamente sul motivo, che anche GIUSTINIANO aveva accennato nella mentovata Novella 85 « *quia igitur tam violentiis et homicidiis ipsis armorum interdum prohibitorum por-*

245. Sembra dunque assolutamente dimostrato che abusivo non fosse il divieto di cui è parola sotto qualunque aspetto voglia mai riguardarsi: e sembra altresì dimostrato che l' indole delle infrazioni a consimile divieto sia quella stessa delle altre infrazioni ai regolamenti che dalla pubblica autorità si emettono per la conservazione dell'ordine pubblico, e per rimuovere i reati che riescono a turbarlo; il che con tutta ragione ha indotto alcuni moderni scrittori a riguardare le medesime infrazioni come altrettanti *reati di polizia* (8), reati cioè creati unicamente dalla legge per ovviare a reati maggiori (9). Come nondimeno le *armi* tendono precipuamente alla esecuzione dei reati cui la *violenza* serve di *mezzo* o di *qualifica*, dei reati in somma che attaccano, o che almeno mirano a turbare la *pubblica o la privata tranquillità* (10), e come d' altronde era forse questo il *titolo* in cui la teoria legale delle *armi* esercitava la più diretta influenza; così se si consulti quanto intorno alla *classificazione dei reati* fu altrove opportunamente osservato (11), si conoscerà facilmente che per sani e potenti motivi le novelle leggi comprendono i falli

---

tatio caussam praebet, occurrere potius eligentes in tempore, quam post exitum vindicare.....

(8) V. *Rossi, traité de droit pénal*, Liv. II, Chap. IX, et XXVII. *Carmignani, teoria delle leggi della sicurezza sociale*, Lib. III, Part. III, Cap. III. Il profondo Romagnosi attribuisce a consimili reati il nome d' *infrazioni alle leggi sussidiarie* emanate per vie meglio assicurare l' osservanza delle *leggi principali* tutelanti la vita o i beni dei cittadini. *Genesi del diritto penale*, §. 1094 e seg. e §. 1299.

(9) V. *Parte I*, n. 199 e seg. (nel *Vol. I.*)

(10) V. sopra n. 225, e seguenti.

(11) V. sopra, *Trattato preliminare*, §. *IX*.

in disame, anzichè tra i *reati di polizia*, tra quelli che formano oggetto del *titolo* presente (12).

246. Le stesse leggi ritenendo però quella medesima definizione che il diritto romano aveva adottata intorno alla voce *armi* (13), non potevano al certo elevare a reato la *fabbricazione*, la *detenzione*, lo *spaccio*, o l' *asportazione* di qualunque degli oggetti che van compresi sotto un tal nome. Un divieto cotanto generale avrebbe indubitatamente colpito anche quegl' istrumenti che sono per lo più indispensabili per gli usi della vita, e per l' esercizio delle arti e dei mestieri. Molto meno potevano interdire per regola generale le *armi proprie* di qualunque natura, mentre ne sarebbe surto il bisogno di tante speciali eccezioni per coloro che son chiamati ad usarne o come addetti alla milizia, o per

---

(12) Lo stesso Carmignani malgrado che volesse esclusa dalla classe dei delitti contro la *pubblica tranquillità* l' asportazione delle armi senza licenza perchè *delitto di polizia* (op. cit. Lib. e Vol. II, pag. 138), pure conviene che simile reato si comprendesse tra le trasgressioni create dalla legge o per impedire i reati contro la stessa *pubblica quiete* o *tranquillità* (ivi, Lib. e Vol. III, pag. 298, nota 4, ed *Elem. iur. crim.* §. *1174*), o per impedir quelli che attaccano *la vita* o *le membra dell' uomo* (Lib. e Vol. cit. pag. 299, nota 1). Il primo divisamento prevalse nella formazione della famosa *Legge penale dei 20 Maggio 1808*, che riguardava gli asportatori di armi vietate come rei di *tentata violenza pubblica*, e che perciò contemplava il delitto medesimo sotto il *titolo* delle *pubbliche violenze* (art. 121). Il secondo divisamento poi fu seguito nella redazione del Codice penale di Francia del 1810 (adottato tra noi nel 1812), che non contenendo alcuna disposizione generale intorno alle *pubbliche violenze* (v. sopra n. 213) previde l' *asportazione*, la *fabbricazione* e lo *spaccio* delle armi proibite sotto la *rubrica*, ossia sotto il *titolo dei reati contro le persone*, appunto perchè le armi valgono di sovente come mezzi alla esecuzione di simili reati (V. art. 314 di detto Codice).

(13) V. sopra n. 225.

altre pubbliche funzioni. Facendo quindi valere la distinzione tra le *armi proprie* e le *improprie* tanto per la determinazione dei caratteri distintivi della *pubblica violenza* (14), quanto per la influenza che l'uso delle prime tra le dinotate specie di *armi* esercita nell' aggravare la pena di quei reati cui servan di mezzo (15); lasciano interamente alle incumbenze della *polizia preventrice* (16) il dichiarare con appositi regolamenti quali mai sieno le armi da interdirsi come veramente pericolose per la quiete pubblica o privata, e si limitano unicamente a prescrivere le pene per la *fabbricazione* e *spaccio*, per la *detenzione*, e per l' *asportazione* di quelle armi che si trovino già comprese nel divieto in virtù di tali regolamenti.

247. Simili pene non sono al presente nè le stesse per qualunque delle mentovate infrazioni, nè così severe come lo erano per le antiche leggi del Regno. Conveniva da una parte distinguere quella trasgressione che presentasse un *pericolo prossimo* da quella che ne offrisse un più remoto; distinguere quindi l'*asportazione delle armi vietate* dalla semplice *detenzione*, mentre chi giunge a sortir di casa di armi munito trovasi senza dubbio in occasione prossima a delinquere più che colui il quale si limita a ritenerle solo nel proprio abituro; e distinguere del pari la *fabbricazione* o lo *spaccio* delle armi medesime sia dall' *asportazione* sia dalla *detenzione*, mentre colui che fabbrica o vende *armi vietate*, se

---

(14) V. sopra n. 227.

(15) V. Parte I. n. 738 e seguenti, e ved. p. es. gli art. 179, 303, 357 e seguenti, 391 in fine, ec. ec. LL. penali.

(16) V. la nota 6 sotto il n. 201 (nel Vol. I).

non trovasi così vicino al pericolo come l' asportatore, oltrepassa senza dubbio quella prossimità in cui si riconosce un semplice detentore, perchè prescindendo dalla conservazione delle armi, somministra a tanti l' occasione a delinquere, quante sono le armi che fabbrica o diffonde. Fissata quindi la pena competente per l' *asportazione* che più grave si appalesa della *fabbricazione* e dello *spaccio*, ragion voleva che si fosse diminuita alquanto per simili falli, e che si fosse mitigata anche di più per la semplice *detenzione*.

248. Conveniva finalmente, dall' altra parte, proscrivere del tutto quell' assurdo principio che si era per lo innanzi preteso di far campeggiare, che cioè la pena se non di tutti, almeno del principale e del più grave degli enunziati falli, dovesse determinarsi in rapporto a quella dovuta ai reati maggiori che potevano esserne occasionati, riguardandosi cioè sotto l' aspetto di *conati*, o come atti costituenti il *tentativo* di simili reati maggiori. Quella ben nota per quanto severa disposizione del diritto romano, che come *sicario* puniva colui *qui hominis occidendi causa cum telo ambulaverit* (17), aveva fatto introdurre nelle scuole del diritto un tanto erroneo principio (18); e dall' essersi quindi voluto ancora adottare nella maggior parte delle leggi, che specialmente in questo Regno vennero man mano a pubblicarsi intorno alle *armi*, derivò quel rigore nelle pene, che non potrebbe al presente non riconoscersi come ingiusto

---

(17) *Leg.* 1, *ff.* e *Leg.* 7, *Cod. ad Leg. Cornel. de sicar.*
(18) V. Renazzi, *elem. iur. crim. Lib. I, Cap. IV. §. VII.*

per eccesso (19). Se altrove non avessimo diffusamente dimostrato che il *tentativo* non possa esistere ove *atti di esecuzione* non siensi commessi, e che gli atti semplicemente *preparatorj* non possano costituirlo quando anche valgano a palesare l' intenzione dell' agente (20): e se d' altronde potesse per poco dubitarsi che l' asportazione di un' arma qualunque non possa mai riguardarsi come un' *atto di esecuzione* di un reato maggiore, ma tutto al più ritenersi come *atto* semplicemente *preparatorio della stessa esecuzione*, e nei soli casi, per altro rarissimi, in cui chiaramente ne risulti che la intenzione del delinquente fosse diretta piuttosto ad un più grave che ad un lieve reato, piuttosto ad uccidere che a ferire, piuttosto ad un reato in generale che ad un fine indifferente o anche lecito, come a cacciare o ad altro (21):

---

(19) Lungo sarebbe l' accennare le diverse pene che le antiche *prammatiche* portarono contro coloro che asportavano, conservavano, fabbricavano, spacciavano o immettevano nel Regno *armi vietate*. Basti per ora rammentare che, specialmente sotto il governo viceregnale, si giunse per fino a comminare la *pena di morte* per l' asportazione e per la introduzione nel regno delle armi da fuoco volgarmente dette *pistole*, dandosi poi la facoltà al Vicerè di commutare la detta pena in un' ammenda di duc. 2000 (*Pram. XI* del 1607, confermata nel 1610 colla *pramm. XIV*, e nel 1631 colla *Pramm. XXII*) V. Ferrante, annotaz. a Renazzi, op. e l. cit.

(20) V. *Part. I. Tit. II, Cap. VII, Sez. II*, n. 822 e seguenti (*nel Vol. III*).

(21) Il dotto autore dell' opera « *Genesi del diritto penale* » dimostra che la determinazione della pena per le infrazioni alle *leggi sussidiarie* (v. nota 8 sopra) non debba dipendere dalla misura del *male* o *danno* cui si ha in mira di allontanare, ma piuttosto *dal grado dell' interesse diretto* che il delinquente può avere in simili trasgressioni, appunto perchè non potrebbe aversi in tali materie un dato *limpido e certo* per istatuire la vera misura del danno che ne potrebbe risultare (§. *1300 e 1301*). Come in fatti decidere se col

obbligati al certo saremmo a confutare la massima in discorso, precisamente perchè sul fondamento della stessa pene non men dure di quelle che abbiam cennate si eran con diversi decreti proposte, anche dopo la pubblicazione delle leggi veglianti, contro gli asportatori di armi vietate (22). Ma svanite, e svanite come ci auguriam per sempre, le circostanze infelici dei tempi che avevan su tale oggetto suggerite misure provvisorie di rigore, non si tardò guari ad a-

---

mezzo delle armi, quando pur si riconosca che il delinquente mirava ad un reato, e non già ad un' azione indifferente o anche lecita, volevasi commettere un' *omicidio* anzi che una *ferita*, una *ferita grave* anzi che una *lieve*, o se invece di *ferire* volevasi incuter solo terrore per conseguire un' altro scopo diverso?

(22) Di fatti con *Decreto dei 31 Marzo 1821* si comminò la pena di morte contro gli asportatori di armi *vietate* quante volte fossero colti nella *flagranza* con una o più di esse sopra di loro, ordinandosi che si trattassero come *assassini*. In seguito con altro Decreto de' 9 Aprile detto anno si dispose la istallazione delle *Corti marziali* con facoltà di *Consigli di guerra subitanei* per giudicare simili *assassini* e per punirli di morte giusta il precedente decreto; e sull' esempio di quanto si era prescritto nelle antiche prammatiche del secolo XVI, si concedette al Ministro di Polizia la facoltà di sostituire alla morte altre pene arbitrarie e minori per quegli asportatori *che sia per età, sia per qualche difetto di facoltà morali, sia per altre equipollenti circostanze, meritavano tratti di economia (Decreto de' 7 Maggio* detto anno, *art. 8)*. Tutte queste disposizioni furono in realtà emanate dal Governo Provvisorio durante l' assenza di Sua Maestà, la di cui saggezza e clemenza non poteva mantenerle gran tempo in osservanza. Era in fatti troppo strano vedersi investito un Ministro della sacra prerogativa di aggraziare, commutando una pena capitale in altra qualunque più mite, e sul fondamento di *equipollenti circostanze* ec. ec. del pari che strana non potrebbe non riconoscersi la immensa diversità tra la pena di morte proposta pel caso della *flagranza*, e la pena correzionale qualora fosse mancata la *flagranza*, per uno stesso reato. Questa incoerenza invitava i rei a resistere a tutt' uopo alla forza pubblica per non essere arrestati, gl' invitava cioè ad un' altro misfatto la riuscita del quale tendeva poi a sottrarli dalla morte per non incontrare che una pena minore.

bolirle, ed a richiamare in osservanza se non tutte, almeno le principali disposizioni del diritto comune, che l' esperienza ha dimostrate come ad un tempo eque abbastanza, e corrispondenti a tutte l' esigenze dell'ordine pubblico e della pubblica tranquillità (23).

---

(23) Ecco la serie ed il suoto dei diversi *decreti* che hanno progressivamente raddolcite le pene per le *armi* fino a rimettere io vigore le precedenti sanzioni delle *Leggi penali.*

§. I. *Real Decreto dei 3 Ottobre 1822* — FERDINANDO *I*, *ec.* Visti i *decreti dei 31 Marzo, 9 Aprile e 7 Maggio 1821* — Voleodo » adottare temporaneamcote per le trasgressioni in materia di armi » le pene più aoaloghe alla qualità del reato, ed alle attuali circo- » stanze dei tempi — Sulla proposizione ec. — Abbiamo decretato ec.— » Art. 1. L' asportazione di armi vietate senza licenza per iscritto della » polizia, sarà punita col primo grado dei ferri. Potrà il giudice, a » seconda dei casi, disporre che questa pena sia espiata nel *presidio.* — » Art. 2. Il giudizio di asportazione di arme vietate competerà alle » Commessioni militari. — Art. 3. La fabbricazione o lo spaccio di » armi vietate senza licenza.... sarà punita col terzo grado di pri- » giooia e coll' ammenda correzionale. — Art. 4. La deteozione di ar- » mi vietate io casa seoza liceoza .... sarà puoita aoche col terzo » grado di prigionia e coll' ammeoda correzionale. — Art. 5. Oltre » le pene sanzionate nel detto articolo, le armi in contravvenzione » saranno confiscate, ed i colpevoli potranno esser sottoposti alla *mal-* » *leveria.* — Art. 6. Le disposizioni del presente decreto avranno vi- » gore pel periodo di anni cioque a cootare dalla sua pubblicazione. » Dopo questo periodo saranno osservate per la peoa e pel giudizio » di siffatti reati, le determioazioni contenute nella II, e IV parte » del Codice.... ec. »

§. II. *Real Decreto dei 7 Ottobre 1822.* — Si adottano pei dominj al di là del faro le stesse disposizioni del *Decreto dei 3 Ottobre* riferito nel §. precedente.

§. III. *Real Decreto dei 10 gennaro 1827* — Si prescrive in linea di eccezione al disposto oell' art. 132, *LL. di proc. pen.* che gl' imputati di *detenzione d' armi vietate* noo possano ammettersi, durante il corso del giudizio, a *libertà provvisoria*; e che questa disposizione abbia vigore per tutto l' anno 1828.

§. IV. *Real Decreto dei 21 Settembre 1821.* — « FRANCESCO I. ec. — » Visto il Decreto dei 3 Ottobre 1822. —

» Visto l'art. 3 del *Decreto dei 24 Maggio 1826* che abolisce le *Com-*

Su di esse perciò ci resta a fermarci alquanto, non senza metterle in confronto con quelle altre dei decreti speciali che continuano a rimanere provvisoriamente in osservanza, per così compiere la presente trattazione.

250. Queste leggi adunque non ritenendo come ugualmente gravi tutte le trasgressioni di cui è parola, pene diverse prescrivono per ciascuna in proporzione della relativa sua gravezza; e se si consulti quanto si è sopra notato intorno al temperamento da adottarsi per far sì che un divieto illimitato non divenga eccessivamente rigoroso, si comprende agevolmente con quanta ragione l'applicazione delle pene senza estendersi alle *armi* qualsivogliano, oppure alle *armi proprie* di qualunque natura, si restringe per le sole *armi già proibite* dai regolamenti di polizia, e per le persone solamente che non trovansi debitamente autorizzate dalla *polizia* medesima sia a fabbricarle o a venderle, sia a detenerle o asportarle. Ove quindi manchi la licenza per iscritto della polizia, la *fabbricazione*, o lo *spaccio* delle *armi vietate* è punita col *secondo grado di prigionia*, coll' *ammenda correzionale*, e colla *interdizione a tempo* di fabbricarle o di spacciarle (art.

» *messioni militari* — Considerando che la disposizione del Decreto » de' 3 Ottobre detto è prossima al termine, e che son cessati i motivi che la determinarono. — Considerando d'altronde esser cosa » conveniente che la competenza per la sola *asportazione di armi* rimanga presso magistrati di esperienza e maturità. — Sulla proposizione ec.... — Abbiamo decretato ec. — Art. 1. Le *Gran Corti* » *Criminali* saranno competenti per tutto l'anno 1828 pei reati di » asportazioni di armi vietate, applicando le pene per essi sanzionate » dalla *Parte II.* del nostro *Codice per lo Regno delle due Sicilie.* — » Art. 2. Il nostro Ministro ec.... »

150 e 153); l'*asportazione* delle medesime *armi* è punita col *secondo al terzo grado di prigionia* e coll'*ammenda correzionale*, ovvero col *terzo grado di confino* e col *maximum* dell'ammenda correzionale (24); e la *detenzione* finalmente è punita con *pena di polizia*, e colla confisca delle *armi* (25), potendo i colpevoli esser sottoposti anche alla *malleveria* (art. 151) (26).

251. Tranne le disposizioni particolari dei *Reali Decreti dei 21 Settembre 1827*, e *4 Febbraro 1828*

---

(24) In quanto al motivo di questa diversità di pene ved. n. 920, nella *Parte I. Tom. III.*

(25) La *confisca delle armi* accompagna di diritto anche le condanne per *fabbricazione o spaccio*, e per *asportazione* giusta l' art. 44 delle *Leggi penali*, perchè simili reati costituiscono *delitti*. Se ne fa menzione solamente nel caso della *detenzione di armi* perchè essendo punita con *pene di polizia* costituisce una *semplice contravvenzione*, e nel silenzio della legge, la *confisca* non potrebbe pronunziarsi, giusta il prescritto nel secondo comma del detto art. 44.

(26) In quanto alla *detenzione di armi*, la pena fu nnovamente inasprita con *Real Decreto dei 4 Febbraro 1828*, che per Sovrana disposizione continua ad essere in vigore. Un tal decreto è concepito come segue.

« Francesco I. ec.

» Considerando che la freqnenza del reato di *detenzione di armi* » *vietate* senza licenza, rende necessaria per la sua repressione una » misura di maggior' energia di quella dell' art. 151 delle Leggi pe- » nali.

» Decretiamo ec.

» Art. 1. La *detenzione di armi vietate* in casa senza licenza per » iscritto della polizia, sarà punita col primo al secondo grado di pri- » gionia, e colla confisca delle armi.

» 2. L' arrestato per detenzione non potrà ottenere libertà prov- » visoria giusta l' art. 132 della proc. penale.

» Le determiuazioui coutenute nei precedenti articoli e quella adot- » tata col Decreto dei 27 Settembre 1827 circa la competenza per » l' asportazione di armi, avranno vigore per tutto l' anno 1830.

» 4. Il Ministro ec... è incaricato della esecuzione ec... »

in quanto 1.° alla competenza nel giudizio per l'*asportazione di armi*, 2.° alla pena per la *detenzione*, e 3.° al divieto di accordarsi la libertà provvisoria all' individuo arrestato per *detenzione di armi*, disposizioni che tuttavia continuano ad essere provvisoriamente in osservanza (27); tutte le altre contenute negli art. 150, 151 e 153 delle veglianti leggi sono ritornate nel loro vigore. Esse veggonsi concepite in modo che non sembrino lasciar luogo a veruna dubbiezza nella loro rispettiva applicazione. Ma siccome le leggi medesime nell' art. 152 disponevano altresì che *un regolamento di polizia avrebbe dichiarato quali fossero le armi vietate per l'asportazione, e quali per la detenzione in casa*; e siccome d' altronde il regolamento in parola non più si è pubblicato (28): così innumerevoli difficoltà sor-

---

(27) Le abbiamo riportate nelle note precedenti.

(28) In realtà fu pubblicato un *regolamento sulle armi* in data dei 22 Settembre 1820; ma restò annullato in virtù della disposizione generale contenuta nel *Real Decreto de' 6 Aprile 1821*. Riportandolo quindi in questo luogo non facciamo che soddisfare alla curiosità del lettore, mentre non trovandosi inserito nella Collezione delle leggi non potrebbe rinvenirlo altrove.

« Visti gli art. 148, 150, 151, e 152 delle *Leggi penali*, si deter-
» mina quanto segue.

» Tit. I. — *Delle armi in generale.*

» Art. 1. S' intendono sotto nome di armi tutte le macchine da
» fuoco, tutti gl' istrumenti, tutti gli utensilj incidenti, perforanti,
» e contundenti. Sono *armi proprie* quelle la di cui destinazione prin-
» cipale ed ordinaria è la difesa propria, o l' altrui offesa.

» Le altre non sono reputate armi, che quando si rivolgono effet-
» tivamente all' offesa o difesa, e diconsi *armi improprie.*

» Sono armi vietate quelle che vengono designate per tali dalla Leg-
» ge, o da' Regolamenti di pubblica Amministrazione.

» Tit. II. — *Delle armi di cui è lecita la detenzione, ma non l'aspor-
» tazione.*

gono senza dubbio nel definire quali sieno le *armi* ch' entrino o nell' uno, o nell' altro divieto.

» Art. 2. Possono detenersi senza permissione le *armi proprie.*

» Art. 3. Possono parimenti detenersi tutte le armi, le quali non
» potrebbero essere portate senza rendersi facilmente visibili: Tali
» sono: 1. Il fucile anche munito di bajonetta e le pistole da sella.
» 2. La spada, la sciabla, ed ogni istrumento aguzzo o tagliente che
» non sia men lungo di quattro palmi, e che non sia celato dentro
» un bastone.

» Tit. III. — *Delle armi la di cui asportazione è lecita e può essere*
» *permessa.*

» Art. 4. Potranno portarsi senza permesso delle Autorità le *armi*
» *improprie* nel solo caso in cui sia necessario di farlo per quegli usi
» di vita e quegli esercizj di arte, professione o mestiere, cui sono
» addette.

» Art. 5. Lo possono similmente le armi destinate al semplice or-
» namento della persona, al di cui carattere sieu convenevoli: tal' è la
» spada nell' abito di abbigliamento.

» Art. 6. Lo possono nello stesso modo le armi di uniforme e di
» servizio, quando sieno portate ne' tempi e ne' modi prefissi dalla
» disciplina.

» Art. 7. Possono asportarsi col permesso delle Autorità, che
» s' indicheranno quì appresso, non solo tutte le armi di cui è lecita
» la detenzione giusta il titolo 2. di questo regolamento, ma anche
» tutte quelle destinate all' uso della caccia.

» Tit. IV. *Delle armi di cui è proibita la detenzione e l' asporta-*
» *zione.*

» Art. 8. La detenzione e l' asportazione delle armi rimane proibita
» in tutti i casi, in cui l' una o l' altra o entrambe non sono e-
» spressamente dichiarate lecite dai due titoli precedenti, sia come
» lecite da se medesime, sia come autorizzate.

» Art. 9. Per ciò che riguarda l' asportazione, sono comprese nel
» divieto dell' art. 6 i bastoni o mazze, il di cui diametro sia mag-
» giore di quello di una canna di fucile nella sua punta, le pietre o
» altri simili oggetti da non poter servire che a nuocere.

» Art. 10. Le armi, di cui la detenzione o l' asportazione sia na-
» turalmente permessa, o sia stata autorizzata, possono incorrere nel
» divieto, se dal numero di esse o dalle circostanze di chi le porta
» o le tiene, risulti che sieno destinate ad uno scopo non lecito.

» Tit. V. — *De' pagani che conservano ed asportano illegittima-*
» *mente le armi.*

252. Pubblicato appena il Codice novello, non si mancò dai magistrati di provocare le norme per ser-

---

» Art. 11. I conservatori illegittimi di armi, quando sieno pagani, » sono puniti colla confisca di esse, colla detenzione di giorni 24, e » coll' essere sottoposti, ove il caso lo esiga, a malleveria, giusta » gli art. 36 e 151 delle leggi penali.

» Art. 12. Coloro che comunque abilitati dalla Legge a conservare » le armi ne tengono un gran numero per oggetto criminoso, ven- » gono puniti secondo i varj casi contenuti nelle leggi penali.

» Art. 13. Gli asportatori illegittimi delle armi, quando sieno pa- » gani, sono puniti col secondo al terzo grado di prigionia, e col- » l' ammenda non maggiore di ducati cento giusta gli art. 30 e 151 » delle leggi penali.

» Se il caso lo esiga, possono altrimenti esser puniti col terzo grado » di confino e coll' ammenda di ducati cento giusta gli articoli stessi.

» Tit. VI. — *Di coloro che vendono, accomodano*, o *costruiscono* » *armi vietate.*

» Art. 14. Niuno può essere venditore o costruttore di armi, quando » non vi sia autorizzato in iscritto dall' autorità competente, e ciò » sotto pena della interdizione del mestiere e di un' ammenda di du- » cati cinque.

» Art. 15. Esisterà presso la cennata autorità un registro partico- » lare dei venditori o costruttori di armi.

» Art. 16. Niuno potrà costruire o vendere le armi che sono proi- » bite in ogni caso, o sia tutte quelle che nè sono comprese nell' » art. 3; nè sono di ornamento, di uniforme o di servizio; e ciò » sotto la pena del secondo grado di prigionia, e di un' ammenda » non maggiore di ducati cento, giusta l' art. 150 delle Leggi penali.

» Art. 17. La pena della costruzione di armi in ogni caso proi- » bite, comprende il caso di coloro che le accomodassero.

» Art. 18. Non potranno essere immesse nel regno armi proprie » in *ogni caso vietate*, e ciò sotto le pene stabilite nell' art. 16.

» Art. 19. Le armi, la cui asportazione debbe essere autorizzata » con permesso delle Autorità pubbliche, non potranno essere im- » messe nel Regno senza un permesso del Ministro di Grazia e Giu- » stizia, e ciò sotto le pene dell' art. 11 se debbano servire per uso » proprio, e sotto le pene stabilite nell' art. 16 se debbano servire di » smercio.

» Tit. VII. — *Disposizioni generali.*

» Art. 20. Il permesso di asportare le armi sarà concesso nella » Provincia di Napoli da ec. ec.... Ciascuno di questi Funzionarj

vir di guida sicura in simili rincontri: ma il ***Ministro di Grazia e Giustizia*** in tutta risposta si limitò a dichiarare che il mentovato art. 152 delle ***Leggi penali*** non aveva punto abolito le leggi anteriori circa la determinazione delle ***armi vietate***, e che perciò tali leggi dovevano osservarsi fino a che non si sarebbe pubblicato il novello ***regolamento di polizia*** di cui era menzione in quell' articolo (29). Or tante essendo le antiche leggi su questo proposito quant' erano le particolari e diverse specie di *arme* che si vollero di mano in mano interdire, invano ci augureremmo di presentarne quì un catalogo che potesse ritenersi com' esatto e completo, mentre delle antiche disposizioni legislative una collezione esatta e per-

---

» ne spedirà ogni mese un notamento nel Ministero di Grazia e Giu-
» stizia. È nella facoltà di questo Ministero di dettare alle Autorità
» mentovate quelle limitazioni, che crederà convenienti.

» Ninno però potrà avvalersi di questo permesso per uso di cac-
» cia, poichè per questo uso bisogna particolarmente un permesso
» sottoscritto dal Ministro di Grazia e Giustizia, e dal Direttore
» delle Acque e Foreste, a' termini della Legge de' 18 Ottobre 1819.

» Art. 21. Le armi da fuoco anche quando se ne abbia il permesso,
» dovranno nell' abitato asportarsi scariche e senza pietra focaja.

» Art. 22. Tutt' i permessi di armi antecedentemente spediti da
» qualunque siasi Autorità, rimangono di niun vigore: e solamente
» quelli che ne fossero muniti dalle autorità legittime avranno libero
» il tempo di giorni venti per provvedersi di un permesso conforme
» al presente regolamento, il quale sarà rilasciato *gratis*. Dentro que-
» sti giorni venti non potranno essere molestati.

» Art. 23. Il permesso di asportare le armi da caccia è insepara-
» bile da quello di andare a caccia.

» Art. 24. La Gendarmeria, i Magistrati ec. sono incaricati, per la
» parte che spetta a ciascuno di essi, della rigida esecuzione del pre-
» sente regolamento. Approvato — FRANCESCO ec.

Napoli 22 Settembre 1820.

(29) V. *Ministeriale degli 8 Dicembre 1819*, riportata da *Armellini* nel *Dizionario di Giurisprudenza*, art. *Armi*.

fettamente completa non esiste. Siccome nondimeno non ci è difficile ricavare dalle opere dei più accreditati scrittori sulla *scienza penale* il sunto delle principali almeno tra le mentovate leggi per la parte che concerne solamente il *divieto* (mentre ciò che riguarda la pena non più occorre nè anche rammentarsi); e siccome d' altronde alcuni dei *decreti* più recenti si estendono ancora ad enumerare se non tutte, almeno le principali tra le *armi* che debbono riguardarsi o come *vietate assolutamente*, o come *permissibili* dalle legittime autorità nel concorso di alcuni dati requisiti: così crediamo di far cosa grata ai nostri leggitori riportando nella sottoposta nota tutte le disposizioni in parola perchè potessero consultarle a seconda del bisogno (30).

---

(30) Ecco l' elenco delle *armi vietate* colla indicazione delle antiche *prammatiche*, o degli antichi *Dispacci* che tali le dichiararono.

I. *Pugnali*, *Daghe*, *Pistolesi*, e *Smagliatori* (*Prammat.* del 1560, riportata nel n. *IV* sotto il tit. *de armis.*)

II. *Stiletti* (*Pramm. X*, del 1604).

III. *Archibusetti*, *e schioppi piccioli a fucile della lunghezza minore di palmi tre compreso il teniere* (*Pramm. XI* del 1607).

IV. *Coltelli appuntati*, *puntaroli*, *mezze spade*, *coltelle*, *spade più lunghe di quattro palmi*, *e ferri a due tagli nella cima* (*Pramm. XIV*, del 1610).

V. *Pistoni*, *o carabine* (*Pramm. XXIII* del 1654).

VI. *Bacchette* (*Pramm. XXV* del 1657).

VII. *Coltelli a fronda di oliva*, *coltelli* detti di *Sandomenico*, *coltelli alla catalana*, *scorciacapre*, *scannatori*, *stocchi*, *pugnali*, *suglioni*, *puntaroli*, *stiletti* (*Pramm. LI* del 1723).

VIII. *Bajonette* (*Dispaccio* del 1738, riportato nella nuova collezione al n. *XXVIII*, e *Dispaccio XXXIV* del 1756).

IX. *Coltelli alla genovese*, *o fiamengoni* (*Dispaccio XXXII* del 1767).

X. *Paspartout* (*Disp. XXXV* del 1770, e *XXXVI* dello stesso anno).

XI. *Trinciante* (*Disp. XXXVII* del 1773).

253. Dobbiamo in verità confessare che serj dubbj pur tuttavia s' incontrano non tanto per ciò che ri-

---

Tutte queste *armi* erano *vietate* sì per l' *asportazione* che per la *detenzione in casa*, e sotto pene diverse a seconda delle circostanze dei tempi in cui se n' emetteva, o se ne replicava la proibizione. Le pene però riguardo alla *detenzione* caddero a poco a poco in disuso, fino a che vennero a restringersi tutte alla sola perdita o *confisca* delle armi; e le pene per l' *asportazione* si resero benanche inapplicabili perchè non solamente si esigeva la sorpresa dell' imputato in *flagranza*, ma anche l' intervento almeno di due testimonj *straguardia* nel momento della sorpresa, non bastando mai per la pruova del delitto la sola deposizione dei capienti (V. Dispaccio del 1774 al n. *L.* della collezione sotto il *tit. de armis;* e ved. Ferrante nel n. 47 delle sue annotazioni a Renazzi, *Elem. iur. crim. Lib. I, Cap. IV.*)

Per ovviare a siffatta impunità venne quindi a pubblicarsi il *Reale Editto del 1 Gennaro 1804*, col quale vie meglio si determinarono le *armi vietate* per l' *asportazione* e *detenzione*, e quelle *vietate* solamente per la prima, e nello stabilirsi le pene corrispondenti, si provvide anche sul genere di pruova che richiedevasi per farne l'applicazione. Senza curarci di altro, perchè sarebbe estraneo al nostro proponimento, trascegliamo dall' *Editto* quelle sole disposizioni che concernono il nostro assunto.

Tra le armi vietate si comprendevano in generale. 1.° Qualunque *ferro puntuto*, tranne i *coltelli a piegatojo, ma senza molla* (art. 1.) 2.° Qualunque *ferro da taglio*, anche *senza punta*, come *accette, mannaje, storte, ronche* ec. (art. 3). 3.° Qualunque *mazza nodosa*, e sproporzionatamente più grossa nel diametro di una *canna d' india*, (art. 5).

Da simili proibizioni venivano eccettuati gli *strumenti rurali*, o di qualunque arte, purche si portassero per l' esercizio dell' arte medesima, palesamente, o dentro pelle o astuccio, o legati con lacci. Si eccettuavano del pari le *spade* della foggia prescritta nelle *prammatiche*, allorchè si portassero solo per ornamento, (art. 7 ed 8).

Si proibivano altresì, e sotto pene più gravi 4.° i *verduchi*, cioè qualunque ferro puntuto che si portasse dentro qualunque mazza, gli *stiletti*, i *coltelli a fronda di oliva*, i *coltelli a scorciacapre*, gli *scannatoj*, le *bajonette*, i ferri detti *triangoli*, e le *armi* tutte *da fuoco* di qualunque specie, sieno *schioppi* fuori la *misura* prescritta nelle regie precedenti prammatiche, sieno *pistoni*, o *pistole* (art. 9).

La *detenzione*, *fabbrica*, *vendita*, somministrazione qualunque, o

guarda la determinazione delle *armi vietate per l' asportazione*, quanto per ciò che concerne quella delle

---

immissione da fuori Regno delle armi enunziate nell' art. 9 era punita come l' *asportazione*. Si eccettuavano però dal divieto gl' individui della forza pubblica, e tutti coloro che avevano la legittima facoltà di asportarle, tra i quali andavano specialmente comprese le persone munite della *licenza da caccia*, ma per le sole armi indicate in detta *licenza* (art. 13, e 18).

Le stesse armi dinotate nell' art. 9 si ritenevano come sempre *vietate* sia per la *detenzione*, sia per l' *asportazione*. Era poi vietata la sola *asportazione*, e permessa a chiunque la semplice *detenzione in casa per propria difesa*, di tutte le armi che non trovavansi proibite dalle *regie Prammatiche*, come gli *schioppi* della misura ivi descritta, cioè più lunghi di palmi tre, le *spade lunghe* ma non eccedenti i palmi quattro, e le *sciable* della stessa dimensione: e si dichiarava tollerata la *detenzione* di quei *coltelli puntuti* ad un taglio detti *passaportù* che si tenevano per uso di tavola, purchè fossero a loro uniti i corrispondenti *cocchiai* e *forchette*, e si conservassero *ammassati con queste*. L' *asportazione* finalmente delle *pistole innanzi cavallo* era permissibile dalla *polizia*, ed andava impunita allorchè seguiva nel modo dinotato nella correlativa licenza (art. 30).

Più severe disposizioni furono in seguito emesse col *bando* pubblicato in Palermo a' 15 Maggio 1818, ma la esecuzione del bando medesimo fu espressamente ristretta pei dominj al di là del faro, ugualmente che sembrava limitata per questi al di quà quella del surriferito *Editto* (*).

Tutto ciò in quanto alla legislazione antica. In quanto poi alla nuova ecco la indicazione di talune delle *armi* che si ritengono, o si definiscono come *vietate* nei *Decreti* più recenti, salva per altro la esecuzione delle precedenti leggi per ciò che non è rimasto derogato colle nuove.

I. Col *Decreto dei 31 Marzo 1821*, si ordinò la consegna alle autorità costituite non solamente di qualunque sorta di *armi militari*, o *munizioni da guerra*, ma anche di altre *armi particolari qualsivogliano*, come *fucili*, *carabine*, *pistole*, o altre *armi da fuoco*, *stili*, *pugnali*, ferri acuti volgarmente detti *sfarzine*, e di qualunque altra specie di *armi bianche* GIA' COMPRESE NELLE PROIBIZIONI DEL CODICE PENALE IN VIGORE; fulminandosi delle pene contra coloro che continuassero a conservarle senza farne consegna, e contro coloro che

(*) Tanto questo *Editto*, che il *bando* di cui qui è parola si veggono riportati nel *Dizionario di giurisprudenza del Sig. Armellini*, art. *Armi*.

vietate per la semplice detenzione in casa. Imperciocchè se si consultino le leggi pubblicate sul

---

le fabbricassero, vendessero, o asportassero (art. 1, 2, 3, 4, e 5). Si eccettuarono dalle proibizioni tutti quei pacifici cittadini che conservassero, o asportassero fucili da caccia, purchè si trovassero provveduti di regolare permesso dalla polizia (art. 6). In detto decreto non si spiega se l'osservanza dovesse esserne sì per gli uni sì per gli altri reali domini.

II. Col *Decreto degli 11 Settembre 1821*, emesso però per la conservazione dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza in *Sicilia*, ordinandosi del pari a chiunque di consegnare alle Autorità le armi, ed altri oggetti militari (art. 16 e seguenti), si stabilisce quanto segue.

« Sono armi proibite le *pistole*, le *carabine* con pala stoccata o ferma, ed i *tromboni*, le quali armi sieno atte e pronte a maleficio; » gli stili, i pugnali, i coltelli e le coltelline così dette di sacca, » gli stocchi nei bastoni, ed i cangiarri ed i palossi con ferro di » lunghezza inferiore di due palmi » (art. 1).

Si prescrivono le pene per l'*asportazione*, per la *detenzione in casa*, e per la *fabbricazione* o *spaccio* delle armi enunciate (art. 2, 3, 4, 5 e 6).

Si dichiara *permissibile* dalla polizia così la *detenzione* che l'*asportazione* dei *fucili da caccia*, e della così detta *scarcina* col ferro non meno lungo di palmi due e mezzo, salva l'applicazione delle pene portate dall'art. 4 nel caso di *detenzione* o *asportazione* di tali armi senza l'enunciato permesso (art. 7 ed 8).

Si soggiunge in fine che « oltre le armi proibite descritte nell'art. » 1, e quelle le quali saranno permissibili ai termini degli art. 7 » ed 8, qualunque altra *arma propria* si ritiene come arma vietata ad » asportarsi ec. (art. 14).

III. Finalmente in una nota messa sotto l'art. 55 delle *Istruzioni per la Gendarmeria Reale de' 26 Dicembre 1827* si dice quanto segue sul proposito delle *armi vietate*. « Finchè non sia pubblicato un *Re-* » *golamento di polizia* che fissi le specie diverse di *armi vietate*, verranno » sull'oggetto osservate le leggi antiche. Tra le armi, di cui in forza di » queste leggi è vietata l'asportazione, si contano le *armi da fuoco* » di qualunque specie, ogni *ferro puntuto* che portasi dentro qualun- » que mazza, gli *stiletti*, i *coltelli a fronda di oliva*, i *coltelli a scor-* » *ciacapre*, gli *scannatori*, le *bajonette*, i ferri denominati *triangoli*, » i *fusetti*, le *sciable*, i coltelli *puntuti ad un taglio*, i *coltelli a pie-* » *gatojo con molla*. Le indicate Leggi non comprendono nella classe

proposito così pei Reali Dominj al di quà che per quelli al dì là del Faro anche dopo la riunione delle due Sicilie in un solo Reame, si trovano delle diversità tali tra i loro rispettivi dettati, come anche tra questi ed i dettati delle più antiche, che non saprebbero punto conciliarsi in modo da definir senza equivoco se i divieti sanzionati nelle antiche, e non riprodotti nelle più recenti si ritengano come tacitamente abrogati, e se le proibizioni portate in queste ultime s' intendano comuni anche nei dominj al di quà comunque per provvedere alla tranquillità in quelli al di là dal faro si fossero esclusivamente emanate (31). La giurisprudenza della Corte Suprema

---

» di *armi vietate* gli strumenti rurali, e quelli di qualunque arte » quando si portino per l' esercizio della medesima, purchè nel por» tarsi per transito, si portino palesi, o dentro pelle o astuccio, o » legati con laccio. Non si comprendono in tale classe neppure le spade » che si portano per ornamento. »

(31) Citiamo ad esempio il caso più frequente della semplice *detenzione* di un fucile lungo, senza licenza della polizia. Nelle antiche *Prammatiche* non esiste alcuna che proibisse una tale *arma*, imperciocchè i divieti non colpiscono che le *armi da fuoco* della lunghezza inferiore di palmi tre, compreso il leniere: che anzi l' *Editto del 1804* espressamente annovera i fucili lunghi tra le armi permesse per la sola *detenzione in casa*. Intanto sorge dubbio al presente su questo proposito perchè nel *Decreto de' 31 Marzo 1821* parlasi di tutte le *armi da fuoco* in generale, e perchè nell' altro *Decreto degli 11 Settembre* detto anno parlasi similmente dei *fucili* senza distinzione alcuna. Si potrebbe dire che entrambi i mentovati *Decreti* non contenevano che disposizioni transitorie emanate non per servire di *regolamenti sulle armi*, ma per costringere tutti alla consegna delle armi che si conservavano in quell' epoca senza colpir quelle che si fossero acquistate o conservate in seguito, e senza colpire altri meno che coloro i quali non ubbidissero ai voleri del Governo per la pronta consegna delle *armi* medesime; che il divieto per le *armi da fuoco* in generale portato nel primo dei mentovati Decreti, non poteva distruggere la permissione dei *fucili lunghi* per benigna eccezione speciale conceduta

è stata pur troppo finora, e forse continua ad esser tuttavia fluttuante sul riguardo, per lo che null' altro ci resta che replicar dei voti onde il provvido governo di SUA MAESTA rivolga le sue cure su questa parte di legislazione e di polizia per far cessare una volta tutti gl' inconvenienti che sorgono dalla mancanza del promesso *regolamento.*

CAP. IV.

Delle minacce.

254. Dopo ciò che altrove si è osservato intorno al *danno sociale* dai reati emergente, ed intorno al

---

coll' *editto* del 1804, e che del pari il divieto per la conservazione dei *fucili da caccia* cennato nell' altro decreto del 1821, non poteva estendersi ai *fucili* che si conservavano *per propria difesa* secondo che stava disposto nel medesimo Editto; che entrambi gli enunziati Decreti furono aboliti cogli altri de' 3 e dei 7 Ottobre 1822; e che finalmente le istruzioni per la *Gendarmeria Reale* parlando di *armi da fuoco* in generale le comprendono nel divieto bensì, ma per la sola *asportazione*, rimettendosi in ciò unicamente alle leggi antiche, anzi che ai decreti speciali del 1821, il che convalida sempre più il principio che simili decreti sono stati affatto aboliti. Malgrado tutto ciò, noi opiniano in verità che gli schioppi in parola si ritengano come vietati anche per la semplice *detenzione*, non potendo dubitarsi che i Decreti del 1821 abbiano derogato ai precedenti, e che non sieno stati aboliti se non che per quanto si trovava in opposizione colle sanzioni contenute in quelli del 1822, come dall' articolo finale di questi ultimi « *tutte le disposizioni contrarie sono rivocate* », e tanto più siamo convinti della sussistenza del divieto in parola in quanto che la *polizia* nell' accordare le licenze di *armi* l' estende precipuamente alla *detenzione*, il che non avverrebbe se questa fosse permessa dalla legge. Ma come dissimulare che le difficoltà continuino a sussistere, e che un dubbio qualunque ove trattisi di applicare una pena basti tante volte per dar luogo alla impunità?

modo come valutarsi (1), non istenterà a comprendersi ch' esso non solamente derivi da qualunque offesa materiale ai diritti della società o degl' individui che ne fan parte, ma anche dagli atti qualsivogliano che se non giungano a turbare la pubblica o la privata sicurezza, valgano almeno a diminuire negli animi altrui l' opinione della sicurezza medesima, o la fiducia che tutti ripongono sotto la protezione della legge (2). Nella stessa guisa adunque in cui qualunque reato più grave addiviene secondo che maggiore sia lo spavento che ne derivi, e nella stessa guisa in cui pel solo riguardo di un tale spavento punibili divengono le semplici *associazioni armate* per fine criminoso quantunque alcun reato non abbiano ancora realmente commesso (3); una pena debbono pur meritare le *minacce di reati* perchè del pari un' *allarme* producono in coloro contro dei quali son dirette, e perchè turbando la loro quiete li privano di quei vantaggi che potrebbero proccurarsi all' ombra della fiducia di sicurtà che l' ordine sociale inspira.

255. Se lo *scopelismo* si eccettui, quel fallo cioè frequente un tempo nell' *Arabia*, che consisteva nell' innalzare un mucchio di pietre in un fondo per dinotare che di *mala morte* sarebbe perito chiunque osasse di coltivarlo (4), nessuna sanzione penale nel

(1) Nel trattato sulla *estimazione dei reati*, *Parte I*, *Tit. II*, *Cap. VI*, (nel Vol. III.)

(2) V. ivi n. 729.

(3) Come il misfatto di *pubblica violenza* di cui abbiam trattato nel *Cap. II* di questo *Titolo*.

(4) *Plerique inimicorum*, dice Ulpiano nella *Leg. 9*, *ff. de extraor-*

diritto romano si ritrova la quale tendesse a proteggere la tranquillità in parola col reprimere i falli di non altro che del solo spavento produttori. E se una pena *arbitraria* si fulminava altresì contro i *circolatori* che sbigottissero alcuno coi loro serpenti, e contro coloro che giungessero ad estorquere danaro colla minaccia di qualche reato, ciò non derivava al certo dalla premura di provvedere per l' altrui quiete, ma bensì da quella di accorrere per la riparazione del danno che lo sbigottimento avesse mai cagionato (5), e per la restituzione delle somme che per timore si fossero pagate (6). La stessa ommissione si ravvisa benanche in tutte le altre legislazioni che successivamente ebbero vigore in questo Regno, se non che sentendosi il bisogno di calmare le inquietezze che una seria (7) minaccia poteva suscitare nell' animo di colui contra del quale erasi diretta, s'introdusse nel foro il lodevole sistema di astringer l'al-

---

dinar. crim. solent praedium inimici σκοπελίζειν, id est lapides imponere indicio futuros quod si quis eum agrum coluisset, malo letho periturus esset insidiis eorum qui scopulos posuissent: quae res tantum timorem habet ut nemo ad eum agrum accedere audeat, crudelitatem timens eorum qui σκοπελισμὸν fecerant. Hanc rem praesides exequi solent graviter usque ad poenam capitis, quia et ipsa res mortem comminatur.

(5) Di fatti la pena non era applicabile pel solo fatto del terrore surto alla vista dei serpenti, ma pel *danno* che *ob metum eorum* fosse ad alcuno derivato. *Leg. ult. ff. de extraord. crimin.*

(6) Questo delitto dicevasi propriamente *concussione*, ed andava soggetto a pena *si ideo pecuniam quis accepit quod crimen minatus sit* (*Leg. 2, ff. de concussione*).

(7) Diciamo *minaccia seria* perchè senza questo estremo il minacciato non poteva pretender cauzione, per argomento tratto dalla *Leg. 4, ff. si cui plus quam per leg. falcid. Satisdatio autem locum habet si iusta causa esse videbitur, nam iniquum erat omnino caveri ..... cum possint et* lusoriae minae *fieri.*

tra parte a dar valida cauzione per non realizzare le offese o i danni che aveva già minacciati (8).

256. Fu dunque il *Codice penale di Francia* il primo che avesse contenuto una disposizione generale intorno alle *minacce*, elevandole a reati di propria specie sul solo riguardo del terrore che destano, e quando anche alcun danno materiale non abbian prodotto a colui contra del quale furon rivolte. Or siccome lo spavento derivante da una *minaccia* cresce in proporzione diretta della quantità del male che si propone, e della probabilità che mai può sorgerne per la esecuzione effettiva dell'atto ferace di un tal malanno, così patenti ci sembrano i motivi pei quali dovessero sulle prime distinguersi le minacce di reati produttivi di un danno maggiore da quelle di reati produttivi di un danno minore, e distinguersi indi le *minacce* fatte collo *scritto* che appalesano una maggior deliberazione, da quelle semplicemente *verbali*, non che finalmente le minacce accompagnate da qualche ordine o condizione perchè tendenti a conseguire per mezzo del terrore ciò che non potrebbe ottenersi colle vie di diritto, da quelle scompagnate da simili circostanze. In tutt' i casi una saggia legi-

---

(8) Questa cauzione era volgarmente conosciuta sotto il nome di cauzione *de non offendendo*, e si ordinava o sulla richiesta della parte, o anche di ufficio dal Magistrato (De Franchis, dec 559). Nel caso che malgrado la cauzione si fossero mandate ad effetto le minacciate offese, il delinquente veniva soggettato alla pena corrispondente ed alla multa dinotata nella cauzione. Se poi la cauzione istessa erasi prestata *sub fide et verbo regio* innanzi al Segretario della *Camera di S. Chiara*, il trasgressore andava sottoposto anche all' infamia, ed a pene più severe, compresa quella di morte a tenore delle circostanze del fatto (V. il *Rescritto* del 1735, e la *Pramm. 1, de pac. sub verbo reg. inita*).

slazione deve punirle, perchè sempre attaccano la quiete altrui, ed ammetter poi le cennate distinzioni non per altro che per regolarne le pene in modo che proporzionate riescano alla gravezza del fallo.

257. Se questo scopo salutare non si otteneva sotto l' impero del mentovato Codice francese, poichè dichiarava punibili le sole minacce di *attentati contro la vita* meritevoli della pena di *morte*, dei *lavori forzati perpetui*, o della *deportazione* (9), e le *minacce d' incendio* meritevole anch' esso di una delle dinotate pene (10) lasciando tutte le altre affatto impunite (11); si ottiene senza dubbio in virtù delle leggi nostre perchè non solamente dichiaran punibili le *minacce di qualunque misfatto*, ma anche le altre qualsivogliano, serbando per altro nella determinazione della pena tutte quelle ragionevoli distinzioni che venivan tracciate dalla precedente legislazione.

258. Ove quindi trattisi di *minaccia di qualunque misfatto*, se si sia fatta per mezzo di un foglio anonimo o sottoscritto sia con proprio sia con finto nome, convien distinguere se sia o no accompagnata da *ordine* di adempiere a qualunque condizione. Nell' affermativa è punita col terzo grado di prigionia, di confino, o di esilio correzionale, e nel caso negativo col secondo grado di una delle dinotate pene

---

(9) Art. 305 a 308.

(10) Art. 436.

(11) Tutte queste altre si riguardavano come *una millanteria insignificante, prodotto efimero e senza conseguenza della vivacità o della irriflessione* (V. il rapporto della *commissione di legislazione sul quinto progetto di legge del Codice penale, Lib. III, Tit. II, Cap. I*).

(art. 161). Ove poi trattisi di *minaccia verbale*, è punita col primo grado di alcuna delle descritte pene se sia fatta parimenti con ordine o sotto condizione (art. 162); ed è punita con pene di polizia tanto nel caso che la *minaccia verbale* di un *misfatto qualunque* sia stata scompagnata da ordini o condizioni, quanto nel caso che la minaccia verbale non riguardi un *misfatto*, ma anche un semplice delitto (art. 462, n. 5).

259. La *minaccia* qualunque mai si fosse non è tale che possa riguardarsi come il *tentativo* del reato che ne forma l' oggetto. Per sostenere l' opposto bisognerebbe assolutamente provare che colla *minaccia* si cominciasse la esecuzione del reato minacciato, nel mentre che nella *minaccia* non concorrono per l' opposto nè anche elementi capaci a farla ritenere come un' *atto preparatorio* della medesima esecuzione (12). Tutto ciò si rileva ad evidenza da quanto abbiam' osservato in parlando del *tentativo*. Ma siccome intanto non erano per lo innanzi ben definiti i caratteri del *conato*, così bisogna convenire che la pena dello *scopelismo* era eccessivamente severa appunto perchè si voleva confondere col *conato* (13). Lo stesso ebbe luogo nell' antico diritto francese, che pena gravissima stabiliva contro le così dette *intimazioni minacciose* accompagnate dalla condizione di depositar qual-

---

(12) V. *Rossi*, *traité de droit pénal*, *Liv. II*, *Chap. XXVII.*

(13) Dall' aver detto il Giureconsulto Ulpiano che i presidi punivan di morte lo *scopelismo* perchè *et ipsa res mortem comminatur* (Leg. cit. nella nota 4), gl' interpetri del diritto romano pervennero a far comprendere un tal reato tra i *conati di misfatto*. V. *Renazzi*, *elem. iur. crim. Lib. I*, *Cap. IV*, §. *IX.*

che somma, o di far ciò che non si aveva diritto a pretendere (14); e malgrado che un tanto rigore si fosse in seguito voluto mitigare, pur dobbiamo confessare che la pena dei *lavori forzati a tempo* proposta contra le *minacce di misfatti capitali* condizionate, era figlia se non dello stesso errore, almeno di un certo riguardo che quei moderni legislatori vollero serbare verso gli usi precedentemente invalsi.

260. Partendosi oggi dal più sano principio che niente abbia di comune una *minaccia* qualsivoglia col *conato*, o colla preparazione del reato che ne forma l' oggetto, la misura delle pene si è regolata sulla base non del *danno* emergente da un tal reato o dal *tentativo* di esso, ma del *danno* annesso allo spavento che la minaccia abbia prodotto. Come quindi il grado dell' *allarme* è tanto variabile quanto lo è il carattere morale delle persone in cui si produce, così non potremmo abbastanza applaudire a quella latitudine che ai giudici si è tra noi lasciata nell'applicazione della pena corrispondente alla *minaccia*. Prescindendo quindi dalle sagge distinzioni fatte già dalla legge, i magistrati tra le diverse specie di pene per la *minaccia* prescritte, sceglieranno la più grave sia quando la *minaccia* abbia avuto per oggetto un più grave misfatto, sia quando la persona del delinquente pel suo carattere perverso abbia fatta più temere la esecuzione reale dell'atto minacciato, sia quando le circostanze personali di colui contra del quale si rivolgeva eran tali da renderlo più esposto ai tristi effetti dello spavento.

---

(14) V. MERLIN, *repert. di giurisprud. art.* INCENDIO.

261. Per la stessa ragione che la minaccia non si ritiene nè può ritenersi come una specie di *conato* riguardo al reato cui è relativa, non si esige punto per esser legalmente punibile, la pruova che il minacciante avesse avuto l' intenzione di mandare ad effetto lo stesso reato. La *minaccia* è un delitto *sui generis*, e se la legge richiede che si aggiri intorno ad un reato, ciò deriva dal perchè i soli reati possono inspirare un ragionevole timore in coloro contro dei quali si comminano. Sarebbe in realtà cosa assai strana l' elevare a reato quella *minaccia* che avesse per oggetto un fatto indifferente, o l' esercizio di un diritto qualunque. Prescindendo che essa non potrebbe in modo alcuno spaventare, quando pur l' opposto avvenisse, la legge reprimendola anche colla più lieve tra le pene, nell' atto che accorderebbe una non doverosa protezione ai pusillanimi, impedirebbe a ciascuno di comunicare con coloro avverso dei quali avrebbe a sperimentare dei diritti, o affacciar pretensioni. Se quindi possiamo da una parte asserire che non vi sia *minaccia* punibile se non quando risguardi un fatto criminoso per sua natura, dall' altra ci è forza convenire che verificato solo un tale estremo, non occorra punto verificar quell' altro dell' intenzione del minacciante di effettuire il male già proposto (15). La legge, giova ripeterlo, non mira

---

(15) « Non è permesso ai tribunali, dice Merlin, di esaminare se » colui il quale è l' autore della *minaccia*, aveva l' intenzione di man- » darla ad effetto, basta che la minaccia abbia potuto inspirar timore » in colui cui è stata diretta; il delitto ha d' allora tutt' i caratteri » che debbono fargli applicare la pena segnata dalla legge. In fatti » non è mica il progetto dell' *incendio* che la legge ha voluto esclu-

che a provvedere perchè l'altrui tranquillità non venga alterata; e siccome il semplice fatto della minaccia esternata è atto a turbarla, così si scorge essere del tutto indifferente il concorso di un requisito, che per quanto sarebbe difficile di provare, altrettanto riuscirebbe estraneo allo scopo ch' essa si propone.

262. Una sola eccezione vorremmo nondimeno che si dovesse all' esposto principio, pel caso cioè in cui la fisica situazione o le circostanze del minacciante in rapporto a quelle del minacciato, fossero tali che non facessero ragionevolmente temere a quest' ultimo alcun malanno. Sol perchè la minaccia non sarebbe allora capace di spaventare, cessar dovrebbe l'applicazione di qualunque pena come non necessaria al certo per provvedere alla quiete del minacciato. Dato a cagion di esempio, che un cieco minacciasse di uccidere a colpo di schioppo, o che altra persona qualunque minacciasse un reato che impossibil sarebbe di commettersi o di eseguirsi da lei, qual sarebbe la ragione che mai dettar potesse l'applicazione di una pena? Non mancherebbe in tal caso l'*intenzione istessa di minacciare*, e l' estremo essenziale del danno che vuolsi evitare col mezzo della pena? La legge in verità nei riportati art. 161 e 162 dichiara punibile il semplice fatto della *minaccia* e-

---

» sivamente punire; è parimenti l'inquietudine, è lo spavento che una » simile minaccia infonde, ch' essa ha avuto per oggetto di reprimere e prevenire. La minaccia se anche fosse stata fatta in una » disputa, nel caldo di un trasporto, il suo effetto dovendo essere » lo stesso, costituirebbe egualmente un delitto, ed i giudici non » potrebbero aver riguardo alle circostanze se non per modificare le » pene nella latitudine di cui la legge ha loro indicato il limite prudenziale » (Repertor. di giurisprud. art. INTENZIONE).

sternata o collo scritto o colle parole, ed accompagnata da ordine o condizione, e quindi sembra che si contenti di questi soli estremi senza punto esigere quello del *dolo* o quello del *danno*. Ma non perciò dobbiam conchiuderne che qualunque minaccia possa soggettarsi a pena, ed anche quella eruttata per semplice scherzo, o incapace affatto a sbigottire. Questa strettamente parlando non entrerebbe affatto nella classe delle *minacce*, mentre tali volgarmente non si appellano che quelle proposizioni le quali valgono ad incuter terrore e spavento negli animi altrui (16).

263. Parlando però di *proposizioni* non intendiamo al certo di escludere dalla classe delle *minacce* punibili quelle risultanti da un gesto, o da un fatto qualunque che desti ragionevole motivo a temere. Prescindendo dalla *minaccia di fatto* con pietre o con altri corpi duri preveduta specialmente tra le *contravvenzioni di polizia contro le persone* dal n. 2.° dell' art. 462, può sembrare a prima vista che le veglianti leggi non voglian punite che le *minacce scritte* o *verbali*, mentre di queste sole si occupano negli art. 161 e 162. Ma ove si rifletta che nello stesso art. 462 n. 5.° esse elevano a *contravvenzione* qualunque altra *minaccia* non preveduta tra i misfatti o i delitti senza punto descrivere i mezzi come si sia esternata, si comprenderà facilmente che simili altre *minacce di fatto* vengano represse colle *pene di polizia* giusta l' art. 464 delle medesime leggi. Ad esempio della minaccia compresa nello *scopelismo degli Arabi*, ha luogo sventuratamente in alcune

(16) V. MERLIN, *repert. di giurisprud, art.* MINACCE.

contrade del Regno la imposizione di taluni pezzi di legno ordinati a forma di *croce* in qualche luogo, e specialmente nei fondi dei quali si controverte il possesso, per dinotare che sarebbe scannato chiunque vi mettesse piede nell' avvenire. Questi segni corrisponderebbero senza dubbio ad una *minaccia* precisamente nei luoghi in cui come *minacce* si apprendono. La giustizia di polizia non farebbe quindi che una giusta applicazione della legge qualora le reprimesse con una delle pene dinotate, valendosi così della latitudine del grado che della facoltà nella scelta di esse, per renderle proporzionate alla gravezza della minaccia.

264. Astrazion fatta dall' applicazione delle pene stabilite a seconda della diversità dei casi tanto dagli art. 161 e 162, quanto dall' art. 462, quelle stesse ragioni che un tempo consigliavano di astringere l'autore della minaccia a dar *cauzione di non offendere* (17), suggeriscono al presente la sottoposizione del medesimo alla *malleveria*, all' *obbligo*, o alla *cauzione*. Queste misure son tutte preventive, ed i rispettivi effetti di esse trovansi con particolarità descritti nella *prima parte* dell' opera (18) così che fossimo dispensati dal tenerne più discorso. Una sola distinzione merita di essere sul proposito rammentata, comunque per altro risulti da testi chiarissimi di legge. Per le *minacce di misfatto* contemplate negli art. 161 e 162 i giudici non possono punto dispensarsi di soggettare il delinquente ad una delle cen-

(17) V. sopra n. 255, e nota 8.
(18) V. Vol. I, n. 187 e seg. n. 218 e seg.

nate misure mentre l' art. 163 è concepito in termini imperativi, e loro non lascia che la facoltà di spaziarsi nella scelta tra l' una o l' altra a seconda dell' esigenza dei casi (19). Ma per tutte le altre *minacce* prevedute dall' art. 462, n. 5.° la legge non impone lo stess' obbligo, per lo che riportandoci alle regole generali stabilite nell' art. 43, dobbiam conchiudere che la condanna all' *obbligo* o alla *cauzione* possa essere accessoria alle *pene di polizia* sol quando piaccia ai giudici di pronunziarla.

265. Quì si arrestano le disposizioni tutte delle nostre leggi per ciò che concerne i *reati contro la tranquillità.* Quali miglioramenti in questa parte di legislazione penale si sieno di già ottenuti a fronte di ciò che le precedenti leggi ne disponevano, si rileva abbastanza da quanto abbiam notato nel tesserne la semplice esposizione. Ma ciò non ostante crediam fermamente che la *tranquillità* tanto *pubblica* che *privata* non incontri ancora tutta quella protezione che avrebbe diritto a sperare, mentre diversi altri falli tendenti certamente a turbarla non veggonsi preveduti tra i reati, e rimangono in conseguenza impuniti. In fatti cominciando dalla *tranquillità pubblica*, conveniamo che le *minacce di misfatto* che mai si facessero ad una popolazione intiera, o ad una generalità d' individui, cadrebbero anch' esse sotto la disposizione generale degli art. 161 e 162, mentre ivi non si distingue se la minaccia si rivolga ad un

(19) Di fatti se l' art. 308 dell' abolito *Cod. penale* adoperava l' espressione facoltativa *potrà il colpevole esser messo sotto la vigilanza della polizia ec.*, l' art. 163 delle nostre leggi usa l' espressione precettiva *sarà sottoposto alla malleveria, all' obbligo o alla cauzione.*

privato o ad un pubblico intero. Quindi con ragione dicemmo che le *minacce* sono reati che possono attaccare sia la *pubblica* sia la *privata tranquillità* (20). Ma tutte le altre *minacce* non descritte nei mentovati articoli se possono esser punibili quando si dirigano contra un particolare, non possono esserlo ugualmente allorchè rivolgansi contro un pubblico, mentre il n. 5.° dell' art. 462 parla espressamente di *minaccia recata ad alcuno.* Or se la minaccia produce maggior danno nel primo caso perciocchè lo spavento è tanto più esteso quanto lo è il numero delle persone in cui si diffonde, non saprebbe comprendersi il motivo per cui la pena dovesse essere applicabile solamente nell' altro caso ove il danno è necessariamente minore. Si è forse creduto che il pubblico intero non si farebbe imporre da una minaccia di simil fatta a segno da sbigottirsene, senza poi avvertirsi che posson darsi sicuramente dei casi in cui un tale spavento è reale, ed agisce nell' animo di molti con quella stessa forza con cui agirebbe nell' animo di un solo (21).

266. La *tranquillità* inoltre sia *pubblica* sia *privata* può essere attaccata con altri mezzi diversi assolutamente da quello delle *minacce.* I presagi superstiziosi di funesti avvenimenti venivano per diritto

---

(20) V. sopra n. 220.

(21) Valga di esempio lo stesso caso della *minaccia di fatto* di cui è parola nel n. 263. Se il segno spaventevole atto ad esprimerla s' imponesse in una pubblica strada, la minaccia non offenderebbe forse la *pubblica tranquillità*, la tranquillità di tutti coloro che avrebbero diritto al passaggio per quella strada, e che si vedrebbero nella malaugurata alternativa di astenersi dall' esercizio di quel diritto, o di esporsi al pericolo dei proposti malanni?

*

romano puniti colla *relegazione nell' isola* (22) precisamente perchè offendevano la tranquillità pubblica. Lo spargere del pari falsi vaticinj per riempire il popolo di panici terrori, costituisce in Inghilterra un delitto punibile per lo stesso riguardo (23). Se queste due specie di fallo non possono al presente richiamare una penale sanzione perchè difficilmente il popolo si lascia spaventare da simili follie, l'opportunità di una pena contra coloro che dolosamente spaccino nuove di disastri capaci realmente ad allarmare, si raccomanderebbe da se stessa come mezzo indispensabile per impedire i danni che posson derivarne. Se ad esempio in tempo di guerra si annunziasse malignamente la perdita di una battaglia; se si scrivesse in paesi lontani che il Principe soffra pericolosa infermità, o se nelle circostanze attuali di Europa afflitta in più punti dal flagello del *cholera* si spargesse malignamente voce dell'apparizione del morbo in qualche angolo del Regno; chi mai potrebbe non riconoscer degno di pena quel balordo che tanta costernazione avrebbe diffusa tra i suoi concittadini? Stenteremmo in verità a credere che in tali rincontri la *polizia* si astenesse dall' adottare misure straordinarie di rigore contro l'altrui maltalento. Ma quando simili falli possono agevolmente definirsi dalla legge penale, meglio certamente sarebbe il prevederli come *reati*, perchè la minaccia di una pena benchè minima agendo preventivamente sugli animi è la sola che

---

(22) *Si quis aliquid fecerit quo leves hominum animi superstitione Numinis terrerentur, Divus Marcus huiusmodi homines in insulam relegari rescripsit (Leg. 30 ff. de poenis.)*

(23) *Blakston, coment. sulle leg. crim. d'Inghilterra, Cap. XI, §. 11.*

può rimuoverli dalla determinazione al delitto, e per conseguenza utilmente prevenirlo.

267. Lo stesso dicasi intorno ai falli che possono turbare la *tranquillità privata.* Una notizia falsamente creata e spacciata sia per lettera sia per messo sia per altra qualunque guisa nella mira di addolorare alcuno, produce sovente danni incalcolabili. Quanti genitori la storia non ci presenta colpiti da funesto accidente, o almeno degradati notabilmente nella salute al solo annunzio inaspettato della morte di un figlio? Quanti mercatanti all' avviso di un naufragio che avrebbe compromesso la loro fortuna? Quanti amici alla novella di una disgrazia grave occorsa all' amico? E pure la legge nessuna pena ha scritta contro gli autori di simili altri falli, malgrado che la pubblica opinione si armasse giustamente di sdegno per tanta iniquità! Vorremmo che si riparasse a simili sconcerti per quindi asserire che la *pubblica* o la *privata tranquillità* abbia realmente conseguito dalla legge tutte quelle guarentie che l'ordine sociale le promette (24).

---

(24) V. Raffaelli, *Nomotesia penale, Card. I. Lib. I, Sez. I, Tit. II, Cap. IV.*

TITOLO IV.

Dei reati contro l' amministrazione della giustizia, e le altre pubbliche amministrazioni.

268. I reati contro lo Stato, dei quali abbiam trattato nel *Titolo II*, attaccano *direttamente* la società sia perchè tendono a comprometterne l' esistenza politica in faccia all' estero, sia perchè son diretti a rovesciare il Governo o a variarne la forma (1). I reati per l' opposto, di cui imprendiamo a trattare in quest' altro *Titolo*, attaccano anch' essi la società ma *indirettamente*, in quanto che senza partire da una mira e senza tendere ad uno scopo l' una e l' altro ostili contra il Governo, provvengono da cagioni affatto diverse, e di sovente anche private, e rivolgonsi a sovvertire o a ferire quelle *instituzioni sociali* mercè di cui la macchina politica si sostiene e si muove, quelle instituzioni cioè che le danno forza ed energia per adempiere al dovere di guarentire a ciascuno la incolumità dei suoi diritti, e la somma di quei vantaggi che dallo stato sociale derivano (2). Queste instituzioni vengono dalle nostre leggi reputate come *pubbliche amministrazioni*, ed i reati tutti che in quest' altra classe si comprendono, *reati*

---

(1) V. sopra n. 60 e 61.

(2) Il Sig. Carmignani riguarda con ragione i primi tra i reati in parola come diretti contro la *vitalità*, e gli altri come rivolti contro il *ben' essere* della società. (*Teoria delle Leggi della sicurezza sociale, Lib. II, Cap. VI.*)

contro le pubbliche amministrazioni generalmente si appellano (3).

---

(3) Il Cavalier Filangieri (*Scienza della Legislazione, Lib. III, Parte II, Cap. XLVII, in princ.*) colloca tutt' i reati dei quali è parola sotto la rubrica generale di *delitti contro l' ordine pubblico*, nel che è stato in certo modo seguito dal Rossi (*Traité de droit pénal, Liv. II, Chap. VIII.*) Intanto un moderno scrittore italiano (Carmignani, *op. e l. cit.*) ha creduto di censurare il Filangieri sul motivo che la immaginata classe dei *delitti contro l' ordine pubblico* sia tanto per se generica da comprenderli tutti indistintamente. Bastava però intendere ciò che Filangieri diceva sul proposito di questa sua classificazione per dispensarsi dal censurarlo. *Tutt' i delitti*, son le sue parole, *turbano l' ordine pubblico, ma non tutti riguardano immediatamente quest' oggetto. Tutt' i patti sociali che ci obbligano a rispettare l' onore, la proprietà, la vita di ogni privato cittadino, hanno una influenza sull' ordine pubblico; ma questa influenza non è così immediata, così diretta come i patti che ci obbligano a non turbare o violare la giustizia pubblica, la tranquillita' pubblica, il commercio pubblico, l' erario pubblico, la salute pubblica, la continenza pubblica, la polizia pubblica ed il diritto politico, ossia le fondamentali leggi che regolano la costituzione del governo. Nella violazione dei primi* l' ordine pubblico *è turbato perchè si turba* l'ordine privato; *nella violazione degli altri* l' ordine privato è turbato *perchè si turba* l' ordine pubblico. *Questo, direm così, è un male di conseguenza negli uni, ed è un male di principio negli altri ec.* Ciò premesso, come sostenere ch' erronea assolutamente fosse la denominazione di *delitti contra l' ordine pubblico?* Sarebbe forse più regolare quell' altra che lo scrittore Pisano vi sostituisce di *delitti contro la pubblica tranquillità*, mentre questa o si sarebbe unicamente ristretta alle *pubbliche violenze*, ed allora non comprenderebbe punto tutti gli altri delitti che scevri di un tal carattere spaventevole posson commettersi contro l' *ordine pubblico*, o si sarebbe estesa ad ogni delitto produttivo della sovversione dell' ordine della città, e diverrebbe allora anch' essa tanto generica da comprender tutti e qualsivogliano i malefizj senza verruna distinzione? In questa palpabile contraddizione è senz' avvedersene caduto il Sig. Carmignani, per la mania a parer nostro di censorar sempre il nostro giuspubblicista Napolitano. Di fatti *ogni delitto*, ei dice, *che cagiona la sovversione o totale o parziale dell' ordine della città o uno spavento pubblico, è una pubblica violenza, e qualunque specie di pubblica violenza comprendersi dovrebbe nella classe e nel titolo generico di reati contro la pubblica tranquillità.*

269. La principale tra tutte le amministrazioni in

Pertanto se tutt' i delitti in generale turbano l' *ordine della città*, il che importa naturalmente lo stesso che turbare l' *ordine pubblico*, non si sa comprendere qual positivo vantaggio si otterrebbe surrogandosi alla parola *ordine pubblico* quella di *ordine della città*; per lo che con ragione dicemmo che la novella classificazione, riguardandosi sotto l' aspetto generico con che si propone, comprenderebbe tutt' i delitti più confusamente che non gli comprende quella del Filangieri, mentre almeno restringe costui il numero dei delitti contro l' *ordine pubblico* a quelli che lo turbano direttamente o immediatamente, senza punto riferirsi a quelli che possono, ma solo nelle loro conseguenze, cioè indirettamente alterarlo. Che se poi la classe dei reati *contro la pubblica tranquillità* volesse restringersi, come lo stesso Carmignani l'ha ristretta in altra sua opera (*Elem. iur. crim.* §. *763 et seq.*) alle vere *violenze pubbliche*, allo *scopelismo*, all' *incendio*, ed alla *rottura degli argini dei fiumi*, non potrebbe certamente comprendere tutti gli altri delitti che direttamente e realmente turbano l'*ordine pubblico*, anche senza destar pubblico spavento, come molti tra quelli che il Filangieri comprende nelle suddivisioni della classe dei *delitti contro l'ordine pubblico*, cioè l' *usurpazione della pubblica autorità*, l' *ambito*, la *malversazione ec.* e tutti gli abusi della pubblica autorità, che Carmignani in parte non cenna affatto (*), ed in parte alloga tra i reati contro la *giustizia pubblica*, comunque nè l' amministrazione della giustizia feriscano, nè dagli uffiziali di giustizia esclusivamente si commettano. Conveniamo in verità che la stessa classificazione proposta dal Filangieri non sia adequatamente esatta perchè comprende, ad esempio, tra i reati *contro la salute pubblica* l' *incendio*, tra quelli *contro l' ordine politico* la *diserzione*, e 'l *tradimento di colui che porti le armi contro la patria*, e simili. Ma crederemmo che in generale potesse ammettersi la classazione in parola, salve quell' emende, che potrebbero riconoscersi opportune, precisamente perchè questa classificazione vedesi in certo modo enunziata dall' ultimo comma dell' art. 39 delle *Leggi di procedura penale* non che adottata dalle stesse *leggi penali* sul proposito delle *contravvenzioni di polizia* (**), e molto più perchè essa sola forse basterebbe per rimuover quelle dispute e quell' arbitrio che posson sorgere intorno alla determinazione dei *delitti pubblici* e dei *delitti privati*, come si è cennato nel §. XII del *trattato preliminare* a questa *parte*.

(*) Come l' *usurpazione del pubblico potere*, quella di *titoli e di onorificenze* pubbliche ec.

(**) Queste in fatti si sono ripartite in tre classi, la prima delle quali comprende le *contravvenzioni riguardanti l' ordine pubblico*. Art. 461, dette *Leggi*.

parola quella indubitatamente si è che distribuisce i pubblici poteri, e ne assegna come le prerogative così anche i confini rispettivi. Nella prima delle dinotate incumbenze la detta amministrazione viene offesa da coloro che usurpano la pubblica autorità sia immischiandosi in pubbliche funzioni senz' alcun titolo, sia intrigando o adoperando mezzi illeciti per esservi eletti, sia finalmente arrogandosi quei privilegj e quelle onorificenze che il Governo concede ad alcuni individui, o ai diversi ordini dello Stato. Nella seconda poi vien lesa 1.° da coloro che frappongono ostacoli all' Autorità pubblica nell' esercizio dei suoi poteri; 2.° da coloro che commettono oltraggi o usano violenze contro i depositarj della stess' autorità, o della pubblica forza; 3.° e da coloro tra i depositarj dell' autorità o della forza pubblica che oltrepassano i limiti del loro potere, che ne abusano o in pregiudizio dell' interesse pubblico o in danno dei privati, che ricusano di accorrere in ajuto del diritto, o che non si conformano alle regole che loro ha tracciate la legge per l' esercizio delle loro funzioni.

270. Dell' *amministrazione dei poteri* non meno importante per l' ordine sociale è quella della *giustizia*, perchè senza giustizia l' uso della forza privata che direttamente si oppone al mantenimento dell' ordine in parola (4), avrebbe in suo favore il titolo della necessità (5). Questa *giustizia* può essere offesa tanto da coloro che l' amministrano, quanto dai privati qualsiensi. I primi l' offendono non so-

(4) V. sopra n. 209, nota 1.
(5) Così Carmignani, op. e l. cit. nella nota al numero precedente.

lamente quando ricusano dal renderla nelle occorrenze, o quando trasgrediscono i doveri generali di qualunque funzionario pubblico, come dal numero precedente, ma anche quando nell' amministrarla si lasciano corrompere o dal favore, o dall' inimicizia, o dal prezzo. Gli altri l' offendono 1.° quando ricorrono alla forza privata per conseguire ciò che dovrebbero ottenere per mezzo della giustizia; 2.° quando per soddisfare ad una passione o ad un privato interesse qualunque usurpano e si valgono di quei mezzi di cui la sola giustizia ha diritto di usare; 3.° quando ricusano di obbedire ai comandi o alle decisioni del magistrato; 4.° quando ostentano tanta influenza su di lui che faccian credere dipendente da loro il piegarlo a favore di alcuna delle parti, mettendone a prezzo il favore per un' atto della sua carica; 5.° quando essendo avvocati o difensori delle parti tradiscono i doveri che sono annessi a tale carattere; 6.° quando si avvalgono del braccio della giustizia come strumento della loro iniquità per vessare o per opprimere un' innocente o calunniandolo o deponendo il falso; 7.° quando impediscono il libero corso della giustizia simulando, o sopprimendo le pruove di quella verità di cui va in cerca; 8.° quando occultano, o ricettano un delinquente ricercato da essa; 9.° quando si sottraggono dal potere della medesima coll' evadere dai luoghi di pubblica custodia; 10.° quando violano i pubblici archivj per sottrarne documenti depositativi, o quando rompono i suggelli apposti dalla pubblica autorità o d' ordine della stessa per toglierne effetti messi sotto la garentia della legge.

271. Dopo l' amministrazione della giustizia quelle

seguono dell' *erario pubblico* e della *milizia*. Senza la percezione delle imposte e delle altre rendite dello Stato non potrebbe questo sostenersi, come del pari indispensabile gli è la forza militare di terra e di mare per lo stesso scopo. La prima delle citate amministrazioni vien particolarmente offesa 1.° dalle diverse specie di *malversazioni*, 2.° da coloro tra i pubblici funzionarj che prendano parte o interesse privato negli appalti, nelle compre, negli affitti, o nei traffichi che son chiamati a dirigere o sorvegliare; 3.° dalle arbitrarie imposizioni di novelli dazj, o 4.° dall'alterazione delle tariffe di quelli già esistenti; e 5.° dalle frodi in materia di *contrabbandi* (6). La seconda può esser percossa sia da coloro che chiamati a far parte della milizia vi si rifiutano, o si rendono volontariamente inabili a quel servigio per dispensarsene; sia da coloro che facendone già parte ne trasgrediscono i doveri.

272. Seguono in fine le altre amministrazioni che concernono il *commercio pubblico*, la *salute* e la *sussistenza pubblica*, la *pubblica instruzione*, ed altre simili instituzioni sociali dirette anch' esse a guarentire il benessere, ed a promuovere la prosperità

---

(6) Le pubbliche imposte si dividono ordinariamente in *dirette* ed *indirette*. Le prime non han bisogno di esser guarentite con provvedimenti penali, mentre i fondi stabili dei cittadini su cui esse gravitano, essendo sempre aperti alle inspezioni di chi amministra, o non offrono mezzi alle frodi, o se pur ne presentano, possono essere riparate a sufficienza colle misure governative civili. (V. RAFFAELLI, *Nomotesia penale, Tom. II, pag. 157.*) Da ciò la ragione per cui non mettiamo nella classe dei reati contro l' *erario pubblico* le frodi in materia di *contribuzioni dirette*, ma soltanto quelle emergenti dai contrabbandi che ledono l' amministrazione dei *dazj indiretti*.

del popolo. Di tutte le mentovate instituzioni quale più quale meno ha bisogno di sanzioni penali per esser protetta da quegli attentati che ne pervertiscono o diminuiscono i salutari effetti. Il *commercio*, ad esempio, può essere offeso 1.° dall'alterazione o falsificazione dei mezzi che rappresentano il valore delle cose come *monete*, *fedi di credito*, *polizze di banco*, *cambiali*; mezzi senza di cui il commercio resterebbe ristretto tra gli angusti limiti delle semplici *permutazioni*; 2.° dalle *bancarotte* ed altre specie di frodi nelle commerciali contrattazioni, e 3.° da qualunque altra violazione ai regolamenti relativi ai prodotti ed alle manifatture del regno. La *salute pubblica*, dallo *spaccio o vendita dei veleni*, o di vivande adulterate o corrotte; dalle violazioni dei regolamenti intorno alle sepolture, e dalle infrazioni alle leggi sanitarie. La *sussistenza pubblica* dall' incetto dei generi, o dal concerto costituente *monopolio* per far mancare o incarire la *pubblica annona*. L' *instruzione pubblica* finalmente da coloro che senza esservi debitamente autorizzati tengano scuole di educazione; da coloro che usino frodi o falsità per ottenere consimili autorizzazioni; da coloro che esercitino qualunque altra professione senz' aver prima conseguite quelle *cedole* o quei *diplomi* che ne attestino la capacità ec.

273. Le nostre leggi non si occupano di proposito in questo *titolo* che dei reati contro la *gerarchia dei pubblici poteri*, e di quelli contro la *giustizia pubblica*, dei reati cioè contra le due prime tra le fin qui mentovate *amministrazioni pubbliche*. Si occupano altresì nello stesso *titolo* dei reati contro l'*erario pubblico* che posson commettersi dai pubblici

funzionarj, ma li comprendono sotto la categoria generale degli *abusi della pubblica autorità* (7); del pari che preveggono altri reati contro le *proprietà pubbliche*, ma sotto *titoli* differenti, come quello *dei reati contro lo Stato* (8), e quello dei reati *contro le proprietà* qualsivogliano (9). I *contrabbandi* poi, e le altre frodi contro la percezione delle imposte sia *dirette* sia *indirette*, ed i reati intorno alla *milizia* formano oggetto di statuti e regolamenti particolari (10). Si occupano similmente in questo *titolo* dei reati contro la *sussistenza pubblica*, e contro l'*annona*, perchè li voglion puniti precipuamente quando vengon commessi dai pubblici funzionarj, e ne formano perciò specie diverse degli *abusi di autorità* (11). Contemplano del pari diversi reati contro la *pubblica salute*, ma gli comprendono alcuni nella classe di quelli *contro i particolari individui* (12), alcuni altri tra le *contravvenzioni di polizia risguardanti l'ordine pubblico* (13); salva sempre l'esecuzione di quanto prescrivono le speciali *leggi sanitarie*, e l'applicazione delle pene ivi di-

(7) Art. 213, 214, 215, 217 e 218.

(8) Art. 133 e 134.

(9) Art. 437, 442 e 443.

(10) V. le diverse leggi che regolano la ripartizione e la percezione del *contributo fondiario*, e quelle sull'amministrazione generale dei *dazj indiretti*. V. inoltre lo *Statuto penale militare*, quello per l'*armata di mare* per la punizione dei reati di coloro che sono ascritti alla milizia; le leggi diverse intorno alla *coscrizione* che portano le pene per coloro che si rifiutano al servizio militare; ed il Real Decreto dei 9 Settembre 1823 che stabilisce le pene per coloro che si rendono volontariamente inabili a quel servizio.

(11) Art. 219 e seguenti.

(12) V. art. 400 e 401.

(13) V. art. 461, n. 10, 11, 12, 13, 15, 18, 23 ec. ec.

notate. Preveggono ancora i reati contro il *commercio pubblico*, ma sotto le rubriche dei reati *contro la fede pubblica*, e di quelli che *attaccano l' interesse pubblico* (14). Contemplano in fine diversi altri reati che turbano parimenti l' *ordine pubblico*, ma sotto titoli diversi, e con ispecialità sotto la rubrica delle contravvenzioni che attaccano l' ordine pubblico.

274. Tranne quei soli inconvenienti che si son di già notati nelle *nozioni preliminari* a questa *parte*, altri non ne sorgono di grave importanza dalla classificazione e ripartizione dei reati che le mentovate nostre leggi han seguite. Vorremmo in verità che simili ripartizioni fossero più esatte in quanto che nè si distinguono notabilmente i reati *contro la gerarchia dei pubblici poteri* da quelli *contro l' amministrazione della giustizia in particolare*, nè tutti quelli che sotto queste rubriche si sono confusamente allogati presentano un' indole tale che faccia realmente all' una o all' altra appartenerli, nè tutti ancora offrono caratteri tali che facciano a buon diritto corrisponderli a quella categoria speciale in cui si veggono situati. Ma questi altri inconvenienti non sono di tanto peso da indurci a conculcare in questa trattazione quell' ordine che le *leggi penali* han serbato, per sostituirne un' altro che farebbe senza dubbio riguardarla sotto un' aspetto ben diverso da quello di esposizione e comento alle leggi veglianti. Fedeli quindi alle nostre promesse (15) continueremo sem-

---

(14) V. *Tit. V*, *Cap. I*, *Sez. I e II*, *Tit. VI*, *Cap. IV e V*.
(15) V. *Trattato preliminare* a questa Parte, §. XIII.

pre ad attenerci allo stesso sistema di seguire le disposizioni delle medesime leggi com' esse giacciono, contentandoci solo di far notare nei luoghi occorrenti se non tutte, almeno le principali modifiche che ci sembrerebbero opportune alle speciali divisioni e classificazioni tra i reati che or si contengono in questo TITOLO.

CAP. I.

Della usurpazione della pubblica autorità, e dei mezzi dei quali essa si serve.

275. Il Governo sostenendo il timone della macchina politica non potrebbe certamente spiegare la sua azione senza il braccio dei pubblici funzionarj, e senza la cooperazione della pubblica forza; e queste braccia nelle correlative di loro incumbenze non corrisponderebbero anch' esse all' esigenze dell' ordine sociale se non si prescegliessero in coloro che per le distinte lor qualità circondati essendo dalla pubblica fiducia, meritevoli si mostrassero di tali poteri. Si offende quindi il Governo in una delle principali sue prerogative quando l' autorità che da esso solamente debbe esser conferita si usurpa dai privati, come anche quando si giunge a conseguirla adoperando intrighi, raggiri, o altri mezzi illeciti qualunque; con questa differenza che nel primo caso l' offesa si presenta come aperta ed oltraggiante, e nel secondo come insidiosa ed occulta. Il *danno* che da simile reato provviene non è certamente lo stesso in ambi i casi, comunque in ciascuno di essi altro che *usurpazione*

di autorità non si ravvisi. Nel primo il *danno* è certamente più grave perchè l' usurpatore contrasta in certo modo al Governo l' esercizio esclusivo del diritto d' investire i privati di una parte del proprio potere; laddove men grave è nel secondo perchè l'usurpatore un tal diritto rispetta attendendosi dal Governo istesso, o dagli agenti di esso, la collazione di quella carica che ambisce. Nel primo il fallo è sempre e fin dalla sua origine scandaloso, laddove nel secondo scandaloso diviene sol dall' istante in cui si discoprono le frodi che lo hanno accompagnato. Nel primo finalmente non evvi titolo alcuno a favore del reo, nel mentre che nel secondo un titolo esiste che colorisce almeno la sua reità fino al punto in cui si perviene a riconoscerlo vizioso.

276. Quando una usurpazione qualunque dei diritti annessi alla Maestà del Sovrano costituiva mai sempre *delitto di Maestà* (1), questo delitto istesso non poteva non sussistere nel primo degli enunziati falli. In conseguenza qualunque privato che con dolo usurpasse un pubblico potere e gli atti n' esercitasse, reo di *maestà* diveniva, e come tale veniva ancor punito (2). Quando del pari la giurisdizione dei pubblici poteri era tutta confidata nelle mani del popolo, grave anch' esso, benchè non tanto quanto quello di *lesa Maestà*, esser doveva il delitto di *ambito*, quello cioè che corrisponde al secondo dei mentovati malefizj (3). Ma ristretta in seguito la classe

(1) V. sopra, n. 63.

(2) Come dalla Leg. 3, *ff. ad Leg. Jul. maiestatis*, da noi riportata sotto il n. 147.

(3) Questo delitto fu detto *ambito* dal verbo *ambire* che valeva lo

dei *reati di Stato* nei veri suoi confini, e concentrato nella persona del Sovrano l' esercizio esclusi-

---

stesso che *circumire*, perchè gli antichi adoperavano spesso la voce *am* invece di *circum*. (V. MATTEI, *de crim. ad Lib. XLVIII, ff. Tit. XI, Cap. I, n. 1*). Commettevasi da coloro che aspiravano alle pubbliche cariche per mezzi illeciti, cioè girando intorno per comprar suffragj (GOTOFREDO, comento al *Cod. Teodosiano, Lib. IX, Tit. XXVI, Leg. 1.*) Moltissime furono le leggi emanate in Roma per reprimere un tal reato, il che dimostra senza dubbio la rispettiva inefficacia di esse. TITO LIVIO fa menzione delle Leggi *Valeria, Orazia* e *Duillia tribunizia* le quali proibivano *sub poena capitis* la nomina di un magistrato senza legittima provocazione (*Lib. III, 55*), non che di altra legge di autore incerto che vietava l' *ambire le cariche* sotto pena di esilio (*Liv. epist. XLVII*, e SIGONIO *de iudic. II, 30*). CICERONE cenna le leggi *Gabinia*, *Cassia* e *Papiria* con cui s' introdusse l' uso di votare colle tabelle, e la Legge *Maria* con cui si proibì di osservare consimili tabelle, di supplicare o di chiamare il cittadino votante (*Cic. de legib. II, 16 e III, 17.*) CASSIO mentova la legge *Acilia Calpurnia* che comminava una multa, e la interdizione dalle principali cariche della repubblica contro l' ambizioso (Dion. Cass. XXXVI, 21). Lo Stesso CICERONE, nell' orazione *pro Sexto Roscio*, allude alla legge *Tullia* che aveva imposta la pena dell' esilio contro l' *ambito*. SVETONIO ne accenna molte altre, e con ispecialità la legge *Pompeja*, e le due leggi *Giulie*, cioè quella di CESARE, e quella di AUGUSTO, l' ultima delle quali fulminava l' interdizione per un quinquennio da quella carica che si voleva comprare, o che si era ottenuta per mezzo di doni o di corruzione (*Sig. de iudic.* Lib. II, Cap. 30). Questa appunto è la legge *Giulia* di cui si fa menzione nelle *Pandette* e nel *Codice Giustinianeo*, *al titolo ad Leg. Jul. de ambitu*. Essa non fu lungo tempo in vigore, perchè in seguito essendosi trasferiti i *comizj* dal Campo alla *Curia*, e quindi dalla *Curia* al *Principe*, venne in certo modo a togliersi l' occasione all' *ambito*, perchè inutile diveniva l' accattare il suffragio del popolo. *Haec lex, dice* MODESTINO, *in urbe hodie cessat, quia ad curam principis magistratuum creatio pertinet, non ad populi favorem.* (*Leg. un. ff. ad Leg. Jul de ambitu.*) Siccome nondimeno continuavano nei *municipj* ad eleggersi per voti taluni funzionarj, così l' ambito di simili cariche, come anche del Sacerdozio, divenne punibile colla multa di cento aurei e colla *infamia* ai termini di un *Senatusconsulto* di nome e di età incerto, che CUJACIO sostiene essersi emesso dopo i politici cambiamenti nel Governo di Roma. V. GOTO-

vo del diritto di conferire le pubbliche cariche (4); se da una parte *delitto di Maestà* non più costituisce qualunque *usurpazione della pubblica autorità* quando nè sia diretta dal fine, nè tenda allo scopo di distruggere il Governo, di variarne la forma, di comprometterne o di turbarne la sicurezza (5); dall' altra parte l' *ambito* non potendo più aver luogo per le cariche gelose ed importanti, non può produrre gli stessi danni che una volta recava (6).

FREDO, nel comento alla detta legge, ove cita tutte le altre disposizioni del Diritto Romano relativamente al delitto di *ambito*, e specialmente la *Novella 8* di GIUSTINIANO, che MATTEI crede, in contradizione di CUJACIO, aver richiamata in osservanza l' antica *Legge Giulia* per qualunque specie di corruzione adoperata a fin di conseguire una carica anche presso coloro che avvicinavano il Principe, comminando la confiscazione, l'esilio e le battiture contro il reo di simile delitto. (V. MATTEI *ad Lib. XLVIII. ff. Tit. XI, Cap. I, n. 4.*)

(4) Il diritto di nominare a tutte le pubbliche cariche è sempre tra noi appartenuto esclusivamente al RE, se solo si eccettuino le cariche *municipali* e gl' impieghi di minore importanza, la collazione dei quali si è delegata in parte ai Ministri, ed in parte ai funzionarj superiori del rispettivo ramo di amministrazione secondo le norme stabilite dalle leggi. Malgrado tutto ciò, le antiche leggi del Regno prescrivevano che qualunque magistrato prima di entrare nel possesso della sua carica giurasse davanti il funzionario a ciò specialmente delegato, ed alla presenza di testimonj, di essere stato promosso alla sua carica senza aver' adoprato mezzi di corruzione, intrigo o altre sozzure, e che mancando di prestare un tal giuramento fosse condannato ad una libbra di oro a beneficio del fisco, salva sempre l' applicazione della pena più grave, cioè della destituzione dalla carica, e della perpetua interdizione di qualunque altro offizio pubblico con una multa corrispondente al valore dei doni o delle cose promesse per conseguir la carica, nel caso che si provasse di essere incorso nel reato di *ambito* — PRAMM. 2 e 4 *de Official. et his quae his prohib.*

(5) V. sopra, n. 148.

(6) Tutt' i funzionarj dell' *ordine giudiziario* compresi i *cancellieri* e *vicecancellieri* delle diverse Gran Corti e Tribunali, e giudici, non

277. Son quest' i motivi pei quali le novelle leggi l' uno e l' altro dei contemplati malefizj comprendono sotto la rubrica generale dell'*usurpazione della pubblica autorità*, pei quali l' uno e l' altro con pene ordinariamente *correzionali* voglion punito, e pei quali una pena maggiore contro il primo ed una minore propongono contro il secondo. Questi delitti, come ognun vede, sono i soli che sotto una tal categoria potrebbero condegnamente allogarsi, perchè essi soli direttamente feriscono l' *amministrazione dei pubblici poteri* (7). Ma all' *usurpazione* in parola quell' ancora essendosi congiunta *dei mezzi di cui la pubblica autorita si serve*, si è notabilmente deviato da quell' ordine, che le regole della *classificazione dei reati* avrebbero in questa parte suggerito.

---

che i *patrocinatori* e gli *uscieri*, sono attualmente nominati dal RE, come anche sono nominati dal RE i principali funzionarj dell' *ordine amministrativo*, cioè *Intendenti*, *Sotto-Intendenti*, *Segretarj generali*, e *Consiglieri d' Intendenza*, sulla proposizione del *Ministro della Giustizia* in quanto all' ordine giudiziario, e del *Ministro degli affari interni* in quanto all' ordine amministrativo (art. 217 della legge de' 29 Maggio 1817, ed art. 89 della Legge de' 12 Dicembre 1816). Quest' ultima legge dinota quali altre cariche si conferiscano dagl' *Intendenti* o sulle proposte dei *decurionati* dei rispettivi comuni, o anche senza consimili proposte. L' *ambito* quindi non può aver luogo che per quelle cariche inferiori che dipendono dalle mentovate proposte, mentre è per queste sole cariche che potrebbero comprarsi i voti dei rappresentanti dei Comuni. Potrebbe pure aver luogo per quegl' impieghi la nomina dei quali è confidata interamente sia ai predetti, sia ad altri funzionarj pubblici, perchè può infelicemente verificarsi che costoro si faccian corrompere per la scelta. L' *ambito* allora non andrebbe affatto impunito, come noteremo in seguito: ma resta sempre vero che consimile delitto non porta più gli stessi danni che una volta ne derivavano all' *ordine pubblico*, perchè non sono così gelose ed importanti le cariche al conseguimento delle quali può esser diretto.

(7) V. sopra n. 269 e n. 275.

★

Ed in fatti, a prescindere che il delitto di *ambito* nè anche appartiene alla *categoria*, che più direttamente lo riguarda, dell'*usurpazione di titoli e funzioni pubbliche*, si è pure intruso sotto la rubrica generale di questo *Capitolo* istesso qualunque *impedimento al libero esercizio degli altrui diritti*, non che l'*uso privato dei mezzi della pubblica autorità;* ed il primo sbaglio a molti altri ha dato luogo, che se posson tollerarsi in un Codice (8), imperdonabili al certo sarebbero in altro libro qualunque che intorno alla scienza di legislazione penale specialmente si aggirasse. Colui in vero che per conseguire una carica adoperi mezzi di corruzione o fraudi, non reca certamente *ostacolo al libero esercizio degli altrui diritti;* come del pari colui che lasciandosi corrompere vende il proprio suffragio, non porta attentato veruno a consimile esercizio, ma piuttosto ne abusa, e così offende, come il reo di *ambito*, la giurisdizione o l'amministrazione dei pubblici poteri. Quindi di *usurpazione di autorità pubblica* rei entrambi divengono, l'uno cioè come *principale autore*, e l'altro come *complice* del reato di *ambito*. Colui ancora che con vie di fatto o minacce impedisca ad altrui l'esercizio dei proprj diritti, la giurisdizione dei poteri al certo non offende, ma un privato perchè contro una proprietà privata garentita dalla legge si rivolge, o tutto al più contro la *giustizia pubblica* delinque perchè nel delinquere usurpa i poteri che agli agenti della giustizia son delegati, mentre essi soli possono nei casi definiti dalla legge interdire o

(8) V. nel *trattato preliminare* a questa *II. parte*, §. *II* e *III.*

sospendere ad alcuno l'esercizio dei proprj diritti (9). Colui finalmente che si faccia ragione da se stesso, come anche quell' altro che attenti alla libertà individuale di un Cittadino, non offende punto la *gerarchia dei poteri*, ma tutto al più la *giustizia pubblica* perchè dei mezzi si avvale di cui questa sola ha diritto di servirsi (10).

278. Ristretta quindi vorremmo la classe dei reati che si comprendono in questo *capitolo* alle sole insidie dei privati contro la prima delle *instituzioni sociali* tendenti a guarentire l'ordine pubblico (11); ai due reati cioè che *usurpazione della pubblica autorità* realmente comprendono; e che gli altri tutti fin quì enunziati si allogassero tra quelli contro l' *amministrazione della giustizia* dei quali le stesse leggi trattano nei *capitoli* seguenti. Dovendo nondimeno esporle come son di già ordinate, ci è dovere di suddividere il Capitolo nelle stesse tre *sezioni* che lo compongono per trattare nella 1.ª *della usurpazione di titoli e funzioni*; nella 2.ª *degli ostacoli al libero esercizio degli altrui diritti*; e nella 3.ª *dell' uso privato dei mezzi della pubblica autorità*.

---

(9) « Niuno può esser privato di una proprietà, o di alcuno dei » diritti che la legge gli accorda, che per effetto di una sentenza o » di una decisione passata in giudicato. » (Art. 196 della *Legge organica giudiziaria de' 29 Maggio 1817*).

(10) V. l' art. 202 della medesima legge.

(11) V. sopra n. 269.

SEZIONE I.

Della usurpazione di titoli e funzioni,

279. Un' antica legge francese, comunque sanzionata sotto tutt' altro Governo che il monarchico (1), aveva nel fatto adottato, sul proposito della usurpazione di cui parliamo, lo stesso smoderato rigore che incontravasi nel diritto romano (2). Quella legge voleva punito di morte chiunque risultasse reo di avere usurpato un' autorità qualunque esercitando atti che i soli pubblici ufiziali avevan diritto di fare, e punito poi colla pena dei ferri chiunque fosse sorpreso nell' atto che indossasse una decorazione qualunque che non fosse legalmente autorizzato a portare. Una tanto eccessiva severità non fu pertanto mitigata che nel 1810, allorchè comparve il codice penale che tuttavia impera in quella nazione. I compilatori di esse osservarono con ragione che quando la pena è senza misura, si cade nella malaugurata necessità di preferire l' impunità all' applicazione di essa (3), e pene correzionali surrogaron perciò contro i due falli in parola, ch' entrambi compresero sotto una stessa rubrica, perchè entrambi offendono, benchè con danno disuguale, la gerarchia dei poteri (4).

280. Lo stesso divisamento è ancor prevalso nella

(1) Cioè a 16 Settembre 1792.

(2) V. sopra n. 147, e le leggi riportate nelle note 1 e 4.

(3) V. l' esposizione dei motivi sul Codice penale di Francia, Lib. III, Tit. I, Cap. I, Sez. IV, §. VII.

(4) V. sopra n. 269, e ved. gli art. 258 e 259 del detto Codice.

formazione delle leggi tra noi veglianti. *L' intromettersi senza titolo in pubbliche funzioni sieno civili, sieno militari, esercitandone gli atti,* è un reato che attacca l' ordine pubblico più che *il portare semplicemente una divisa, una decorazione, un' uniforme*, oppur l'*arrogarsi titoli di collazione regia.* Nel primo caso si usurpa un pubblico potere, laddove nel secondo non si usurpa che la divisa di esso, o il distintivo di una onorevole preeminenza. Quindi è che se nel primo caso si propone la pena del secondo al terzo grado di prigionia, nel secondo si commina a buon diritto quella più mite del primo grado di prigionia congiunto coll' ammenda correzionale. Art. 164 e 165.

281. Trattando dei reati *contro la sicurezza interna dello Stato*, si è parlato abbastanza della usurpazione di un comando militare, e si son descritti gli estremi che debbono concorrere perchè consimile usurpazione prenda il carattere di *perduellione* (5). Quando del pari tratteremo in ispecie dei reati che posson commettersi sotto la falsa divisa di funzionario pubblico, farem notare che simili altri reati per propria loro indole posson meritare una pena più grave di quella stabilita nell' art. 164 (6). Quando finalmente parleremo del reato di *falso*, osserveremo in quali modi si può commettere un *falso* ed a quali pene può dar luogo. Quindi è che per non contraddirsi al principio che un reato più grave non può esser co-

(5) V. sopra n. 147 e seguenti.

(6) Come sarebbe, ad esempio, l' arresto arbitrario, o il sequestro di persona eseguito con falsa divisa, sotto un nome falso, o con falso ordine di un' autorità pubblica, preveduto dal n. 2.° dell' art. 170

perto da un reato men grave, nella stessa guisa in cui una pena maggiore non può da altra minore essere assorbita, si aggiunge nel mentovato art. 164, che *restino salve le disposizioni degli art. 127 e 128, e salve ancora le pene maggiori per gli eccessi che l' usurpatore delle pubbliche funzioni abbia potuto commettere, e per le falsità qualora i suoi atti ne portino seco il carattere.*

282. Queste ultime espressioni « *qualora l'atto ne porti seco il carattere* » fan chiaramente desumere che il misfatto di falso non possa farsi derivare dalla sola circostanza di essersi il reo qualificato per funzionario pubblico; ma che invece occorra provare che nelle pubbliche funzioni abbia ancora commesso una falsità sia col contraffare un' atto di nomina o col servirsi scientemente di un consimile atto falso; sia con alterare gli atti, le scritture o le sottoscrizioni; che in somma abbia commesso una falsità in uno dei modi descritti negli art. 280, 281, 287 e seguenti. Senza questi altri elementi il reato lungi dal punirsi come reato di *falso*, non resterebbe che nei termini del mentovato art. 164, perchè non conterrebbe a buon conto che una semplice usurpazione di pubbliche funzioni. Per l' opposto concorrendo alcuno dei caratteri che contraddistinguono il falso, la pena non sarebbe che quella della falsità in pubblica scrittura sempre che l' atto si trovasse rivestito della impronta della pubblica autorità (7); con questa sola differenza che se per l' ufiziale pubblico reo di una

(7) V. Carnot, *coment. sul cod. penale di Francia*, osservazione all' art. 258.

tal *falsità* converrebbe ricorrersi al disposto nell' art. 287, nella specie dovrebbero per l' opposto invocarsi le altre disposizioni di legge relative alla falsità in pubbliche scritture commessa da un privato, perchè sempre un privato all' occhio della legge è colui che usurpa una pubblica funzione, e l' aggravazione di pena proposta dall' art. 287 va solamente dovuta per quegli *ufiziali pubblici che nell' esercizio delle proprie funzioni* tradiscano la fiducia che in essoloro si ripone.

283. Non bisogna in ultimo confondere l' usurpazione della pubblica autorità coll' esercizio di una carica illegalmente prolungato dopo legale notizia di una destituzione, o di una diversa destinazione; e molto meno far risultare lo stesso delitto di usurpazione di autorità dall' essersi da un pubblico funzionario renduto un' atto che non era della sua competenza. Nel primo caso, se mai esistesse reato (8), questo entrerebbe tra gli *abusi di autorità* contemplati dagli art. 226 e seguenti: e nel secondo per l' opposto non si avrebbe che il diritto di provocare coi mezzi di legge l' annullamento dell' atto per vizio d' *incompetenza*, salva l' azion penale nel caso di *corruzione*, o di *abusi criminosi* commessi dal funzionario pubblico, come anche salva l' azione di *presa a parte* qualora competa.

284. Anche tra noi, come in Francia, si sono stabiliti dei *titoli* da servire di ricompensa dei ser-

(8) Nel comento all' art. 226 farem' osservare quando la continuazione dell' esercizio di una carica dopo legale notizia di una traslocazione, o di una diversa destinazione, non porti a pena di sorte alcuna.

vigj renduti allo Stato. Nessuno può attribuirseli se non gli sono stati legalmente conferiti, e coloro che mai lo facessero, mancherebbero senza dubbio al rispetto dovuto al Governo, ed incontrerebbero la pena segnata dall' art. 165. Prescindendo dai titoli che dinotano alcuna carica pubblica, anche quelli meramente onorifici, come di Principe, Duca, Conte, Marchese, Barone, Cavaliere ec. che contraddistinguevano un tempo i feudatarj ed i nobili, non valgono al presente che come attestati o di onore, o di riconoscenza pubblica. Tutti non si sono giammai accordati, nè possono accordarsi che dal Re (9), e questi appunto sono quei *titoli* che nel mentovato articolo diconsi *di regia collazione*. Il solo estremo che la legge richiede per far luogo all' applicazione della pena, è quello di essersi arrogati *pubblicamente*, perchè l' oltraggio non recherebbe in verità alcun danno se non fosse *pubblico*, e non esisterebbe affatto se ad alcuno si attribuissero i menzionati titoli da tutt' altra persona che da se stesso, e senza ch' ei gli adoperasse o gli esigesse. Egli è vero per altro che tanto poca importanza nei tempi presenti si attacca ai titoli di antica nobiltà, che comunemente si creda di potersi lasciare in pace coloro che ne pretendano il fumo. Ma non perciò conveniamo che dovessero restare impuniti i falli di questa specie, sempre che gli agenti del pubblico ministero

---

(9) V. i *reali Dispacci del 1747 e 1757*, non che tutti gli altri emessi da quell' epoca in poi intorno all' *antica e nuova nobiltà*, che si sono giudiziosamente raccolti ed analizzati dal chiaris. Sig. Liberatore nella sua *Introduzione allo studio della Legislazione del Regno delle due Sicilie*, *Parte III*, in fine.

giugnessero ad averne conoscenza, essendo tali delitti specialmente compresi tra quelli che van soggetti all' *azion pubblica* (10).

SEZIONE II.

Degli ostacoli al libero esercizio degli altrui diritti.

285. I *diritti* dei quali gode l' uomo in società o provvengono unicamente dalla natura, come la *sicurezza* e la *libertà personale*, non che la *proprietà* dei beni che acquista per provvedere al suo benessere, o derivano dalle *leggi della città*, cioè dalle leggi della politica aggregazione di cui fa parte. Occorrendo quindi tener discorso di consimili *diritti*, potremmo con ragione dividerli in *diritti naturali* ed in *diritti di città*, tenendo precipuamente riguardo alla loro origine. Ma come alcuni dei *diritti naturali* han ricevuto dal diritto civile non poche modificazioni ed una nuova forma, così più convenevole ci sembra il seguire quella stessa distinzione che le nostre leggi hanno adottata tra *diritti politici* e *diritti civili*, anche perchè più comoda riesce all' oggetto di questa trattazione.

286. I *diritti politici* non consistono che nella facoltà di partecipare all' esercizio del pubblico potere. Essi variano a seconda dei diversi statuti politici di ciascun popolo e di ciascuna nazione, e tra noi son quelli che le leggi fondamentali del regno attribuiscono a ciascun nazionale, ad esclusione degli stra-

(10) V. l'art. 39 in fine delle LL. di proc. pen.

nieri qualsivogliano (1), cioè di votare, eleggere ed essere eletto nei civici consigli, occupare le pubbliche cariche ed impieghi in qualunque ramo di amministrazione, e di concorrere alle distinzioni ed agli onori ammessi e riconosciuti dalle leggi del regno. I *diritti civili* poi son quelli che senza punto riferirsi all' esercizio del pubblico potere, o appartengono all' uomo considerato senz' alcuna relazione cogl' individui di quella stessa società di cui è membro, o gli appartengono considerato sotto l' enunciato rapporto. I primi diconsi *assoluti*, e son precisamente quelli che pocanzi avevamo appellati *naturali*, ed i secondi diconsi *relativi*, e son tutti gli altri moltiplici, che comunque emergenti anch' essi in buona parte dai primi, han ricevuto la loro perfezione direttamente dal *diritto civile* (2).

287. Or se vane del tutto ed aeree sarebbero le prerogative dell' ordine politico qualora non tendessero a proteggere le prerogative dell' umana natura (3), a proteggere cioè i *diritti assoluti* ed imprescrittibili dell' uomo; vane del pari sarebbero le prerogative emergenti dalle *leggi della Città* qualora non ne fosse in modo stabile ed efficace guarentito a ciascuno il tranquillo godimento ed il libero esercizio. Questo scopo salutare non può certamente conseguirsi che per mezzo di sanzioni le quali da una

(1) V. gli art. 9 e 19 delle Leggi Civili.

(2) Ci siamo in questa parte attenuti alle teorie del Toullier, *Corso di diritto Civile francese, aggiunzioni e correzioni al 1.° Volume*, n. 206 e seguenti, (nel *Vol. XII.* della prima edizione napolitana).

(3) Carmignani, *teoria delle leggi della sicurezza sociale*, Tom. II, pag. 141.

parte spiegando e sviluppando i *diritti assoluti*, e dall' altra parte additando e costituendo così i *diritti relativi dell' uomo*, che quelli del *cittadino*, impongano pene per l' offesa qualunque che agli uni ed agli altri si arrechi.

288. Ciò premesso, agevole riesce l' indagare come le leggi tra noi imperanti abbian provveduto su questa importante materia. I *diritti assoluti* dell' uomo, i diritti che direttamente gli vengono dalla natura, si restringono alla *vita* ed alla integrità del corpo, all' *onore* ed alla *libertà* sia nella persona sia nelle azioni. Le leggi umane come non son desse che creano tali diritti, così non possono punto distruggerli. Che anzi instituite appunto per viemeglio proteggerli, esse si apparterebbero affatto dal loro scopo qualora si limitassero ancora a restringerne l' estensione al di là di ciò che può credersi necessario per vieppiù provvedere alla stessa loro conservazione. Quindi è che per rapporto a tali *diritti* esse si ritengono con ragione come meramente *declarative*, nel mentre che si riguardan per l' opposto come *statutarie* in quanto a tutti gli altri. Partendo in fatti dalla *vita*, essa è un bene che si riceve da Dio, ed il diritto alla vita è tanto sacro che la legge senza nulla statuirvi, si limiti solo a garentirne all' uomo la conservazione con diverse sanzioni penali fin da che comincia a riceverla nel seno della madre (4). Lo stesso dicasi di tutte le altre proprietà corporee; lo stesso final-

(4) Di qui la pena per lo spaccio di sostanze venefiche, per l' *aborto*, per l' *abbandono o esposizione del fanciullo*, per l' *omicidio*, e simili altri reati che attaccano, o mettono semplicemente in pericolo l' esistenza dell' uomo.

mente delle proprietà morali, come il pudore e la stima (5).

289. La *libertà* parimenti è un bene che anch' esso viene dalla natura. Consiste nella facoltà di andare ovunque si creda conveniente, abbandonando anche la società politica di cui si fa parte (6), e nella facoltà di far tutto ciò che piaccia. Ma questa *libertà* se debbe esser protetta dalla legge, debbe ancora esser circoscritta in modo che non possa abusarsene in discapito dei diritti degli altri associati, in discapito di quelli della società politica, in discapito della libertà degli altri. Le leggi quindi nel guarentire a ciascuno il godimento di una tal facoltà, debbono circoscriverne l'estensione per impedirne appunto l'abuso; e perciò vietando tutte le azioni nocive sotto i dinotati aspetti, permettono in generale le altre qualsivogliano che tali non sono, ed impongono ancora delle pene contro tutti gli *attentati alla libertà* in tal modo circoscritta (7).

---

(5) Di qui la pena per le *ingiurie*, per le *ferite* o *percosse*, per le *mutilazioni* e *storpj*, e per tutti gli *attentati al pudore* ec.

(6) V. sopra n. 102, e note.

(7) È quindi severamente vietato ai giudici *di ordinare l'arresto di alcun cittadino*, e *di farlo ritenere in carcere che nei soli casi e nei modi dalla legge prescritti* (art. 202 della *Legge organica giudiziaria de' 29 Maggio 1817*). E questo divieto è munito di una corrispondente sanzione penale nell' art. 234 delle LL. penali. Parimenti è vietato a chiunque di arrestare, detenere o sequestrare una persona qualunque sotto pene proporzionale alla gravezza degli attentati (art. 169 e seg. delle dette leggi); e questi divieti soffrono necessariamente eccezione nei casi in cui alcuno abbia abusato della sua libertà offendendo i diritti della società, o dei suoi membri. Un delinquente adunque può essere arrestato da ognuno nella flagranza del suo reato (V. appresso, *Sez. III*, di questo *Cap. §. II*), e dai soli agenti della forza pubblica quando è cessata la *flagranza*, ma per

290. La *proprietà* inoltre è pure un bene che vien dalla natura; è pure un diritto *assoluto* nella sua origine (8). Consiste nella facoltà di godere e di disporre dei proprj beni, senza poter' esser costretto a cederli contro il proprio consenso (9). Ma l' influenza del *diritto civile* su tutto ciò che risguarda la *proprietà* è assai maggiore di quella sui diritti fin qui mentovati. È la legge in fatti quella che deve determinare i modi come si acquista, come si conserva e come si trasmette. È la legge quella che regola i diritti risultanti dalla *proprietà*; ed è pur la legge quella che dinota le azioni competenti per l' esercizio di tali diritti, non che le forme come promuoverle. Quindi è che il *diritto di proprietà* ricevendo unicamente dalla legge la sua perfezione, si riguarda più come *diritto civile* che come *diritto naturale*; e quindi è del pari che si annovera tra i *diritti relativi* appunto perchè non è possibile che si consideri nell' uomo senza metterlo in rapporto cogli altri uomini. La legge adunque statuisce su tale diritto più che su qualunque degli altri diritti assoluti dell' uomo, e vane sarebbero le sue disposizioni se non provvedesse che i diritti da essa riconosciuti e stabiliti si conservassero sempre illesi in colui al quale appartengono, come similmente invano accorderebbe al cittadino i *diritti politici* se non ne ga-

---

ordine delle autorità legittime ond' esser menato al giudizio per lo reato di cui trovasi imputato (V. *LL. di proc. penale*, *Lib. I*, *Tit. V*).

(8) Un tempo si osava mettere in disputa una tal verità. V. CARMIGNANI nel l. cit. nella nota 3 qui sopra.

(9) Veggansi gli art. 469 e 470 delle *LL. civili*, e l'art. 196 della cit. *legge de' 29 Maggio 1817*.

rentisse il godimento e l' esercizio con analoghe sanzioni penali.

291. Passati così a rassegna i diritti tutti dell' uomo e del cittadino, non si stenta certamente a comprendere a quali diritti si riferisca la disposizione dell' art. 166 delle *Leggi penali.* Se adottata si fosse la redazione dell' art. 109 dell' abolito *Codice penale di Francia*, quella rassegna non sarebbe sicuramente bisognata. Ivi si parlava solo di *diritti civici*, cioè dei diritti che abbiamo appellati *politici;* laddove nel corrispondente articolo delle nostre leggi si parla invece d' impedimento all' esercizio dei *diritti qualsivogliano garentiti dalla legge.* Or questi *diritti* possono essere non già i diritti meramente *assoluti*, come la *personalità* e la *libertà*, la di cui conservazione vien protetta con provvedimenti speciali e quasi tutti più severi, ma tanto gli stessi *diritti politici* quanto i *diritti civili relativi* sempre che il di loro godimento non si trovi parimenti assicurato con più particolari sanzioni penali. Ed in fatti il *furto*, l'*usurpazione*, l' *incendio* , il *danno volontario* attaccano anch' essi i *diritti relativi* dell' uomo, come gli attaccano del pari le *falsità* e le *frodi* di qualunque natura. Ma questi attentati forman' oggetto di speciali disposizioni penali che non possono nei casi espressi esser derogate da una sanzione generale relativa solamente ai casi non espressi. Quindi è che ovunque manchi una disposizione espressa e pur si riconosca forzato od impedito l' esercizio di uno dei diritti qualunque tanto *politici* che *civili*, occorre senza dubbio ricorrere alla disposizione generale contenuta nell' articolo che comentiamo, e reprimer l'at-

tentato colla pena ch' esso commina. La legge, ad esempio, permette a ciascuno di disporre delle sue cose nella maniera la più assoluta, purchè un' uso non ne faccia vietato dalla stessa legge o dai pubblici regolamenti (10). L' impedire adunque che il proprietario venda o alieni una cosa o che la doni ad altrui, sarebbe un delitto punibile giusta l' art. 166. La legge del pari permette l' *adozione* nel concorso di alcuni requisiti tanto in colui che adotta quanto in colui che si vuole adottare (11); permette pure l'*emancipazione* dei minori (12). Permette ancora di disporre dei proprj beni per *testamento* (13), ed accorda similmente a chiunque il godimento o l'uso delle cose che non possono formare oggetto di proprietà privata (14). Or qualunque impedimento al libero esercizio di ciascuno degli enunziati *diritti*, divien certamente un delitto, che le nostre leggi a differenza delle leggi preesistenti (15) voglion sempre represso.

---

(10) Art. 462 e 469 *LL. civili.*

(11) Art. 266 e seguenti, dette leggi.

(12) Art. 400 delle medesime leggi.

(13) Art. 813, dette leggi.

(14) Tal sarebbe il caso contemplato dal Giureconsulto ULPIANO nella *Leg.* 13, §. 7, *ff. de iniur.*

(15) Ed in fatti partendo dal diritto Romano, non troviamo in esso veruna disposizione generale che tendesse a garentire l' esercizio così dei *diritti civici* che dei *diritti civili.* Alcune sanzioni speciali bensì vi si rinvengono che nei casi particolari volevano repressi gli attentati contro il libero esercizio di alcuni tra gl' indicati diritti, come 1.° l' estorquere per forza un' obbligazione altrui; 2.° il turbare un' altrui possesso; 3.° l' impedire ad alcuno che rimanesse in un dato luogo, 4.° o che restasse in giudizio ec. quali reati andavan compresi sotto le disposizioni delle *Leggi Giulie de vi*; 5.° il proibire ad alcuno che usasse delle cose pubbliche, o che distraesse il proprio servo, quali reati eran puniti come *ingiurie* (*tit. ff. de iniur.*);

292. I modi però con cui l'attentato può commettersi sono abbastanza diversi perchè la legge avesse dovuto comprendere sotto la sua sanzione, e dichiarar punibili quelli solamente che un vero impedimento producano. Tali sono in generale tutti gli atti che contengano violenza o *fisica* o *morale*, come per lo appunto le *vie di fatto* e le *minacce*. Per diritto romano le une s' intendevano in generale sotto la parola *fatti*, e le altre sotto l' espressioni *dolo malo*. *FECISSE putatur*, diceva ULPIANO sul proposito di colui che impediva a taluno di presentarsi in giudizio, *qui suis manibus, vel per suos retinuerit; DOLUM autem MALUM sic accipimus ut qui venientem ad iudicium aliquid pronunciaverit triste propter quod is necesse habuerit ad iudicium non venire* (16). La stessa interpetrazione compete senza dubbio alle *vie di fatto* ed alle *minacce* di cui parlasi nell' art. 166 delle nostre leggi. Ed in vero qualunque mezzo adoperato per conseguire un' intento può con ragione appellarsi VIA per giungere alla meta; e questa VIA siccome prende comunemente il

---

7.° il costringere alcuno a disporre delle sue cose con testamento, o l' impedirgli che testasse, qual fallo dava luogo alla esclusione dalla successione contro il reo, ed all' applicazione ancora di pene arbitrarie, come dalle Leggi sotto' i tit. del Cod. e del Digesto *si quis aliquem testari prohibuerit*. Parimenti nel diritto francese, a prescindere che la disposizione dell' art. 109 del *Codice penale* era relativa al solo impedimento all' esercizio dei *diritti politici*, ogni altro impedimento qualunque non dava luogo che a quelle conseguenze dinotate nel diritto civile in quanto alla nullità dell' atto commesso per *violenza*, o tutto al più alle pene dovute agli atti di *violenza* adoperati per l'oggetto, qualora però si trovassero dalla legge caratterizzati come in se stessi criminosi.

(16) *Leg. 1, ff. de eo per quem factum fuerit quo minus quis in iudicio sistat.*

nome di VIA DI DIRITTO quando si ricorre alla giustizia per farla pronunziare sopra una pretensione in controversia; così prende quello di VIA DI FATTO quando invece si ricorre ai *fatti* o alla forza privata per ottenere lo scopo che si ha in mira.

293. Or nulla può tanto opporsi alla libertà altrui, precisamente nell' esercizio di un diritto, quanto impedirgli coll' uso della forza a far ciò che avrebbe ragion di fare; e questa *forza privata* portante impedimento (17) divien' elemento constitutivo del reato in parola, perchè essa, a differenza di qualunque altro mezzo, è la più efficace per conseguire un tale scopo. Parimenti efficace allo stesso effetto, quantunque in grado minore, diviene la *minaccia*, perchè se *violenza reale* in se non comprende, contiene senza dubbio quella *violenza morale* in virtù di cui si astien tante volte alcuno dal fare ciò che vorrebbe, per evitare il male che si propone. La *minaccia* adunque, qualunque mai si fosse, se quello stesso scopo ha prodotto, elemento si rende valevole ad imprimer la nota di *delitto* all' *impedimento* del quale è parola, nella stessa guisa in cui lo sono i *fatti*, o le *vie di fatto* fin quì dinotate.

294. Questi *fatti* però possono anch' essi costituire per propria indole un reato, come quando degenerino in *ferite* o *percosse*, o come quando portino un costringimento che si riguardi come *attentato alla libertà individuale* (18). Similmente le *minacce*,

---

(17) Che se porti *costringimento* a fare o a dare divien per l'opposto elemento al reato contemplato nell' art. 168 nei casi che dinoteremo nella seguente SEZIONE.

(18) V. gli art. 169 e seguenti.

comunque tutte tra noi punibili (19), possono per propria loro indole meritare una pena maggiore di quella del *primo al secondo grado di prigionia* che l' art. 166 commina contro l' *impedimento all' esercizio degli altrui diritti* (20). Era perciò regolare che nello stesso articolo si fossero fatte salve le pene maggiori quante volte il fatto o la minaccia, che abbian servito di mezzo all' impedimento in parola, costituissero reati maggiori (21).

295. Sotto la rubrica degli *ostacoli all' esercizio degli altrui diritti*, le nostre leggi contemplano altresì quella specie di *ambito* che sol tra noi può aver luogo (22). Essa consiste in *qualunque corruzione impiegata per ottenere o distornare i liberi suffragj dei rappresentanti dei comuni*, non che in *qualunque frode commessa nello squittinio dei suffragj medesimi per uffizj o cariche che ne dipendono*. Art. 167. L' ambire una carica non si è giammai ritenuto come un' azione punibile quando non si fosse ricorso ai mezzi o criminosi o illeciti per conseguirla. È perciò che l' *ambito* si divideva un tempo in due specie, in quello cioè che si facesse accattivandosi opportunamente la stima, la benevolenza o

---

(19) V. nel Trr. precedente, *Cap. IV.*

(20) Come quando trattisi di minaccia scritta di uccidere accompagnata dalla condizione di non fare ciò che si avrebbe diritto di fare, punibile in se stessa fino al *terzo grado di prigionia* giusta l' art. 161.

(21) Salva parimenti sarebbe l' applicazione delle pene maggiori nel caso che il reato medesimo si commettesse da un pubblico ufiziale, come sarà osservato nel comento all'art. 233 e seguenti (nel *Cap. IV, Sez. V.* di questo stesso *Tit.*)

(22) V. sopra n. 276.

il favore di coloro che dovevano eleggere alla carica, ed in quello che si facesse comprando i suffragj per mezzo di danaro, o corrompendo gli elettori per mezzo di promesse o di doni (23). La prima specie andava sempre impunita, essendo ingiusto il vietare ad alcuno che s' ingegnasse e s' impegnasse a mostrarsi degno di un posto cui aveva diritto di aspirare. La seconda per l' opposto era la sola che meritasse pena, dappoichè i mezzi adoperati lungi dal tendere a persuadere gli elettori del merito di colui che loro si raccomandava, distruggevano sempre più la libertà del loro voto, rendendolo subordinato ai loro bisogni ed all' impeto della passione dell' interesse. Queste stesse considerazioni son prevalse nella redazione dell' articolo che comentiamo. La corruzione e la frode sono i soli elementi che caratterizzano il delitto ivi preveduto, così che cessasse dall' esser punibile in mancanza dell' uno o dell' altro.

296. Comunque però non si parli nello stesso articolo di *vie di fatto* o *minacce*, che pure possono essere efficaci per distornare i liberi suffragj dei rappresentanti del comune, non si deve credere che un tal fatto andasse impunito. Vi sarebbe allora l' ostacolo al libero esercizio dei *diritti politici*, e dovrebbe in conseguenza applicarsi la pena prescritta dall' art. 166, simile anch' essa, anzi più severa alquanto di quella comminata dall' art. 167. Comunque del pari in quest' ultimo non si parli che delle sole *frodi* commesse nello *squittinio* dei biglietti contenenti i suffragj dei rappresentanti dei comuni, quale sarebbe

(23) V. *Mattei ad Lib. XLVIII ff. Tit. IX*, n. 2.

ad esempio il sottrarne alcuno dalla massa, non si debbe intendere che andassero impunite le *falsità* che mai si commettessero nello stesso rincontro, qual sarebbe, a cagion di esempio, quella di colui che scrivesse nei biglietti dei votanti illetterati nomi diversi da quelli che gli sarebbero stati dichiarati. Questa specie di *falsità* cadrebbe senza dubbio nella disposizione generale dell' art. 298, ed incontrerebbe perciò una pena maggiore proporzionata all' abuso di uffizio o di confidenza che l' avrebbe accompagnata.

297. La pena dell' *ambito* è precisamente quella che i principj della scienza suggerivano. Consiste nel *primo al secondo grado di prigionia* o di *confino*, e nella *interdizione a tempo* della carica o uffizio di cui si sia abusato, o pel di cui conseguimento si sia impiegata la *corruzione* o commessa la *frode*, salva anche l' ammenda corrispondente al doppio delle somme pagate o dei doni ricevuti (art. cit.). Quando si riscontri ciò che si è altrove osservato, si converrà subito sulla convenienza così della pena principale che di quell' accessoria dell' *ammenda* (24); per lo che senza punto ritornar sulle cose già dette, ci resta solo ad avvertire che la pena di cui è parola, se nel caso di *frode* può non colpire che colui il quale la commette, nel caso di *corruzione* colpisca ordinariamente tanto il corruttore che il corrotto. Le regole della *complicità* han tutto il loro impero nel proposto caso, e la gerarchia dei pubblici poteri vien tanto offesa dal primo quanto dal secondo, che senza

---

(24) V. nella PARTE I, n. 848 e n. 920 (nel *Vol. III*).

dubbio divengon col fatto entrambi rei della *corruzione* che la legge vuol repressa.

298. Se per ultimo si deve convenire che l' *ambito* non possa d' ordinario verificarsi che per quelle cariche le quali si conferiscono per via di suffragj, non può negarsi che sventuratamente possa anche aver luogo per quelle altre la di cui nomina o proposta vien dalla legge confidata a taluni ufiziali delle rispettive amministrazioni pubbliche (25). Non crederemmo punto che la corruzione andasse almen per essi impunita. La disposizione generale contenuta nell' art. 204 sarebbe certamente applicabile in questo caso, mentre la nomina o anche la semplice proposizione a qualche carica pubblica, si riguarderebbe senza dubbio come un' *atto del loro uffizio* a senso del mentovato articolo (26). È vero che la pena della *interdizione* ivi fulminata non sembra tanto proporzionata all' abuso della fiducia che in essoloro il Governo ripone. Ma quando si rifletta che il diritto di conferire le cariche non compete che ad ufiziali superiori, e non riguarda per l' opposto che cariche inferiori e di poco conto, si comprende bene che la *interdizione* di una carica eminente divien sempre una pena sufficiente per simil fallo, anche perchè

(25) Come sarebbero ad esempio quelle che si danno dagl' Intendenti ec.

(26) L' art. 130 della *Legge penale dei 20 Maggio 1808*, nell' atto che conteneva presso a poco la stessa disposizione ora racchiusa nel mentovato art. 204, si spiegava formalmente su questa specie di corruzione. *Qualunque prevaricazione o corruzione dei funzionarj con cui siesi sottoposta a prezzo la collazione di una carica, una grazia, o un' atto qualunque del loro ministero*, sarà punita colla pena del quadruplo, colla destituzione dall' uffizio, e colla dichiarazione della perpetua incapacità a qualsiasi carica dello Stato.

vi si congiunge del pari un' *ammenda* non mai minore del doppio del valore delle cose offerte o donate (27); ed anche perchè l' *ignominia*, sempre inseparabile da simili sozzure, rende naturalmente il funzionario corrotto indegno della ulteriore confidenza del Governo.

SEZIONE III.

Dell' uso privato dei mezzi della pubblica autorità.

299. Che s' intenda per le veglianti leggi sotto l' espressioni di *uso privato dei mezzi della pubblica autorità*, fu da noi spiegato nelle nozioni preliminari a questo *capitolo* (1). S' intendono cioè due reati *contro l' amministrazione della giustizia*, che han luogo 1.° quando senza ricorrersi al magistrato, si esercitano di privata autorità quei diritti che si pretendono, o si fan valere col mezzo della forza privata quelle pretensioni che dovrebbero sperimentarsi unicamente in giudizio cioè colle *vie di diritto;* e 2.° quando si attenti alla libertà individuale di alcuno senza l' ordine delle autorità costituite, e fuori dei casi in cui la legge lo autorizzi, sia per costringerlo a prestargli una qualche cosa, sia per obbligarlo ad atti contrarj alla libertà dell' azione, sia per altra causa qualunque. L' uno di questi reati prende precisamente il nome di *via di fatto*, l' altro quello di *carcere privato*, cioè di *detenzione*, *arresto* o

---

(27) Art. 205.

(1) V. sopra n. 227.

sequestro illegale di persona. Ne tratteremo separatamente nei due §§. seguenti.

§. I.

Delle vie di fatto.

300. Il dovere a chiunque viva in società, di ricorrere ai magistrati, o agli agenti della giustizia pubblica sempre che voglia esercitare un diritto che vien da altri negato o contrastato, era per le leggi romane tanto sacro che reo di delitto si ritenesse chiunque si facesse ragione o giustizia colle proprie mani o di privata autorità, comunque nel fatto venisse a riconoscersi che giuste nel fondo eran le sue pretensioni (2). Le pene però competenti a tale delitto non eran sempre le stesse. Ove trattavasi di fatti che andavan compresi tra le specie di *violenza*, conveniva distinguere se alle *pubbliche* o alle *private violenze* dovessero riferirsi, per quindi sottoporsi alle pene proposte o contra le une o contra le altre, giusta le norme già dinotate nel *Titolo* precedente (3). Ed ove per l'opposto trattavasi di fatti che potremmo appellare *prossimi alle violenze* ma preveduti da tutt' altre leggi che dalle *leggi Giulie*, soggettavansi alle pene particolarmente per essi fulminate, pene che ordina-

---

(2) *Optimum est, ut si quas putes te habere petitiones, actionibus experiaris; interim ille in possessione debet morari, tu petitor es: et cum* MARCIANUS *diceret, vim nullam feci,* CAESAR *dixit, tu vim putas esse solum si homines vulnerentur? Vis est et tunc, quotiens quis id quod deberi sibi putat, non per iudicem reposcit.... Leg. 9. ff. ad Leg. Jul. de vi privata.*

(3) V. sopra n. 210 e 211, ed ivi le note 7, 8 e 9.

riamente restringevansi o alla perdita del preteso diritto quando appartenesse al reo, o ad una indennizzazione equivalente al valore del medesimo quando non gli appartenesse (4).

301. Queste medesime distinzioni si videro in parte adottate dalla *Legge penale* che fu tra noi immediatamente surrogata al diritto romano. Essa compren-

---

(4) I fatti ch' entravano tra le *violenze private* sono stati tutti enumerati nella nota 9 sotto il n. 211. I fatti poi che si riguardavano come *prossimi alla violenza* erano i seguenti. 1.° L' astringere il debitore per forza a pagare un debito. (*Leg. penult. ff. ad Leg. Jul. de vi privata, e leg. 13 ff. quod metus causa*); 2.° L' impossessarsi per *via di fatto* di un fondo di cui si pretenda il dominio, senz' agir nelle vie giuridiche (*Leg. 7, ff. unde vi*); 3.° L' impossessarsi delle cose proprie ma possedute da altri, o delle cose altrui ma a se obbligato prima di esservi stato legalmente autorizzato dal Giudice (*Novella 17, Cap. 15*); 4.° il continuare nel godimento della cosa locata dopo il termine dell' affitto, malgrado il dissenso del locatore (*Leg. 10, ff. unde vi*); 5.° L' occupare di privata autorità la parte del fondo controverso in pendenza del giudizio sulla fissazione dei confini (*Leg. 4, Cod. finium regundorum*); 6.° L' impedire che si facessero i funerali al cadavere del debitore (*Novella 60, Cap. I*); 7.° L' intromettersi di privata autorità nella casa o nei beni del debitore defunto, o attaccarvi alcun contrassegno di dominio da parte del creditore, senza esservi debitamente autorizzato dal giudice (*cit. Novella 60, Cap. I, §. I*); 8.° In fine il sequestrare o il ritenere i figli del debitore in luogo di pegno per ottenere la soddisfazione del credito (*Novella 134, Cap. 7*). La pena principale per tutti gli enunziati fatti era la perdita del credito o del diritto preteso qualora fosse dovuto al reo, e la condanna a pagare l' importo del suo ammontare qualora la pretensione non sussistesse nel fondo. A tal condanna si aggiungevano anche altre pene speciali nei fatti enunziati dal n. 6 in poi, come dalle leggi riportate in ciascun numero. Il dotto annotatore a Mattei, Sig. Leggio, sostiene non esser punibile come *violenza* il fatto dinotato nel n. 3 quando si fosse convenuto tra le parti che il creditore potesse di privata autorità impossessarsi della cosa sottoposta ad ipoteca subito dopo la mancanza del pagamento, e ciò sul fondamento della *Leg. 3, Cod. de pignor. et hypoth.* (*Note a Mattei*, nel *Cap. III*, del *Tit. IV* del digesto *Lib. XLVIII.*)

deva del pari tra le *pubbliche violenze* gli atti qualsivogliano di *violenza* usati contro le persone o sui loro beni, quando però vi concorressero gli estremi di essersi cioè commessi a mano armata, e di essere stati già preveduti e vietati dal magistrato. In mancanza del primo estremo gli stessi atti si riguardavano non più come *pubbliche violenze*, ma come fatti *prossimi alle stesse*, e venivan puniti in linea correzionale; ed in mancanza dell' altro estremo cessavano del tutto dall' esser punibili sotto l' aspetto dell' offesa alla giustizia pubblica, per non dar luogo che o alle sole pene dovute al fatto se per sua natura fosse criminoso, o alla sola azion civile se criminoso non si trovasse (5). In verità non siam giunti a comprendere perchè dopo essersi in quella legge trasfuse quasi tutte le teorie del diritto preesistente in quanto alla *pubblica violenza*, si sia poi voluto deviare affatto da quelle che concernevano la *violenza privata*, non dichiarandosi punibile che sol quando dal magistrato si trovasse preveduta e vietata. Questo caso non poteva essere che rarissimo, mentre era subordinato senza dubbio alla pendenza di un giudizio, in cui per provvedere all' ordine pubblico, ed ai diritti scambievoli delle parti sulla cosa controversa, si fosse legalmente vietata dal giudice qualunque innovazione. Donde segue che potendosi impunemente esercitare qualunque *via di fatto* prima di una tale inibizione, si autorizzava tacitamente il più ardito dei contendenti a farsi ragione da se stesso,

(5) V. art. 100 della Legge de' 20 Maggio 1808, ed art. 77 di quella de' 22 Maggio detto anno.

e si apriva così il campo alle risse ed ai disordini che della *violenza privata* sono le più ordinarie conseguenze.

302. Non diversamente avveniva sotto l'impero del *Codice penale di Francia* che fu in seguito adottato in questa parte del regno. Proscrivendosi in esso la classe dei reati che fino allora eransi denominati *pubbliche violenze* (6), non vi si parlò neppure di quelli che per l'addietro eransi riguardati come *violenze private*, o come fatti *prossimi alla violenza*. Che anzi non vi si riprodussero nè anche quelle stesse disposizioni, che immediatamente prima della sua pubblicazione dichiaravan punibili, benchè *in linea di semplice polizia*, tutte le *vie di fatto* e le *violenze leggiere* usate tanto contra le persone che sopra i beni, e specialmente quella con cui si turbasse un' altrui *possesso*, quantunque i fatti di violenza non costituissero per propria indole nè misfatto nè delitto (7).

---

(6) V. nel *Tit.* precedente, n. 213.

(7) L' *ordinanza del 1667* nell' *art.* 2 del *Tit. XVIII* accordava *la scelta a colui ch' era stato spossessato per violenza o per via di fatto, di domandare la reintegrazione nel possesso o in via civile ed ordinaria, o straordinariamente in via criminale per pronunziarsi la reintegra, ed anche l' ammenda. Il Codice dei delitti e delle pene del 1791* annoverò poi tra le contravvenzioni punibili coll' ammenda, o anche colla prigionia fino a tre giorni le *risse*, gli *attruppamenti ingiuriosi o notturni, le vie di fatto o violenze leggiere, purchè non contenessero ferite o percosse.* Or si ritenne con ragione che la *via di fatto* meramente *reale* preveduta nella mentovata ordinanza, andasse compresa sotto la disposizione generale dell' art. 605 di detto Codice, comunque quest' ultima disposizione sembrasse relativa unicamente alle *vie di fatto contro le persone.* Ed in vero un tal principio fu espressamente riconosciuto dalla *Corte di cassazione* di Parigi con arresto dei *18 messidoro anno VIII.* Trattavasi nella specie della

303. A tutti gl' inconvenienti che da tale ommissione dovevano immancabilmente derivare sempre in

---

deviazione di un ruscello commessa senza violenza da un certo *Goudner* nel suo fondo in pregiudizio del possessore di un' altro fondo, che per più anni aveva pacificamente goduto di quelle acque pei bisogni giornalieri della sua famiglia. « Ei sarebbe ben difficile, diceva MERLIN, il concepire come *Goudner* potesse non aver commesso una *via di fatto* in tal rincontro. E che mai significa *VIA DI FATTO?* È in generale ogni atto col quale si esercitano di autorità privata pretensioni o diritti contrarj a quelli di un' altro. Non bisogna confondere la *violenza* colla *via di fatto*. JOUSSE, nel suo *comentario sull' ordinanza del 1667*, osserva su queste parole *spossessato per violenza o via di fatto*, che la *violenza* suppone una resistenza, ciò che non suppone punto la *via di fatto*. Così ogni *violenza* è *via di fatto*, ma non ogni *via di fatto* è *violenza*. Qui non vi è stata *violenza* da parte di *Goudner*. Egli non ha potuto nè anche soffrirne perchè non ha provato alcuna resistenza da parte del suo vicino. In conseguenza per fare ciò che ha fatto non ha avuto bisogno di respingere *Muller*, di costringerlo o d' intimidirlo colla forza. Ma certamente vi è stata *via di fatto*, poichè di privata autorità ha distornato le acque, di cui un giudicato precedente confermato da un possesso posteriore per anni otto continui, assicurava il diritto e l' uso presso *Muller*. E noi dobbiamo aggiungere che se vi è stata *via di fatto*, vi è stato *delitto*, o per lo meno un fatto punibile, imperciocchè turbare o spossessare per *via di fatto* colui che possiede pubblicamente al di là dell' anno, è lo stesso che contravvenire ad una delle regole fondamentali dell' ordine pubblico.... Ei sarebbe adunque assai sorprendente che la legge avesse obbliato d' imporre una pena qualunque a simil delitto. Ma noi ci guarderemmo bene dal fare alla legge un tal rimproccio. Pretendere come fa *Goudner* che nell' art. 605 non si parli che delle *vie di fatto* le quali han luogo nelle *risse*, è lo stesso che voler restringere arbitrariamente una disposizione che per la sua natura e per la necessità delle cose è generale. Diciamo *per sua natura* da che la parola *via di fatto* si applica per se stessa ad ogni specie di attentato così sui beni come sulle persone; ed aggiungiamo *per la necessità delle cose* perchè si deve necessariamente supporre che il legislatore non abbia voluto lasciare impunite azioni che attaccano l' ordine sociale sostituendo la forza individuale all' esercizio dell' autorità pubblica.» (V. MERLIN, *questions de droit*, art. *VOIE DE FAIT*). Questo era lo stato della legislazione e della giurisprudenza prima del *Codice*

discapito così dell' ordine pubblico, che della sicurezza personale (8), si è opportunamente riparato

---

penale del 1810. Ma in esso non si vide riportata una disposizione così generale come quella contenuta nell' art. 605 del Codice preesistente, per lo che si convenne che le semplici *vie di fatto* usate o sopra i beni o contro le persone dovessero restare impunite. Che anzi Merlin riporta un' avviso del *Consiglio di Stato* degli 8 Febbraro 1812, approvato dal Governo, con cui si risolvette che in virtù del silenzio del Codice penale, erano rimaste derogate tutte le disposizioni preesistenti sulla materia in disame (*Répertoire de jurisprudence, art.* OFFENSE A LA LOI). V. anche ciò che ne dice *Henrion de Pansey, traité de la compétence des juges de paix, Chap. XIX:* e Toullier, *Droit civil, Vol. XI. n. 139*.

(8) Non vi è chi possa dissimulare gl' inconvenienti di cui è parola. Se alcuno avendo esaurita l' unica via che la legge gli schiuderebbe per impedire una turbativa di possesso, come ad esempio quella di *Muller*, venisse a soffrirne altra dalla stessa persona, che mai dovrebbe praticare per essere al coperto da ulteriori attentati? Non altro certamente che reiterare lo stesso giudizio tante volte quante mai sarebbero le novelle *vie di fatto*, e contentarsi in conseguenza delle sole condanne in linea civile, mentre la misura della *coazione personale* non può adottarsi che pel solo caso dello *spoglio*, e non già per quello della semplice *turbativa* — Art. 2060 ded *Cod. civ. francese*, unif. all' art. 1690 delle nostre *leggi* — Or qual prò per lui se il reo fosse insolvibile? Bisognerebbe dunque o abbandonare del tutto le sue giuste ragioni, o opporre via di fatto a vie di fatto, violenza a violenze, attentato ad attentati. E l'ordine pubblico? L'ordine pubblico non sarebbe, dice Henrion, (l. cit. nella nota precedente) turbato o compromesso da simili violenze perchè se le finge leggiere e sempre tali. Ciò in quanto *alle vie di fatto reali*. In quanto alle *personali*, giova improntare le stesse espressioni di Merlin, che deviando dal principio una volta professato e generalmente ammesso sulla impunità di qualunque *via di fatto* secondo il *Cod. penale del 1810*, comincia dal calcolare gl' inconvenienti che da tale impunità derivano in pregiudizio della sicurezza e dell' onor personale. « Supponiamo, » ei dice, una riunione numerosa di persone, sia in un luogo pub» blico, sia in una casa privata. Una di queste persone che guarda » un' altra di mal occhio, e la giudica senza profferir parola inde» gna di far parte di quella riunione, l'afferra e la caccia fuori. Que» sta non è senza dubbio che una *violenza leggiera*; ma quantunque » non accompagnata da veruna *ingiuria verbale*, non compromette

colla disposizione contenuta nell' art. 168 delle novelle *leggi penali.* Ivi si offrono sulle prime gli elementi che costituiscono il reato in disame, si dinotano in seguito le specie che comunemente vi si riferiscono, e si propone in fine la pena che ordinariamente compete all' autore della *via di fatto reale*, salve sempre le pene maggiori nel caso in cui gli atti *di violenza* adoperati per l' esercizio di un preteso diritto, fossero per loro stessi punibili con pena più grave. *Chiunque*, dicesi in detto articolo, *senza oggetto di furto o di recar danno per ingiuria, ma solamente per l' esercizio di un preteso diritto, obblighi altri al pagamento di un debito, o alla soddisfazione di un' obbligazione qualunque, o disturbi un' altrui possesso, demolisca fabbricati, devii acque e simili, è punito col primo al secondo grado di prigionia, salve le pene maggiori nel caso di un reato per se stesso maggiore.*

» forse l' onore di colui contro di cui vien' esercitata? Non può essa » dar forse luogo ad un *duello*, o a tutt' altro atto di vendetta? Non è » dunque pericolosa anche per l' ordine pubblico? » Queste considerazioni furono accolte dalla *Corte di cassazione*; ma qual ne fu il risultamento? Si pervenne a decidere che nel silenzio del Codice penale bisognava ricorrere alle leggi precedenti, cioè a quelle stesse che si erano riconosciute abolite, sullo specioso pretesto che l' avviso del *Consiglio di Stato* degli 8 Febbraro 1812 riguardava le sole vie di fatto *reali*, e non si estendeva alle *personali*. In conseguenza si dichiarò con *arresto dei 14 Aprile 1821* punibile *in linea di polizia* un tal *Charlier* per avere in una pubblica piazza afferrata dalla parte di dietro una giovinetta con violenza, per averle aperta la bocca, e per averla riempita di crusca. Bisognò in somma che i magistrati avessero aggiunto arbitrariamente alla legge, e che l' avessero corretta, per non dar luogo allo scandalo emergente dalla impunità della *via di fatto* in parola (V. *Répertoire de jurisprudence, art.* VIOLENCE).

304. Quali son dunque gli elementi constitutivi del reato? Il primo senza dubbio non è che l'*esercizio di un diritto che si pretende* da parte di colui che agisce, e che o si contrasta o si teme di esser contrastato da colui contra del quale si agisce. Elemento essenziale, in difetto di cui cesserebbe affatto dall' esistere il reato di cui si tratta, per non farsi luogo che alle pene dovute ai fatti già commessi considerati nel solo esteriore di loro carattere. Si toglie per forza a taluno una cosa che possiede; si sottrae ad un' altro clandestinamente un' oggetto che gli appartiene. Questi fatti non presentano che elementi bastevoli per costituire o una *rapina* o un *furto*. Si espelle parimenti alcuno dal possesso di un fondo, o si alterano i confini divisorj tra l' altrui ed il proprio fondo. Questi altri fatti da se soli considerati non offrono che un reato di *usurpazione* o qualificata o semplice dell' altrui podere. Si demoliscono finalmente fabbricati, si deviano acque, si abbattono alberi, siepi, si colmano fossi ec. Questi altri fatti non si risguardano del pari che come *danni recati per ingiuria* ad alcuno, e quindi non si soggettano che alle pene speciali fulminate dalla legge contro ciascuno di essi, pene tanto più gravi per quanto maggiore è il danno che ne deriva. Che se poi gli stessi fatti si commettano *per l' esercizio di un diritto* o di una pretensione, van soggetti a pene diverse proporzionate non tanto al danno materiale che n' emerge, quanto all' offesa, o per lo meno al disprezzo alla giustizia pubblica, che sono inerenti senza dubbio a qualunque esercizio di diritti che si faccia per vie diverse da quelle che la legge dinota, come mezzi

tendenti a conseguirli. È perciò che nell' articolo che comentiamo si parla dell' *esercizio di un preteso diritto* come fine principale, anzi unico, delle azioni ivi dinotate, ed è anche perciò che si soggiungono le altre espressioni *senza oggetto di furto o di recar danno per ingiuria.*

305. I mezzi però che caratterizzano il reato in parola non sono in alcun modo indicati nello stesso articolo. Che anzi la disposizione che racchiude è talmente concepita che si debba estendere a tutt' i casi in cui si sia *in qualunque modo* obbligato alcuno a pagare un debito, o a soddisfare un' obbligazione. Ed in vero se si rifletta che la disposizione del mentovato articolo è succeduta appunto a tutte quelle del vecchio diritto che riguardavano la *violenza privata* o i fatti prossimi alla stessa (9); e che allora sotto il nome di *violenza* si intendeva tanto la forza esterna precisamente *coattiva*, quanto quella meramente *induttiva* la quale cioè si fa sorgere da tutti gli atti arbitrariamente commessi in danno altrui senza la di costui volontà (10); si comprenderà facilmente che il reato sussista e nell' uno e nell' altro caso, perchè tanto nell' uno quanto nell' altro si costringe altri a dare o a far ciò che spontaneamente non darebbe nè farebbe. La legge concede azioni onde sperimentar qualunque diritto. Quindi è che essa senz' attendere alla ragionevolezza della pretensione, e senza

---

(9) V. sopra n. 300.

(10) *Per vim intelligitur non solum externa coactiva sed inductiva quoque ex defectu voluntatis illius qui spoliatur ec.* PAOLETTI, *instit. crim. Lib. III. Tit. II.*

enunciare nè anche i modi con cui si è quella esercitata, non esige per far luogo all'applicazione della pena, che il solo estremo di essersi col fatto esercitata di privata autorità, lasciando poi ai magistrati una latitudine di due gradi per render proporzionata la pena alla maggiore o minor gravezza delle violenze, dei fatti o delle minacce che hanno accompagnato un tale esercizio.

306. Or cominciando dalle *vie di fatto* che più ordinariamente accadono, egli è indubitato che quando alcuno pretendendo il pagamento di un suo credito ricorre sopra i beni del debitore, e colle proprie mani ne tolga arbitrariamente un' oggetto per servirgli di *pegno*, incorre nella pena segnata dalla legge, sia che adoperi, sia che non adoperi *atti di violenza* contro la persona del debitore; sia che adoperandoli costituiscano essi una *violenza fisica* o una *violenza morale;* sia che finalmente ciò faccia in presenza o in assenza del debitore. In tutti questi casi ei si fa ragione da se stesso, ei costringe il debitore al pagamento, ed usurpa o imita i mezzi riserbati alla pubblica autorità, quei mezzi cioè che contraddistinguono l' *esecuzione forzata sui mobili* del debitore.

307. Lo stesso per l' opposto non si direbbe nel caso in cui ritrovandosi presso del creditore una cosa qualunque appartenente al suo debitore perchè lasciata spontaneamente in potere del primo, si rifiuti costui a restituirla pretendendo il pagamento del suo credito. Allora non si userebbe dal creditore veruna *via di fatto* portante costringimento ai termini dell' art. 168, nè si usurperebbe alcuno dei mezzi coat-

tivi riserbati alla pubblica autorità (11). Si varrebbe egli invece del diritto di ritenzione che sembra accordatogli dalla legge (12).

308. Molto meno crederemmo che il delitto esistesse nel caso in cui il proprietario di un fondo ritrovando animali altrui nell' atto che lo danneggino, gli arresti o faccia arrestare, e quindi li presenti alla giustizia perchè si riconosca il padrone di essi ond' esser tenuto al pagamento del danno. Questo mezzo si presenta come indispensabile, mentre altrimenti non ve ne sarebbe alcuno per conseguire ciò che si ha diritto a pretendere. Le leggi passate lo autorizzavano espressamente (13), e come autorizzato con-

---

(11) Ciò risulta ancora dall' espressioni adoperate dal Giureconsulto CALLISTRATO nella *leg. 7 ff. ad leg. iul. de vi privata*, che abbiamo riportata nella nota 2. « *Quisquis igitur probatus mihi fuerit rem ullam debitoris* NON AB IPSO SIBI TRADITAM *sine ullo iudice temere possidere, eumque sibi ius in eam rem dixisse, ius crediti non habebit.* » La violenza privata esisteva adunque nel solo caso in cui la cosa non si fosse spontaneamente lasciata dal debitore nelle mani del creditore.

(12) Così si è giudicato dalla *Corte Suprema* con *arresto dei 7 Dicembre 1832*. Un tal *Pitta* era stato dichiarato colpevole del delitto preveduto nell' art. 168 in danno di *Nicola Carozza*, sol perchè trovandosi costui a travagliare nella bottega del *Pitta*, ed avendovi lasciato volontariamente un soprabito ed altri oggetti, esso *Pitta* si era ricusato a restituirli perchè pretendeva un pagamento. Sul ricorso del condannato, la *Corte* cassò la sentenza, « atteso che *Pitta* » niun mezzo coattivo impiegò ond' essere soddisfatto del suo avere » dal *Carozza*, e quindi non usò dei mezzi riserbati alla pubblica » autorità. Atteso che nell' essersi negato a restituire gli oggetti presso » di lui spontaneamente rimasti, allegando di voler' esser pria pagato, » lungi dal covrirsi di alcun reato, usò del diritto della ritenzione » garentito dalla legge (*Leg. 25 in fine, e 26 ff. de procurat. Leg.* » *1, §. is autem ff. eod. e Leg. 33 in fine ff. de condict. indebiti*). Atteso che quindi mancando nel fatto gli estremi del reato definito » dal giudice, debbe esser la sentenza messa nel nulla ec. »

(13) « In tutt' i casi di danni cagionati da animali, si crederà al

vien che si ritenga anche al presente, perchè in realtà diretto non ad obbligare alcuno al pagamento di un debito o alla soddisfazione di un'obbligo, ma a rinvenire la persona risponsabile del danno. Che anzi le antiche consuetudini confermate ancora dalle mentovate leggi, autorizzavano pure il proprietario del fondo a togliere per forza il pegno dalla persona del danneggiatore di campagna colto nella *flagranza* del danno (14) per servir come pruova della di costui reità. Oggi un tal pignoramento di autorità privata non trovasi più permesso che alle sole *guardie rurali* o *forestali*, i di cui verbali fan fede isolatamente fino alla inserizione in falso, quando sieno rivestiti delle formalità volute dalla legge (15). Altri qualunque non avrebbe certamente un tal diritto, nè la esibizione del pegno gli gioverebbe per esser creduto più che non lo sarebbe senza di quella. Quindi è che in quest' altro caso esisterebbe senza dubbio una *via di fatto* riprensibile sotto qualunque aspetto, e perchè non necessaria allo scopo cui si vorrebbe far tendere, e perchè non autorizzata dalla legge. Ma tal *via di fatto* darebbe mai luogo alla pena prescritta dall' art. 168? Se il pegno si offrisse

---

» detto del solo custode del fondo se questi presenti gli animali stessi, » o il pegno preso sia al padrone sia al pastore. Questa specie di » pruova è ammessa come presunzione dove non sia provato il con- » trario. Se il custode o il padrone non abbiano in mano gli animali » o il pegno, oltre al detto di lui è necessario quello di un testi- » monio » — Art. 127 della *Legge correzionale dei 22 Maggio 1808.*

(14) V. l' art. 128 della cit. legge.

(15) V. gli art. 283 e seguenti, e specialmente l' art. 288 della *Legge amministrativa dei 12 Dicembre 1816*, non che gli art. 127 e seguenti della *Legge forestale dei 21 Agosto 1826.*

spontaneamente dal reo del danno sorpreso in flagranza, varrebbero per escludere il fatto dalla disposizione di un tale articolo le stesse ragioni dinotate nel numero precedente. Se poi si fosse preso per forza o per minacce, opineremmo che nè anche fosse applicabile la pena segnata dal detto articolo, perchè esso esige come estremo essenziale al reato che contempla, che la *via di fatto* si eserciti unicamente per obbligare altrui al pagamento di un debito, o alla soddisfazione di una obbligazione; e nel caso in disputa il pignoramento si sarebbe fatto a sol' oggetto di provare una reità da cui sorgerebbe una obbligazione. Nella peggiore analisi non potrebbe adunque che ricorrersi al disposto nell'art. 462 n. 4. perchè risguarda qualunque altra *via di fatto personale* non compresa specialmente tra' *misfatti o delitti*.

309. Alquanto più difficile sembra poi dinotare quali estremi debbano concorrere per esser punibile la *via di fatto* esercitata sugl' immobili posseduti da altri. Egli è un principio di diritto tanto antico quanto lo sono le stesse leggi romane, che niente abbiano di comune tra loro il *diritto di proprietà* e 'l *diritto di possesso* (16), talchè si possa avere su di uno stesso immobile la proprietà senza il possesso, o questo senza di quella (17). Che anzi il *possesso* si è costantemente ritenuto come mezzo di acquistare la proprietà mediante la continuazione di esso pel tempo necessario a prescrivere, ed ha conservato inoltre la prerogativa di far presumere il possessore come

(16) *Nihil commune habet proprietas cum possessione. Leg. 12, §. 1, ff. de adquir. possess.*

(17) *Leg. 1, §. 2, ff. uti possidetis.*

proprietario fino alla pruova contraria. Se però questa presunzione aveva luogo una volta a favore del semplice possessore attuale, così che potesse costui invocare o l' interdetto *uti possidetis* per far cessare qualunque turbativa, o gl' interdetti *quod vi aut clam* ed *unde vi* per farsi reintegrare in quel possesso da cui si trovasse cacciato per *via di fatto* (18); al presente non ha più luogo che a favore di quel solo detentore che abbia tranquillamente posseduto pel corso almeno di un' anno continuo, ed è in questo caso solamente che gli si concede l' *azione possessoria* per farsi mantenere o reintegrare nel suo possesso (19). Ciò premesso è forse contro il disturbo di questa sola specie di possesso, del *possesso* cioè a favore del quale la legge accorda l' *azione possessoria*, o è contro il disturbo di un possesso attuale qualunque che la legge impone una pena?

310. Analizzando più da vicino le disposizioni dello stesso diritto romano è agevole il ravvisare che l' interdetto *uti possidetis* non poteva punto invocarsi nel caso di *turbativa* commessa contro il possessore attuale da colui che poco innanzi era stato turbato per *via di fatto* (20), avvegnachè quest' ultimo nel

---

(18) Il primo tra i tre mentovati interdetti appellavasi *retinendae possessionis*, (*Leg. 1. §. 4, ff. uti possid.*) e corrisponde alla *complainte* del diritto francese, cioè alla *querela di turbativa*; gli altri dicevansi *recuperandae* o *restituendae possessionis* (*Leg. 1, §. 1. ff. de vi et vi armata*, e *Leg. 1, ff. quod vi aut clam*), e corrisponde alla *réintégrande* dei francesi, o all' *azione in reintegra*. L' una e l' altra delle mentovate azioni si comprendono al presente sotto il nome generico di *azione possessoria*.

(19) Art. 127 delle *Leg. di procedura civile.*

(20) V. il §. ult. della *Leg. 1, ff. uti possid. Has enim possessiones,*

mantenersi nel suo possesso non faceva che valersi del proprio diritto (21). Del pari l' altro interdetto *quod vi aut clam* non giovava punto a colui che avendo per *via di fatto* spossessato il precedente possessore, era stato anch' egli da costui espulso da quel possesso che con violenza aveva usurpato (22). Finalmente il terzo interdetto *unde vi* si accordava solo contro le terze persone, senza potersi punto esercitare contro l' antico possessore ch' era nel corso dell' anno rientrato nel suo possesso o per *via di fatto* o anche per *violenza*, purchè solamente non avesse in quest' ultimo caso adoperato armi (23). Quindi è che la legge mirando unicamente a garentire il legittimo possessore, riserbava l' aplicazione della pena unicamente per quella *via di fatto* che mai si usasse

---

conchiude ivi Ulpiano, cioè il possesso violento, *non debere proficere palam est.*

(21) *Non videtur vim facere qui suo iure utitur. Leg. 55, §. 1, ff. de reg. iur.* Ved. anche la *Leg. 73, eod.* e le leggi 3, *ff. uti possid. L. 4, §. 23, ff. de usurpat. et usucap.* e L. ult. *ff. de adquir. vel amitt. possess.*

(22) *Leg. 7, §. 3,* e *Leg. 22, §. 2 ff. quod. vi aut clam.*

(23) Ciò risulta da quanto avverte Ulpiano nel §. 30 della *Leg. 1. ff. de vi et vi armata. Qui a me vi possidebat, si ab alio deiiciatur, habet interdictum,* con che il Giureconsulto dinota abbastanza che *non habeat interdictum si a me ipso deiiciatur.* Lo stesso più chiaramente dice il Giureconsulto Paolo « *qui vi possidet ab adversario impune deiicitur* (*Sentent. L. 45, Tit. VI, §. VII*). In questa guisa adunque conviene spiegare l' altra massima dello stesso diritto, che *adversus extraneos vitiosa possessio prodesse solet* (*Leg. ult. ff. de adquir. vel. ammitt. possess.*), tal che dell' interdetto potesse sempre valersi il possessore attuale anche violento e non annale, che venisse turbato o spogliato per *vie di fatto* da un terzo qualunque, cioè da tutt' altra persona che dal precedente possessore. In pari delitto era ragionevole che si dicesse aver più diritto *qui possidet quam ille qui non possidet* (*Leg. 2, ff. uti possidetis*).

contro di un tal possessore, e non già per qualunque altra che da costui si esercitasse per conservarsi nel suo possesso, e per respingere o per rispondere a quei fatti che tendessero ad impedirglielo o a turbarglielo. In conseguenza di questo principio si permetteva al possessore legittimo non solamente di opporre violenza a violenza per difendere il suo possesso (24), ma altresì di cacciar via, anche senza farvisi autorizzare dal giudice, qualunque contrassegno di dominio, che sulle cose da lui possedute (25) si fosse imposto da altri, malgrado che tali cose appartenessero in realtà a quest' ultimo o gli fossero realmente obbligate (26); e di abbattere o distruggere senza parimenti ricorrere alla giustizia, qualunque contrassegno di servitù novellamente stabilito sulle cose medesime (27).

311. Lo stesso ci sembra doversi dire, e certamente con miglior ragione, secondo il diritto vigente. Esso non accorda in verun caso l' *azione possessoria* sia in linea di semplice *turbativa*, sia in linea di *reintegrazione* (28) che a colui il quale ha posseduto

---

(24) *Recte possidenti ad defendendam possessionem quam sine vitio tenebat, inculpatae tutelae moderatione illatam vim propulsare licet. Leg. 1. Cod. unde vi.*

(25) *Leg. 1. Cod. ut nemini liceat sine iud. auctorit. signa reb. alienis imponere.*

(26) *Leg. 2. Cod. eod.*

(27) *Leg. 29, §. 1, ff. ad Leg. aquil, e Leg. 27, ff. de servitut. praedior. urbanor.*

(28) Il dotto Toullier ha solidamente dimostrato che se il possessore attuale per via di fatto venga anche per via di fatto turbato da un terzo non avente diritto di possesso, non possa punto giovarsi dell' *azione possessoria*, come lo potrebbe giusta il diritto romano. (*Corso del diritto civile francese, Tom. XI*, n. 128 e seguenti).

pacificamente l'immobile per l'intervallo di un'anno almeno prima della turbativa o dello spoglio (29). In conseguenza si deve ritenere che la pena fulminata dall'art. 168 delle Leggi penali, non colpisca giammai quelle vie di fatto che dal possessore legittimo si usassero nel corso dell'anno seguente alla turbativa, per mantenersi o per rientrare nel possesso che per altre *vie di fatto* gli fosse stato tolto o turbato. A che in fatti servirebbe la pruova del possesso o dell' attentato ordinata dalla legge nei giudizj possessorj, quando la via di fatto fosse sempre in se stessa punibile, e quando il possesso anche momentaneo bastasse sempre all' attore per farvisi conservare o reintegrare? E quale d' altronde sarebbe la condizione del possessore legittimo se per qualunque via di fatto usata in suo pregiudizio, fosse tenuto di ricorrere alla giustizia per farla cessare o per farla reprimere?

312. « Durante la mia assenza, dice un dotto scrit-» tore francese (30), la mia casa è usurpata da un » malfattore, il quale vi si stabilisce, servendosi dei » miei mobili senza contradittore. Ecco certamente » una *via di fatto* biasimevolissima, se pure non è » un delitto caratterizzato. Di ritorno dopo qualche » giorno io rientro nella mia casa con autorità pri-» vata, ma senza violenza alcuna, trovandosi assente » lo spogliatore. Ancor questa è una *via di fatto*, » nel senso esteso della parola, poichè io non sono » ricorso dal giudice; ma questa *via di fatto* è le-» gittima, perchè io non fo che servirmi del mio

(29) Cit. art. 127, *LL. di procedura civile.*

(30) Henrion de Pansey, l. cit. nella nota 7.

» diritto, perchè non commetto attentato contro i di-
» ritti di alcuno; e se l'usurpatore oserà di doler-
» sene al giudice, io colpirò questa occasione per
» farlo condannare in tutti i miei danni ed interes-
» si » ... (31). Or se quest' ultima *via di fatto* da
da me commessa fosse punibile ai termini dell' art.
168, dovrei senza dubbio astenermene, e ricorrere
invece o al giudice correzionale per farla reprimere,
o al giudiee civile per farla cessare; ed intanto per-
mettere che l'usurpatore godesse tranquillo della mia
casa, che la danneggiasse pure, che danneggiasse an-
cora i miei mobili, o ne disponesse a suo talento fino
all' esito dell' incoato giudizio. Si eleverebbe forse, e
debbo sicuramente temerlo, mentre l'avversario fa-
rebbe di tutto come colorire il suo attentato, o come
profittarne pel maggior tempo possibile, si eleverebbe
dunque nel corso del giudizio un' incidente, o si con-
trasterebbe lo stesso mio possesso precedente all' at-
tentato. Il giudice penale dovrebbe in tal caso so-
spendere la decisione della causa, e rinviarci davanti
al giudice civile. Si esaurirebbe da costui la pruova
del mio possesso e dell' attentato, e quindi guada-
gnando la causa, ritornerei dopo tanti andirivieni nel
mio possesso, e giungerei a far condannare il mio
avversario in tutt' i danni, ed anche nella pena per
la *via di fatto*. Ma qual prò da simili condanne
quando il meschino (e son sempre gli esseri con-
simili che cadono in tali attentati) non avesse mezzi
come soddisfarmi dei danni sofferti? Non sarei nel
caso di maledire quella legge che mi avrebbe accor-

(31) V. anche Toullier, op. e l. cit. nella nota 28.

dato una protezione inutile, che mi avrebbe impedito di mantenermi nel mio possesso, che avrebbe favorito la condizione dell' usurpatore fino al segno dal farlo rimaner tranquillo nel godimento dei frutti del suo delitto per tutto il tempo necessario al corso di due giudizj?

313. Ma l'ordine pubblico, si risponde, esige che qualunque *via di fatto* sia vietata e repressa, perciocchè se fosse permesso che sotto il pretesto dell' esercizio di un diritto, alcuno s' impadronisse di una cosa per *via di fatto*, ciascuno rendendosi giudice nella causa propria, si crederebbe autorizzato ad agire per violenza, e con ciò si porgerebbe alimento alle risse ed a reati più gravi. Questa in verità era l' unica ragione su cui si fondavano coloro che sostenevano in Francia sotto l' impero dell' *ordinanza del 1667* (32), che qualunque *via di fatto* dovesse esser sempre punita. Ma comunque una tale *ordinanza* sembrasse non esigere il *possesso annale* per far luogo all' *azione di reintegrazione*, circostanza che molto contribuiva per avvalorare i loro sofismi, e che al presente svanisce del tutto perchè in tutt' i casi le *azioni possessorie* non possono essere ammesse se non sieno intentate da colui che abbia il *possesso annale* (33); pure si sostenne con ragione che la *via di fatto* potesse impunemente esercitarsi dal possessore annale per respingere un' altra *via di fatto* tendente a turbargli o togliergli il suo possesso (34); e la giurisprudenza dei tribunali supe-

(32) Da noi mentovata nella nota 7.

(33) V. sopra n. 311.

(34) V. nel *repertorio di giurisprudenza* di Merlin la dotta disser-

riori fu ben costante nel sostenere un sì ragionevole principio sotto quella legge che, come la nostra, puniva il *disturbo di possesso per via di fatto* (35). L' ordine pubblico non è certamente turbato quando il proprietario o il possessore annale si rimette in possesso di una cosa di cui ingiustamente è stato spogliato, e quando usando dei suoi diritti si mantiene nel possesso che gli si vuol turbare con *vie di fatto*. L' ordine pubblico è turbato bensì dall' autore delle prime vie di fatto, mentre le seconde per l' opposto non tendono che a ristabilire l' ordine della giustizia, la quale vuol mantenuto il possessore annale nel suo possesso. Che se costui senza fermarsi alle semplici *vie di fatto*, passi a *violenze*, si puniscano tutti gli atti di violenza, tutti gli eccessi che sien criminosi di loro natura; ma non si dia lo scandalo

---

lazione di LANJUINAIS all'art. VOIE DE FAIT. L' autore trae argomento, in sostegno di tal principio, anche dal diritto canonico, in cui dandosi la regola *spoliatus ante omnia restituendus*, si soggiunge in linea di eccezione che *spolii exceptio spoliatori de spolio agenti recte obiicitur. Cap. 12, extrav. de restitut. spoliator. e Cap. I. eod. Tit. in VI.*

(35) Si cita con ispecialità un' arresto del *Parlamento di Brettagna*, con cui si ritenne per massima che il proprietario di una *servitù* può da per se stesso ristabilirne i contrassegni poco fa distrutti dal proprietario del fondo serviente, del pari che il proprietario di un fondo può distrugger quelli che da altri si volessero stabilire *per via di fatto* nello stesso fondo. Si trattava di una *servitù di passaggio* legalmente acquistata, e comprovata da una strada. Il proprietario del fondo serviente volendo liberarsene incavò una fossa che ne intercettava l' uso. Nel corso dell' anno l' altro proprietario fece colmare la fossa per esercitare il diritto di passaggio. Querela contro di costui, che si difese allegando il possesso annale della servitù turbatogli dalla precedente *via di fatto*. Sentenza che rigettò la querela, e condannò il querelante alle spese ed all' ammenda per le prime *vie di fatto*; ed *arresto* della *Gran Camera* del mese di aprile 1779 che confermò la sentenza impugnata (V. nel *repert. l. cit.*)

di veder mantenuto l' usurpatore nel godimento dei frutti del suo attentato; di vederlo favorito concedendoglisi l'azione per perseguitare quelle *vie di fatto* che avrebbe egli stesso provocate con altre vie di fatto (36); e di veder poi esposto il possessore legittimo a tutti gli obblighi che incumbono all'attore in giudizio per ottenere una inutile quanto tardiva riparazione di quei torti, che avrebbe potuto riparare a tempo senza il bisogno d' implorare il braccio della giustizia.

314. Sembra dunque dimostrato sotto tutti gli aspetti, e precisamente sulle norme dettate dal diritto romano che guardava con severità le *violenze private* e le *vie di fatto*, che la pena fulminata dall' art. 168 non colpisca che le *vie di fatto* esercitate contro il possessore legittimo, contro colui in somma a di cui favore la legge concederebbe l' *azione possessoria*, e non già quelle che mai si esercitino da costui per conservare il suo possesso. Dicasi ancora lo stesso per la *demolizione dei fabbricati*, per la *deviazione delle acque*, e per altri atti simili con cui si attentasse al possesso di cui è parola, senza per altro distinguersi se si avesse o nò ragione *in merito*. Il possesso niente ha di comune colla proprietà, e la legge garentisce qualunque possessore annale nel godimento attuale della cosa, comunque nel merito si possa riconoscere che non vi abbia alcun diritto. È perciò che la pruova in simili giudizj non deve versare che sul fatto portante *turba-*

---

(36) Contro la massima « *nemo de improbitate sua consequitur actionem* » (*Leg. 12, ff. de furtis*).

tiva o *spoglio*, e sugli estremi del possesso, e non mai sul *diritto in merito*, che può solo formare oggetto di *giudizio petitorio* (37). Se quindi il proprietario di un fondo inferiore abbia per *via di fatto* costruito un aquidotto nel fondo superiore per così condurre l' acqua nel suo podere, il padrone del fondo (38) ha tutto il diritto di distruggere i fab-

---

(37) Art. 128 delle *Leg. di proced. civile.*

(38) In cui cioè si è costruito l'aquidotto. Crediamo che debba farsi una distinzione sul proposito delle opere nuove portanti servitù in altrui pregiudizio. Quelle che si fanno nel fondo altrui sono le sole che possono impunemente abbattersi dal padrone del fondo suddetto, anche senza l' autorità del magistrato. Prevalgono in tal caso a suo favore le due presunzioni, quella cioè del diritto di fare sopra il suo suolo tutto ciò che gli piace, e quella della libertà del fondo congiunta col possesso. Le opere poi che si fanno nel proprio fondo comunque inducessero servitù sopra il fondo altrui, non possono abbattersi dal proprietario di quest' ultimo di privata autorità, perchè alla presunzione della libertà del suo fondo si contrappone quella più potente del diritto che compete al proprietario di fare sopra il suo suolo tutte le costruzioni e piantagioni che stima a proposito, salve le sole eccezioni pel caso in cui queste costruzioni o piantagioni inducano servitù, o riescano dannose ad altrui (art. 477, *Leggi Civili*). Questo estremo debbe essere assolutamente verificato dal giudice, per dirsi che siavi luogo alla eccezione in parola. Qualunque *via di fatto* sarebbe adunque in questo caso punibile perchè sempre abusiva, e perchè tendente a turbare l'altrui possesso e l'esercizio dei diritti che vi sono annessi e che la legge presume nel proprietario fino alla pruova contraria, fino alla pruova cioè di quegli estremi nel concorso dei quali tali diritti cessano dal sussistere. Le leggi romane vietavano espressamente tali *vie di fatto*, come dalla *Leg.* 17 *ff. si servitus vindic.* 2, *ff. de arborib. caedend.* e specialmente dalla *Leg.* 29 *ff. ad Leg. aquil.* Se ti venisse in mente, diceva Ulpiano, di abbattere il mio sporto sul motivo che inducesse servitù sulla tua casa, e che non avessi diritto a tenerlo, potrei agire contra di te coll' azione di *danno recato per ingiuria*, *debuisti enim mecum agere IUS MIHI NON ESSE PROTECTUM HABERE.* Per l' opposto se ti piacesse di demolire l' aquidotto da me costruito nel tuo fondo, useresti del tuo diritto « *iure tuo eum intercideres* », e con ragione perchè in questo caso *in tuo protexisses*, laddove nel primo *in alieno*

bricati e di deviar l' acqua senza farvisi autorizzare dalla giustizia, purchè però il faccia nel corso dell' anno a contare dall' epoca della costruzione, in quel tempo cioè in cui avrebbe diritto d' introdurre l'*azione possessoria*. Che se il faccia dopo l' anno, incorre senza dubbio nella pena della *via di fatto*, perchè il possesso della servitù (39) si sarebbe acquistato già dall' autore delle opere, comunque questo stesso possesso non fosse bastante per fargli acquistare anche il diritto della *servitù* (40). Scorso quindi l' anno non resterebbe più al padrone del fondo serviente che la sola *azione negatoria della servitù* per intentarla in *petitorio*. Senza dubbio devesi convenire che in tutt' i casi in cui alcuno venisse per *via di*

---

fecisses. Lo stesso si dedoce dal disposto nell' art. 593 delle *Leggi Civili*. I rami degli alberi del foodo altrui che sporgono sull' altro fondo non si possono tagliare di privata autorità dal proprietario di questo fondo, del pari che non possono abbattersi gli alberi piantati nel fondo limitrofo ad una distanza minore di quella definita dalla legge. Questa accorda azione per astringere il vicino a tagliarli nell' uno e nell' altro caso, nel mentre che autorizza poi il padrone del fondo a tagliare egli stesso le radici degli alberi del vicino che s' inoltrino nel proprio podere.

(39) Iotendiamo di quelle *servitù* che possono acqoistarsi colla prescrizione come quella di cui è parola, e tutte le altre continue ed apparenti (art. 611, *LL. Civili*). Le altre non danno luogo ad *azione possessoria*, perchè il *possesso* non riunisce la presunzione di proprietà, e perciò manca di quel requisito essenziale di cui abbiam parlato nel n. 309. La *via di fatto* adunque commessa dal proprietario del fondo in cui si pretendesse tal servitù, non sarebbe mai punibile, perchè non tendente a disturbare l' altrui possesso; salvo solo il caso in cui si trattasse di consimili servitù acquistale già col possesso prima delle nuove leggi (art. 612, LL. Civ.), o gareutite da titolo, per le quali la legge accorda azione riconoscendo il *quasi possesso*, nella stessa guisa come si accordava in virtù delle leggi vigenti all' epoca dell' acquisto della servitù per forza del solo possesso.

(40) Art. 611, *LL. Civili*.

fatto turbato nel suo annale possesso, sarebbe più regolare e più prudente che invece di ricorrere ad altre *vie di fatto*, si rivolgesse alle *vie di diritto* per far cessare la turbativa. *Optimum esset*, diremmo col giureconsulto POMPONIO, *id per magistratum facere* (41). Ma non converremmo giammai che meritasse pena la *via di fatto* del possessore legittimo la quale servirebbe di replica ad altre *vie di fatto* consimili. La legge, lo ripetiamo, non mira che a favorire il possesso annale, il possesso ch' essa riconosce, il possesso cui attribuisce la presunzione della proprietà o del diritto fino alla pruova contraria, il possesso in somma pel quale accorda azione: e *possesso* certamente non è all' occhio della legge una ritenzione tutta momentanea e passaggiera precisamente quando non ha base che sopra un delitto.

515. Dopo tutte queste necessarie premesse non sembrerà per ultimo difficile il decidere che nelle cause di simil fatta i giudici penali non possono continuare a procedere quando si eccepisca il diritto al possesso da parte dell' imputato della *via di fatto*; quando in sua difesa risponda *feci, sed jure feci*, quando cioè confessi il fatto, ma sostenga di avervi avuto diritto, e di esservi disceso per mantenersi nel suo possesso. Vi sarebbe allora una quistione tutta *civile* da risolversi in linea civile, e nei modi indicati dalle *Leggi della procedura nei giudizj civili*; una quistione in fine meramente *pregiudiziale* nel senso da noi altrove abbastanza dinotato (42). E mal-

---

(41) *Leg. 81, ff. de solution. et liberat.*
(42) V. nota 70 sotto il n. 260 della *Prima parte* (nel Vol. I).

grado che il giudice di circondario sia competente e come giudice correzionale e come giudice civile in simili cause, commetterebbe senza dubbio un' eccesso di potere, se nel giudizio correzionale volesse definire il possesso o il diritto di possesso per una delle parti (43). Quindi è che dovrebbe in tal caso soprassedere dal giudizio penale, e rinviare le parti a provvedersi di giustizia davanti al giudice civile, per quindi procedere alla continuazione della causa correzionale all' esito di quello, e sulla base del giudicato che avrebbe statuito diffinitivamente sulla *quistione pregiudiziale del possesso*. Che se poi l' imputato non eccepisse alcun diritto al possesso, o se anche eccependolo si trovasse precedentemente definito con qualche sentenza passata già in cosa giudicata (44), vi sarebbe allora, e forse allora solamente tutto il diritto di esaurire il giudizio penale, per far luogo all' applicazione della pena imposta dall' art. 168 quando per l' affermativa venisse a risolversi la quistione di reità sul fatto della turbativa o dello spoglio.

---

(43) Questa massima deve ritenersi come *costante* in tutta l' estensione della parola. Si possono riscontrare i molti *arresti* riportati in Merlin tanto nel *Repertorio di giurisprudenza*, che nelle *Quistioni di diritto*, all' art. *Question préjudicielle*.

(44) Come nella causa di *Goudner* mentovata nella nota al n. 302. Si era proceduto regolarmente fino alla condanna, perchè come dicesi nei motivi dell' *arresto* che venne a confermarla, *il possesso delle acque del ruscello era stato giudicato tra le parti, e non poteva esservi quistione di altro se non del fatto pel quale* Muller *si era lagnato di essere stato privato dell' acqua di cui doveva godere*. Ved. Toullier, *Corso di diritto civile francese, Tom. XII, n. 142 e 143.*

§. II.

Del carcere privato.

316. Gli attentati alla *libertà individuale*, come appunto l'abbiam sopra definita (1), benchè tutti in se stessi punibili, han preso in diritto diverse speciali denominazioni a seconda della diversità tanto dei motivi che spingono il delinquente a commetterli, quanto dei modi con cui li commette. Tutti in generale appartenevano per l'antico diritto romano alla estesa classe delle *pubbliche violenze*, perchè in realtà la forza serve quasi sempre di mezzo alla loro esecuzione. Ma lo scopo che nel commetterli si aveva in mira faceva riguardarli or sotto il nome di *plagio*, or sotto quello di *ratto*, or sotto quello di *carcere privato*; ed il modo come quest' ultima *violenza* si esercitava, giungeva ancora a qualificarla come *delitto di maestà*. Ed in vero l'arrestare una persona per metterne a prezzo la libertà, o per venderla come *schiavo*, costituiva misfatto di *plagio* (2). Sequestrarla poi ad oggetto di abusarne libidinosamente, costituiva il *ratto* (3). Arrestarla in fine e detenerla per così astringerla a dare o a far qualche

---

(1) V. n. 289.

(2) *Leg. 6*, §. 1. *ff. de lege Fabia de plagiariis.* La pena del *plagio* era ordinariamente quella della *condanna ai metalli* (Leg. 7. ff. eod.); ma l'Imperator Costantino l'elevò all'ultimo supplizio (*Leg. ult. Cod. ad Leg. Fab. de plagiar.*)

(3) *Leg. 3*, §. *4*, e *Leg. 5*, §. 2, *ff. ad Leg. Jul. de vi publ.* e *Leg. un. Cod. de raptu virginum.* La pena del *ratto* fu sempre quella di morte, come dalle mentovate leggi.

cosa, costituiva precisamente il *carcere privato* (4), che quindi degenerava in delitto di *maestà* sia quando si usurpava nel commetterlo il nome o la divisa di un magistrato (5), sia quando si affettava giurisdizione, tenendosi appositamente un locale da servir di carcere per racchiudervi di privata autorità le persone qualsiensi (6).

317. Queste stesse distinzioni furon quasi tutte adottate in quella legge che tra noi fu surrogata al diritto romano. Se il *ratto* si eccettuì, che tra i *delitti di lussuria* fu meritamente allogato (7), tanto il *carcere privato* quanto il *plagiato*, appartennero ancora alla classe delle *pubbliche violenze*; il primo

---

(4) *Lege Julia de vi publica tenetur qui hominem dolo malo incluserit, obsederit....* *Leg.* 5, *ff. ad Leg. Jul. de vi publica*. V. anche *leg.* 6, *eod.* e *Leg.* 3. *Cod. ad Leg. Jul. de vi publ. et privata*. La pena in questo caso era quella già da noi dinotata nel Tit. precedente quando anche l' atto arbitrario contro la libertà si fosse commesso dal Magistrato. *Leg.* 7, *ff. eod.*

(5) Così Mattei comprende l' abuso del *carcere privato* sotto quella disposizione generale che riguardava come reo di *maestà* quel privato che *pro potestate*, *magistratuve quid sciens dolo malo gesserit*. (Comento alla *Leg.* 3, *ff. ad Leg. Jul. maiestat.*)

(6) L' avere un locale chiuso da tutt' i lati per contenervi persone o per punire, era anticamente uno tra i principali simboli di giurisdizione, come nota Gotofredo, nel *Comento al Cod. Teodosiano*, *Lib. IV*, *Tit. II*, *pag.* 82. In conseguenza si pervenne a riguardare come *delitto di maestà* il *carcere privato*, ed a fulminare la pena di morte contra coloro che lo tenessero, e contro i magistrati che scovrendolo non lo denunziassero al Governo. *Leg.* 1, *Cod. de privat. carcerib. inhibendis*. Giustiniano poi ridusse la pena per coloro che arrestassero arbitrariamente alcuno, o lo detenessero in *carcere privato*, a tanti giorni di carcere pubblico per quanto era durata la detenzione in *carcere privato*, oltre la perdita delle ragioni che al reo competessero contro la persona da lui arrestata (*Leg.* 2, *Cod. eod.*)

(7) V. gli art. 231 e seguenti della *legge penale de' 20 Maggio 1808*.

perchè contenente in se stesso usurpazione o imitazione dei mezzi della pubblica forza, l'altro perchè assomigliato dalla legge al primo che doveva naturalmente servir di mezzo alla sua esecuzione (8).

318. Meglio al presente definita l'indole delle *pubbliche violenze* (9), gli attentati alla *libertà individuale* niente han più di comune colla *pubblica violenza*, la quale quando concorre alla loro esecuzione, può sol divenirne una circostanza aggravante come può esserla di qualunque altro reato (10). Essi invece vengon contraddistinti sotto due rapporti, cioè dal fine per cui si commettono, e dalla qualità della persona che gli commette. Se il fine è precisamente l'abuso turpe della persona, l'attentato costituisce il *ratto*; ed in ciò le nostre leggi van di accordo tanto col diritto romano, quanto con tutte le altre precedenti legislazioni. Se il fine è quello di rubare, l'attentato può divenire una circostanza aggravante del *furto* (11). Se il fine è qualunque altro diverso da quelli che abbiamo indicati, l'attentato si rimane sotto il nome generico di *uso privato dei mezzi della pubblica autorità*, perchè questa sola ha il diritto di restringere la libertà di chiunque, e nei soli casi determinati dalla legge (12). Che se poi l'attentato in parola si commetta dalla stessa pubblica autorità, il reato prende diverso carattere, perciocchè la legge lo contempla tra gli *abusi di autorità*, e ne de-

---

(8) Art. 103 e 104 della medesima legge.
(9) V. sopra n. 214 e seguenti.
(10) V. sopra n. 218.
(11) V. l'art. 408 n. 1, e l'art. 420, *Leg. pen.*
(12) V. sopra n. 277, e n. 289.

termina le pene in proporzione delle diverse circostanze che ne accrescano o ne diminuiscano la gravezza (13). E se finalmente l' attentato medesimo si commetta bensì da un privato, che all' usurpazione dei mezzi, congiunga ancor quella del nome, della divisa o del falso ordine della pubblica autorità, si rimane sempre nella stessa sua natural denominazione, non valendo più queste altre circostanze che come aggravanti del misfatto. Il *plagio* adunque se non sembra più specialmente preveduto, come lo era sì dal diritto romano, che dalla mentovata nostra patria legge, vien compreso anch' esso sotto le disposizioni generali che voglion punito qualunque attentato alla libertà, mentre non è possibile che si esegua senza prima sequestrar colui che debbe esserne la vittima, tranne solo quella specie di *plagio* con cui si occulta o si sopprime un fanciullo, che vien particolarmente contemplata sotto la categoria dei reati che *attaccano l' ordine delle famiglie* (14).

319. Ciò posto non istenterà più a comprendersi a quali attentati si riferisca la disposizione dell'art. 169 delle mentovate leggi. *Chiunque*, sta ivi prescritto, *senza ordine delle autorità costituite, e fuori dei casi nei quali la legge autorizza i privati all' arresto degl' incolpati, arresti, detenga o sequestri qualsisia persona, o presti il luogo per eseguire un tale arresto o sequestro, sarà punito del primo grado dei ferri nel presidio.* La legge sulle prime non dinota punto qual sia il fine che spingesse all' arresto, alla detenzione o al sequestro della persona.

(13) V. gli art. 198, 234 e seguenti.

(14) Cioè nel *Cap. III*, del *Tit. VII*, Art. 346.

Il fatto solo è tanto per se stesso odioso che richiami l' applicazione di una pena corrispondente alla importanza del diritto violato. È stato quindi colle nuove leggi derogato a quel principio professato già dagli scrittori di diritto sulle orme delle leggi romane (15), e sanzionato ancora dalla summentovata legge penale del 1808, che cioè il carcere privato aver dovesse per iscopo quello di farsi giustizia di privata autorità, costringendo con tal mezzo la persona a dare o a far ciò che altrimenti non avrebbe dato o fatto (16). Conveniamo in verità che questo ordinariamente sia il motivo che induca a tanto eccesso, e molto più dobbiam crederlo in quanto che le nostre leggi contemplano il reato di cui è discorso immediatamente dopo la *via di fatto*, che vien contraddistinta per lo stesso oggetto. Ma l' ingiustizia del fatto è tale che suggerisca l' opportunità di una pena quando anche non giunga a scoprirsi il fine del delinquente; e d'altronde questo fine può esser benanche tanto diverso da non potersi esattamente definire con una generale sanzione. Quale in fatti esser doveva la pena di colui che sotto la legge del 1808 avesse arrestato e detenuto un cittadino a sol' oggetto di vendicarsi di una ricevuta offesa, a sol' oggetto d' infliggere privatamente una pena? Non bisognava forse o snaturare il vero senso della legge nel rincontro, o far ricorso ad argomenti di analogia per non lasciare un tal fatto impunito? Ogni ambascia legale è dunque cessata al

(15) E con ispecialità della *Leg. 2, Cod. de privat. carcer. inhib.* V. Paoletti, *instit. crimin. Lib. III, Tit. III*, e Carmignani, *elem. iur. crim.* §. *837*.

(16) V. il cit. art. 103 della mentovata legge.

presente, e basta unicamente provare il fatto materiale dell' arresto, della detenzione o del sequestro per applicare la pena, salvo bensì ai giudici di valersi della latitudine del grado confidata alla loro discrezione, per meglio proporzionare la stessa pena alla maggiore o minore malvagità della causa del fatto quando mai pervengano a scoprirla.

320. Si faceva un tempo quistione, come tuttor si quistiona in Francia, se la disposizione che comentiamo fosse mai applicabile anche all' arresto che si ordinasse da un pubblico ufiziale al di là dei casi nei quali la legge ve lo autorizzi. Per sostenere l' affermativa si dice che l' art. 114 del Codice penale vigente in quel regno, nel mentre che prevede gli atti arbitrarj contro la libertà individuale commessi da un pubblico funzionario, e li punisce colla *degradazione civica*, non deroga in modo speciale all' art. 341 (corrispondente al nostro art. 169), il quale invece dispone in un modo generale a riguardo di qualunque persona senza distinzione alcuna. E si aggiunge che sarebbe cosa veramente strana che un pubblico funzionario fosse per uno stesso reato soggetto a pena minore di quella comminata per un privato, nel mentre che alla stessa iniquità il primo accoppierebbe ancora l'abuso di quel potere che gli si sarebbe affidato appunto per sorvegliarne e per punirne gli autori (17). Comunque fondato sembrasse alquanto un tal parere, la quistione istessa non potrebbe più presentarsi tra noi, tanto perchè si è notabilmente cambiata la redazione della legge nel mentovato art.

(17) V. Carnot, *coment. sur le cod. pénal, art.* 341, *n.* 1.

169, quanto perchè si è in buona parte riparato a quello scandalo contra di cui in Francia si declama. Ed invero se nell' art. 341 dell' abolito Codice si parlava in generale di coloro che arrestino persona fuori dei casi nei quali la legge ordina di arrestare i prevenuti ec. nel nostro art. 169 si parla invece di coloro che procedano ad un tale arresto fuori dei casi nei quali la legge autorizza *i privati* ad eseguirlo. E se d' altronde in Francia è sempre la degradazione civica quella che compete al funzionario che ordina o commette un' atto arbitrario contro la libertà del cittadino, tra noi può essere altresì quella della *relegazione* quando l' atto si esegua per soddisfare una passione o un' interesse privato (18), salve ancora le pene maggiori nei casi definiti dalla legge (19).

321. È dunque la sanzione dell' articolo in disame a tutt' altra persona relativa fuorchè al pubblico ufiziale o impiegato, a di cui carico esistono disposizioni speciali, che indarno sarebbonsi scritte nella legge, se quella dell' articolo medesimo dovesse loro applicarsi. I privati in conseguenza, o tutto al più coloro che non entrano nella classe degli ufiziali pubblici o impiegati, formano oggetto di quest' ultima disposizione, la quale per altro dichiara punibile non qualunque arresto, ma sol quello che si esegua fuori dei casi nei quali la legge lo autorizza.

322. Or quali mai sarebbero i casi costituenti l' eccezione di cui è parola? L' art. 106 del Codice d' *instruzione criminale* di Francia gli additava in termini

---

(18) Come dall' art. 234.

(19) Come sarebbe ad esempio quello della *estorsione* preveduto dall' art. 198.

espressi, prescrivendo che non solo qualunque depositario della pubblica forza, ma anche *ogni e qualunque altra persona*, fossero tenuti di arrestare il reo sorpreso in *flagranza di delitto*, o inseguito ed indicato dalla pubblica voce e fama, o nei casi simili al *flagrante delitto*, per condurlo davanti all' autorità, senza che siavi bisogno di mandato, purchè solo il reato meritasse pena afflittiva o infamante. Ma le nostre *Leggi di procedura penale* non portano una disposizione che si spiegasse in un modo così formale e preciso su questo riguardo; che anzi sembra essersi ristretto ai soli depositarj della forza pubblica l' obbligo di arrestare l' imputato colto nella *flagranza*, quell' obbligo cioè che l' indicato art. 106 estendeva ad ogni e qualunque persona, e conseguentemente anche ai privati (20). Quindi potrebbe asserirsi che non vi fosse più alcun caso in cui si potesse verificare l' eccezione scritta nell' art. 169 delle *Leggi penali*. Se però si rifletta che tutte le parti del Codice vigente in questo Regno, comunque pubblicate forse in epoche diverse, si debbono considerare come sanzionate e pubblicate nel medesimo atto (21), cosichè non potesse punto sostenersi che le disposizioni contenute nell' una avessero derogato a quelle comprese nell' altra parte di esso precedentemente promulgata; e se si osservi che nei mentovato art. 169 si presup-

---

(20) « Ogni depositario della forza pubblica sarà tenuto di arrestare » l' imputato colto nella *flagranza* di misfatto o delitto portante al» meoo a peoa di prigionia, e lo menerà innaozi all' ufiziale di po» lizia giudiziaria competente, senza che siavi bisogno di alcun man» dato ». Art. 101 delle *Leg. di proc. penale*.

(21) V. l' art. 3 della *Leg. de' 26 Marzo 1819*.

pone in modo assoluto che vi esistan dei casi in cui sia permesso, se non ordinato come per lo innanzi, ai privati di procedere all'arresto degl'incolpati: si comprenderà facilmente che questi casi si riducano per lo meno a quelli della sorpresa nella flagranza di un misfatto o delitto portante almeno a pena di prigionia, a quelli cioè dinotati non solamente in quella legislazione che servì di norma nella compilazione nel nostro Codice, ma ancora nello stesso diritto romano, ove severe del pari, e forse anche più di quelle delle leggi nostre, erano le sanzioni penali contro gli attentati all' altrui libertà (22).

323. Tutto ciò che veniamo dal notare concerne gli elementi constitutivi del reato tratti dalla persona del delinquente, e dalla causa che lo abbia potuto indurre a commetterlo. Passiamo adesso agli altri elementi tratti dal fatto stesso che informa il reato. La legge adopera l' espressioni *arresti, detenga*, o *sequestri qualsiasi persona*. Esse non sono certamente sinonimi, ma ciascuna indica un modo speciale con cui si può attentare alla libertà della persona. Era per diritto antico espressamente disposto che sotto il

---

(22) Come dalla *Leg.* 25, *ff. ad Leg. Jul. de adult.* che permetteva al marito non solo di arrestare l'adultero sorpreso in flagranza di adulterio, ma anche di ritenerlo fino ad ore 20 *rei testandae et probandae causa;* dalla *Leg.* 9. *Cod. de maleficis et mathematicis*, che autorizzava chiunque all' arresto di costoro per presentarli davanti al giudice; dalla *Leg.* 2, *Cod. de his qui latron. vel aliis...* che imponeva ai possessori dei fondi in cui si annidavano i ladroni, di sorprenderli e di offrirli alla giustizia; dalle diverse leggi riportate nei ff. sotto il *tit. de furtis*, che facoltavano non solamente il dirubato, ma anche i parenti, amici, o vicini di arrestare il ladro sorpreso nella flagranza del furto come vien definita nell' art. 50 delle *LL. di pr. pen.* ec. ec.

nome di *carcere privato* non s' intendesso solamente la detenzione arbitraria in luogo chiuso da tutt' i lati a forma di carcere, ma anche l' impedimento qualunque recato ad altrui sia legandolo, sia trasportandolo suo malgrado in luogo remoto, sia trattenendolo o facendolo ovunque trattenere per forza (23). Lo stesso pur si dispose nella patria legge del 1808; e lo stesso debbesi ancora dire, e forse con miglior ragione in quanto alle leggi veglianti, che adoperando la voce *carcere privato* per dinotare quel solo abuso che si commetta dai pubblici ufiziali quando senza necessità ritengano o facciano ritenere i detenuti fuori dei luoghi riconosciuti per pubbliche prigioni (24), significano in termini i più patenti, che il reato preveduto nell' art. 169 esista sia quando alcuno si fermi nel mentre che agisce o cammina; sia quando si faccia rimanere suo malgrado in quel luogo ove si trova; sia quando finalmente si trasporti da un luogo ad un' altro. Diverso non potrebbe essere il significato delle tre diverse voci, da quello che naturalmente loro compete, precisamente perchè ciascuna di esse è staccata dall' altra da disgiuntive, e quindi dall' alternativa *o*, la quale dinota abbastanza che il reato esista e nell' *arresto* senza la *detenzione*, ed in questa senza il *sequestro*.

324. La durata però di ciascuno degl' impedimenti nell' uno o negli altri modi arrecati alla libertà, non vien per ombra determinata dalla legge, se non che questa ne forma una circostanza aggravante quando

(23) V. *le leg. 9 e 10 ff. ex quib. caus. maiores ec.*

(24) V. l' art. 241 delle *Leg. penali*, e l' art. 591 delle *LL. di proc. pen.* in cui si appella consimile detenzione *carcere privato.*

si protrae al di là de' venti giorni (art. 170), ed una circostanza poi attenuante quando si limita ad un'intervallo minore di tre giorni (art. 172). Ciò mena necessariamente a credere che un'arresto, o una detenzione, o un sequestro anche momentaneo fossero sufficienti per l'applicazione almeno della prigionia ai termini del mentovato art. 172, purchè non si fosse però conseguito l'intento dalla parte del delinquente. Ma una sola distinzione ci sembrerebbe necessaria a farsi nel rincontro, per discernere in quali casi il reato vesta il carattere di misfatto giusta l'art. 169. Le *vie di fatto* di cui abbiam parlato nel §. precedente non cessano dall'esser tali, e perciò punibili in linea correzionale, quando anche si faccia ricorso alle violenze contro la persona del debitore per compellerlo al pagamento di un debito o alla soddisfazione di un'obbligazione qualunque, purchè tali violenze non costituiscano di loro natura un misfatto (25). Quindi è che se per togliere al debitore il pegno, o se per togliere al possessore una cosa mobile su cui si vanti diritto, si costringa colla forza a lasciare o l'uno o l'altra, il reato è sempre *via di fatto*, comunque si fermi o si trattenga momentaneamente la persona al solo oggetto già dinotato. Quella *via di fatto* sebbene apparentemente personale, è direttamente rivolta sulla cosa, e l'impedimento istantaneo non può cadere al certo sotto la disposizione dell'art. 169, nella stessa guisa in che non vi cadrebbe colui che per offendere, per percuotere o per ferire una persona, la inseguisse per rag-

---

(25) V. sopra n. 306.

giungerla, e raggiunta la trattenesse per forza onde non si sottraesse dai suoi colpi. Che se poi nel proposto caso il debitore si arrestasse, si detenesse, o si sequestrasse per così indurlo a segnare un' obbligo, a far presentare un pegno, o finalmente a fare qualunque altra cosa che altrimenti non farebbe, il reato preveduto nell' art. 169 esisterebbe in tutta la sua estensione, comunque la durata dell'impedimento alla libertà non eccedesse il giorno o anche l'ora, perchè il fine del delinquente sarebbe allora direttamente e sol quello di attentare alla libertà, per così conseguirne un' intento qualunque.

325. La complicità nell' arresto, nella detenzione, o nel sequestro di persona può risultare non solamente dai fatti mentovati nell' art. 74, ma anche da quello di *essersi prestato il luogo* per servire alla detenzione della persona arrestata o sequestrata. Questa specie di *complicità* essendosi dichiarata punibile colla stessa pena del reato principale, esce dunque dalle regole generali prescritte per la punizione dei complici per *concorso fisico*, talchè non occorra punto esaminare se il fatto sia tale che senza di esso il reato si sarebbe o non si sarebbe effettuito (26). Solo crederemmo che dovesse assodarsi se il complice avesse agito *scientemente* e *volontariamente*, tanto perchè non evvi concorso fisico punibile nell' altrui reato senza *scienza* (27), quanto perchè non evvi reato in chiunque avesse mai agito per forza maggiore (28).

(26) V. art. 75, *Leg. pen.*

(27) V. Parte I, n. 654 e seg. e n. 659. e seg. (nel Vol. II.)

(28) V. quanto sta detto sul proposito di consimile *complicità* per le *bande armate*, nel n. 169.

326. La pena per l' arresto, per la detenzione, o pel sequestro non è sempre quella stabilita nell' art. 169. Essa cresce nel concorso di diverse circostanze prevedute specialmente negli art. 170 e 171, come per l' opposto si mitiga nel concorso di quelle contemplate nell' art. 172. Occupiamoci prima delle circostanze aggravanti, per quindi parlare delle attenuanti. La 1.ª delle circostanze aggravanti ha luogo *quando la detenzione o il sequestro sia durato per più di venti giorni* (29). La ragione n' è semplicissima. Più grave si rende l' attentato alla libertà per quanto più lunga n' è stata la restrizione. Ma il giorno in cui l' arresto è cominciato e quello in cui è cessato, entrano anch' essi nel computo del termine? CARNOT sostiene che non vi si comprendano per la nota massima legale, *dies termini non computantur in termino.* Quindi opina che l' arresto eseguito ad esempio nel 1.° del mese, non sarebbe qualificato quando la libertà si fosse restituita al ventuno dello stesso mese, perchè toltone il detto giorno 1.° cioè *dies a quo*, e toltone il giorno ventuno cioè *dies ad quem*, non vi rimangono che giorni diecinove completi di detenzione (30). Trattandosi però di libertà, cosa veramente inapprezzabile (31), noi non crederemmo punto che potessero invocarsi le regole stabilite pei termini degli atti della procedura civile, anzichè attendersi alla vera e positiva durata dell' arresto. La

---

(29) *Più di un mese*, dicevasi nell' art. 342 del Codice penale abolito, e la pena in questo caso era quella dei *lavori forzati perpetui.*

(30) Comentario al detto Codice, sull' art. 342.

(31) *Libertas inaestimabilis res est. Leg. 106, ff. de Reg. Jur.* V. anche la *leg. 176, cod.*

legge nostra parla precisamente di giorni, e se un giorno va composto di ore ventiquattro e non più, niente è più facile che il ravvisare quando concorra la circostanza di esser durato l' arresto al di là dei giorni venti. È naturale il computare un tal termine dal momento dell' arresto, dall' ora in cui fu eseguito quando si riesca a dimostrarla precisamente, e quindi progredire fino al giorno, fino all' ora in cui venne a cessare, per decidere dal fatto della durata se mai avesse o no oltrepassato i venti giorni compiuti, cioè i venti spazj delle ore ventiquattro che formano un giorno. Come mai non si terrebbe conto delle frazioni, e nella specie di quelle frazioni che porterebbero non meno che a due giornate di delitto, nel mentre che un' ora sola di durata basta indubitatamente a render criminoso l' arresto, la detenzione o il sequestro? La interpetrazione qualunque favorevole al reo è certamente plausibile, ma sol quando trattisi di un dubbio, e questo dubbio non sorge punto, nè può sorgere nel rincontro perchè la legge parla della durata dell'arresto per più di venti giorni, ed arresto di tal durata non può non esser quello che si è continuato oltre il moltiplico di venti spazj di ore ventiquattro. Che se nel fatto alcun dubbio nascesse intorno a tale durata, allora ed allora solamente potrebbe seguirsi il partito più favorevole al reo, potendosi presumere con più ragione una durata minore che una durata più lunga per escludere dal fatto una circostanza aggravante, la quale per valere a danno del reo debbe esser limpidamente dimostrata.

327. La 2.ª circostanza aggravante concorre *quando l' arresto sia stato eseguito con falsa divisa, sotto*

un nome falso, *o con falso ordine di un' autorità pubblica*. Se si riscontri quanto fu opportunamente avvertito intorno alla *estimazione dei reati*, si comprenderà tosto qual sia il peso delle mentovate circostanze (32). Esse servono a facilitare l' esecuzione del reato, a disarmare colui che se ne vuol rendere la vittima, ad oltraggiare finalmente la pubblica autorità. Quando s' indossa una divisa che inspira rispetto, si assume un nome che esige obbedienza, si mostra un' ordine che riscuote pronta esecuzione, e s' intima ad altrui un' arresto, si teme certamente da quest' ultimo di opporre alcun'. ostacolo all' agente perchè si teme di resistere all' autorità ed alla legge. Quindi è giusto che la pena si accresca in proporzione della malvagità del delinquente, e della importanza degli artifizj adoperati per agevolare l' esecuzione del reato.

528. E quì spontaneamente si offre come meritevole di censura l' opinione di coloro che han preteso sostenere non potersi far luogo all' aggravazione della pena proposta dalla legge, che quando concorra al tempo stesso o la *falsa divisa* col *falso nome*, o la *falsa divisa* col *falso ordine di una pubblica autorità*. Essi si fondano sul motivo che la particella o non vedesi apposta nella legge tra la *falsa divisa* e 'l *falso nome*, ma solo tra questo e 'l *falso ordine*, e soggiungono che il caso del n. 2. dell' art. 170 è un caso solo, quello cioè della *falsa divisa* o col falso nome o col falso ordine, perchè in opposto non si potrebbe verificare che tre fossero solamente i casi

(32) V. Parte Tom. III, in princ.

contemplati dal detto articolo, come si premette nella prima parte di esso. Rispettiamo altamente il merito di quel Magistrato che ha emesso un tal parere, e rispettiamo ancora il Collegio Supremo che volle seguirlo in una causa, malgrado le opposte conclusioni del P. M. (33). Ma non possiamo giammai persuaderci che si debba snaturare il senso della legge per interpetrarla in un modo diverso da quello che le sue espressioni presentano. Il caso preveduto nel n. 2. dell' art. 170 è un caso solo tra i tre ivi contemplati. È appunto l' uso privato dei mezzi della pubblica autorità congiunto colla usurpazione della divisa o del nome, e colla imitazione o contraffacimento dell' ordine della stessa pubblica autorità. È appunto una delle tre circostanze aggravanti che può concorrere in ciascuna delle tre dinotate specie, perchè ciascuna anche isolatamente considerata è abbastanza efficace a facilitare l' esecuzione del reato. Ci sembra d' altronde una stranezza il dire che delle tre mentovate specie non possa formarsi un caso solo, nel mentre che si ammettono e la *falsa divisa con falso nome*, e la *falsa divisa con falso ordine* come capace l' una indipendentemente dall' altra a dar luogo all' aumento

(33) Tanto si rileva dalla *Decisione dei 20 Gennaro 1819*, che abbiamo avuta la cura di riscontrare. Trattavasi di un' arresto arbitrario ed illegale nelle persone di due individui eseguito sotto il *nome falso d' Ispettore di polizia*, e colla esibizione di *falsa lettera d' incarico di un Commessario di Polizia*, e seguito dalla estorsione di ducati ventidue, dopo il pagamento dei quali furono escarcerati i detenuti. La Corte Criminale aveva applicata la pena prescritta dall' art. 344 dell' abolito Codice penale; ma sul ricorso del condannato, la Corte Suprema, malgrado le opposte conclusioni del P. M. cassò la decisione, pei motivi già indicati, e rinviò la causa ad altra Corte Criminale.

della pena, e nel mentre che si concede che di questi due casi il Legislatore ne abbia formato un caso solo. Come! Nella prima ipotesi non sarebbero più tre i casi di cui è parola nel principio dell' articolo, e continuerebbero poi nell' ultima ad esser tre non ostante che nel fatto si sarebbero estesi a quattro?

329. Nè è poi vero che dal non essersi apposta la particella *o* tra le parole *falsa divisa* e *sotto un nome falso,* si debba dedurre che queste circostanze dovessero cumulativamente concorrere. Il legislatore ha spiegato chiaramente l' opposto quando vi ha frammezzata la *virgola*, che è ugualmente *disgiuntiva* come l' *o*, e che degenera anch' essa in *alternativa* quando più tardi, e prima di compiere il periodo le succede la *o*. Questa maniera di esprimere è ben usata dalla legge, e sempre in questo senso. Valgano ad esempio gli art. 161 e 162. Sarebbe assurdo l' immaginare che nei casi delle minacce ivi contemplate si dovessero cumulare la pena della *prigionia* e del *confino* sol perchè non vi si trovi apposta la particella *o* tra la indicazione di queste due pene. Valga del pari l' art. 412, n. 3. Ognun sa che la *Corte Suprema* dovette supporre un' errore di stampa nell' essersi frapposta la virgola tra le parole *strada pubblica* e *campagna*, per allontanare l' *alternativa* cui quella *virgola* dava luogo (34); e che vi occorse un novello decreto per significare che la circostanza della *campagna* non bastasse più isolatamente per impri-

(34) V. l' arresto dei 27 Giugno 1823, riportato nel Supplimento alla Collezione delle leggi, *anno 1823, terza serie, n. 10.*

mer qualifica ad un *furto* (35). Valga per ultimo l' art. 287. Non si oserebbe sicuramente asserire che i diversi modi con cui si può commettere una *falsità* enunciati in detto articolo e staccati con *virgole* l' un dall' altro, dovessero verificarsi tutti cumulativamente per dirsi di esservi falsità punibile. La pena allora non colpirebbe certamente alcun reo.

330. La decisione mentovata di sopra fu in realtà renduta sotto l' impero del *Codice penale* abolito, il quale fulminava niente meno che la pena di morte per la circostanza della *falsa divisa*, del *falso nome*, o del *falso ordine della pubblica autorità*. E dobbiam credere che la *Corte Suprema* di quel tempo stravolse il senso della legge perchè atterrita da tanta severità. Ma trovandosi già mitigato abbastanza un tal rigore, non può esservi più ragione alcuna come seguire l'enunciata massima, molto più perchè il senso della legge più chiaro si presenta quando la disposizione dell' art. 170 si voglia paragonare con quella del n. 2 dell' art. 413, ove ancora si contempla come aggravante circostanza del furto qualunque delle tre specie già mentovate di sopra, cioè o l' assumere il *titolo* (nome), o l' indossare la veste (*divisa*), o l' addurre il *falso ordine della pubblica autorità* — *Ubi eadem ratio idem et ius.*

331. La 3.ª circostanza aggravante si verifica *quando l' individuo arrestato, detenuto o sequestrato sia stato offeso nella persona , o minacciato di morte.* In questo caso si aggiunge un reato ad un' altro

---

(35) È il *Real Decreto de' 24 Giugno 1828*, che riporteremo per intero nel *trattato* intorno ai *furti*.

reato, si aggiunge il terrore alla forza, e si rende ancora più imponente il mezzo dell' *arresto* per conseguire lo scopo che il delinquente si propone. La minaccia tassativamente debbe esser *minaccia di morte*. Un' altra qualunque non sarebbe quindi sufficiente per l' aggravazione della pena. Per l' opposto l'offesa alla persona non si è specificata in modo alcuno. Sia adunque *grave per sua natura*, sia *grave per gli accidenti*, sia anche *leggiera*, la circostanza aggravante sempre esiste; con questa differenza solamente che quando l' offesa costituisca un *delitto*, la pena si rimane quella segnata nell' art. 170 cioè del 2.° al 3.° grado de' ferri; e quando per l' opposto costituisca di per se stessa un *misfatto*, la pena si eleva fino al quarto grado ai termini del seguente art. 171 (36).

332. Quest'ultima aggravazione ha pur luogo quandó le offese, comunque di lor natura non costituiscano un misfatto, *sieno state eseguite con tormenti di corpo* (cit. art. 171). Si comprende bene quali si fossero i *tormenti* nel senso della legge. Non sono più le semplici percosse, ma sono quegli atti di sevizia che recando dolore non passaggiero ma piuttosto permanente, ne rinnovellano la intensità a misura che vengon replicati. Sono in somma quegli atti di barbarie che contraddistinguevano un tempo la *tortu-*

---

(36) Questa saggia e proporzionata gradazione nella pena non si osserva punto nel Codire penale di Frauria, ov' è sempre la pena di morte quella d' applicarsi nei casi preveduti nell'art. 170. Così la legge distrugge essa alessa il molivo che il colpevole ha per astenersi dall' omiridio. Si è adunque tra noi con miglior ronsiglio riservata la pena di morte pel solo caso dell'omiridio, perchè questo avvenendo cadrebbe sotto la sanzione generale dell' art. 352.

ra (37), e che cruciano la persona anche senza lasciar pericolo di storpio o di vita, e talvolta anche senza lasciar tracce della stessa loro esistenza. Una legatura, ad esempio, potrebbe riguardarsi a primo aspetto come offesa semplice alla persona; ma degenererebbe in *tormento* quando si facesse in modo che la persona non potesse punto sollevarsi da una posizione incomoda e dolorosa. Lo stesso dicasi di quelle ferite che comunque *leggiere* apportano però dolori insoffribili. Tali sarebbero il conficcamento di piccoli pezzi di canna tra le unghia delle dita, lo scorticamento parziale di qualche membro (38) e simili altri che la malvagità sa bene inventare, e che fanno innorridir l' uomo sensibile.

333. Ma l' aumento di pena cui dà luogo ciascuna delle indicate circostanze colpisce solo colui che se ne rende autore, o colpisce in generale tutt' i complici dell' *arresto*, della *detenzione* o del *sequestro*? Colpisce anche colui che si sia limitato solamente a prestare il luogo per eseguirsi un tale *arresto*? Questa quistione potrebbe abbastanza imbarazzarci qualora dovessimo risolverla secondo il *Codice penale* abolito, come in effetti imbarazza attualmente il foro francese (39). Ma essendosi dalle nostre leggi date già le norme per regolare la imputabilità dei correi

(37) Ed in fatti la voce *tortura* si era adoperata nel corrispondente articolo del *Cod. pen.* abolito.

(38) Dovetti fremere di orrore quando nel compilare un processo per un' arresto eseguito da una donna coll' ajuto di un suo drudo, in persona di altra donna, venni a verificare che i delinquenti avevan fatto ricorso a quest' ultima specie di sevizia sulla persona dell' arrestata, dopo averla legata su di una tavola.

(39) V. Carnot, nel com. agli art. 342 e 344.

o complici in rapporto alle *circostanze materiali aggravanti*, non occorre che consultare l'art. 77 per decidere quando l'aggravazione della pena emergente dal concorso di consimili circostanze colpisca o non colpisca coloro tra i correi o complici che non ne sieno gli autori. Nel comento che nella prima parte dell' opera abbiam fatto al mentovato art. 77, ci siam diffusi pur troppo su consimili quistioni, per crederci dispensati dal favellarne ulteriormente (40).

334. Passiamo quindi alle circostanze attenuanti. L' art. 172 prescrive che la *pena dell' arresto, detenzione o sequestro illegale della persona sarà ridotta al 3.° grado di prigionia se il colpevole pria di aprirsi un procedimento abbia renduto la libertà alla persona arrestata, detenuta o sequestrata, prima del terzo giorno compiuto dopo quello dell' arresto, della detenzione, o del sequestro; purchè in questo frattempo il colpevole non abbia conseguito l' intento per cui sia stata la persona arrestata, detenuta o sequestrata: salve anche le pene maggiori pei misfatti commessi in questo tempo.* Tre condizioni adunque debbono comulativamente concorrere per farsi luogo alla diminuzione della pena segnata in questo articolo. 1.ª *Rendimento di libertà prima del terzo giorno compiuto dopo quello dell' arresto* ec. Quì il legislatore si è spiegato in un modo diverso da quello del n. 1. dell' art. 170. Quindi senza applicarsi quella norma che abbiam seguita nel n. 326 sul computo della durata dell' arresto ec. convien contare i tre giorni compiuti escluso quello

(40) V. ivi, n. 535 e seg. n. 693 e seguenti.

in cui seguì l' arresto. Le parole *dopo quello dell'arresto*, dinotano che il dì dell' arresto, cioè il *dies a quo*, non debba punto mettersi in calcolo, così che la diminuzione della pena convenga anche nel caso in cui la libertà si sia resa nel quarto giorno a contare da quello della esecuzione dell' arresto.

335. 2.ª Condizione. *Pria di aprirsi un procedimento*. E quì è d' avvertirsi alla diversità tra la redazione del nostro articolo e quella dell' art. 343 del *Codice penale* abolito. In quest' ultimo dicevasi *se i colpevoli abbiano renduta la libertà prima di essere perseguitati di fatto*; il che importava che non fosse sufficiente per escludere i rei dal beneficio accordato dalla legge l' essersi aperto un procedimento penale a ragione del misfatto considerato *astrattamente*, ma che vi bisognasse di essersi il procedimento diretto nominatamente contro i colpevoli o i loro complici, ed inoltre di essersi spedito un mandato a di loro carico, perchè in tal caso solamente si troverebbero *perseguitati di fatto* (41). Al presente parlandosi di *apertura di procedimento in generale*, ne risulta che anche la semplice denunzia presentata all' autorità, o anche un' atto qualunque d' istruzione fatto dalla stessa per incoare il procedimento penale pur senza denunzia (42), basti per escludere i colpevoli dal favore della legge. In questo caso la legge presume che il retrocedere dalla continuazione del misfatto, sia effetto del solo timore inspirato già dall' azione della giustizia.

---

(41) V. Carnot, sull' art. 343.

(42) Si può qui adattare l' osservazione fatta già nel n. 20..

336. 3.ª Condizione. ***Purchè in questo frattempo il colpevole non abbia conseguito l' intento.*** Novità la più saggia portata dal nostro legislatore, e la più conforme ai suggerimenti della giustizia. Quando l'attentato alla libertà commettesi a fine di conseguire un' intento qualunque, resta soddisfatto in tutta la sua estensione il pravo disegno del delinquente appena che l' intento si è ottenuto. L' abbandono quindi del misfatto non succede che dopo la consumazione totale di esso. Il *pentimento* deve perciò essere totalmente a lui infruttuoso (43). Per l' opposto un consimile pentimento quando agisce prima di conseguirsi l' intento, se non vale per dar luogo alla impunità totale, ciò deriva dal perchè l' attentato alla libertà è consumato; e se vale poi per diminuire la pena dell' attentato, ciò deriva dal perchè se consumato è un tale attentato, soddisfatto non è del pari il disegno dalla parte del delinquente, ottenuto non è lo scopo dell' azione. Il *pentimento* in somma vale in tal caso perchè in certo modo intermedio tra un *reato consumato* ed un *conato*.

337. Ma nel concorso di tali requisiti è forse nel caso solo dell' arresto, della detenzione o del sequestro com' è definito nell' art. 169, o è pure nel caso dello stesso misfatto ma qualificato per una o più delle circostanze aggravanti prevedute negli articoli seguenti, che la pena debbe esser mitigata? Il dotto autore del *Comentario sulle leggi penali* opina per la negativa (44); e dello stesso avviso saremmo an-

---

(43) V. nella Prima Parte, n. 829 e seguenti (nel Vol. III.)

(44) Canofari, *Coment. alle leg. pen. sull' art. 172, n. 2.*

cor noi qualora ci fosse permesso di sentire gl' impulsi dello sdegno che muove l' iniquità del delinquente nel concorso di ciascuna delle due ultime circostanze mentovate nell' art. 170, o di quelle mentovate nell' art. 171; molto più perchè strano ci sembrerebbe il discendersi ugualmente al 3.° grado di prigionia tanto nel caso in cui il misfatto avrebbe meritato il 1.° grado dei ferri, giusta l' art. 169, quanto nel caso in cui avrebbe meritato il 3.° ed anche il 4.° grado della stessa pena giusta gli art. 170 e 171. Ma nell' art. 172 si parla in generale della *pena dovuta all' arresto, detenzione o sequestro* senza spiegarsi se s' intenda della pena segnata nell' uno anzi che negli altri articoli che precedono. Come dunque il favore portato da una disposizione generale che abbraccia in se tutt' i casi, si restringerebbe arbitrariamente ad un solo di essi? Se si fosse nelle *leggi penali* seguito l' ordine che si era serbato nel Codice preesistente in tutti gli articoli che concernono la materia, e si fosse inoltre spiegato nel nostro art. 172 come si era fatto nel corrispondente art. 343 del detto *Codice*, che la disposizione racchiusavi fosse relativa al caso dell' arresto contemplato nell' art. 169, non si saprebbe dubitare che nessuna mitigazione di pena competesse nel caso dell' attentato qualificato per l' esposte circostanze (45). Ma la disposizione del nostro art. 172 è una disposizione finale, e non comprende l' enunciata spiegazione. Quindi troviamo esatta la ri-

(45) È da notarsi che l' art. 343 portante una disposizione quasi in tutto simile a quella del nostro art. 172, seguiva appresso l' art. 342, e precedeva gli altri articoli che contemplavano l' arresto illegale qualificato.

sposta negativa che dal *Ministro di giustizia* fu emessa su questo quesito, e non possiamo che far dei voti perchè quando pure una mitigazione di pena si volesse accordare per l'*arresto qualificato* già cessato nel concorso delle tre condizioni scritte nell'art. 172, questa mitigazione non abbia ad esser la stessa che quella competente all' arresto scompagnato da qualunque circostanza aggravante (46). Egli è vero che nel mentovato art. 172 si fan salve le pene maggiori pei misfatti commessi in quell' intervallo, per lo che sarebbe almeno la pena più grave per la *falsità dell' ordine dell' autorità pubblica* contemplata nel n. 2. dell' art. 170, o quella per la offesa costituente misfatto preveduta nell' art. 171, che dovrebbe applicarsi al delinquente, e che assorbirebbe senza

---

(46) Ecco i termini della *Ministeriale dei 13 Novembre 1819* diretta al *Procuratore generale presso la G. C. Criminale in Catanzaro.* « L'art. » 172 delle *Leggi penali*, di cui è menzione nel suo rapporto dei 20 » Ottobre ultimo, riduce al terzo grado di prigionia la pena dell' ar- » resto o sequestro illegale della persona, nel caso che il colpevole ponga » in libertà il detenuto prima del terzo giorno da quello dell' arresto. » La disposizione di questo articolo si riferisce ai precedenti art. 169, » 170 e 171 delle indicate *leggi penali*, giacchè tutte si occupano » dell' arresto o sequestro illegale della persona. È vero che gli art. » 170 e 171 considerano nel reato le qualità aggravanti; ma ciò non » deve impedire la riduzione della pena accordata dall' art. 172 in » grazia del pentimento del colpevole. Il legislatore ha voluto creare » un' interesse personale per provvedere alla pronta liberazione, e » talvolta alla salvezza dell' arrestato. Questo principio non altera la » proporzione delle pene, giacchè se le qualità gravanti che si con- » siderano negli art. 170 e 171 costituiscono un misfatto, il giudice » applicherà in forza dell' ultima parte del suddetto art. 172 la pena » sanzionata per lo misfatto; se poi costituiscono un delitto, il giu- » dice dovrà averne conto nel determinare la durata del terzo grado » di prigionia, alla quale si dee discendere ai termini del citato ar- » ticolo ». (È riportata nel *Suppl. alla Collez. delle Leggi, Vol. I del 1820, pag. 17.*)

dubbio quell'altra segnata nell'art. 172. Ma l'aggravazione della pena per la circostanza del *falso nome*, o della *falsa divisa*, per le *minacce di morte*, per le *offese* non costituenti misfatto, pei *tormenti*, non resta indarno comminata quando il colpevole prima del terzo giorno renda la libertà all' arrestato?

338. E se il colpevole invece di rendere la libertà alla persona arrestata, la consegni nel termine dei tre giorni nella pubblica prigione, avrà anche luogo a suo favore la diminuzione della pena portata dall' art. 172? Lo stesso sullodato autore si avvisa per l' affermativa (47); ma senza fare una distinzione che ci sembrerebbe assai importante. Quando il colpevole presenti il detenuto davanti al magistrato e questi converta l' *arresto illegale* in detenzione legittima, spedendo un mandato di deposito nelle forme, la mitigazione della pena conviene senza dubbio, perchè la continuazione dell' arresto è per opera della legge, è per quella del magistrato, e non più è l' effetto della violenza privata come lo fu per lo innanzi. Ma quando la presentazione dell' arrestato si faccia direttamente al custode, e questi lo riceva nelle carceri senza legal mandato, commettendo anch' egli un delitto (48), quest' altro delitto non vale al certo per diminuir la pena del misfatto al quale si accoppia. E come d' altronde sostenersi che con quest' altra restrizione arbitraria si verifichi l' estremo voluto dall' art. 173 di essersi cioè renduta la libertà all' arrestato? E forse ritorno alla libertà la continuazione di un' arresto

---

(47) Canofari sull'art. 172, n. 4.

(48) V. gli art. 239 delle *Leg. pen.* e 595 di quelle di *proc. penale*.

ugualmente illegale ed anch' esso punibile? *Neque enim delictum*, si potrebbe dire col giureconsulto ULPIANO, *ob aliud delictum minuit poenam* (49).

---

(49) *L. 2. ff. de priv. delict.*

FINE DEL QUARTO VOLUME.

Addizione al n.° 43 e seguenti.

Terminata la stampa di questo *Volume*, si è pubblicato un Sovrano Rescritto, che ha tolto per sempre luogo alla quistione da noi trattata in detto numero, risolvendola nello stesso senso da noi enunciato. Ci sembra opportuno di riportarlo perciò in questa addizione.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia —
Le leggi penali dispongono coll' art. 101 che la *bestemmia*, ossia l' *empia esecrazione del nome di Dio o dei Santi, profferita in Chiese aperte al pubblico culto o in altri luoghi nell' atto di sacre o pubbliche funzioni, sarà punita col terzo grado di prigionia. Senza le dette circostanze la bestemmia in luogo pubblico è punita col primo grado di prigionia o confino.*

Il decreto dei 5 Maggio 1827 ritenendo la definizione della *bestemmia* ha portato cangiamento nella parte dell' art. 101 relativa alla pena. (*V. la nota 6 sotto il n. 40.*)

Nei giudizj dei bestemmiatori trovansi elevate quistioni non risolute con uniformità di parere dai magistrati. Propriamente è quistione

1.° Se tra i caratteri constitutivi della *bestemmia* entri l' *empio fine di far onta alla Religione*, ed all' effetto se debba nella decisione sul fatto trovarsi elevata e risoluta la quistione intenzionale sul concorso di tal' *empio fine*.

2.° Nell' affermativa se nella quistione intenzionale debba tenersi conto dell' *ebrietà* addotta in sua difesa dal bestemmiatore.

Le leggi penali che per alcuni dei reati contro il rispetto dovuto alla religione esigono l' *empio fine* di far onta alla stessa, tralasciano di menzionarlo nel reato di *bestemmia*, che fan consistere unicamente nell' *empia esecrazione del nome di Dio o dei Santi.* La parola *empia* (sinonima d' *irreligiosa*) serve come aggettivo di *esecrazione* a designarne la qualità *irreligiosa*, senza entrar punto nel pensiere di chi ha osato pronunziarla. La voce *empia* non può al certo equivalere alla intera espressione di *empio fine di far onta alla religione*, fino a designar sola il senso che si ha nella unione di tutte queste parole. Giudicar se in un' azione siavi reato, importa giudicare se abbiansi in essa i caratteri espressi dalla legge nel determinarne la forma. Quindi

essi soli debbono far oggetto di discussione, senza vagarsi inutilmente su di altri che non richiesti sono estranei alla esistenza del reato. È perciò che nella giudiziaria quistione di fatto si nomina il reato nella forma stessa datagli dalla legge, e nei suoi termini stessi riportasi nella dichiarazione di colpabilità. L' *empio fine di far onta alla Religione* non portato fra gli elementi constitutivi della *bestemmia*, non debbe entrare nel suo giudizio, nè dar luogo a quistione intenzionale. L' art. 274 delle *Leggi di procedura penale*, che determina il modo di elevare in giudizio la quistione di fatto, non vi comprende la quistione intenzionale: ciò per altro non importa trascurata la parte morale dell' azione, giacchè nel generale essa comprovasi dal fatto stesso materiale che svela la reità dell' agente. Per l' uomo che non sia in *demenza* o in *furore* nel senso dell' art. 61 delle *Leggi penali*, è impossibile ch' egli creda lecito di maledire la Divinità ed i Santi fino a pronunziar l' esecrazione dei loro nomi in tutta l' innocenza e purità d' intenzione. Col variar la definizione legale della *bestemmia* si darebbe al divieto tanta limitazione da non comprender la *bestemmia* profferita per licenza di mal costume. Favorito il bestemmiatore da siffatta limitazione, potrebbe impunemente anche nei luoghi santi di adorazione offendere il rispetto dovuto alla divinità, contaminar la morale, ed indebolire lo spirito di religione.

L' *ebbrezza* poi non constitutiva di *scusa legale* nei reati in generale, non può convertirsi in legal motivo di giustificazione nella *bestemmia.*

In considerazione delle cose esposte, S. M. nel Consiglio ordinario di Stato dei *26 Gennaro* scorso, ha sovranamente dichiarato che nei giudizj per reati di *bestemmie* non siavi luogo ad elevare quistione intenzionale, e che l' *ebbrezza* nei reati stessi non sia cagione legale di scusa.

Nel Real Nome lo comunico alle S. LL. per l' uso convenevole — Napoli 7 Febbraro 1835 — Il Ministro ec.... Nicola Parisio — Ai Signori Procuratori Generali Criminali.

INDICE

DEI TITOLI, CAPITOLI E SEZIONI DEL IV. VOLUME

E

SOMMARIO DELLE MATERIE ESPOSTE NEI DIVERSI §§. O NUMERI DI CIASCUN TITOLO, CAPITOLO, SEZIONE ec. ec.

nel delinquente, come ha opinato la *Corte Suprema* (43, e 46).

SOMMARIO. Che s' intende sotto l' espressioni *libero e tranquillo esercizio del culto* (47 a 49)? La pena portata dalle leggi penali si è molto inasprita col *Decreto de' 7 Maggio 1821* (50). Voto perchè venga mitigata, ed inconvenienti che derivano dalla eccessiva severità della stessa (51). Confutazione di una massima professata dalla *Corte Suprema* (52) e conveniente interpetrazione al testo del mentovato decreto (53 e 54).

SOMMARIO. Comento all' art. 103 (55 a 57). Comento all' art. 104 (58 e 59).

SOMMARIO. Indole politica dei reati contra lo Stato, e gravezza del danno sociale che n' emerge (60 e 61). Enunciazione di tali reati secondo l' antico diritto, e distinzione tra quelli di *lesa Maestà* in primo capo, e quelli di *lesa Maestà* in secondo capo (62 e 63). La legge penale dei 20 Maggio 1808 fu la prima che restrinse in più giusti confini la classe dei reati contro lo Stato, appellandoli di *alto tradimento*, e sopprimendo il nome di *lesa Maestà*, (64). Le nostre leggi hanno in buona parte seguito le medesime tracce, ma hanno riprodotta la denominazione di *lesa Maestà* per alcuni tra i delitti che più direttamente attaccano la *sicurezza interna dello Stato*, come quelli contro la Sacra persona del Re, o la Suprema di lui Autorità (65).

SOMMARIO. Tutti i reati che provocano direttamente la guerra esterna, o ne facilitano al nemico la riuscita, entrano in questa classe (66). *I. Specie. Il nazionale che porti le armi contro il Sovrano e lo Stato* (67 e 68). Per *nazionale* s' intende il suddito, comunque per essersi aggregato ad una straniera corporazione militare abbia perduto la qualità di *nazionale* (69 e 70). Caso in cui solamente può restare impunita questa specie di *tradimento* (71). *II. Specie. Provocazione diretta alla dichia-*

razione di guerra per concerto colle potenze straniere. Il *dolo* e la *mira ostile* nel delinquente sono gli elementi essenziali al reato (72 a 75). *III, IV e V. Specie. Apprestare ai nemici mezzi per loro facilitare l'ingresso nel Regno; agevolare i loro progressi; frapporre ostacoli alle operazioni dell'armata del Sovrano* (76). Che s'intende sotto l'espressione *nemici* (77)? La disposizione dell'art. 107 delle nostre leggi non sembra relativa alla *corrispondenza* tenuta col nemico, alle *istruzioni* dategli, ed a tutti gli altri mezzi coi quali si possa recare ostacolo alle operazioni dell'armata del Sovrano, diversi da quelli ivi *tassativamente* dinotati. Inconvenienti che sembrano derivare dalla diversità tra la redazione del mentovato articolo, e quella così del diritto romano che del corrispondente articolo dell'abolito *Codice penale* (78 a 81). Che s'intenda sotto le voci *munizioni*, e *viveri* (82 e 83). Quando l'abbandono delle *fortezze* o *piazze* fatto al nemico possa andar'esente da pena (84). *VI. Specie. Ricettazione alle spie nemiche*. L'art. 108 non è relativo al reato di *spionaggio* (85). Quest'altro reato non sembra più preveduto dalle veglianti leggi per la variazione di redazione nell'art. 107 avvertita di sopra (86). Casi in cui è punibile la *ricettazione* contemplata nell' art. 108, ed estremi che debbono concorrere (87 ed 88). *VII. Specie Partecipazione al nemico del segreto di una spedizione o negoziazione, e comunicazione dei piani o delle piante di Città, fortezze ec.* (89). A quali persone ed in quali casi è applicabile la pena segnata dalla legge? (90). Questa pena vien mitigata quando la partecipazione si sia fatta a *Potenza neutrale o alleata* (91). Deve provarsi il *dolo*, o la mira ostile nel delinquente (92 a 96). *VIII. Specie. Arrolamento dei nazionali del regno per servizio di una Potenza straniera nemica* (97), *neutrale o alleata* (98 e 99). La pena segnata dalla legge colpisce colui che arrola, e non già tutti coloro che si lasciano arrolare (100 a 103). Le pene portate per le diverse specie di *perduellione* fin qui dinotate, sono le stesse quando anche i fatti che le costituiscono si commettano contra gli alleati del Sovrano nell'atto che agiscono contro il nemico comune (104). Giusta severità di simili pene (105). Enunciazione di altri reati che se non attaccano direttamente la sicurezza esterna dello Stato, possono almeno comprometterla o turbarla. *I. Specie. Corrispondenza imprudente tenuta col nemico, e nociva nei suoi risultamenti alla situazione militare o politica del regno* (106 e 107). Non si richie-

lesa Maestà (316). Dettati della legge del 1808 quasi in tutto analoghi al diritto romano (317). La qualità della persona del delinquente distingue al presente gli *attentati alla libertà* che van compresi tra l' *uso privato dei mezzi della pubblica autorità*, da quelli che si comprendono tra gli *abusi di autorità*. Il fine distingue poi il *carcere privato* dal *ratto*, il *carcere privato* dal *furto con sequestro di persona*, ed il *carcere privato* da quella specie di *plagio* che ha luogo nella *soppressione o occultazione di un fanciullo*. Qualunque altra specie di *plagio* va compresa sotto le disposizioni degli art. 169 e seguenti (318). Testo dell' art. 169. Il solo *attentato alla libertà* è punibile quando anche non si giunga a conoscere il fine del delinquente (319). La disposizione dell' art. 169 non è mai relativa agli attentati commessi dai pubblici funzionarj (320). Quando i privati possono impunemente arrestare un cittadino (321)? Le voci *arrestare*, *detenere o sequestrare* non sono sinonimi, ma indicano ciascuna una specie del reato preveduto dall' art. 169, (322). Qual debbe esser la durata dell' *arresto*, *detenzione o sequestro* per darsi luogo alle pene fulminate dalla legge (323)? Estremi che debbono concorrere perchè si ritenga *complice* colui il quale *presti il luogo* per la esecuzione del reato (324). Circostanze aggravanti del reato, e 1.a continuazione dell' *arresto* per più di venti giorni. Debbono contarsi nel termine il giorno dell' *arresto*, e quello in cui viene a cessare (325)? 2.a *circostanza*. *Falsa divisa*, *nome falso*, o *falso ordine di una pubblica autorità*. Motivi che giustificano l' aumento della pena nel concorso di siffatta circostanza (326). Basta per dar luogo a tale aumento l' uso della *falsa divisa* anche senza quello del *falso nome*, o l' uso di questo anche senza mostrare un *falso ordine?* (327 a 330). 3.a *circostanza*. *Offesa nella persona*, o *minaccia di morte* (331). Che s' intende sotto le voci *tormenti di corpo* (332)? L' aumento di pena pel concorso di qualche circostanza materiale aggravante colpisce o no tutt' i complici o correi del misfatto (333)? Enunciazione delle circostanze attenuanti del reato, e delle condizioni necessarie a verificarsi per potersi mitigare la pena (334 a 336). Questa mitigazione ha forse luogo nel caso in cui le circostanze attenuanti concorrano colle aggravanti descritte di sopra (337)? Vale come circostanza attenuante quella di essersi consegnata nelle pubbliche prigioni la persona arrestata prima del terzo giorno da quello dell' arresto (338)?

FINE DELL' INDICE E SOMMARIO DEL IV. VOLUME.

CORREZIONE

Nel num.° 330 sta detto che la *Corte di Cassazione di Napoli* fu indotta a professare quella massima che ivi abbiam confutata, perchè atterrita dalla severità della *pena di morte* fulminata dal *Cod. penale di Francia* per l' *arresto* eseguito con *falsa divisa*, *falso nome*, o *falso ordine della pubblica autorità*. Si avverta però che nella traduzione di quel Codice fatta in questo Regno, l' arresto eseguito con quelle circostanze si era contemplato nell' art. 342, e dichiarato perciò punibile coi *lavori forzati perpetui*, riserbandosi la pena di morte pel solo arresto susseguito da *tormenti di corpo* che si era esclusivamente preveduto nell' art. 344. Abbiamo dopo la stampa di quel foglio avvertito alla mentovata variazione confrontando il codice penale come venne adottato tra noi nel 1812 col codice penale venutoci dalla Francia. Quindi ove dicesi nel terzo verso del detto numero *pena di morte*, leggasi pena dei *lavori forzati perpetui*. Motivo di più onde meno scusare la interpetrazione data da quel Collegio al testo dell' art. 342 del *Cod. penale* abolito!

È per la stessa ragione che nella nota 33 trovasi erroneamente scritto che la Corte Criminale aveva applicata nella specie la pena portata nell' art. 344. Deve leggersi invece *la pena portata dall' art. 342*.